Ф 62
187

УНИВ. БИБЛИОТЕКА
И. Бр. 23118

PARTI, DECRETI DVCALI, Ordini, & Regolationi

Concernenti il beneficio, & il buon gouerno de la Contadinanza de la Patria del Friuli.

Aggiunteui in questa Seconda Impressione altre Parti, & Ordini.

Con vn'Indice copioso, & facile per trouare le materie inserte.

IN VDINE, MDCXXXIII.

Appresso Nicolò Schiratti.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

C

CAncelliere del Clarissimo Marescalco deue hauer contumacia anni due. 177
Cancellieri debbono torre secondo la tariffa. 247
Cancellieri non possono scriuer à credenza. 243
Cancellieri de le Giurisdittioni à che siano obligati. 245
Carratto separato da li Communi non si può dare. 59
Carri, & buoi per annua pensione dar non si possono. 30
Carrezi per Palma. 128
Castello, & villa di Fratta condannati a le grauezze. 56
Cassiero de la Contadinanza, & oblighi suoi. 140.146.147.158. 168.238.266.267.272.
Caualcate de' Clarissimi Marescalchi come regolate. 171
Cause, che lire vinti non eccedono, debbono in due termini esser spedite. 244
Citar vn de la Patria à Venetia quando si possa. 4
Citatione, ò termine cadente in dì feriato s'intende rimesso a la prima Audienza. 244
Clausula apposta ne' contratti, che vaglino, come se fussero fatti in Venetia, quando habbia luogo. 6
Reuerendo Clero à quali grauezze sia tenuto contribuire. 205
Compartitioni si debbono fare di cinque in cinque anni. 139
Communi sono tenuti portare a la cassa de la Contadinanza le molte, & condanne à conto del loro debito. 248
Communi non possono far pieggeria per li suoi Giusdicenti, nè per altri. 123.124
Communi non possono anco per fatti proprij obligarsi senza licenza de l'Illustriss. Sig. Luogotenente. 123.125
Communi de la Patria non possono esser astretti à condur il ferro. 104
Communi sono liberati da la condotta di legni a l'Illustriss. Sig. Luogotenente. 108
Communi non sono tenuti à spese per occasione de l'ordinanze. 200
Communi sotto pena non debbono obedire à sequestri, se in essi non sia specificato per affitti, ò liuelli. 64
Communi sotto pena non possono torre sicurtà de' sequestri. 64
Communi debbono condurre i frutti a la Camera, quando sia difficoltà tra il sequestrante, & sequestrato. 65
O quando siano più pretensori. 70

Com-

Communi, spirato l'officio, non sono tenuti à trouare i frutti sequestrati. 65
Communi con vn solo Mandato possono esser astretti à condurre i frutti sequestrati. 66
Communi possono condurre i frutti sequestrati à Sesto, quando il sequestro sia fatto ad instanza del Reuerendissimo Abbate. 67
Communi, seguita la relatione de la violenza, sono sgrauati. 70
Communi possono vendere nel luogo i primi frutti, per pagarsi de le loro mercedi. 71
Communi nel vender de' frutti debbono dar notitia al sequestrante. 70
Communi debbono hauer soldi diece per il congregar de la vicinanza. 72
Communi non sono obligati à raccoglier frutti sequestrati per condanne de le Gastaldie. 76
Condotta de le robbe de' Clarissimi Castellani de la Chiusa ben regolata da l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani. 95
Condotta de le robbe de' Clarissimi Reggimenti come compartita. 96
Conduttori de le merci di Germania possono pascer gli animali sopra i beni Communali. 239
Comprade di piante regolate à sette per cento. 113
Et per l'auenire prohibite. 115
Confini de' beni di Ecclesiastici come si debban torre. 79
Contradittioni sempre viuono, se nel giorno cadente non sono riuocate. 76
Contratti fatti in Venetia quando pregiudichino, ò nò à questi de la Patria. 8:7:10
Contadini per le terre, che lauorano sono tenuti a le grauezze ne' luoghi di esse terre. 38
Contadini non possono esser tolti per boari à pregiudicio de li Communi. 42.43
Contadini non si possono grauare à condurre formenti da Portogruaro à Vdine. 102
Contadini venendo à litigare à nome de' Communi quando s'intendano legitimi. 248
Contadinanza hà auttorità di eleggersi il Cassiero. 137.139
Contadinanza di quà del Tagliamento non è obligata a la condotta de' Sali. 99.103

Contadinanza non è obligata a la conduttura di pietre ne la Città, nè di roueri sopra le Roie. 106
Contadinanza non è tenuta à condurre le monitioni ai Capitani sopra le mostre. 107
Contadinanza non hà obligo di condur le robbe de' stipendiati da luogo à luogo nel seguir l'essercito. 135

D

DAnni dati come si debbano conseguire. 247
Datij noui al tutto prohibiti. 249
Decani sono obligati denuntiar coloro, che riscuotessero noui Datij, Pedagij, ò Gabelle. 249
Decani sono tenuti incrosar i campi sequestrati. 69
Decano, & Giurati sono tenuti à dar in nota con giuramento la vera quantità de' frutti raccolti, nè si può cercar più oltre. 70
Decano, & Giurati sono obligati à far la relatione de la violenza commessa. 70
Decisione de l'Eccellentissimo Senato in materia de' sequestri. 68
Decisione tra la Contadinanza, & le ville obligate a la condotta de le robbe di là del Tagliamento. 96
Decisione tra il Magnifico Parlamento, & la Contadinanza de la Patria intorno al Cassiero. 140
Decreto de l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani Luogotenente intorno al formare, & stampare il presente libro. 251
Deputato sopra le arme de la Cõtadinanza, & obblighi suoi. 233.269
Difficoltà nate sopra compromessi more Veneto, & sentenze arbitrarie rimesse assolutamente a la cognitione de' Rettori cõ Corte. 181
Ducali, che si essequisca la deliberatione 1591. intorno al descriuer tutti ne' fuochi rurali. 57.58.81

E

ESattore di là del Tagliamento, & obblighi suoi. 155.158.267
Essattore supposito à quali pene soggiaccia. 156
Essattion publica non può con lettere esser ritardata. 32.33.35
Essattioni di colte, & altre contributioni non si possono per alcuna via ritenere. 47
Essecutioni per assitti far si possono, passato il mese di Luglio, & per debiti priuati, passata la Santissima Madonna d'Agosto. 21
Essecutione di sentenze diffinitiue, passati i quattro mesi, al tutto inenitabile. 184.185

Es-

Essentioni non vagliono senza l'auttorità de l'Eccellentiss. Senato, ò d'altro Magistrato, c'habbia l'auttorità da l'Illustrissima Signoria. 31.55
Essentioni non vagliono, quando non siano concesse ò da l'Eccellentissimo Senato, ò da l'Eccelso Consiglio di X. 47
Essentione chi pretende, deue ne le lettere mandar la copia, & citar la parte. 55
Essenti, & non essenti contribuiscono a le fortificationi de le Città. 44.45.46
Essenti quando siano in obligo di contribuire. 51
Estimo de' fuochi non si può serrare senza la presenza del Scontro de la Contadinanza. 48

F

FAttioni reali quali siano, & quali personali. 195
Fattori, facendo opre rurali, sono tenuti a le grauezze. 41
Feudatarij quando ne le loro Giurisdittioni possano essercitare l'Officio di Auocati. 127
Fortificationi si fanno da essenti, & non essenti. 44.45.46
Fideiussore può dimandar la regolatione del contratto. 120
Frutti sequestrati doue debbano condursi. 65.70.73
Frutti quali si debbano raccogliere, & quali nò: & quali vender nel luogo, & quali nò. 72.73

G

GAstaldi sono tenuti a le grauezze, quando facciano opere rurali. 49
Gratia fatta a la Contadinanza di pagar in termini il debito suo. 231
Altra Gratia in tal proposito. 232

H

HAbitatori de la Patria non possono esser citati à Venetia, se non si manda inclusa la copia del contratto. 4
Humanità, e benignità de l'Eccellentiss. Senato verso la pouera Contadinanza in accrescer la mercede de' carrezi di Palma. 128

I

IStromenti rurali non si possono leuare per pegno. 17.18.23
Istromenti di conuittione sono nulli, se in essi non è specificata la quantità, qualità, & il prezzo de la cosa data à credito. 82.83

L

LEgge Vendramina intorno ai contratti illeciti. 11

Legge Vendramina ogni mese deue esser publicata. 15
Lesione in vn terzo del vero valore è bastante a la regolatione del contratto. 14
Letti non si possono torre per pegno. 19
Lettere de gl'Illustrissimi Signori Auogadori intorno al sottrarsi da le grauezze non siano obedite, se non sarà citato il Clarissim.o Sig. Difensore de la Contadinanza. 54
Lettere ne la sudetta materia di altri Illustrissimi Magistrati non siano obedite. 57.58
Lettere de' Magistrati di Venetia a l'Illustriss. Sig. Luogotenente si debbono presentare, & non altroue. 187
Limitationi de le mercedi douute ai Communi per li frutti sequestrati. 72

M

MAndati di far carrezi debbono esser sottoscritti da l'Illustriss. Sig. Luogotenente. 98
Mandato riuocato, che commetteua ai Communi di quà del Tagliamento à condur Sale. 101
Mercedi de' Cauallari, Vicecapitanij, Cauallieri, & altri Ministri quali siano. 251.& segue

N

NOdari non possono prestare le loro opere à credenza. 243
Nodari come debbano notar gl'Istromenti di conuittione. 83

O

ORdini de l'Illustriss. Sig. Nicolò Contarini Luogotenente intorno ai sequestri, solleuamento dei Communi, & polize de le spese. 72.123.166
Ordini de l'Illustriss. Sig. Pietro Sanuto intorno a la creatione de' Sindici. 142
Ordini de l'Illustriss. Sig. Bernardo Nani intorno al Cassiero, Scontro, & Sindici. 145
Ordini de l'Illustriss. Sig. Marco Quirini intorno ai Sindici. 154
Ordini de l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani intorno a gli Essattori, pagamenti di tasse, & Sindici. 155
Et in altre materie. 95.242
Ordini de l'Illustriss. Sig. Aluise Foscarini intorno ai Sindici, & altri salariati de la Contadinanza. 168
Ordini de l'Illustriss. Sig. Leonardo Morosini intorno al Cassiero, Scon-

Scontro, Deputato sopra l'Armi, & Armarolo. 265.& segue
Ordini de la Banca a' Fanti per passaggio. 210
Ordini de la Banca a l'Illustrissimo Generale. 211
Ordini de la Banca a' Soldati Capelletti. 213.216

P

PArti intorno ai contratti illeciti, & vsuratitij. 11.15.16
Patria non è obligata à granezze fuori di essa Patria. 136
Pieggieria per suo interesse può dimandar la regolatione del contratto. 120
Patria hà ogni mese vn Consiglio in Venetia. 186
Polize di spese ordinarie, & estraordinarie debbono esser sottoscritte da l'Illustriss. Sig. Luogotenente. 166
Polize di spese ogni fin di mese debbono esser fatte sottoscriuere. 168

R

RAsonato de la Contadinanza quali obblighi habbia, & con quanta sincerità portar si debba. 250
Regolatione dei linelli di biade, & compreda di vigne. 113
Regolatione de gli assitti col patto à sette per cento. 115
Item senza patto. 117.119
Regolatione de' Cassieri, & Essattori de la Contadinanza. 158
Regolatione intorno ai Sindici, Cassieri, & altri salariati de la Contadinanza. 167
Regolatione de' Mandati, & caualcate del Clarissimo Marescalco, & suo Cancelliere. 171
Regole, & limitationi in proposito di Cauallari, & altri Officiali. 251 & segue.
Regolationi in proposito de le relationi di pegni non condotti da porsi in vacchetta. 260

S

SAlariati debbono esser approbati da l'Illustriss. Sig. Luogotenente. 169
Scontro a la Cassa de la Contadinanza deue esser presente al serrare de le descrittioni de' fuochi rurali. 48
Scontro a la Cassa, & oblighi suoi. 147.268
Scontro a l'armi, & oblighi suoi. 233.269
Scritture de' Cancellieri de' Sig. Giusdicenti debbono esser conseruate in luoghi soggetti a la superiorità de l'Illustriss. Sig. Luogotenente. 246
Scritture de' detti debbono esser inuentariate, & ben regolate. 246

Se-

Sequestri si debbono fare in lingua volgare. 75
Sequestri in quai casi siano concessi. 60.64
Sequestri in carri, & animali al tutto prohibiti. 61
Sequestri regolati l'anno 1566. 64
Sequestri regolati l'anno 1598. 69
Sequestri per affitti, & liuelli sono concessi. 61.64.69.74.75
Sequestrante è tenuto dechiarar la quantità del credito, & dar li confini de le terre. 69
Sequestrante può abbracciar parte de le terre solamente. 69
Sentenze diffinitiue per il passar dei quattro mesi, data la sicurtà, sono essequite, & a fatto innappellabili. 183.185
Sentenze di minor summa di lire 50. sono innappellabili. 184
Sentenze sopra contratti vsuratitij sono innappellabili. 17
Sentenze arbitrarie valide quali siano. 179
Sindici eleggono vn Rasonato. 250
Sindici non possono hauere alcun mareggio di danari. 169
Sindico, durante il suo officio, non può hauere alcun'altro officio publico. 170
Sindici si creano il giorno de l'Epifania. 169
Sindici generali de la Contadinanza come si facciano. 142
Sindici sono tenuti giurare di essercitarsi con ogni sincerità. 143
Sindici eleggono li loro Difensori, & Scontro. 144
Sindici due vanno à Venetia, ò pur alternatiuamente. 144
Sindici non possono far donatiui senza licenza de l'Illustrissimo Sig. Luogotenente. 149.169
Sindico vno al mese deue sempre stare ne la Città. 157
Sindici debbono dimandar licenza a l'Illustriss. Sig. Luogotenente per andarà Venetia. 168
Sindici de la Contadinanza nõ possono sotto graui pene esser offesi. 2
Sindici hanno contumacia anni due. 167
Sindici non possono crear maggior numero di salariati senza la cognitione de l'Illustriss. Sig. Luogotenente. 169
Sindici non possono accrescer salarij senza licenza de l'Illustrissimo Sig. Luogotenente. 169
Sindici andando à Venetia hanno soldi 48. per giornata. 169
Sindici stanno anni due. 169
Soldati de l'Ordinanze debbono esser conseruati ne' Priuilegij à loro concessi. 240

Sol-

Soldati Capelletti hanno gli ordini de la Banca, & debbono esser diuisi in piu luoghi. 217
Sospensione di alcuni ordini del Magnifico Parlamento, come pregiudiciali a la Contadinanza. 133
Spesa di Marano ordinaria quanta sia. 230
Spesa di Marano in legne, & paglia, & bonificata a la Contadinanza nel debito. 228
Sudditi debbono esser protetti. 232
Suffragio ottenuto per l'immunità de le grauezze, senza citar la parte, è nullo. 56

T

TAriffe de le mercedi douute ai Communi per li frutti raccolti. 72
Tariffa de' salarij douuti a li Eccellentissimi Signori Curiali, ai Signori Cancellieri, & Nodari, & altri in fine del libro.
Tasse, & loro pagamenti, come fattioni reali, aspettano ai Padroni de le terre. 189
Territorij non sono obligati ad alcuna spese per le mostre. 201 & segue.
Territorio non hà obligo di spese, mentre gl'Illustrissimi Signori Auogadori stanno ne la Città. 207
Nè per la venuta de' Clariss. Sig. Sindici di Terra ferma. 208.209
Nè per Soldati Capelletti, mentre stanno ne la Città. 212.214.215
Territorio di Ciuidale hà obligo di contribuire a le spese di Marano. 226.227

V

VAcchetta di pegni non condotti regolata. 260
Vendita si hà per nulla, se il venditore per vn'anno dipoi stà al possesso de la cosa venduta. 12
Vendite di frutti quando si fanno, da li Communi deue esser data notitia al sequestrante. 70
Ville quattro à Sacile circonuicine condannate a le grauezze. 53
Ville de le carrette di quà del Tagliamento à che erano obligate. 87
Ville de le carrette di là del Tagliamento à che siano obligate. 92.96
Ville assignate à Palma à beneplacito di questo Reggimento. 131
Violatori de' sequestri di quali pene siano condannati. 70

FINE DE L'INDICE.

A L'ILLVSTRISSIMO SIG. LEONARDO MOROSINI degnissimo Luogotenente Generale de la Patria del Friuli.

DI GIACOMO BRATTEOLO.

VAL Leon, forte; qual Nardo, soaue
Ne l'opre saggie, e nel parlar facondo,
MOROSIN, vi scoprite a tutto il Mondo,
C'huom nel regger di voi maggior non haue.

Perche impresa non è tanto aspra e graue,
Che à voi; nouello Atlante, Hercol secondo;
Il suo peso non sia lieue, e giocondo,
Et, per giouar altrui, punto v'aggraue.

Voi con Giustitia ogni hor dinanzi a gli occhi
Serbando à tutti i buoni il dritto loro,
Fate, che il mal oprar de' rei trabocchi.

Onde la Fama, il crin cinta d'alloro,
Perche il nome di voi Morte non tocchi,
D'Eternità vi sacra al bel tesoro.

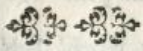

A L'IL-

A L'ILLVSTRISSIMO SIG. LEONARDO MOROSINI

degnissimo Luogotenente Generale de la Patria del Friuli.

SAGGIO in regger di Giulio il bel Paese:
Nel zelo de l'honor diuino ardente:
Al giouar pronto a la soggetta gente:
Seuero nel punir l'enormi offese:

Ne gli atti humil, nel ragionar cortese:
Ne l'inquirir, nel proueder prudente:
Ne' giudicij di par giusto, e clemente:
Ardito al prender generose imprese:

Forte in fortuna rea, mite in seconda:
Albergo di bontà: nido d'amore:
Fontana di virtù sempre feconda;

Fece voi, MOROSIN, l'alto Motore,
A ciò che, quanto il Sol scopre e circonda,
Brami e cerchi di farui eterno honore.

Goffredo Sabbadini.

AL MEDESIMO.

SE'Io haueſſi, MOROSIN, la lira, e'l canto,
Onde Anfion di Tebe alzò le mura;
Farei volar la fama voſtra tanto,
Che ſtupirebbe l'Arte, e la Natura.
Ma, poiche di Parnaſo il Choro ſanto
Donarmi alcun de' ſuoi fregi non cura,
Dico, tacendo, pien d'affetto interno,
Che'l nome voſtro ſia per gloria eterno.

Del medeſimo.

IN LODE DI QVESTO LIBRO.

DI GIACOMO BRATTEOLO.

VESTO da ſaggia induſtrioſa mano;
Qual di gemme, e d'or fin ricco teſoro;
Conteſto in varie forme almo lauoro
D'Ordini bei di Prencipe Adriano,

Opra è del FORZA; il cui valor ſourano,
Degno del fregio del più culto alloro,
Rende illuſtre non pur di Giulio il Foro,
Ma quanto abbraccia in ſen l'ampio Oceano.

Due Rettori gli fur ſproni poſſenti,
GRIMANI, e MOROSIN, di ſenno pari;
Più al ben commun, che di lor ſteſſi nati.

Onde entrambi maiſempre, a pien contenti,
Per mille Geſti lor ſublimi, e rari
Viuran famoſi in terra, e in Ciel beati.

DI GIOSEPPE SALAMONIO.

Di lei, ch'è de l'Adria imperatrice,
Nè teme di Nettuno ira, ò procella,
Vbidiente serua, e fida ancella
Del Giulio almo terren gente cultrice;

Ben di felicità posseditrice
Fosti mai sempre sotto amica stella,
Ma pur (mercè del ciel) gloria nouella,
Ch'ogn'altra auanza, hor posseder ti lice;

Ricca di sante leggi il gran GRIMANI
T'hà fatta, e ricca il MOROSINI *illustre,*
Nel gran Senato d'Adria ambo sourani.

L'vno ti ristorò, l'altro maggiore
Di te stessa ti fè con mano industre;
L'vn ti donò lo spirto, e l'altro il core.

Cono-

ONOSCENDO con vera iſperienza l'Illuſtriſſimo Sig. LVNARDO MORESINI per la Sereniſſima Signoria di Venetia, &c. Luogotenente Generale de la Patria del Friuli, quanto ſia per conferire al ſolleuamento del ſtato, nel quale ſi ritroua al preſente la Contadinanza, vna buona regolatione, per leuare diuerſi abuſi introdotti, e deſiderando per ciò Sua Signoria Illuſtriſſima per il carico, che tiene, & eccitato dal zelo, che conſerua del ſuo bene di dar vna vera forma al gouerno di quella, & che ſiano in oltre conoſciute più facilmente molte conceſſioni, inſtitutioni, & altre ragioni di eſſa Contadinanza, corroborando le terminationi d'altri Illuſtriſſimi Preceſſori ſuoi, & particolarmente de l'Illuſtriſſimo Sig. ANTONIO GRIMANI, oltra quelle aggionte da Sua Signoria Illuſtriſſima, hà commeſſo, douerſi ſtampare il preſente libro, nel quale ſi ritrouano raccolte tutte le ſcritture, & altro à beneficio di quella, da eſſerne dato vno dal Scontro di eſſa Contadinanza à cadauno Illuſtriſſimo Succeſſore in capo otto giorni del ſuo ingreſſo ſotto pena di Ducati cinquanta applicati a la Caſſa di quella, acciò poſſa farſi conſapeuole de gl'intereſſi ſuoi, & conſeruarla poi protetta da ogni oppreſſione.

Ducali, che non si debbano ingiuriar, nè offender li Sindici de la Contadinanza.

PASCHALIS Ciconia Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Bragadeno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd heri cum Consilio nostro de XL. Crim. deputato ex placitare V.N. Aloysij Belegno Aduoc. Communis nostri posita, & capta fuit Pars tenoris infrascripti, videlicet. Vt temeritas malorum hominum metu penarum refrenetur, cum etiam intersit Dominio nostro consulere quieti, & securitati subditorum, obuiando iuris, & iustitiæ medijs, ne quietè, & pacificè viuere cupientes ab inquietis, & seditiosis, & potentioribus opprimantur, & perturbentur, cumq; ex modesto grauamine expositum fuerit Aduocatoribus Communis nostri parte, & nomine Syndicorum Generalium Ruricolarũ Patriæ Fori Iulij, quòd dum exercent eorũ onus, & officium defendendo iura, & intereße dictorum Ruricolarum, & lites, & causas contestando, & agitando pro publico, & vniuersali beneficio tam contra vniuersitates, quàm contra particulares diuites, & potentes, nonnulli reperiuntur adeò audaces, & temerarij; qui, postposito timore Dei, & huius benè institutæ Reipublicæ Iustitiæ, audent iniuriare verbis, & factis prędictos Syndicos, minariq; de eos offendendo, et malè tractando, ac occidendo, & huiusmodi modis, & vijs indirectis quærunt eos expauescere, ne onus suum (vt decet) exerceant; & nisi medijs iuris prouideatur, facillimè aliquid

mali

mali prædictis Syndicis, aut cuilibet ipsorum euenire posset cum maximo damno rerum ipsorum Ruricolarum. Ideò ad euitanda scandala, & inconuenientia, quæ oriri possent; cum melius sit in tempus occurrere, quàm vindictam sumere. Vadit pars quod auctoritate huius Consilij scribatur Dominis Locumtenenti Vtini, & successoribus, quòd proclamari facere debeant in locis solitis istius Regiminis, ac alibi in Patria; vbi quoties, & quando requisiti fuerint à dictis Syndicis, seu à quolibet ipsorum, quòd nemo, cuiusuis conditionis existat, audeat, vel præsumat iniuriare, offendere, aut molestare verbis, vel factis, nec aliquo alio modo prædictos Syndicos præsentes, & futuros, nec quemquam eorum, neque eos perturbare, quin fungi possint officio suo sub pena verbis Ducat. 200. Arsenatui nostro applicandorum, & banni de Vtino, & tota Patria per decennium; factis verò banni perpetui de Venetijs, & districtu, Vtino, & tota Patria, ac de omnibus terris, & locis Dominij nostri terrestribus, & maritimis, nauigijs armatis, & exarmatis, & alijs seuerioribus pœnis arbitrio Iustitiæ iuxta qualitatem delicti, & personarũ, &c. intimariq; faciant præsentem partem illis, qui à quolibet ipsorum Syndicorum demonstrabuntur. Quocirca cum prædicto nostro Consilio vobis mandamus, vt partem suprascriptam, & omnia, & singula in ea contenta obseruare, exequi, adimplere, ac ab omnibus executioni debitæ demandari facere debeatis, & in omnibus, vt in ipsa Parte legitur. Has autem registratas præsentanti restituite, &c.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 30. Ianuarij, Indict. 5. 1592.
Receptæ die 2. Martij. 1592.

Parte de l'Eccellentissimo Senato 1524. 7. Giugno, che alcun Patriota non possa esser citato à Venetia, se ne la citatione non sarà inserta la copia del contratto.

ANDREAS *Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, et Sapientibus Viris Andreæ Fosculo de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd die sexto instantis in Consilio nostro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet. Inaoluit coràm Dominio nostro Orator Fidelissimæ nostræ Patriæ Fori Iulij, quòd multi subditi illius nostri trahuntur in iudicio ad hanc vrbem nostram contra formam Partis captæ in hoc Consilio die vltimo Martij 1435. qua statutum fuit, quòd subditi terrarum, & locorum nostrorum non traherentur extra forum suum ad veniẽdum hùc in iudicium, nisi pro debitis, & contractibus factis in hac vrbe; cumq; id cedat graui impensæ, & damno prædictis ipsius Patriæ nostræ, supplicauit, velimus prouidere eis opportunè: & ideò, cum ita iustitiæ, & honestati conueniat, quòd fiat non solum pro ipsis, sed etiam in genere pro omnibus alijs subditis nostris:*

Vadit pars, quòd confirmando partem suprascriptam diei vltimi Martij 1435. quæ ad vnguem habeat obseruari, vt in ea, authoritate huius Consilij ipsi addatur, quòd aliquis subditus noster tam dictæ Patriæ Fori Iulij, quàm omnium aliarũ Terrarum, & locorum nostrorum etiam pro scriptis, siuè alijs contractibus, qui dicant: à chi presenterà: *non factis in hac*

vrbe

vrbe nostra, non possit trahi huc in iudiciũ, nec possit scribi per aliquod officium huius vrbis Rectoribus, & Magistratibus extrà ipsam, nisi miserit exempla contractuum, et causarum, propter quos, et quas debeat citari aliquis, inclusa in litteris citationũ: et ipsi Rectores, aut Magistratus nõ sint obligati exequi citationes ipsas, nisi præmissis expressis, videlicet, pro scriptis, aut contractibus modò factis in hac vrbe, vt dictum est.

Vlterius quia introductum est, quòd à multis, & maximè Hebreis pro solutione eius, quod debeant diuersis officijs huius vrbis, assignantur illi, quorum creditores sunt pro creditis cõtractis quouis modo extrà hanc vrbem, et ipsi postea citantur ad veniendum huc in iudicium coram dictis officijs, iccircò, vt prouideatur itidem huic inconuenienti, captum sit, quòd etiam pro dictis creditis, quæ assignabuntur officijs, aliquis subditus noster non possit trahi extrà forum suum, sed debeat seruari in omnibus, vt supra. Omnes autem citationes causa prædictorũ scriptorum, aut contractuum, & etiam creditorum, quæ assignatæ essent officijs non factorum in hac vrbe, quæ in ipsa penderent in iudicio, suspensæ sint, ita vt amplius non procedatur hic in ipsis, sed remittatur quisque citatorum suo foro competenti, vt iustum est. Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem, & contenta in ea obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari faciatis. Hæc nostras ad futurorum memoriam in actis ipsius Cancellariæ registrate, & registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 7. Iunij, Indict. 12. 1524

Nobb. & Sapientibus Viris Andreæ Fosculo Locumtenen. Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis.

Præsentatæ die 8. Iulij 1524.

Io. Baptista Rosa Not. Cancell. Prætoriæ Vtini exemplauit ex registro Duc. inscripto. P. fol. 16. & 17. sequé subscripsit, & sigillauit.

Parte de l'Eccellentiss. Senato 1567. 20. Marzo; intorno a la clausula apposta ne' contratti, che quelli vaglino, come se fussero fatti in Venetia.

HIERONYMVS *Priolus Dei Gratia Dux Venetiarũ, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Philippo Bragadeno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Vi mandiamo quì occlusa la Parte presa nel Senato nostro adì 20. de l'istante in proposito de li contratti di biaue con clausula, & vi commettemo, che la facciate publicare ne li lochi soliti, & osseruare da cadauno inuiolabilmente.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 22. Martij 1567.

Die 2. Aprilis 1567. præsentatæ Clarissimo D. Locumtenenti, quibus concessit executionem.

Tenor Partis, de qua supra 1567. a' 20. di Marzo in Pregadi.

HA *conosciuto chiaramente la Signoria nostra da le molte disputationi, che sono state fatte questi dì a la presentia sua sopra competentie di Foro per occasion di contratti fatti fuora di questa Città in proposito di biaue date ad incredenza da diuersi à poueri Contadini, il graue danno, ch' essi poueri riceuono da la clausula, che è stata introdotta di metterui, che vaglino, come se fussero fatti in questa Città; percioche se nasce fra loro difficultà, non potendo essi sostener le spese de le liti*

fuori

fuori di casa il più de le volte maggiori del costo de le robbe hauute, più presto, che venir quì, ancorche gli siano poste à pretij eccessiui, abbandonano le loro cause, & s'acquietano al voler de' creditori, con molto maleficio, & intereße de le tenue loro facultà: la qual mala introduttione non douendo esser più à longo comportata da la Signoria nostra, che secondo l'antico, & pio instituto de' suoi maggiori, guardando i poueri con l'occhio di paterna carità, suole sempre attender con ogni affetto a la loro preseruatione;

L'anderà parte, che non possano più per l'auuenire li Nodari, non ostante altra deliberatione nostra in contrario, quando l'occorrerà fuori di questa Città rogar instrumento di alcun contratto di biaue, che segua tra persone, che non siano di vna medesima Città, ò Territorio, metter più la clausula predetta; ancorche le parti contrahenti contentassero, & li pregaßero; se il contratto, che sarà fatto, non passarà la summa di ducati 25. & quando il contratto sarà tra persone di vna istessa Città, ò Territorio, non la possino metter in alcun modo per qual si voglia piccola, ò grande summa sotto pena a li Nodari, che contrafacessero per la prima fiata di Ducati cento, la metà de' quali sia de l'accusator, & l'altra metà del Rettor, ò Magistrato, che farà l'essecutione; & per la seconda d'essere priui di poter più eßercitar la Nodaria in alcuna Città, ò luogo nostro: nè vaglia la predetta clausula, che fusse contra l'ordine sopradetto, posta tanto ne li instrumenti de' predetti Nodari, quanto in scritture di mano di particolari, come se la non vi fusse stata posta, &c. Et la presente deliberatione sia mandata à tutti li Rettori nostri da terra, & posta ne le loro com-

missioni, & publicata quì, & ne li lochi soliti di fuori ad intelligentia di cadauno.

1567. adì 21. Marzo publicata sopra le Scale di Rialto per Annibal di Ventura Commandator.

Nicolaus Varmo Not. Cāc. Vtini fideliter extraxit, & sigillauit, &c.

Parte presa ne l'Eccellentiss. Consiglio di Pregadi, adì 17. Agosto 1601. in materia di quelli, che hanno acquistato, & acquisteranno beni ne la Patria del Friuli.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Fuscareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti.*

Perche la dimanda de li spettabili Ambasciatori del Magnifico Parlamento del Friuli è fondata sopra le Constitutioni de la Patria, confermate da diuerse deliberationi di questo Consiglio, & giudicij seguiti in contradittorio, giusta, & honesta cosa è, per le molte cause dechiarite ne le scritture hora lette, dargli quella satisfattione, che si conuiene à maggior dechiaratione de le cose sin' hora deliberate in tal proposito. però

L'anderà parte, che sia con l'auttorità di questo Consiglio dechiarito, che li contratti fatti in Venetia non possano, nè debbano pregiudicare à terze persone de la Patria, le quali non sono interuenute in detti contratti, quanto a la patronia, affitto, censo, ò liuello à loro douuto, & da essi soliti scoderſi

auanti

auanti detti contracti: ma le attioni, quanto ad esse terze persone, s'habbiano à trattare nel foro de la Patria, come è giusto, & conueniente: nè sopra ciò li Rettori, ò altri Giusdicenti nostri siano tenuti obedire ad alcuna sorte di lettere, etiam di obedientia stante altera, ouero con pena.

Di più, per conseruare le antiche consuetudini de la Patria, secondo anco, che hanno supplicato li sudetti Ambasciatori, sia dechiarito, che le stride, che occorreranno farsi, non possano hauer alcun vigore, ò forza à pregiudicio così de' terzi, che non sono interuenuti nei contratti, come de le Constitutioni de la Patria, massimamente à quelle, che sono sotto la Rubrica de Agnatis, & vicinis, & de vltimis bonorum possessoribus: *con questa però espressa dechiaratione, che quelli, che haueranno con le stride sopradette acquistato beni fino l'anno* 1590. *non possano perciò, nè debbano per modo alcuno essere trauagliati, nè molestati; ma debbano continuare nel loro quieto possesso. quelli poi, che haueranno acquistato beni dopo l'anno* 1590. *habbino tempo di mesi sei prossimi dopo il prender de la presente Parte di poter fare li cogniti, & altro, che facesse bisogno, conforme a le Constitutioni de la Patria; i quali passati, & non lo facendo, debbano senz'altro esser sottoposti a la essecutione de le sopradette Constitutioni: & quelli, che per l'auuenire acquisteranno beni in essa Patria, conforme a le Constitutioni di essa, passati, che saranno anni trenta dopo li loro acquisti, non possano più essere molestati da gli parenti, & vicini per le recuperationi d'essi beni, ma debbano restare nel loro possesso.*

Dechiarandosi appresso, quanto a li creditori, li quali per le

detto

dette Constitutioni possono essercitare le attioni loro contro gli vltimi possessori de gli beni, ch'essi creditori, così per lo passato, come per l'auuenire ancora habbiano attione contra gli vltimi possessori per il tempo di anno vno solamente dopò l'alienatione de li beni: il qual passato, non possino pretender, nè dimandar cosa alcuna à gli vltimi possessori: ilche però debba esser oßeruato con gli forastieri solamente, che contratterãno con persone de la Patria: douendo, quanto à quelli del Friuli, restar ferme, & eßere osseruate le Constitutioni di eßa Patria.

Non potendosi ne l'auuenir scriuer lettere di stride con clausula, che sentendosi alcun aggrauato comparer debba in questa Città à difender le sue ragioni, per non pregiudicare con questa maniera a le dette Constitutioni, ò astringer terze persone, che haueßero ragione di patronia, d'affitto, censo, ò liuello auanti li detti contratti, ad vscire fuori del suo foro per la trattatione, & difesa de le sue ragioni. Et la eßecutione de la presente Parte sia commeßa al Luogotenente nostro de la Patria del Friuli, & à tutti quelli altri Rettori, & Magistrati nostri, che sarà necessario.

Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, ac vbi opus fuerit registrari, publicari, ac præsentanti restitui faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 17. Augusti, Indict. 14. 1601.

Antonio Maria Vincenti Segretario.

Præsentatæ die Dominico 26. Augusti 1601. per Magnif. & Admod. Ren. D. Curtium Freschum, & Magnif. & Excell. D. Andream Antoninum Oratores Patriæ filio, & Magnif. D. Scipionis Sbroiauaccæ tertij Collegæ nomine Illustriss. D. Locumtenenti, & cõmissa executio.

Du-

Ducali del Serenissimo Doge Andrea Vendramino, in materia de' contratti illeciti, & vsuratitij.

ANDREAS *Vendraminus Dei Gratia Dux Venetiarum. Nobilibus, & Sapientibus Viris Philippo Trono de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Semper abominati sumus impium, & malignum genus hominum; qui, contempto diuino, & humano opere, vsuris suis, & malignis artibus ad summam miseriam, & calamitatem redigere pauperes non desistunt, rodendo illos vsq; ad viuum, proprijs substantijs priuando, et denique mille malis eos vulnerando; voluimus, vt contra huiusmodi homines ius fieret, & prouideretur, quo labes ista, & pestis, vt sic dicamus, reprimeretur, atq; extingueretur. Sed quia, quantum intelligimus, morbus iste latius propagatus viget solito magis; quippè quòd vsuræ passim exercentur in pretijs, & vsuris excessiuis tam bladorum, quàm aliarum rerum, contractibus illicitis, & ementitis priuantur pauperes omni substantia, mulieres viduæ suis spoliantur dotibus, fames inducitur, desperatio incutitur, multaq; alia dictu, nedum factu fæda fiunt cum prouocatione cuiusdam diuinæ vltionis, nisi prouideretur: Moti indignitate, & impietate rei scribendum vobis duximus, atq; committendam, atq; delegandam causam istam; volentes, & mandantes cum nostro Collegio vos diligenter inquirere, & seueriter procedere per omnes vias, & modos publicè proclamari facientes singulis quibusq; mensibus semel die mercati tam isthic, quàm in Castellis istius Territorij ad*

se præsentandum omnes tam mares, quàm fœminæ, qui se de istis vsuris enormibus, pretijs illicitis, & ementitis contractibus grauarentur, administrantes omnibus ius summariũ, & expeditum, & c. nulla habita ratione alicuius scripti, chyrographi, instrumenti, & cuiuscunq; alterius chartæ, & documenti, aut litterarum nostri Dominij in fraude impetratarum, sola rei veritate inspecta. Ideò rem istam delegandam vobis curauimus, vt non ad auditores sententiarum, sed ad vos appellantes si qui appellari voluerint, deuoluatur. Erit igitur vestræ diligentiæ strenuè, et magnanimè vestrum officium facere pro honore Dei, pro iustitiæ satisfactione, & pro subleuatione pauperum fidelium nostrorum. Has autem in actis Cancellariæ vestræ ad futurorum memoriam registrari faciatis. Dat. in nostro Duc. Pal. die 13. Februarij, Indictione 11. 1477.

Parte presa ne l'Eccellentiss. Senato il dì 13. Maggio 1481. ne la sudetta materia, per la quale vien ordinato, che la vendita s'habbia per nulla, se il venditore per vn'anno dipoi starà al possesso de la cosa venduta.

CVm satis prouisum sit ad euitandas fraudes, & extorsiones, quæ in dies fiunt ciuibus, & subditis nostris per malignos homines assuetos ex contractibus illicitis rodere facultates subditorum nostrorum vsq; ad viuum, & prout nuperrimè accepimus, quando faciunt aliquem contractum iniustum, ad hoc vt pars læsa ex pretijs excessiuis non possit, nec valeat aliquod recursum, vel grauamen facere de prædictis

ctis contractibus, accipiunt pro cautione, & securitate insolutum, & pro soluto bona stabilia prædictorum subditorum nostrorum, & de eis volunt, quòd fiat ius, datum, & venditio de tali re stabili, non amouendo propter hoc venditores de possessione talis rei venditæ, vt supra; est penitus prouidendũ.

Iccircò vadit pars, quòd, saluis alijs omnibus ordinibus captis super hac materia, authoritate huius Consilij declaratum sit, quòd dictæ venditiones cuiuscumq; generis, & conditionis factæ existant, si steterint per annum post dictas venditiones ad possessionem dictæ rei venditæ; ipsa venditio ipso iure, & facto sit nulla, nullius q; valoris, & momenti, & habeatur pro non facta, ita quòd nulla fides adhibeatur tam in iudicio, quàm extra, & mandetur Aduocatoribus nostris Communis, quatenus faciant hanc Partem inuiolabiliter obseruari: & habeat locum per totum Dominium nostrum tam à parte terræ, quàm à parte maris, & publicetur.

Confirmatio suprascriptæ partis in Rogatis die 13. Maij 1481. de simulatis vendit. fact. in Excel. Cons. X.

VOlentes corroborare, & confirmare Partem captam in Excelso Consilio Rogatorum super venditionibus de rebus stabilibus, qui steterunt ad possessionem per annum, Declaratum sit authoritate huius Consilij, quòd tales venditiones nullum sortiantur effectum, & quòd talis emptor cadat ad pœnam Duc. 500. & de omni suo iure, si quod habet; & mandetur; quòd quilibet Consiliarius, & Aduocator Communis exigere possit, & valeat dictam pœnam absq; aliqua

Consilio, & habeat tertiam partem dictæ pœnæ, tertia pars sit accusatoris, siuè denuntiatoris, reliqua tertia pars deueniat Dominio Nostro, & applicetur ad nostrum Arsenale: & de prædictis non possit fieri remissio, vel gratia, nisi per duas partes trium partium maioris Consilij nostri: & addatur in libro partium Sancti Georgij, & Excelsi Consilij nostri X.

Suprascrip. talis est tenoris, videlicet.

Ego Zacharias de Antiquis Not. & scriba Curiæ maioris prædicta omnia in authentico libro fideliter transcripsi, & me subscripsi.

Parte de l'Illustriss. Maggior Consiglio di 21. Gennaro 1499. in materia di lesione, & che basti che in vn terzo del vero valore vi sia interuenuta essa lesione.

CVm sit, che spesse fiate accade, che molte persone vendano alcuna sua possessione, ouer casa, & che fanno carta etiamdio al comprador per man di Nodaro, sì à Venetia, come fuora, & di più si vede manifestamente, che quella tal casa, ouer possessione è data, ò venduta per manco del terzo giusto suo pretio; la qual cosa non è giusto, nè ragioneuole, che alcuno sia ingannato.

L'anderà parte, che se da mò auanti alcuna casa, ouer possessione per manco del terzo giusto pretio sarà venduda, lo comprador sia tenuto à satisfar il pretio rasoneuol de la cosa al venditor. aliter la vendita non sia d'alcuna fermezza. & così etiamdio sia fatto, & osseruato, quando alcuna possessione fusse manco del giusto terzo pretio, oueramente fatto cambio con alcuna persona, che quella fiada sia fatto, come di sopra si contiene.

Du-

Ducali de l'anno 1533. 11. Ottobre, con le quali si commette l'essecutione, & la publicatione ogni mese de la Parte Vendramina.

ANDREAS *Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sap. Viro Nicolao Mocenico de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Se hanno doluto li Agenti di diuersi sudditi vostri di quella Patria, che per non publicarsi, come è solito, la Parte Vendramina, multiplicano tanto li contratti vsurarij, fictitij, & ementiti, & altri euidenti, li debiti pretij, & pension eccessiue, che apportano grandissimo danno, & rouina à tutti loro, instandone à souuenirli. Noi, che per giustitia abhorrimo, che indebitamente, & con questi modi illiciti siano tolte le facultà a li poueri sudditi nostri, vi commettemo, che ogni mese vna volta debbiate far publicar ne li luochi de la giuridittion à voi commessa la Parte Vendramina, & commetter la sia osseruata, amministrando espedita, & presta giustitia à tutti quelli, che da simil contratti sono defraudati; souenendoli da così enorme lesione, come siamo certissimi con ogni diligentia essequirete.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 11. Octobris, Indict. 7. 1533. Recepta die 27. Octobris 1533.

Parte presa ne l'Illustriss. Maggior Consiglio sotto il dì 15. Decembre 1533. ne la sudetta materia di contratti illeciti, & vsuratitij.

PERche per molte vie, & lettere de li nostri Rettori così da Terra, come da Mar habbiamo notitia, che ne le Terre

nostre, Castelli, & Villaggi, & tutti loghi nostri sono molti instigati dal Diabolico spirito à fare molti contratti ingiusti di comprar possessioni de poueri bisognosi per molto manco di quello, che valeno le ditte possessioni, & similmente habbino le ditte possessioni in pegno da loro, se le mettono in suo vso, & vsurpano quelle da le mani de li poueri huomini, non habbiando Dio auanti gli occhi, ma pur stando sempre nel mal fare: & similmente intendemo da li nostri Rettori così da Mar, come da Terra di molti contratti illiciti fatti da simil persone vsuratitij, come di biaue, vini, buoi, panni, & ogni altra mercantia si fà a la giornata, non risguardando alcun in commetter tal vsura senza il timor di Dio, & senza hauer alcun risguardo a l'honor de la Illustrissima Signoria Nostra, purche faccino li fatti suoi, & guadagnino inhonestamente. Imperò sarà buona cosa à prouedere, che in le nostre Terre, & Villaggi non si commettano tali cose, che sono contra Dio, & l'honor de la Illustrissima Signoria Nostra, & contra tutte le Iustitie.

Però l'anderà parte in questo nostro Consiglio grande, che si debba scriuer à tutti li nostri Conti, Potestati, Capitanij, Bayli, & Rettori così da Terra, come da Mar, per ouuiar che tal inconuenienti non si faccino più, & quelli, che sono fatti da anni 20. in quà, far proclamar per li suoi Cõmandadori, che se alcuna persona si tenisse aggrauata di possessione, che li fusse stà tolta contra Iustitia, & per manco di quello, che valeno, & similmente de vini, biaue, panni, buoi, che li fussero stati messi più del douere, non guardando alcuno instromento, che li fosse stà fatto a li detti creditori; li quali debbano comparer auanti li detti Rettori, a li quali sono sottoposti; li quali Rettori

tori debbano ben intendere li ditti, a li quali li sono sta tolte le possessioni sue per manco di quello, che valeno, & che valeuano, quando li furon tolte; & conoscendo la verità, li detti Rettori debbano subito real, & personal far restituir il sopra più, & similmente de li vini, formento, segalla, buoi, caualli, panni, & ogni altra cosa data à termine più del debito di Iustitia, che li hà venduto, quelli far restituir de tutto real, & personal à coloro, che haueßero comprado, accioche ne le nostre Terre, Castelli, Villaggi non si faccino tali vsure, & magnarie per tal vsurari, & huomini instigati dal spirito Diabolico contra l'honor de Dio, & de la Illustrissima Signoria Nostra.

Dechiarando, che quelli, che conosceranno li Rettori nostri non si possi esser appellation alcuna fatta per li detti vsurari, accioche li poueri huomini non siano stracciati, subito li mandi ad effetto, quelli che saranno condennati per li ditti nostri Rettori.

Parte de l'Eccellentissimo Pregadi, che nè per debiti priuati, nè publici si possano torre animali, ò instromenti Rurali. 1461. die 20. Octobris in Rogatis.

A Liàs 1458. *die 2. Decembris. Pro euidenti vtilitate subditorum, & districtualium terrarum, & locorum nostrorum à parte Terræ in isto Consilio captum fuit, quòd pro aliquo debito publico, vel priuato non possint accipi pro pignore animalia bouina à laborerio modo aliquo, vel ingenio, neque tangi, neque vendi, sed executiones debitorum ipsorum districtualium fieri possint contra personam de-*

bitorum, & alia quælibet bona sua tam mobilia, quàm immobilia. Quæ pars vtilissima fuit, prout clarissimè compertum fuit verùm ab aliquo tempore citrà cæptum est, dictis districtualibus nostris subditis accipi pro pignore currus, vomeres, falces, & alia instrumenta pertinentia ad agriculturam, quibus cum priuati remanent, coguntur deserere terras, & loca nostra, & per alias vagari cum pauperculis familijs suis, & cum pium, ac humanum sit super hoc prouidere, maximè quia in aliquibus ex terris nostris per statuta ipsarum prohibitum est similia instrumenta accipi pro pignore.

Vadit pars, quòd de cætero pro aliquo debito publico, vel priuato non possint intromitti, vel accipi pro pignore boues, currus, falces, vomeres, seù versuri, & omnia alia instrumenta pertinentia ad agriculturam; sed possint pro debitis ipsi subditi, & districtuales pignorari in personis, & contra quelibet bona tam mobilia, quàm stabilia vendi: & scribatur, & mandetur Rectoribus nostris Ciuitatum, & locorum nostrorum, quòd hanc Partem obseruent, & inuiolabiliter obseruari faciant sub pœna ducatorum centum in suis proprijs bonis, & eandem publicari facere in locis consuetis suorum Regiminum, & in actis suorum Regiminum registrari.

Ducali, che per debiti publici, ò priuati non si possino tuor letti, animali da somma, nè instrumenti necessarij per l'Agricoltura.

PETRVS *Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Antonio Erizzo de suo mandato Potestati, & Victori Superantio militi Capitaneo*

Pa-

Paduæ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Credimus vobis esse notissimum, nos aliàs in anno 1458. *prouidisse, ne possessiones Ciuium, & subditorum nostrorum efficerentur incultæ cum eorum maximo damno, quòd pro aliquo debito publico, vel priuato accipi non possent pro pignore à districtualibus nostris cultoribus ipsarum possessionum animalia bouina à laborerio; subinde de anno* 1461. *de mense Decembris etiam prouidisse, quòd intromitti, vel accipi non possent pro pignore currus, falces, vomeres, siuè versuri, nec alia instrumenta facientia ad agriculturam. Nunc autem; intellecta supplicatione quorumdam Communium Villarum, Montaneæ, Paduanæ, Vicariæ, Tituli, per quam narrant maximam eorum paupertatem, damna, & iacturas, & infortunia, pessimasq; conditiones dictæ Montaneæ, grauissimasq; expensas, & extorsiones caballariorum, præconum, & aliorum officialium, qui quotidiè vadunt ad pignorandum Communia, & accipiunt pro pignore lectos, super quibus iacent, & quiescunt à laboribus suis, ac quos, & equas, & alia eorum animalia à somma; quibus vtuntur loco plaustrorum, & bouum, quia non habent currus, neq; bouos: supplicarunt que, vt his eorum calamitatibus subuenire, & prouidere dignemur, vt sub vmbra nostra cum pauperibus familijs suis viuere possint: auditaq; responsione Præcessorum vestrorum, per quam dicunt, omnia per eos exposita esse vera, ac fidem faciunt de malis, immo pessimis conditionibus illius Montaneæ, quæ tendit in ruinam, ac de paupertate, immo miseria illorum subditorum nostrorum suadent, eis concedendum esse*

id, quod petunt. Compatientes itaq; calamitatibus suis, imitantes q; suprascriptas prouisiones aliàs factas, deliberauimus, ac præsentium tenore deliberamus, quòd ab ipsis fidelibus nostris pro aliquibus debitis publicis, vel priuatis accipi non possint pro pignore lecti, nec eorum fulcimenta, nec animalia à somma, quibus vtuntur loco plaustrorum, & bouum, nec alia instrumenta apta, & necessaria ad agriculturam. Mandamus itaq; vobis, vt hanc deliberationem, & concessionem nostram apud alias antedictas obseruari, ac exequi faciatis, & has nostras ad successorum memoriam registrari.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 9. Augusti, Indict. 8. 1475.

Parte ne l'istessa materia, & anco del tempo de l'essecutioni da farsi in Patria.

A LOYSIVS *Mocenico Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Laurentio Bragadeno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Collegio nostro habente authoritatem à Senatu captam fuisse Partem vt infra, videlicet. Che per l'auttorità data al Collegio nostro per parte del Senato de li 27. del passato sia approbato, & confermato il Capitolo preso nel Parlamento nostro de la Patria del Friuli à 2. Zugno passato, che contiene, che de cætero ogni anno per tutto il mese di Luio siano pagati da li Contadini li affitti a li Patroni: il qual mese paßato, possino esser astretti, & che non possi da particolari creditori de Contadini eßer fatta essecutione alcuna contra di essi Contadini, se non passata la Madonna*

d'Ago-

d'Agosto: & sia medesimamente approbata, & confermata la Parte presa nel medesimo Parlamento sotto di 18. Zenaro de l'anno passato; la quale dispone, che de catero a li Contadini di quella Patria non si possa tior per pegno alcuna sorte d'animali grossi, ò minuti atti al lauorar de le terre, nè sorte alcuna d'instrumenti rurali ad instantia di alcun creditor, saluo che de li Patroni medesimi, con le altre conditioni in essa Parte contenute: & sia commesso con l'auttorità sopradetta al Luogotenente nostro di Vdine, & successori, che facciano per l'auenir essequir inuiolabilmente quanto per essa Parte, & Capitolo è statuito. Tenor autem suprascriptæ Partis, & Capituli talis est, videlicet. *Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria, è tanta la miseria di noi poueri, ma fedelissimi Contadini de la Patria del Friuli, che se non fosse la bontà di questo Illustrissimo Dominio, che in ogni tempo ne aiuta, non haueressimo cosa alcuna, nè anco la propria vita. Per proueder in parte, il Magnifico Parlamento insieme con la presentia del Clarissimo Luogotenente hà preso l'incluso Capitolo, del quale riuerentemente dimandiamo à Vostra Serenità la confermatione, acciò con la gratia sua possiamo sostentar le nostre vite, per spenderle poi con largo animo à beneficio, & gloria di questo Illustrissimo Stato, che il Signor Dio felice conserui, & augumenti. Ex actis Magnifici Parlamenti Patriæ congregati die 2. Iunij 1574. in Castro Vtini coràm Clarissimo Domino Hieronymo Mocenico P. F. I. Locumtenente Generali dignissimo. Audito demum Excellenti D. Seruilio Treo Doct. defensore Ruralium Patriæ cum præsentia Ser Pascutti de Villota, Ser Dominico Leonarducij*

de Zumpichia, & Sebastiani Feltrini de Turiaco, Ser Iosephi Cassini de Zoppola, & Ser Iacobi Blasij de Maniaco Syndicorum Generalium dictorum Ruralium Patriæ ad eorum supplicationem ante dicti Magnifici Domini Deputati posuerunt Partem tenoris infrascripti. Che per sollevar li poveri Contadini, ai quali da l'avidità de' creditori, che danno loro diverse robbe à credenza, vien tolta poi la biava quasi prima, che sia tibiata, & in tempo, che il pretio di essa è di minor summa, che sia in tutto l'anno. Onde tra le altre miserie loro non possono poi pagar li affitti de li Patroni de le terre, & per tali affitti sono poi astretti con sequestri, & altre essecutioni, che mandano li Communi in rovina; sia preso, che per tutto il mese di Luglio siano da' Contadini pagati gli affitti, & possano esser astretti, passato detto mese di Luglio, & che per debiti priuati contra i predetti Contadini da' particolari creditori non si possa far alcuna essecutione, se non passata la Madonna d'Agosto. Quæ Pars ad omnium claram intelligentiam lecta, & per membra ballotata capta remansit omnibus suffragijs in membro Reuerendorum DD. Prælatorum, excepto vno contrario; in membro Nobb. DD. Castellanorum 24. in fauorem, & quatuor contrarijs: protestante Excellenti Planesio pro eius Communitate, & non consentiente Parti suprascriptæ, & de illi non subiacen. Die Lunæ 18. Ianuarij 1574. post prandiũ. Congregato Magnifico Parlamento Patriæ in Castro Vtini in Camera audientiæ coràm Clarissimo Domino Hieronymo Mocenico Locumtenente dignissimo: In quo interfuerunt Magnifici DD. Deputati Patriæ, necnon interuenientes pro Reueren. Prælatis. Nobb. Castellanis, & Spp. Communitatibus. In

quo

quo quidem Parlamento capta fuit Pars infrascripta.

Vlterius; lecta supplicatione Ruralium Patriæ exhibita in Magnifico Parlamento die 19. Nouembris prox.præt.sequutisq; superinde diuersis sermonibus; tandem Mag.DD.Deputati Patriæ posuerunt Partem tenoris infrascripti. Che de cætero a li Contadini di questa Patria non si possa tior per pegno alcuna sorte d'animali grossi, ò minuti atti à lauorar le terre, ouer necessarij per la coltura di quelle, & per il viuer, & sostentamento de li detti Contadini, nè sorte alcuna d'instrumenti rurali ad instantia d'alcun creditore, saluo che ad instantia de li Patroni, & diretti Domini de le terre, che essi lauorano, & solamente per causa d'affitti semplici, liuelli emfiteotici douuti a li Patroni, & diretti Domini per liuelli simplici sopra beni stabili, & fondi: i quali Patroni anch'essi non possano far tuor li boui ab aratro, eccetto quelli, che lor stessi hauessero comprati à detti Massari, ò dati, & non li fussero sta pagati: con questo però, che detti Contadini non possano renuntiar il detto beneficio, nè volontariamente obligar detti animali, ò instrumenti rurali. Non intendendosi in questo compresi li Contadini di Montagna, & de la Cargna, in materia d'animali, che tengono per mercantia: Et riseruando sempre il Dominio, & hypotheca a li Patroni de le terre, & altri, che gli haueranno dati li animali, & instrumenti rurali, fino che gli sarà fatto l'intiero pagamento. Quare auctoritate suprascripti Coll. mandamus vobis, vt suprascripta omnia obseruetis, & ab omnibus obseruari, ac vbi opus fuerit, registrari, præsentantiq; restitui faciatis.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 27. Februarij, Indict. 3. 1574.

Præsentatæ 11. Martij 1575. per Ser Pascutum de Villota, Ser Dominicum Leonarducij, & Ser Iosephum Cassinum Syndicos Ruralium, cum D. Andrea Bussolotto Scontro, & Excellenti D. Seruilio Treo Doct. Syndico, & dictorum Ruralium defensore Clarissimo D. Locumtenent. Qui earum concessit executionem, mandans, illas publicari ad omnem requisitionem dictorum Syndicorum.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Laurentio Bragadeno Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus.

Parte de l'Eccellentiss. Senato, che per la mortalità seguita ne gli animali bouini per anni trè non si ammazzino essi animali bouini, che non fussero ò inutili, ò non eccedessero anni diece.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Thomæ Mauroceno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet.*

Quello, che da gl'interuenienti per la fidelissima Contadinanza de la Patria del Friuli vien supplicato, per occasion del graue danno seguito ne li animali bouini dal mal influsso de la mortalità vltimamente seguita, merita esser essaudito, secondo che consigliano così il Luogotenente d'essa Patria, come li Proueditori nostri a le Beccarie; perche si possa con manco difficoltà andar rimediando al continuo bisogno de simili animali bouini per le occorrenze non manco publiche, che de' particolari de l'agricoltura, & carrezi. Però l'anderà Parte, che per anni trè continui non possano in alcun loco de la Patria

del

del Friuli esser ammazzati, nè venduti, per ammazzar, animali bouini, che non eccedessero l'età di anni dieci almeno, ouero che fossero fatti inutili a l'aratro, sotto pena, oltre la perdita de le carni de' simili ammazzati, di lire cento per cadauna volta, che fosse contrafatto: la metà de le quali sia del denontiante, & l'altra metà resti applicata a li carrezi, che fà la Contadinanza de la Patria per le occorrenze de la Fortezza di Palma: douendo esser interamente fatta pagar la detta pena à chi hauesse venduto, per ammazzar de' simili animali, & altre tanto anco à quelli, che li ammazzassero, & parimente anco da chi ne conducesse dentro il detto tempo, ò mandasse fuori de la Patria del Friuli. Et perche la prohibitione sudetta habbia il debito effetto, sia, & s'intenda data auttorità al Luogotenente nostro di Vdine di farla essequir da cadauno con quei ordini, che conoscerà necessarij, per euitar massimamente le fraudi. Ma perche li luochi de la Cargna, & il Canal de la Ponteba, per esser situati tra Monti, & strettissimi di terreni da coltura, trattengono li animali per farne a' suoi tempi retratto de' vitelli, & latticini, coi quali si sostentano; & li animali, che nascono in quei Monti, non riescono buoni per il lauoro de la terra, siano, & s'intendano quelli luochi de la Cargna, & Canal de la Ponteba eccettuati da quanto è disposto da la presente Parte. Douendo nondimeno in questo particolare esser dal Luogotenente predetto dato buon ordine, perche non siano commesse sotto pretesto di detti luochi fraudi in pregiudicio de la sudetta prohibitione.

Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis,

bis, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, ac, vbi opus fuerit, registrari faciatis.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 6. Decemb. Indict. 14. 1600.

Barth. Comino Sec.

Parte de l'Eccellentissimo Senato, che non si possa essequire in alcuna sorte di animali bouini.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, et Sapientibus Viris Aloysio Fuscareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Essendo volontà nostra, che quanto habbiamo deliberato col Senato à 12. del presẽte in proposito de gl'animali bouini resti effettualmente adempito, vi mandamo con le presenti l'istessa deliberatione, & vi commettemo con l'auttorità del Senato, che debbiate essequirla, & farla essequir da cadauno; facendola registrar con le presenti, & publicare doue farà bisogno à notitia di cadauno: & del riceuer, & essecutione ci darete auiso.*

Dat. in nostro Duc. Palat. die 15. Octob. Indict. 1. 1602.

Barth. Comino Sec.

Parte presa ne l'Eccellentissimo Consiglio di Pregadi adì 12. Ottobre 1602.

L*A molta, & estraordinaria strettezza de le carni bouine, che già qualche anno continua in questa Città, hà dato causa à la gran diminutione, che si vede essere successa di questa sorte d'animali in terra ferma con pregiudicio, & incommodo notabile de l'agricoltura, & di altri bisogni ancora*

di

di carrezi per condotte, et altro che occorre non manco per seruitio publico, che de' particolari; essendosi per il mancamento del necessario alimento di dette carni solite nei tempi passati condurli d'altre parti, posto mano, & in gran parte consumati li buoi de lo Stato nostro di terra ferma, oltre che tanto manco s'applicano li sudditi nostri ad alleuare di questi animali per gli vsi suddetti grandemente necessarij, quanto che ben spesso restano anco molestati, & impediti da le estorsioni, che per occasion de' debiti, ò altre pretensioni ciuili s'è introdotto già gran tempo farsi contra di loro sopra essi animali bouini, che quando pur non fussero à questo sottoposti, si come con gran ragione vien prouisto da le leggi, che li buoi, & instromenti d'aratro non possano esser con dette essecutioni molestati, senza dubio la molta abondanza de' pascoli in più parti de lo Stato saria bene vsata con aumento multiplice de gli armenti, & con quelle buone consequenze, quanto a l'agricoltura, a li carrezi, & anco a la prouision de le carni per alimento de' popoli, che può facilmente da cadauno esser compreso. Però

L'anderà parte, che de cætero per causa d'alcun debito, ò pretensione, che fusse promossa, ò contratta ne l'auenire, non si possa da ministri, ouer officiali, & altri per alcun ordine, ò mandato de' Rettori, ò altri publici Rappresentanti far più alcuna essecutione di sequestri, ò vendite, ouero far pagamenti, ò pegnore, ò metter altro impedimento sopra animali bouini di qual si voglia sorte ne lo Stato nostro di terra ferma, & de l'Istria per alcun modo, ò via imaginabile: ma restino tali animali sempre del tutto essenti, et preseruati da ogni molestia per seruitio de l'agricoltura, & altri bisogni, come deuo-

no esser per le leggi, & ordini nostri de' boui d'aratro. il che tutto sia da li Rettori de le Città, & Terre nostre fatto publicar, & essequire, non manco ne li Territorij, che ne le Città, & Castelle de la loro Giurisdittione. Douendoli perciò esser mandata la presente deliberatione, da esser registrata ne le loro Cancellarie, perche sia parimente da' successori essequita, & fatta essequire.

Pub. die 19. Octobris 1602. ad Scalas Palatij Vtini.
Ioan. Bapt. Rosa Not. Canc. Prętorię extraxit, subscripsit, & sigillauit.

Parte de l'Eccellentissimo Senato in materia di coloro, che danno buoi à zouadego.

PASCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Bragadeno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iuly, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Conoscendosi chiaramente di quanto intereße, & insopportabil grauezza foße à poueri Contadini, & altre persone l'indebito guadagno di quelli, che danno buoi à zouadego, fu l'anno* 1477. *data ampla libertà a li Rettori di Padoua di quel tempo, & successori di poter, non ostante alcun patto, & accordo, assoluer, limitar, & corregger à loro arbitrio ogni simil contratto, si come da la copia, che vi mandamo ne le presenti, potrete vedere. Ma vedendosi tuttauia continuar così pernitioso abuso, & che detti animali vengono dati con obligo d'vn annuo affitto di stara quattro Venetiani di formento per ogni paro, pretio tanto ec-*

cessiuo,

cessiuo, che in doi soli affitti importano tanto, quanto se liberamente gli haueßero comprati; non si deue più tardare di prouedere opportunamente ad vn tanto disordine. Onde habbiamo voluto scriuerui le presenti, per dirui col Senato, che si come è ferma volontà nostra, che la soprascritta deliberatione sia da voi constantemente essequita; così volemo, che ad intelligenza d'ogn'vno dobbiate farla publicamente proclamare & in quella Città, & ne li luochi de la Giuridittione vostra, doue giudicarete necessario: prouedendo in ciò per tutte le vie conuenienti, per solleuamento di quelli, che vengono oppressi da così eccessiui guadagni: nel che metterete ogni pensiero, accioche queste male operationi con tanto dispiacere intese da noi, non vadino più auanti contra ogni termine di Giustitia: volendo noi, che sia publicata essa deliberatione ne li luochi, che giudicarete necessarij ad ogni mutatione di Reggimento. Ma publicata, ò non publicata, hauer debba la debita sua essecutione, & sia registrata per questo effetto in quella Cancellaria. Questo tanto habbiamo voluto farui sapere intorno questo desiderio nostro, con ferma credenza, che ben considerato il tutto da la molta prudenza vostra, gli sarà data debita eßecutione.

Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt Partem suprascriptam obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, in actis Cancellariæ vestræ registrari, ac in locis solitis publicari faciatis.

Dat. in nostro Ducali Palat. die vltima Martij, Indictione 5. 1592.

Ioannes Meraueia Secret.

Co-

Copia trasmissa in suprascriptis litteris.
In lettere di Padoua di 25. Ottobre 1591.
Ex registro Viridi existente in Cancellaria Communis de anno Domini.

ANDREAS *Vendraminus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Bernardo Venerio Potestati de suo mandato, & Gabrieli Lauretano Capitaneo Paduæ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.*

Fidelissima ista Communitas nostra nuper per Oratores suos nobis exhibenda curauit infrascripta capitula, petijtq; super, & c. dignemur benignè ea videre, & exaudire, vtpotè ex vsu Ciuitatis, & Territorij illius. Nos itaq; maturè omnibus consultatis, & deliberatis in Collegio nostro respondendum deliberauimus in hæc verba.

Ad quartum item, che per l'auuenire alcuna persona non possi, nè debba dar à zouadego buoi, ò altro bestiame, nè affittar carri, versuri à ville per alcuna pensione annuale, & tal contratti deinceps siano di niun valore, & alcun Reggimento per tal contratti non debba astrenzer alcuna persona à pagamento alcuno da mò in drio per tal contratti, che da quì indietro si fesse, quàm, & c. Et si res malè, & indebitè factæ nobis displiceant, tamen quia negotium hòc posset esse impedimento agriculturæ, scribimus Rectoribus nostris Paduæ, & Paduanæ, & ita decreuimus, ipsos Rectores nostros habere plenam, & liberam libertatem, vt in ijs, quæ eis videbuntur modum excedere, & honesto impugnare, possint absoluere, limitare,

mitare, necnon cogere quos iudicauerint absoluendos, & limitandos, & non cogendos ex libero, & simplici suo arbitrio, non obstante aliquo contractu, stipulatione ve inter partes.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 20. Ianuarij, Indict. 10. 1477.
Sebastianus Pizzacominus Not. publicus Paduæ, & Cancellarius exemplauit, & subscripsit.

Parte de l'Eccellentiss. Senato, che tutte le esention fatte, & che potranno esser fatte à cadauno senza l'auttorità de l'Eccellentiss. Pregadi, ò d'altro Magistrato, che habbi auttorità da l'Illustrissima Signoria, siano nulle.

AVGVSTINVS *Barbadico Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Barbo de suo mandato Potestati, & Capitaneo Mestræ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd in nostro Consilio Rogatorum heri capta fuit Pars tenoris infrascripti, videlicet.*

Factæ fuerunt per litteras simplices nostri Dominij, sicuti nuper facti sumus certiores à spectabilibus Oratoribus fidelissimæ Communitatis nostræ Taruisij, necnon per Rectores nostros Taruisij, & Castellorum Taruisini agri, multæ exemptiones tam Communibus, quàm etiam specialibus personis in damnum, et præiudicium aliorum subditorum nostrorum, qui subire coguntur grauedines collectarum, & aliarum rerum pro ipsis: quæ quidem exemptiones fieri non poterant, nec debeant absque auctoritate Consiliorum nostrorum idcircò.

Vadit pars, quòd omnes similes concessiones factæ quomodolibet

dolibet absq; auctoritate Consilij nostri Rogatorum, & aliorum libertatem habentium tam per Dominium nostrum, quàm per Rectores, & alios auctoritate huius Consilij, reuocentur, & annullentur, & pro reuocatis, & inualidis habeantur; & de cætero fieri nequeant sine auctoritate Consiliorum sub pœna Ducatorum centum pro quoq; Consiliario, & alijs, qui facerent talem exemptionem; & nihilominus tales concessiones sine Consilijs factæ per quescumq; non valeant, nec teneant, nec habeant executionem, & possint per Aduocatores nostros solos absque Consilijs reuocari, & annullari.

Quare auctoritate supradicta mandamus vobis, vt supradictam Partem, & contenta in ea obseruare, & obseruari facere debeatis, faciendo has registrari.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 7. Decembris, Indict. 4. 1500.

Ducali, che non si possa suspender l'essattion publica con lettere sotto pretesto d'esention, se prima non sono giudicati essenti dai 20. Saui Deputati.

ANDREAS *Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Leonardo Emo de suo mandato Potestati, & Francisco Donato Equiti Capitaneo Paduæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Essendone sta fatta instanza per li Oratori di quella fidelissima Communità à reiterar l'ordine aliàs da la Signoria nostra commesso a li precessori vostri sotto di 25. Febraro 1521. che dobbiate dar opera di scoder da tutti li lauoratori indifferenter per le fattion reali, & personali, etiam che pretendessero*

esser

esser eßenti, come in quelle si contiene, ne è parso conueniente sodisfarli, et vi dicemo, commettendoui ex animo, che dobbiate far pagar tutti li debitori predetti, non obstante qual si voglia suspension da loro ottenuta sotto pretesto d'eßer eßenti, et ancor non giudicati, si che tutti habbino à pagar, senza però pregiudicio suo: & quando per li 20. Sauij nostri deputati à giudicar dette essentioni saranno conosciuti esser essenti, è ben conueniente, che di quello hauerãno pagato siano refatti, come è prouisto per le leggi nostre. ma hoc interim volemo, che tutti habbino à pagare senza eccettione alcuna, come è sopra detto.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 19. Iunij, Indict. 11. 1523.

Ducali, che commandano a li Rettori di Padoua, che non essequiscano lettere d'alcun Magistrato per causa d'essention, & suspension de' pagamenti, finche saranno stati giudicati essenti da li 15. Sauij deputati.

ANTONIVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Petro Marcello de suo mandato Potestati, & Andreæ Magno Capitaneo Paduæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Sono venuti a la presentia de la Signoria Nostra il Spett. D. Girolemo de Zachi Caualier Orator di quella Magnifica Città, & li fedeli Anzolo Trombetta, & Gasparo Forlan per nome del Territorio, & ne hanno esposto, che essendo sta scritto à voi per diuersi Magistrati di questa nostra Città, che non siano astretti li lauoratori di alcuni Gentilhuomini nostri per le fattioni reali, & personali, & questo perche pretendono eßer essenti,*

 & an-

& ancora non sono stà giudicati, & con questo mezo impediscono lo scodere de le angarie occorrenti, siamo contenti far reuocar dette lettere, & far che si scodi iusta il solito; perche sono ben contenti, che quando per li 15. Sauij nostri deputati à giudicare dette essecutioni, saranno conosciuti esser essenti, che quello, che questi tali haueranno pagato siano refatti, come è giusto per le leggi nostre. Noi veramente, parendone giusta, & honesta questa tal sua petitione, acciò etiam, che non se retardi il scodere, vi dicemo, che non dobbiate essequire lettera alcuna scrittaui per Magistrati nostri di tal suspensione de' pagamenti di angarie, ma da tutti farete scodere, fino che saranno giudicati da li 15. Sauij; dando auiso di quest'ordine nostro a li Oratori del Territorio, che habbino essequire.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 20. Februarij, Indict. x. 1524.

Parte del Senato, che chi non si hà fatto giudicar essente, debba pagar le grauezze, fin che si farà giudicar.

LEONARDVS *Lauredano Dei gratia Dux Venetiarũ, etc. Nobilibus, & Sapientibus Viris Marino Georgio Doctori de suo mandato Potestati, & Aloysio Contareno Capitaneo Paduæ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Per altre nostre vi habbiamo scritto, come con il Senato habbiamo confermato la Parte presa nel Conseglio di quella Magnifica Communità con il serrar de gli estimi. Et perche sono molti, che si hanno appellato da le sententie fatte per li Proueditori nostri sopra li Estimi, noi similmente con il Senato habbiamo deliberato di far li Giudici, che*

li

li ascoltino, & espediscano: & habbiamo preso, che si eleggano del Consiglio nostro de Pregadi dodici Gentilhuomini, noue ordinarij, & trè di rispetto, quali siano Giudici. gli appellanti veramente habbino termine anni doi prossimi in far espedir le sue cause, essendo tenuti pagar in questo mezo quanto sono sta posti in estimo. Et se nel sopradetto termine le sententie di quelli, che si appellano saranno tagliate. & per conseguenza li appellanti conosciuti douer esser essenti, debbino quelli, che saranno espediti, in fine del primo anno esser refatti di quanto hauessero pagato, & similiter li altri in fine del secondo. ma passati li doi anni, quelli, che non haueranno vltimati li suoi Giudicij di appellatione, possino ben far conoscer, & giudicar de le sue ragioni, ma per modo alcuno non possino esser refatti, nè detratti da l'estimo, nel qual saranno sta posti, fin ad vn' altro nuouo estimo, qual si farà fino ad anni diece: nel qual tempo facendosi, ò non facendosi detto estimo nouo, siano refatti, & detratti, come sarà sta giudicato.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 25. Augusti, Indict. 8. 1520.

Lettere al Podestà di Conigliano, che al pagamento de le grauezze debba far astrenzer alcuni per quantità de' campi fatti lauorar in casa à boaria, come faceuano quando le terre non erano lauorate per suo conto.

Potestati, & Capitaneo Coneglani, & successoribus suis.

E' *Comparso a la presentia de la Signoria Nostra Giacomo da Poma agente di quelli fedelissimi distrittuali nostri,*

& si è doluto, che molti Cittadini, & altri Patroni di terre di quel luoco per mancamento di lauoratori si hanno posto in farle lauorar à boaria, ò altramente per loro conto, tenendo famegli in loco di lauoratori, nè però voleno sostenir angarie, nè grauezze alcune spettanti ad esse terre, & loro sono astretti à pagar quelle medesime angarie, che si pagauano, quando dette terre si lauorauano per li habitatori, & lauoratori passati: le qual terre, che si lauorano à questo modo, ne vien ditto esser di campi circa 400. *Perilche, non ne parendo questo conueniente, vi commettemo, dobbiate astrenzer tutti quelli, che fanno lauorar terre per suo conto à boaria, à pagar la portion spettante a le terre sue de angarie, ouer grauezze, come faceano quando le terre non si lauorauano per suo conto: perche nostra intention è, che contribuiscano, & non si faccino essenti con questi mezi. Et così essequirete: Et se alcun si sentisse di ciò grauato, citata la parte, compari auanti la Signoria nostra, che non se li mancherà di Giustitia. Has autem &c.*

Die vltimo Octobris. 1535.

CONSILIARII.

Ser Ioannes Aloysius Duodo. *Ser Marcus Nauagerio.*
Ser Nicolaus Bernardo. *Ser Nicolaus Venerio.*

Lettere de l'Eccellentiss. Collegio, che confermano le oltrascritte date al Podesta di Conegliano di vltimo Ottobre passato.

Potestati, & Capitaneo Conegliani, & successoribus suis.

H*Abbiamo vdito in contradittorio li spett. Oratori di quella fedelissima Communità nostra con li agenti per*

quelli

quelli distrittuali nostri sopra la reuocation de le lettere nostre de dì vltimo Ottobre prossimo passato in materia di astrenzer tutti quelli fanno lauorar per suo conto, & à boaria, à pagar la portion sua spettante a le terre sue di angarie, ouer grauezze, come faceuano quando le terre non si lauorauano per suo conto. Et inteso quello, che l'vna, & l'altra de le parti predette hanno voluto per fauor de le ragion sue dir, produr, & allegar, non ne hà parso altramente reuocar dette nostre lettere: anzi quelle per tenor di queste nostre confirmamo, commettendoui dobbiate in omnibus essequir quanto in esse si contiene; così parendone il douer, & à Giustitia conuenire.

CONSILIARII.

Ser Aloysius Duodo. *Ser Nicolaus Venerio.*
Ser Nicolaus Bernardo. *Ser Leonardus Emo.*
Ser Marcus Nauagerio.

Die 14 Decembris 1535.

Marcus Antonius Saita Ducalis Not.

Ducali, che li Contadini debbano sostener la portion de le angarie per le terre, che lauorano nel Commun, doue sono le terre, se ben con la persona habitassero fuori de la Villa.

LEONARDVS Lauredano Dei gratia Dux Venetiarũ, etc. Nobilibus, & Sapientibus Viris Petro Quirino de suo mandato Potestati, & Hieronymo Pisauro Capitaneo Paduæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Sono comparsi dauanti la Signoria Nostra li Nontij del Commun, & huomini de la Vicaria di Conselue, & si hanno doluto,

che alcuni huomini de le dette ville si hanno pensato d'andare à star con la persona fuora de le ville, per alleuiarsi con questo mezo di non far le grauezze con l'estimo suo: & nientedimeno lauorano terre sotto il detto Commun; il che se fosse comportato, saria la total sua rouina: perche con questo mezo ciascun cercheria di absentarsi con la persona, per non pagar le grauezze; & nientedimeno haueriano il beneficio di lauorar le terre, & il cargo, & angaria resteria sopra quelli pochi, che habitassero le ville; il qual cargo saria poi causa, che etiam loro abbandonassero il Commun, & à questo modo l'andaria in total desolation; supplicandome per tanto, che vogliamo ordinar, e prouedere, che l'angaria non resti sopra di lor soli, ma che etiam quelli, che non habitano ne la villa, lauorando terre, paghino la portion sua per quello, che lauorano. Noi, che desideramo ministrar ragion, & giustitia à cadauno; non volendo, che alcun con fraude si debba leuar dal cargo suo, per buttarlo à doßo d'altri; vi dicemo, la opinion nostra eßer, che quelli Contadini, che lauorano terre in le dette ville, debbano far la portion de le angarie per le terre, che lauorano, se bene con la persona habitassero fuora de la villa; & così osseruarete.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 22. Nouemb. Indict. 4. 1515.

Ducali in Triuisana, che quelli, che fanno boaria in casa, siano astretti à far tutte le angarie, come fanno gli altri de la Villa.

Potestati, & Capitaneo Mestræ.

LEONARDVS *Lauredano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Ioanni*

Fran-

Francisco de Canali de suo mandato Potestati, & Capitaneo Mestræ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Ne hanno fatto supplicar humilmente li fedeli nostri distrittuali de la Podestaria à voi commessa, che ne degnamo etiam in loro dechiarire quello, che ne gli altri Territorij di ordine nostro si osserua, videlicet, Che tutti li Cittadini, & altri, che hanno possessioni in quel distretto, & fanno far boaria, ò altramente quelle lauorano, debbino contribuire pro rata portione con essi distrittuali a le grauezze de la fabrica di Treuiso, & à tutte le altre grauezze, che in futurum correranno. Le qual petitioni parendone honestissime, & conuenienti per ogni cagion da esser admesse, hauemo da farui le presenti statuito, & vi dicemo, mente nostra esser, che tutti li Cittadini di quel luoco, & tutti gli altri indifferentemente, che hanno possession in quel Territorio à voi commesso, & faranno far boaria per eximerse indirettamente, & contra ogni equità da le grauezze di quelli distrittuali, debbano, & siano astretti à contribuire con li Communi, doue sono esse possessioni, pro rata portione, per non esser conueniente, che con tal mezi i Cittadini si assoluano, con discargar sopra i poueri distrittuali. Et così essequirete. Has autem nostras registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 19. Decemb. Indictione 6. 1517.

Deliberatione de l'Eccellentiſs. Pregadi, che li Gaſtaldi, & Boari, che eſſercitano opera rurale, per modo alcuno non ſiano eſſenti da le grauezze: mà ſolo ſiano eſſenti quelli, che hanno le ſpeſe dai Patroni ſuoi, & non eſſercitano opera rurale.

1502. *Die* 10. *Iunij. In Rogatis.*

A *Deuntes præſentiam Dominij noſtri ſpectabiles Oratores fideliſſimæ Communitatis Paduæ, & Nuntij illius Territorij noſtri concorditer porrexerunt quædam Capitula dicto Dominio noſtro: quibus capitulis reſpondetur ſingulatim, prout inferius continetur, ommiſſis reliquis vſque ibi.*

Ad ſeptimum. Et ſimiliter tutti li Boari, & Gaſtaldi, ſeu quouis nomine nuncupentur, che ſtanno di fuori dei termini in tutti i luoghi del Territorio Padoano, li quali non ſtanno à ſpeſe dei Patroni, ouero che non hanno ſalario tanto, che ſupplica a le ſpeſe: & di ciò ſi ſtia al ſacramento di tutti doi: & poſto, che haueſſero il ſalario, & le ſpeſe, & che andaſſero à guadagnar à opera, ouero faccino altri eſſercitij, ò mercantie, tutti queſti tali debbano ſtar, & ſoſtenir tutte le ſattioni, come fanno gli altri habitanti, & ſoſtenenti con eſſi luoghi.

Reſpondetur. Circa li Gaſtaldi, & Boari noſtra intention eſser, che ſe alcun, che lauoraſſe opera rurale, ſi haueſſe fatto Gaſtaldo di alcuno per liberarſi da le angarie, & grauezze, & pur continuaße ne l'eſſercitio rurale, queſto tale non ſia eſsente da dette grauezze per modo alcuno: ma ſolo ſiano immuni da quelle coloro, che hanno ſalario dai ſuoi Patroni, & non eſſeecitano opera rurale, come è honeſto.

Bernardinus de Bontadis Duc. Not. ex authent. fideliter exemplauit,

Lettere Ducali contra li Gastaldi, & Fattori, che lauorando, & facendo arte, & essercitij, paghino le grauezze.

Capitaneo Paduæ.

FRANCISCVS *Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, et Sapientibus Viris Ioanni Aloysio Superantio de suo mandato Capitaneo Paduæ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Non senza molestia habbiamo inteso da li Sindici di quel Territorio, che sono ne le ville, & luoghi del Padoano molti habitanti, i quali sotto pretesto, & nome di Gastaldi, ouer Fattori de' Cittadini Padoani, Nobili, & altri togliono ad affitto terre, & decime, & quelle lauorano, & fanno lauorar per famegli, & altri con danno de gli altri Contadini de le ville, da li quali per le prefate terre prima si contribuiua, recusando, & pretendendo di non pagar cosa alcuna per conto di colte, & colonato: & altri veramente pur ne li lochi predetti, essercitandosi in diuerse arti & essercitij, & tenendo botteghe recusano similmente le grauezze, & fattion occorrenti; allegando esser Fattori, & Gastaldi, come di sopra. Il che ritorna à danno non mediocre de li poueri Communi, che sopportano le angarie per questi, oltra che è contra il debito de la Giustitia, & contra gli ordini nostri; essendo statuito per Decreto del Senato sotto di 9. Zugno 1502. che quelli, che essercitano opera rurale, per esser Gastaldi, non s'intendano essenti da le grauezze; ma solamente quelli, che hanno salarij, & spese da li Patroni, & non essercitano opera rurale, come è honesto.*

Pe-

Però; essendo ricercato sopra ciò il suffragio nostro ad instanza, & solleuation di detti poueri distrittuali; habbiamo deliberato di scriuerui le presenti; dicendoui, non esser conueniente, nè di nostra intentione, che li prefati Gastaldi, ouero Fattori con tali indiretti mezi passino essenti da le fattioni, & angarie, che li partengono; douendo esser immuni solamente quelli, che hanno li salarij da li patroni, & non essercitano opera rurale, nè s'impediscono ne gli essercitij, e traffighi sopradetti. Voi intendete la mente nostra, & siamo certi, che, come diligente essecutore, che sete de li mandati nostri, li darete inuiolabil'essecution, come si conuiene.

Dat. in nostro Duc. P. l. die 1. Martij, Indict. 11. 1533.

Ducali al Podestà di Cittadella, che confermano vn Capitolo concesso, che i Cittadini non possino tuor i Contadini à far boaria, per priuar gli altri Contadini del Commun del beneficio de la contribution a le angarie; mà, tolendoli, paghino essi Cittadini per essi Boari le grauezze tangenti.

Potestati Cittadellæ, & successoribus.

ANDREAS *Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Bernardo Marcello Potestati Cittadellæ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd die 20. Augusti proximè præteriti, dum per Dominium præsidens Consilio de XL. nouissimo loco virorum Nobilium*

Ser

Ser Marci Lauredano ad præsens, et Federici Rhenerio olim, & in hoc casu Aduocatorum Communis nostri posita fuisset Pars tenoris infrascripti, videlicet; Quòd istæ litteræ Ducales scriptæ Prouisori Cittadellæ, & successoribus sub die 30. Ianuarij 1509. in ea Parte, qua confirmauerunt quintum Capitulum, vt in eis, cassentur, annullentur, & incidentur cum secutis, & dependentijs, tanquam litteræ contrariæ statuto concesso fidelissimæ Communitati Paduæ, & Parti captæ in Excellentissimo Consilio Rogatorum sub die 30. Nouembris 1502. partibus reuertentibus in pristinum statum, ita quòd in accipiendis Bouarijs per Ciues Paduæ statutum suprascriptum positum sub Rubrica De æstimis & fūctionibus villarum, *incipiens* Statuimus, & ordinamus, quòd quicunque Ciuis Paduæ, &c. *seruetur prout stat, & iacet vna cum Parte prædicti Excellentissimi Consilij Rogatorum; ita tamen, quòd si ante hac per Commune Cittadellæ fuisset aliquid exactum ab aliquo Bouario, siue Ciue occasione prædicta, non possit ad restitutionem compelli; sed de cætero non possit aliquid exigere, verùm seruetur ipsum statutum, vt supra vna cum Parte Excellentissimi Consilij Rogatorum prædicti, vt supra captum fuit de non, & consequenter litteræ ipsæ Ducales in ea parte tantum bonificatæ remanserunt. Quo circa cum præfato nostro Consilio vobis mandamus, vt litteras prædictas in ipso nostro Consilio in ea parte laudatas ab omnibus inuiolabiliter exequi faciatis. Has autem nostras ad futurorum memoriam registratas præsentanti restituite.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 28. Septemb. Indict. 15. 1526.

Du-

Ducali a li Rettori di Verona, che a le fortification, & cauation de la Città facciano tutti contribuir essenti, & non essenti; non derogando però a li Priuilegij d'alcuno in reliquis omnibus.

LEONARDVS Lauredano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Contareno de suo mandato Potestati, & Danieli Rhenerio Capitaneo Veronæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Respondendo a l'vltimo Capitolo de le lettere vostre di 22. de l'instante questa mattina riceuute, volemo, & con il Conseglio nostro di X. vi commandiamo, che a la fortification di quella Città, & a le cauationi necessarie facciate contribuire essenti, & non essenti, priuilegiati, e non priuilegiati; per esser opera, che concerne il commodo vtile, & beneficio vniuersale. Et signanter prouederete, che quelli de Val Polesella contribuiscano per la sua rata, & portione. hoc tamen declarato, che per questo tal necessario effetto non sia in aliquo derogato a li Priuilegij suoi; quali volemo, che in reliquis omnibus siano osseruadi, & essequidi. Nè dubitamo, che non siano per contribuire prontissimamente; intendendo l'animo & voler nostro, essendo fidelissimi per la fede, e deuotion sua.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 25. Septemb. Indict. 6. 1517.

Lettere Ducali cum Vniuerso Collegio, che essenti, & non essenti, & priuilegiati contribuiscano a le fabriche di Padoua.

PETRVS Lando Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Iacobo Duodo de suo man-

mandato Capitaneo Paduæ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Hauendo Noi riceuuto le vostre de li 6. del presente in materia de la escauation de le fosse di quella Città, che sono atterrate grandemente; cosa così importante à quelle fabriche, & intendendo per quelle, che molti, & molti sotto pretesto d'essentione, & priuilegij ricusano volere contribuire à tal escauatione, rendendosi in ciò difficili. Per il che l'opera così importante si và trahendo in lungo con danno euidente di dette fabriche, & ruina de li altri contribuenti, che non potranno in tutto supplire à tanta spesa; & hauendo etiam sopra ciò vdito il Sindico di quel Territorio, qual n'hà dimostrato le Parti, & lettere in tal materia, & l'osseruanza di esse fin questo giorno; dimandandone, che'l sia suffragato con ragione, & che tutti quelli Territorij così essenti, come non essenti, priuilegiati, & non priuilegiati, che per il passato hanno contribuito a le fabriche, & escauationi predette, debbino etiam hora continuare, & contribuire à detta escauation, accioche il carico sia più facile à sopportare. Il che bene per noi visto, & considerato, & parendone la dimanda honesta, & ragioneuole, & essendo la fortificatione di quella Città nostra di quella importanza ben nota à tutti; vi habbiamo voluto far la presente, commettendoui con l'vniuerso Collegio, che dobbiate fare, che a la detta escauation debbano concorrer tutti quelli Territorij sì essenti, come non essenti, priuilegiati, & non priuilegiati, che sono soliti, & che per il passato hanno contribuito; senza però pregiudicio in reliquis de li loro priuilegij. Et del riceuer, & essecutione de le presenti ne darete per vostre auiso.

Dat.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 16. Nouemb. Indict. 2. 1543. Receptæ die 18. Nouembris 1543.

Lettere de l'Eccellentissimo Collegio, che; douendo contribuir essenti, & non essenti, priuilegiati, & non priuilegiati a la escauation de le fosse di Palma; il Capitanio di Vicenza faccia contribuire à detta cauation anco gli habitanti ne le colture di quel Territorio Vicentino.

1606. 21. *Agosto. Al Capitanio di Vicenza.*

SOno comparsi auanti la Signoria nostra gl'interuenienti per quello fedelissimo Territorio; riuerentemente esponendoci, che gli habitanti in quelle colture ricusano di contribuire a la escauatione de le fosse di Palma; a la qual contributione deuono contribuire essenti, & non essenti, priuilegiati, & non priuilegiati. Però, così ricercati da gl'interuenienti predetti, vi commettemo, che dobbiate far contribuire a la detta escauatione le colture sudette: & se alcuno si sentisse aggrauato del presente nostro ordine, citati gl'interuenienti predetti, comparino inanti la predetta Signoria nostra, che non li sarà mancato di Giustitia.

Ducali, che non sia ritardata in alcun modo l'essatione de le colte, & altre contributioni.

HIERONYMVS *Priolus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Iacobo*

Lon-

Longo de suo mandato Potestati, & Capitaneo Mestri, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Douete saper, che per leggi particolari è vietato a la Signoria Nostra, non che à Magistrati di questa Città impedir in qual si voglia modo la essatione del danaro publico. Et quando ciò non vi fosse noto, l'intenderete da l'introdutta, qual vi mandiamo in questa, così richiesti da l'Essattor, & Capi di Columelli di quella Podestaria: li quali si dogliono, che molti di quelli, che lauorano à boaria, & altro; quali sono tenuti à pagar le colte, & altre grauezze publiche; cercano farsi essenti da quelli con lettere di diuersi Magistrati di questa Città. Perciò vi commettemo, che, non admettendo alcun'ordine, che da essi Magistrati vi fosse dato contra il tenor de la Parte predetta (la quale ferma intention nostra è, che sia inuiolabilmente essequita) prestiate ogni fauor ad esso Essattor, a fineche egli possa scoder il danaro de le grauezze publiche, come è conueniente. Has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 5. Martij, 1562. Indict. 5.

Tenor Partis. 1479. die 30. Iulij. In Rogatis.

PEr Dominium nostrum aliqua suspensio, aut declaratio non fiat; quæ modo aliquo impediret exactionem pecuniarum Camerarum nostrarum sub pœna Duc. 500. exigenda per Aduocatores Communis sine aliquo Consilio: Et tales suspensiones, siue declarationes nullius sint vigoris, & per consequens obseruari non debeant.

De-

Deliberatione de l'Eccellentiſs. Senato circa la deſcrittione, & compartitione de' fuochi ne la Patria del Friuli. 1591.

PASCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloyſio Bragadeno de ſuo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & ſucceßoribus fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Conſilio noſtro Rogatorum captam fuiſſe Partem tenoris infraſcripti, videlicet. Hà inteſo queſto Conſeglio da le lettere del Luogotenente noſtro di Vdine di 29. Marzo proſſimamente paßato, & da le ſcritture de li Sindici generali di quella Contadinanza hora lette, che per ſolleuatione di quei poueri Contadini ſaria ſommamente neceſſario nel far l'ordinaria deſcrittione, & compartitione de' fuochi rurali ne la Patria noſtra del Friuli oſſeruare la continenza di eſſa ſcrittura. Però; douendoſi in quanto ſia poſſibile procurare, ch'eſſa compartitione ſia vgualmente, & giuſtamente fatta; Anderà parte, che ſia commeſſo al ſopradetto Luogotenente noſtro, che nel fare eſſa compartitione, & deſcrittione debba far oßeruare à punto la continenza di eſſa ſcrittura; la quale inſieme con la preſente deliberatione noſtra debba ad intelligenza d'ogn'vno eſſer regiſtrata in quella Cancellaria; facendo parimente in eſſa deſcrittione eſſequire le Parti, & gli ordini in queſta materia diſponenti, & ſpecialmente quello de dì 2. Decembre 1587. per l'aſſiſtenza de li dui Sindici de la Contadinanza, accioche non ſia commeßa fraude alcuna; e douendo inſieme al ſerrar de l'eſtimo eſſer preſente il Scontro*

tro d'essa Contadinanza, come è conueniente, & ne ricorda esso Luogotenente nostro. Quare authoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, ab omnibus inuiolabiliter obseruari, vbi opus fuerit, registrari, ac præsentanti restitui faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 12. Decemb. Indict. 5. 1591.

Aluise Vedoua Secretario.

Receptæ die 29. Decembris 1591.

In lettere di Vdine de 29 Marzo 1591.

NEgar non si può; Illustrissimo Signor Luogotenente Signor nostro Colendissimo; che il principale, & più importante negotio, che si troui in questa Patria, non sia il carico di fare la descrittione, & compartitione de i fuochi rurali, secondo la cui qualità, & quantità quasi con giusta bilanza si distribuiscono le fattioni personali de li Soldati, Galeotti, Conduttori di Roueri & Tolpi, Guastadori, & Operarij per le fortezze, cauamenti de' Porti, & simili bisogni publici: & parimente sono pagate le taße, & altre impositioni reali: & perche, publicata che sia la sudetta generale descrittione, e compartitione fatta secondo l'ordinario da li Magnifici Signori Deputati de la Patria giurata, & decretata da l'Illustrissimo Signor Luogotenente, non è lecito ad alcuno particolare, ò Commune di aggrauarsi, nè di farsi riueder particolarmente; ogni ragion vuole, ch'ella sia fatta con ogni maggiore, & più esquisita diligenza, acciochè ciascuno porti il suo giusto peso secondo la qualità de le sue forze, & come fù sempre mente di questo Serenissimo Dominio: & insieme egli

 è mol-

è molto necessario, che da li sudetti Magnifici Deputati siano descritte, ratate, & poste nel numero de i fuochi tutte le ville, & luochi di essa Patria soggetti a l'auttorità de l'Illustrissimo Signor Luogotenente, & da quella non separati, ò separatamente posseduti, quando non siano immuni, & essenti da l'Eccelso Conseglio di Diece, & da l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Senato; si come per molte leggi, & parti in ogni tempo è stato giustamente, & santamente terminato, & deciso, & in specie l'anno 1474.1485.1486.1487. *& vltimamente l'anno* 1558. *à fine, che ciascheduno in seruitio di sua Serenità porti il suo proportionato carico, & senza che con molte spese, incommodi, & trauagli di liti, essa Contadinanza habbia da litigare particolarmente con questo, & quello, che pretende d'essere immune, & essente, quantunque non habbia alcuna immunità, & essentione da li sudetti Illustrissimi, & Eccellentissimi Consegli. Però; douendosi al presente fare la noua generale descrittione, & compartitione di fuochi rurali, sì perche molti, & quasi innumerabili Communi allegano, & doglionsi di essere aggrauati più di quello, che può portare il stato loro, come perche anco siano descritte totalmente tutte quelle ville, & luochi, i quali con maleficio del resto se ne stanno liberi, & essenti, senza che habbino da la suprema auttorità de gli Eccellentissimi Consegli alcuna essentione, & tutto che godano le medesime gratie de la paterna protettione del Serenissimo nostro Prencipe; Noi Sindici Generali de la Contadinanza supplicamo V. S. Illustriss. che si degni per debito di giustitia, per solleuamento de la pouertà di questa Contadinanza, & per vtile seruitio publico*

di

di rappresentare questo bisogno à sua Serenità, acciochè con l'auttorità de l'Eccellentissimo Senato, inherendo a le parti di sopra allegate, oltra molte altre conformi, degni di ordinare, & commandare, che detti Magnifici Signori Deputati de la Patria siano tenuti sotto quelle pene, che pareranno à sua Serenità, descriuere, & ratare indifferentemente tutte le ville, & luochi d'essa Patria, soggetti immediate, & mediatamente a l'auttorità di questo Illustrissimo Magistrato, nullo prorsus excepto, sotto qual si voglia colore, causa, ò pretesa; eccettuati solamente quei luochi, & ville, quali hauessero essentione da gli Eccellentissimi Consegli. Douendosi anco questi tali luochi, & ville da quelli Illustriss. & Eccellentiss. Consegli essentati esser descritti, & ratati in vn libro à parte, acciochè à quelle fattioni, & angarie, le quali in occasione di guerra, ò di bisogno vrgentissimo estraordinariamente importante, & concernente quouis modo l'interesse di Stato, & poi vniuersal commodo, & seruitio di tutta la Patria, secondo gli ordini, & mente di sua Serenità, siano tenuti, & astretti anco essi luochi per il suo caratto, come vuole ogni giustitia, & honestà, massimamente quando sarà ordinato da sua Serenità, che li seruitij, & fattioni, che occorressero farsi, come di sopra, siano fatti, & sostenuti etiandio da essenti, come più volte è ordinato. Et perche non sia ritardata la sudetta descrittione, & compartita di fuochi rurali sotto pretesto d'alcuna lite, & impedimento di qual si voglia villa, ouer luoco, che pretendesse non esser descritto, & ratato, sia terminato da sua Serenità, che tutti quelli, che in termine di mesi quattro non haueranno fatto conoscer dinanzi à gl'Illustrissimi

Signori Presidenti de l'Eccellentiß. Collegio di Diece Sauij, & doue più piacerà à sua Serenità di eßer essenti da vno de li sudetti Eccellentiss. Consegli di Diece, & di Pregadi, ò di non douer esser descritti, & ratati de la contributione d'alcuna fattione, grauezza, & angaria, s'habbiano da descriuere, & porre ne la rata, & compartita predetta. Questa prouisione quanto sia per eßer di rileuo al solleuamento de la misera, & afflitta Contadinanza, è ageuole ad ogn'vno di vederlo, & quasi con mano toccarlo. Percioche; essendo ridotti i fuochi, i quali già erano 1200. a la metà, ò poco più; & essendo d'altra parte accresciuti li carichi, & le occasioni de' tempi, & bisogni publici; manifestamente si vede, che senza totale oppressione di questi, che pochi, & miserabili sono, non possono gli altri godere quella libertà, che ci hanno con vie torte, & senza legittimo fondamento vsurpata. Onde è necessario, che ciascuno concorra per la sua parte al sostegno de le fattioni publiche, le quali da molti potranno con minor incommodo eßer sostenute. Et a la buona gratia di V.S. Illustrissima, &c.

Ex libro Ducali QQ. Cancellariæ Prætoriæ Vtini Decius à Decio eiusdem Cancellariæ Notarius extraxit, & sigillauit.

Decisione de l'Eccellentiss. Collegio contra le quattro ville circonuicine à Sacile ne la detta materia.

PASCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Aloysio Bragadeno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij dilecto salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie inter Consiliarios nostros terminatum fuisse, vt infra, videlicet.*

Vdita

Vdita la supplicatione de la fidelissima Communità di Sacile à nome de le quattro Ville à quella Terra circonuicine, dimandante, che la difficoltà, per la quale gl'interuenienti di esse Ville sono stati citati inanzi il Luogotenente di Vdine in proposito di grauezza, pretendendo esse, come sottoposte & vnite a la detta Terra, di douer concorrer à quelle fattioni, che concorre la medesima Terra di Sacile, & non altramente, fosse delegata a li X. Sauij con aggionti de l'Eccellentissimo Senato per più loro ragioni da vna parte, & da l'altra vditi gl'interuenienti de la Contadinanza de la Patria con li loro Auocati, rispondendo per altre loro ragioni la predetta Communità per nome di esse quattro Ville, douer eßer licentiata, maturamente considerato il tutto, la Signoria Nostra hà terminato, che la sudetta fidelissima Communità per nome di dette quattro Ville sia licentiata. Quam quidem Terminationem vobis mandamus, vt exequi debeatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 23. Iulij, Indict. 5. 1592.

Paulus Creta Secret.

Decisione de l'Eccellentiss. Collegio contra i Borghesi di Porto Gruaro. 1594. a' 23. Zugno.

VDita ne l'Eccellentiss. Collegio la supplicatione presentata per gl'interueuienti per la Terra di Porto Gruaro, ne la qual per diuerse ragioni in essa contenute dimandano, che sia commesso al Luogotenente de la Patria, che non permetta, che li vicini, ò Borghesi di essa Terra di Porto Gruaro siano da li Deputati de la Patria molestati, & descritti à fuochi rurali, giusta la decisione del Senato di 12. Decembre 1591.

non intendendo loro eſser compreſi in eſsa deciſione; & ſopra tal loro dimanda inteſo anco quanto volſero dire li loro Auocati da vna parte, & da l'altra; vditi gl'interuenienti per la Contadinanza de la Patria con li loro Auocati, dimandanti per diuerſe cauſe, detti ſupplicanti douer eſser licentiati; il tutto ben conſiderato, fù poſto il boſsolo bianco, che li ſupplicanti predetti ſiano licentiati: & così fù preſo.

Fabritio Vignon Nodaro Ducal.

Lettere de gl'Illuſtriſs. Signori Auogadori, che non ſi obediſca à lettere del loro Magiſtrato intorno a le granezze, ſe non ſarà citato il Clariſſimo Sig. Difenſore di eſſa Contadinanza.

SPectabilis, & Egregie Vir, amice cariſſime. Quoniam multi ſubreptitiè accipiunt litteras ab Officio noſtro; quibus procurant, ſe liberare à ſolutione grauedinum, & angariarum cum Ruralibus iſtius Patriæ: & licet multæ dictarum litterarum fuerint à nobis reuocatæ; attamen non ceſsant nouas accipere, & hoc modo ſuſpendere ſolutiones prædictas cum maximo damno, & iactura dictorum Ruralium: ideò, de opportuno ſuffragio requiſiti, eandem requirimus, vt nullo modo obediat litteris noſtris in materia grauedinum, et angariarum cum Ruralib. prædictis, niſi datæ fuerint, citato V. N. D. Joſepho Mauroceno interueniente pro dictis Ruralibus.

Franciſcus Cornelio
Franciſcus Priolo
Bernardus Marcello
} *Aluocatores Communis Venet. die 27. Aprilis 1597.*

Die

Die 6. Maij 1597. præsentatæ per Ser Nicolaum Cyponium vnum ex Syndicis Ruralium Patriæ Illustriss. D. Locumtenenti, qui concessit earum executionem.

Registratæ fuere præsentes litteræ in libro extraordinariorum Cancell. sub die præsentationis earum.

Spectabili, & Egregio Viro D. Nicolao Contareno hon. Locumtenenti Patriæ Fori Iulij amico Carissimo.

Ducali di 23. Luglio 1610. che coloro, che pretendono essentioni da le grauezze, debbano mandar copia de l'essentioni ò de l'Eccelso Conseglio di X. ò de l'Eccellentiss. Senato, ò de gl'Illustriss. Delegati da quello: & se non sarà citata la parte, s'habbia per nullo ogni suffragio concesso à quelli, che non haueranno la detta essecutione.

LEONARDVS *Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Antonio Grimano Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Li Sindici de la Contadinanza di quella fidelissima Patria ci hanno esposto il graue danno, ch'essa riceue, perche molti Contadini per l'auttorità de' loro Patroni si vanno sottrahendo da le fattioni personali sotto pretesto di loro asserte essentioni. Per ilche, volendo Noi prouedere à questo importante inconueniente, vi dicemo, nostra volontà esser, che ogn'vno debba concorrere a le fattioni personali sopradette; eccettuati però quelli, che mostreranno le loro essentioni per deliberatione del Consiglio nostro di X. del Senato, ò per confermatione de li delegati da quello, come s'è in tutti i tempi osseruato. La copia de*

le quali deliberationi, et confermationi in questa materia veduta che sarà da voi, & dai vostri successori, la farete puntualmente eßequire, & registrare in vn libro à ciò deputato, & quelli interessati descriuere nel numero de gli essenti. Agli altri poi, che non goderanno questo sopradetto beneficio, voi non ammetterete alcun suffragio ottenuto da qual si voglia Magistrato, se non sarà stata citata la parte; & non citata, esso suffragio volemo che sia nullo, & di niun valore, come se fatto non fosse. Et così oßeruarete, & farete osseruare, & registrar le presenti in quella Cancellaria à perpetua memoria de' vostri successori, & per la sua debita osseruanza in tutti i tempi venturi.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 14. Iulij, 1610.

Gierolamo Ramnusio Secretario.

Ducali, che si debba porre nel numero de' fuoghi Rurali il Castello, & Villa di Fratta.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Marco Quirino de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie per Consiliarios nostros terminatum fuiße, vt infra, videlicet. Stante l'absentia de li fideli Bertoldo, & Valentio di Valuasone citadi questa mattina ad instantia de li Sindici Rurali de la Patria per reuocatione di lettere de la Signoria Nostra di 29. Aprile 1594. date à fauor de li detti Valuasoni, & non essendo comparsi; come referì Piero Antonio Comandador, che li chiamò sopra le porte del Collegio nostro; la predetta Signoria*

No-

Nostra hà terminato, che fossero riuocate le lettere sopradette. Quam quidem terminationem vobis significare voluimus, vt exequi debeatis.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 8. Iulij, Indict. 8. 1595.

Camillo Ziliol Secr.

Mandato in essecutione de le sopradette Ducali.

Marco Quirini Luogotenente Generale de la Patria del Friuli.

PER riuerente essecutione di lettere Ducali di 8. Luglio prossimo passato, & li 20. detto à noi presentate per gl'interuenienti de la Contadinanza di questa Patria; per le quali sono state riuocate le lettere de la Serenissima Signoria di 29. Aprile 1594 scritte ad instanza de li Nobili Signori Bertoldo, & Valentio di Valuasone in contumacia. Però commettemo al Sp. Cancelliero de la Patria, che debba poner nel numero de li fuochi descritti a le fattioni il Castello, & Villa di Fratta, si come si fà de gli altri luochi in Patria, sotto pena ad arbitrio nostro. In quorum fidem, &c.

Vtini die 14. Augusti. 1595.

Ducali, che commettono, che non s'obedisca à lettere leuate per sottrarsi da le descrittioni de' fuochi.

MARINVS Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Christophoro Valerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij dilecto salutem, & dilectionis affectum. Li Sindici de la Contadinanza di quella Patria ci hanno rappresentato; che, douendosi fare l'vniuersal de-

scrit-

scrittione de li fuochi, alcuni si seruono di lettere di diuersi Magistrati di questa Città, per sottrarsi da essa descrittione. Però; sendo nostra intentione, che quelli, fanno lauorar terre à boaria siano descritti; non obedirete a le dette lettere: perche; se alcuno pretenderà essentione, mostrando li suoi priuilegij; non se gli mancarà di Giustitia. Ma se hauesse alcuna cosa in contrario, ce ne darete auiso.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 2. Martij, Indict. 1. 1603.

Gierolamo Ramnusio Secretario.

Ducali, che commettono efficacemente l'essecutione de la deliberatione de l'Eccellentissimo Senato 1591.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Christophoro Valerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Si sono inanzi à noi modestamente doluti li Sindici de la fidelissima Contadinanza di quella Patria, che nel fare le descrittioni de li fuochi rurali d'essa Patria molti col mezo di lettere di Magistrati hanno impedito la descrittion loro, per non esser obligati à concorrer con gli altri a le fattioni solite compartirsi sopra i fuochi: supplicandoci però di conueniente suffragio, accioche non habbia essa Contadinanza à rimaner con questo graue & indebito pregiudicio; & perche la deliberatione del Senato di 12. Decembre 1591. ordina, che indifferentemente siano descritti tutti senza eccettuatione di alcun'altro, che di quelli, che hauessero essentione dal Consiglio nostro di X. ouero dal Senato predetto:*

to: Vi commettemo, che non ostante qual si voglia impedimento, che da Magistrati fosse stato posto con loro lettere à fauor di particolari contra la Parte predetta, dobbiate dar ordine a li Deputati, che habbino à deseriuer, & ratar ogn'uno indifferentemente; eccettuati solamente quelli, c'hauessero essentione da li sudetti Consegli; accioche resti essequita la deliberatione sudetta; la quale sarà anco ne le presenti occlusa per vostra più pronta intelligenza. Et de l'essecutione ci darete auiso.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 5. Septemb. Indict. 2. 1603.

Barth. Comino Secr.

Ordine de l'Illustriss. Sig. Gioseffo Moresini Luogotenente, che cassa, & annulla tutte le suspensioni fatte dai Communi intorno al pagamento di tasse, & rate.

Ioseph Maurocenus Locumtenens Generalis P.F.I.

VEdendosi quanto danno, & quanta difficoltà apporta al Cassiero ne l'essigere il danaro publico, cioè così le tasse, come le rate la separatione fatta di alcuni soggetti, li quali sono ratati separati da li Communi; il che cede anco à maleficio di Sua Serenità; a la qual cosa intendendo Noi di prouedere, commettemo al Cancelliero de la Patria; che illicò, & incontinente debba ritornar uniti con li Communi tutti i detti soggetti così ciuili, come di cadauna altra sorte, si come erano auanti; da li quali essigere debbano li Communi quel tanto, che à detti soggetti toccarà di pagare, & il tutto

por-

portare à suo debito tempo al detto Cassiero. In quor. fid. &c.
Vtini die primo Iunij 1605.
§ Iseppo Moresini Luogotenente.
Ioannes Sala Not. Cancell. Præt. mand.

Terminatione de l'Illustriss. Sig. Giacomo Cornaro Luogotenente Generale de la Patria del Friuli, fatta l'anno 1518. 29. Genaro in materia dei sequestri.

QVia inoleuit quædam damnabilis practica, seu verius abusio, quòd sequestrationes sæpe fiunt per Iudices locorum in bonis sibi non subditorum, trahendo eos per indirectũ, mediante tali sequestratione, extrà forum ipsius sequestrati, in damnum tam ipsius Rei, quàm in derogationem Iurisdictionis sui veri Iudicis: item tales sequestrationes factæ sunt sine aliqua causæ cognitione, non cognito prius de debito, & minus quòd debitor non est soluendo, vel suspectus de fuga; quæ omnia sunt contrà iuris dispositionem, & contrà honestatem; ideò ad tollendas, & extirpandas prædictas abusiones pro bono publico, & pro conseruatione Iurisdictionum, ac pro indemnitate subditorum Magnificus, & Clarissimus D. Iacobus Cornelius dignissimus Locumtenẽs Generalis Patriæ Fori Iulij, habita superinde matura consultatione, & participato colloquio cum spectabilibus Doctoribus suæ Curiæ, per præsentem diffinitiuam sententiam pronunciauit, & declarauit, ac perpetuò deinceps seruari iussit, quòd sequestrationes fieri non possint in Patria per Iudices contra bona, vel in bonis aliquorum Patriotarum, qui non sunt sui subditi ratione

do-

domicilij, contractus, vel aliter; sed talis sequestratio sit nulla: quia actor tenetur sequi Forum Rei, & ne per viam indirectam trahatur extrà suum Forum coram suo non Iudice. Item declarauit, & pronunciauit, quòd tales sequestrationes etiam à veris, & suis proprijs Iudicibus concedi nequeant, nisi notoriè constet, debitorem non esse soluendo, vel creditor iuret habere ipsum suspectum de fuga, vel de dilapidatione imminente bonorum dicti sui debitoris, vel nisi fiant in exequutionem sententiarum iuxtà iuris ordinem, vel pro afflictibus, & liuellis; pro quibus soluendis sequestrationes fiant iuxtà solitum: quibus casibus, & non aliter possint sequestrationes fieri, dummodò non fiant contra bona Patriotarum, qui sunt in itinere cum equis, & curribus, vel eorum animalibus tam eundo, quàm redeundo, & stando sine pernoctatione tamen, ne dictrahantur, & diuertantur à cæpto itinere tam suo, quàm alieno nomine incohato: Et prædicta dixit, & pronunciauit sic, & omni meliori modo, & c. non derogando statutis particularibus locorum Patriæ. Et ad maius robur mandauit, publicari præsentem eius sententiam, & declarationem.

Lata, & publicata fuit suprascripta declaratio per antedictum Clariss. D. Locumtenent. sedentem in Camino Palatij, legente me Aloysio de Bassiano Cancellario die Veneris 29. Ianuarij 1518. Indict. 6. præsentibus Spectabilibus Dominis Nicolao Guliola, Rizzardo de Fontebono, & Iacobo Florio Doctoribus, & copiosa multitudine personarum.

Iacobus Gandinus Notarius Cancellariæ Vrini pramissam declarationem requisitus ab actis eiusdem exemplauit, & in fidem sigillauit.

Re-

Regolationi fatte da gl'Illustrissimi Signori Francesco Duodo, & Marco Cornaro Luogotenenti Generali l'anno 1567. & 1578. ne l'istessa materia di sequestri, da l'Eccellentiss. Senato confermate.

NICOLAVS *de Ponte Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Danieli Foscareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, sub die* 14. *Aprilis proximè præteriti in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Essendo sta supplicato a la Signoria Nostra da li Sindici de li Contadini de la Patria nostra del Friuli la confermatione di quattro Capitoli fatti fino l'anno* 1567. *& appresentati all'hora da li Magnifici Deputati, & da li Sindici Generali de la Patria sudetta, & di tutto il Territorio di quel tempo al diletto Nob. nostro Francesco Duodo Luogotenente, dal qual furono essi Capitoli confermati, & approbati in materia de la regolation de' sequestri; si come medesimamente dal diletto Nob. nostro Marco Corner suo successor fù fatto l'istesso sotto di* 7. *Maggio prossimamente passato; è à proposito per la commune satisfattione, & commodo di quei fidelissimi nostri essaudir la sopradetta giusta, & honesta dimanda: & perciò*

L'anderà parte, che li sopradetti quattro Capitoli, fatti in proposito de la regolatione de' sequestri fino l'anno 1566. *di vniuersal consenso di quei fidelissimi nostri de la Patria del Friuli, & confermati, come di sopra, siano medesimamente*

lau-

laudati, approbati, & confermati, si come stanno, & giacciono, con l'additione, & dechiaratione fatta ad essi Capitoli dal sudetto diletto Nob. nostro Marco Corner per sua termination di 7. Mizo prossimamente paßato; accioche siano da ogn'vno inuiolabilmente oßeruati, & essequiti.

Nos Franciscus Duodo pro Serenißs. Duc. Dom. Venetiarum, &c. Patriæ Fori Iulij Locumtenens Generalis; Auditis Magnificis DD. Deputatis Patriæ, necnon Ser Francisco à Decano de Pasigliano Prati, & Ser Dominico de la Martina de Taureano, Syndicis Generalibus Ruralium, cum Sp. Ill. Doct. D. Marco Antonio Æmiliano Syndico totius Territorij, proponentibus continentiam quattuor Capitulorum infrà describendorum circa sequestra, quæ per Notarios ad instantiam petentium generaliter fiunt pro quoque credito super bonis debitorum, vel affictualium contrà formam iuris, & æquitatis, & circa fideiussiones, quæ per debitores dari, & à Decanis, & eorum Iuratis acceptari solent, cum dependentibus ab eis, damnosis quidem, & à veteri quodam abusu velut pernitiosis; & propterea humiliter instantibus, & petentibus pro vniuersali beneficio pauperum subditorum huius Patriæ, dicta Capitula à nobis confirmari, & terminari debere quantum in eis continetur, habita super præmissis matura consideratione, & cognoscentes experientia ipsa ob innumerabiles lites, quæ quotidiè hac de causa oriuntur, dictam petitionem, & instantiam honestam quidem eße, & valdè iuri consonam, illiq; ex debito Magistratus nostri satisfacientes, authoritate, qua fungimur, et omni, quo possumus, meliori modo, Capitula ipsa admittimus, approbamus, & confir-

mamus,

mamus, ac ordinando firmiter deliberamus, quòd perpetuò, & inuiolabiliter obseruentur sub omnibus pœnis in dictis Capitulis expressis, &c. Et insuper ad omnium claram intelligentiam præsentem Terminationem, prouisionem, & ordinem nostrum cum Capitulis ipsis in locis solitis publicari, & subsequenter registrari mandamus.

Capitula verò sequuntur, vt infrà.

1 *Che li Nodari de cætero non debbano notare alcun sequestro, se non d'affitti, & liuelli, & non di debiti priuati, come hanno incominciato à fare, non ostante molte sententie, & dechiarationi, che per debiti priuati non si possi sequestrare; & questo sotto pena di lire cinquanta, da esser diuisa la metà al denuntiante; qual, volendo, sarà tenuto secreto; & l'altra metà a la Camera fiscale, & debbano essi Nodari specificar ne li sequestri per fitti, & liuelli: &, non essendo tal nota in essi, li Degani, Communi, & huomini de le ville non siano obligati, nè debbano obedire, sotto la medesima pena.*

2 *Che detti Degani, Podestadi, Communi, & huomini, ai quali saranno presentati li sequestri, non possino accettar alcuna sigurtà da li debitori sequestrati, se non sarà admessa volontariamente da li creditori sequestranti, ouero ordinariamente dal Giudice in contradittorio giudicio tra li sequestranti, & sequestrati, sotto pena a li contrafacienti di tratti trè di corda, & di lire cinquanta, da esser diuise, vt supra, oltra le pene ad arbitrio.*

3 *Che il Podestà, Degan, ò Zurari, Commun, & huomini, nascendo difficoltà tra il sequestrante, & sequestrato,*

ò altri,

ò altri, non debbano, nè possano tenir li frutti sequestrati appresso di sè, dopo che saranno raccolti, ma condurli a la Camera, ouero venderli; ma con dechiaratione vostra, ouero de' rappresentanti vostri: & il danaro del tratto di essi frutti depositar si debba in la sudetta Camera: & questo per ouiar à molti inconuenienti, & danni, che succedono contra li Communi per le liti, che nascono tra le parti per causa d'essi sequestri; le quali durano più, & più anni, & finite poi esse liti, sono sforzati li Degani susseguenti; li quali non sanno, nè hanno detti sequestri in mano; trouarli con total ruina sua, & de li Communi.

4 *Item si dichiarisce ancora, che se li sequestranti non faranno condur li sequestri a la Camera, mentre durerà l'officio de li Degani, Podestà, & Zurari, che saranno di tempo in tempo, in mano de' quali saranno sta fatti li sequestri; che li susseguenti Degani, Podestà, Zurari, ò Communi non siano obligati à trouar simil sequestri; ma s'intendino liberi, et esenti, nè per essi sequestri possino à modo alcuno esser sequestrati.*

Die Sabbati 6. Iulij 1566. publicata fuit suprascripta terminatio, & prouisio cum Capitulis de mandato prædicti Clarissimi Domini Locumtenentis per Franciscum Tubicinum, legente me Iosepho Oliua Not. Ordinario Cancellariæ, primum ad scalas Palatij Communis Vtini, & postea in Foro Nouo hora debita de mane, audiente multa populi multitudine.

1578. Die Mercurij 7. mensis Maij.

Il Clarissimo & Prestantissimo Signor Marco Cornaro per la Serenissima Signoria Duc. di Venetia degnissimo Luogotenente Generale de la Patria; hauendo vditi gl'interuenienti per le ville, & Communi de la Giuridittion di Sesto,

cioè Ser Zeno di Antonio di Verona, & Ser Zuane di Hermacora Sindici d'esse ville insieme con l'Eccellente Dottor Treo Sindico difensor de la Contadinanza; & hauendo ancora consider.to maturamente gli ordini statuiti per il Clarissimo Sig. Francesco Duodo suo precessore, & publicati a' 6. di Luglio 1566. volendo, che senza difficoltà alcuna siano inuiolabilmente essequiti, come è stato fatto fino al presente, & come ordini giusti, & buoni, & degni veramente d'ogni debita essecutione; & a fine che siano rimosse tante occasioni di litigij, trauagli, & spese, che tutto dì occorrer si vedono à maleficio, & ruina d'essi poueri Contadini in commune, & in particolare con poca, ò niuna vtilità de' creditori sequestranti; con ogni miglior modo hà pronontiato, e terminato, detti ordini, & capitoli douer esser in tutto, & per tutto essequiti, rimossa ogni eccettione; confermãdoli di nouo, in quanto sia bisogno, & non altramente; & ordinando, che tal pronontia, & terminatione sia à perpetua memoria ne la Cancellaria sua registrata: aggiongendo Sua Signoria Clarissima a li sudetti ordini questi infrascritti, cioè

Che de cætero per le essecutioni de li sequestri non si faccia, nè si possa fare, se non vn Mandato solo a li Communi sotto pena di lire vinticinque di condur a la Camera li frutti sequestrati; sopra il quale s'habbia da giudicare, & diffinitiuamente terminare, se il Commun è, ò non è incorso in disobedienza, & se merita d'esser condannato a la pena, & à pagar il credito del sequestrato, ò non; & conseguentemente espedire tal difficoltà senza moltiplicar in altri Mandati nè secondo, nè terzo; come per certa corruttela pareua esser introdotto,

dotto, & vsarsi con gran danno de li Communi, & senza vtilità de li creditori sequestranti.

Et perche in alcune Giurisdittioni, come ne la predetta di Sesto, ab antiquo è stato solito di fare i sequestri, & Mandati per li Ministri di quella Giurisdittione con minor pena: per tanto hà ordinato, & ordina sua Signoria Clarissima, che per il capitolo infrascritto non s'intenda in alcun modo derogato a le antiche consuetudini di sequestrar con minor pena; percioche intentione & mente di sua Signoria Clarissima, conforme à quella del Serenissimo Dominio, quest'vna è, che siano moderati questi abusi di far pene maggiori de la sudetta di lire vinticinque, & che sia rimossa la corruttela de li due, trè, & più Mandati, che si soleuano fare in Vdine, & in ogni altro loco sottoposto à questo Clarissimo Magistrato: salue però le buone consuetudini circa il farli con minor pena; le quali siano essequite, come è giusto, & conueniente. Più oltre; così facendo instantia essi interuenienti per le ville, & Communi de la Giurisdittione di Sesto; il sudetto Clarissimo Sig. Luogotenente hà terminato, che, quando saranno fatti sequestri sopra i medesimi beni per l'Officio del Reuerendissimo, & Illustrissimo Patriarca, & anco per l'Officio di sua Signoria Clarissima, essi Communi siano, & s'intendino liberati da ogni pericolo, conducendo li frutti de le terre sequestrate ne la Camera fiscale di Sesto; facendo far la solita nota di tal conduttura, & consignatione particolarmente.

Lata, & publicata fuit suprascripta pronuntia, & terminatio cum omnibus, & singulis capitulis in ea, vt supra, expressis, & contentis anno suprascripto 1578. die Mercurij 7.

Maij, de mandato Clarissimi D. Locumtenentis sedentis in Sala magna suæ residentiæ, legente me Ioanne Baptista Mazola eius Cancellario: præsentibus Excellenti D. Francisco Vrbanis Doctore, & D. Ioanne Iacobo Iacinto de Maniaco, testibus adhibitis, vocatis, atque rogatis.

Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem, & Capitula, ac singula in eis contenta obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, in actis illius Cancellariæ registrari, ac præsentanti restitui faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die prima Maij, Indict. 7. 1579.

Die 20. Iunij 1579. præsentata Clarissimo D. Locumtenenti per Excell. Il. Doct. D. Seruilium Treum Syndicum Ruralium Patriæ petentem executionem; quæ fuit commissa per eius Magnificentiam Clariss.

Die Sabbati prima Augusti 1579. publicatæ fuerunt ad scalas Palatij Vtini per Beltrandum Tempur Tubetam, præmisso tubæ sono, legente me Nicolao Varmo Not. Cancellariæ, astante caterua personarum ad audiendum.

Pomponius Ruffus Not. Cancell. Præt. extraxit, & sigillauit.

Decisione de l'Eccellentiss. Senato di Venetia in materia de' sequestri, con la Tariffa de le spese, fatta da l'Illustrissimo Signor Nicolò Contarini Luogotenente de la Patria in essecutione di essa decisione.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao Contareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.*

Si-

Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Sopra li Capitoli a la Signoria Nostra presentati per la Contadinanza de la Patria nostra del Friuli in proposito di sequestri soliti farsi ne l'essattion de l'entrate da quelli, che le pretendono contra li possessori de' loro beni, si è particolarmente inteso quanto hanno risposto non solo il presente Luogotenente di Vdine, ma quelli anco precedentemente stati ne l'istesso Reggimento; dai quali sono anco stati vditi li Magnifici Ambasciatori del Parlamento di essa Patria, & de la Città di Vdine in contradittorio con quelli de la Contadinanza, & dapoi sono pur in contradittorio à loro satisfattione state vdite le medesime parti anco da li Sauij del Collegio nostro, secondo che ricercaua l'importanza di questo negotio. Et perche è conueniente con quel buon'ordine regolar questa materia, che possa solleuar li Communi da indebite grauezze, & facilitare à Patroni de li terreni l'essattione de gli affitti, liuelli, & altro loro legitimamente spettanti, per metter compito fine a le controuersie: L'anderà parte, che, quando occorrerà farsi alcun sequestro ne la Patria nostra del Friuli, tener, & osseruar si debba l'ordine, et prouisioni, che saranno dechiarite con la presente deliberatione. Sia tenuto il sequestrante nel far il sequestro dechiarir la quantità del suo credito, & li confini di quella quantità di terre, che, hauuto rispetto al suo credito, comprese anco le spese, ad esso meglio parerà: & questo senza alcun pregiudicio de le sue ragioni sopra maggior quantità di terreni de li sequestrati per quell'occasione. Fatto il sequestro, sia obligato il Degano, ò Podestà del Commune incrosar il campo,

ò campi, accioche fino à tanto, che durerà il sequestro, & non sarà leuato per accordo, ò per altro, nessun' altro habbia à porui mano: douendosi ciascuno astener di molestar, ò vsar alcuna violenza contra li beni, & frutti sequestrati, sotto quelle pene di corda, galea, bando, ò altro, che al Luogotenente de la Patria del Friuli parerà conuenir al demerito de la loro transgressione; nel qual caso di violenza, che fusse stata vsata, star si debba a la relatione con giuramento del Degano, ò Podestà, & Giurati di quel luogo: douendo esser fatta dentro quel termine, che dal Luogotenente nostro, secondo la distanza dei luoghi, sarà dechiarito, & à spese del sequestrante. Et fatta essa relatione, resti sgrauato il Commune da l'obligo, & debba il creditor proceder per la ricuperatione del suo, & per l'inobedienza contra chi hauerà inferita la violenza. Sia tenuto il Degano, ò Podestà, & Giurati dar in nota la vera quantità, & qualità de le biaue, ò frutti raccolti da li campi sequestrati: & di questo star si debba al sagramento, che da essi sarà giurato. Le biaue, ò frutti, che saranno raccolti, siano per la qualità, & quantità debita portati a la casa del creditore, ò doue il debitor hauerà obligo di portarli, il qual creditor debba riceuerli à conto del suo credito: & se saranno sporchi, & di peggior conditione de l'obligo, siano fatti stimar, & debba accettarli in ragion di quel prezzo, che sarà dechiarito esser ragioneuole: ma quando sopra li medesimi frutti vi fussero più pretensori, in tal caso siano portati a la Camera di Vdine, da esser poi dati à chi sarà dechiarito, spettar per Giustitia: & quando simil frutti si venderanno, ne sia data notitia anco a li creditori; perche, volendo, possano concorrere anch'essi a l'incanto.

tanto. Et sia per il Luogotenente nostro di Vdine fatta vna particolar Tariffa di tutto quello, che douerà eßer pagato per il tagliar, raccoglier, & condur le dette biaue, & de le altre spese, hauuto rispetto a la distantia dei luochi, & a li passi de' fiumi. Et a fine, che ciascuno sia prontamente satisfatto de le sue mercedi, dei primi frutti, ò biaue, che saranno raccolte, sia venduta subito tanta quantità nel luogo medesimo, che basti per pagar le mercedi, & spese sopradette; le quali siano pagate senza alcuna dilatione.

Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt supradictam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, ac vbi opus fuerit, registrari, præsentantiq; restitui faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 13. Martij, Indict. 11. 1598.

Bartholomio Comino Secretario.

Præsentatæ die Lunæ 16. Martij 1598. per Magnif. D. Andream Saxum, vnum ex Mag. Deputatis Vtini Illustriss. D. Locumten. qui iussit eas registrari, & exequi; & sic registratæ fuerunt in lib. Duc.

DOuendosi in eßecution de la Parte de l'Eccellentissimo Senato de dì 13. Marzo prossimo paßato far vna particolar Tariffa, & limitatione di tutto quello, che douerà esser pagato per il tagliar, raccoglier, & condur li frutti sequestrati, & de le altre spese, hauuto rispetto a la distantia dei luoghi, & a li passi de' fiumi: L'Illustrissimo Sig. Nicolò Contarini Luogotenente Generale de la Patria del Friuli; vditi per vna parte gl'interuenienti de la Città, & de la Patria, & per l'altra li Sindici de la Contadinanza con li loro interuenienti, & vedute le scritture de l'vna, & l'altra parte;

hà terminato, & limitato nel modo, che segue: la qual limitatione douerà essere da cadauno inuiolabilmente osseruata, come cosa commessa da l'Eccellentissimo Senato: & prima

Che per ogni sequestro, che sarà presentato, hauer debba il Degano, & gli huomini del Commune secondo l'ordinario soldi diece per vna volta solamente; & questo sia per la fatica di chiamare, & ridurre la vicinia per incrosar il sequestrato, & per ogni altra fatica, che occorrerà farsi innanzi il tagliar de le biade, cioè soldi 10.

Per tagliar li grossami hauer debba il Commune per ogni staro di grano, che si cauarà da la paglia, per quest'opera sola del tagliar soldi 18.

Per tagliar li minuti debbano hauer soldi quattordici per cadaun staro, come di sopra soldi 14.

Per condur li frutti tagliati à casa del Degan, ò d'altri del Commun per il carrezo in ragion di soldi trè per staro di quello, che si cauarà soldi 3.

Per il batter così de' grossami, come de' minuti di quello, che raccoglieranno, habbino la guadagna, secondo l'ordinario, che è d'ogni vndeci vno, & à conto de le spese di bocca per ogni vndeci stara di grossame soldi 40.

Et de' menuti soldi 30.

Et per condur li frutti raccolti, & battuti a la casa del creditor, ouero a la Camera di Vdine, giusta la deliberatione de l'Eccellentissimo Senato, vn soldo per staro per ogni miglio: & quanto al passo de' fiumi, e di acque, quanto à la spesa, si debbi star al giuramento del conduttore, cioè soldi 1.

Et perche sono in obligo li Degani di venir à denuntiar la

quan-

quantità de le biade raccolte, come in essa Parte, & ancora ogni inobedienza, ò violatione, che fusse fatta del sequestro, per ogni miglio, che saranno per tal causa, hauer debbano soldi due per ogni denontia d'ogni sequestro *soldi 2.*

Dechiarando, che simili denontie debbano esser fatte di quà del Tagliamento in termine di giorni 3. & di là di giorni 6. riseruato il caso di escrescenza d'acque, ò d'altro legitimo impedimento.

Et perche nel vino occorre limitatione diuersa: però termina Sua Sig. Illustrissima, come segue.

Che per ogni conzo di vino, che sarà raccolto, hauer debba il Degano, & il Commune soldi otto *soldi 8.*

Et per condurlo a la casa del creditor, ouero a la Camera, soldi due per miglio per ogni conzo, oltre la spesa del passo de le acque; ne la quale si debba seruare l'ordine soprascritto *soldi 2.*

Et finalmente, quanto a li fieni, dechiara sua Sig. Illustrissima, che quando sarà il tempo del tagliar l'herbe sequestrate, sia in obligo il Degano di dar notitia al Patrone di esse herbe, che s'incantaranno nel Commun innanzi, che si taglino; & che, volendo, si ritroui presente a l'incanto per il tempo statuito: al qual tempo, comparendo, ò non il Patrone, si debbi fare l'incanto; & il danaro, che si trazerà, si debbi portar al creditor, ouero a la Camera di Vdine, con la limitatione, & tariffa di soldi due per miglio, come di sopra è stato detto *soldi 2.*

Dechiarando particolarmente, che tutte le soprascritte mercedi si debbino cauare da' primi frutti raccolti, che possino per questo effetto esser venduti nel Commun.

Et

Et con particolar dichiaratione ancora, che debbino hauere il pagamento soprascritto di tutta la quantità, che haueranno raccolto, se ben eccedesse la quantità del credito, & de le spese, ò sia portata à casa del creditore, ò a la Camera di Vdine, ouero a la casa del debitore.

Prohibendo espreßamente; conforme a la terminatione del q. Illustrissimo Duodo di 6. Luglio 1566. confermata da l'Eccellentissimo Senato; il sequestrar per altra causa, che per affitti, & per liuelli; & in caso, che alcuno contrafacesse, essendo fatto constar dal Commune, s'intendi hauer perso il credito di quanto hauerà sequestrato, che sia applicato al detto Commune, oltre le altre pene descritte in eßa terminatione.

Et perche non conuiene mesurar li raui con lo staro, & sono cose di poco valore, termina sua Signoria Illustrissima, che non si possino sequestrar raui.

Et quanto a li lini, si serui quello, che è stato detto nel Capitolo circa li fieni.

Adì 8. Maggio 1598.

Fù publicata la soprascritta Tariffa, & limitatione ne la Camera di mezo del Palazzo di sua Signoria Illustrissima, letta per me Christoforo Hettoreo suo Cancelliero, presenti li Magnifici Signori Deputati de la Città, & molti altri, & specialmente l'Eccell. Dott. di ll. D. Andrea Antonino, il Nob. D. Gabriel Zucco, & D. Piero Portense, testimonij, &c.

Christophorus Hectoreus Cancell. subscripsit, & sigillauit.

L'Illustrissimo Sig. Nicolò Contarini, per la Serenissima Signoria di Venetia Luogotenente Generale de la Patria del Friuli; hauendo li Sindici de la Contadinanza esposto à sua Signoria Illustrissima, che molte volte occorre, che, dopo presentati li sequestri a li Degani, le parti restano in accordo,

si che

si che non fà bisogno d'operar altro; & nondimeno s'hà meritato la mercede de li soldi diece limitati per la Tariffa publicata sotto dì 8. de l'istante; per la reduttione de la vicinia, & de l'incrosare li frutti sequestrati; instando perciò douersi dechiarire, che in questo caso ancora debbano li Communi hauer li soldi diece predetti. A la qual istanza hauendo assentito anco li Magnifici Deputati de la Città, hà sua Signoria Illustrissima terminato, che debbino hauere il Degan, & suoi del Commune li soldi diece, se ben seguita accordo fra le parti, si come è stato ricercato.

Si notifica ancora, che per terminatione de dì 5. Maggio li Nodari sono obligati far li sequestri in lingua volgare.

Publicata adì 13. Maggio 1598.

Fede del Spett. Collegio de' Signori Nodari di Vdine intorno ad essi sequestri.

NOs Prior, Consiliarij, & Collegium Notariorum Ciuitatis Vtini, ita requisiti, fidem indubiam facimus, & attestamur, qualiter ex ordine, & stylo Iudicij, & Tribunalis Clarissimi D. Locumtenentis Patriæ semper obseruatum fuit, & hodie obseruatur, quòd, quando impetratur sequestrum pro colligendis fructibus super terris vbicunque sitis in Patria cum clausula grauaminis, quæ solet apponi in omnibus sequestris particularium personarum pro affictibus, & liuellis, si nemo dicto sequestro contradixerit, solet fieri mandatum de conducendo sequestrum ad Cameram, saluo iure vnicuique grauandi, citata, seu monita parte; & à dicto sequestro, & mandato de conducendis fructibus, vt supra, non

solet

olet appellari; sed, si quis prætendit intereſse, ſtante clauſula iuſtificatoria in fine mandati, ſolet per viam contradictionis, citationis, vel comparitionis coràm ordinario, qui ſequeſtrum conceſſit, ſe grauare; & ſequeſtrum, pendente Iudicio ſuper dicta contradictione, ſuſpenditur vſque ad ius cognitum. Item quòd; quando ſit contradictio ſequeſtro, ſeu mandato, aut pignorationi, ſi conſtet de præſentatione dictæ contradictionis, etiam quòd terminus in ea appoſitus lapſus fuerit, dicta contradictio ſemper viget, niſi ad inſtantiam partis fuerit per Iudicem reuocata. In quorum fidem præſentes fieri, & per Cancellarium noſtrum ſubſcribi iuſſimus.

Datum Vtini die Sabbati 27. Auguſti 1547.

Calamita Not. & Cancell.

Sentenza de l'Illuſtriſſimo Sig. Nicolò Donado Luogotenente Generale, che il Commune di Martignaco non ſia in obligo di raccoglier frutti ſequeſtrati per condanne de la Gaſtaldia di Fagagna.

Gaſtaldio, & Officium Faganeæ.

AD inſtantiam Nob. D. Theſei q. Nob. D. Ludouici de Colloreto Gaſtaldionis Faganeæ pro conſequendis creditis priuilegiatis Gaſtaldiæ, &c. per Q. I. N. mandetur Communi, Poteſtati, Iuratis, & hominibus Martignaci, vt pœna lib. 50. & ſoluendi de ſuo, niſi paruerint, ſuis congruis temporibus debeant fructuum ſumptibus colligere, & collectos in firmo ſequeſtro tenere, donec, &c. fructus generis cuiuſcunq;

peu-

pendentes, & futuros præsenti anno in, & super omnibus terris tentis, possessis, & laboratis ab Antonio quondam Simonis Rubei, à Christophoro fratre prædicti Antonij, à Magistro Mathia Schiato, à Nicolao eius filio fabris ferrarijs, à Gaspare Gisla, à Ser Iacobo, & Ser Iulio Colcis, à Polydoro de Martignaco, necnon ab hæredibus q. D. Catharinæ Palladiæ etiam de Martignaco, & specialiter in, & super Langoria posita in pertinentijs Martignaci in loco, qui dicitur Riuis; sequestrata etiam anno elapso; tenta, & laborata à quocunque alio, &c. saluo iure, &c.

Faganeæ die Veneris 15. Iunij 1590.

Die Veneris 22. Mensis Iunij 1590.

Coràm Sp. D. Gastaldione Faganeæ pro Serenissimo Duc. Dom. Venet. de prandio sedente cum DD. Iud. ad ius dicendum, præsentibus Notarijs, & alijs pluribus, &c. sub logia Palatij Faganeæ, &c.

Pro Sp. D. Gastaldione Faganeæ cum Communi Martignaci. idem Sp. D. Gastaldio pro consequendis creditis priuilegiatis Gastaldiæ fecit sequestrum contrà nonnullos eiusdem loci, & Potestas, Iurati, & homines recusant facere exequutionem. quare petijt, eos condemnari ad faciendum exequutionem, siuè ad exequendum, vt in sequestro, cum expensis, &c. Odoricus Paccai cum Pecileo Sene aduocato, vti Potestas, & nomine Communis, dixit, non teneri, cum Sp. Domino Gastaldioni incubuerit facere suas exequutiones contrà debitores Gastaldiæ, non tantùm reales, sed etiam personales, & non per viam sequestri, &c. quibus, & pluribus hinc

inde

inde dictis & auditis Spp.DD. Iud. condemnarunt Commune, Iuratos, & homines ad exequendum, vt in sequestro, &c. Odoricus nomine Communis se appellauit, &c. Sp.D.Gastaldio protestatus fuit de damnis, & interesse contrà Commune, nisi exequutionem facient, & vt in sequestro, &c.

Die Martis 24.Iulij 1590. de prandio.

Coràm Clarissimo Domino Nicolao Donato Locumtenente sedente Vtini in Castro in Salono Magno ad ius, &c.

Pro Communi, & hominibus Martignaci cum Sp.D.Gastaldione Faganeæ. Auditis Valentino quondam Leonardi Antonij, ac Antonio Blasij nuntijs Communis cum Excellenti Fortia Iuniore Aduocato, instantibus declarari, malè iudicatum ad fauorem dicti Spectabilis D. Gastaldionis cum expensis, rationibus ibidem dictis ex vna, & Egregio D.Ioanne Maria Mazorana nomine dicti Spectabilis Domini Gastaldionis instante è contra rationibus etiam ibidem dictis ex alia; Clarissimus D.Locumtenens declarauit, malè fuisse, & esse iudicatum ad fauorem dicti Sp. D.Gastaldionis per Officium Faganeæ, benè q; appellatum per dictos Commune, & homines Martignaci cum expensis, &c. Paulò post comparuit Egregius Mazorana prædictus, & nomine Sp. D.Gastaldionis appellauit à suprascripta sententia; instando, & protestando, &c.

Ex actis Cancellariæ Prætoriæ Vtini Ioannes Baptista Rosa Notarius eiusdem præmissam sententiam extraxit, subscripsit, & sigillauit requisitus, &c.

Or-

Ordine approbato da la Serenissima Signoria circa lo confinar beni di Ecclesiastici.

MARINVS Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Stephano Viaro de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Ne la causa de la supplication presentata per gli Ambasciatori del Magnifico Parlamento di questa Patria à nome dei Prelati, essendosi opposti à detta supplicatione gl'interuenienti de la Contadinanza fino a li 15. Agosto passato, fù per nome loro presentata, & più volte letta a la presenza de la Signoria Nostra vna scrittura d'oblatione; la quale da essi Ambasciatori a li 22. di Settembre prossimo è stata accettata per nome, come di sopra: onde, accioche habbia la debita essecutione, vi mandiamo la copia di essa con l'accettatione predetta; commettendoui, che dobbiate essa essequire, & far essequire, & osseruare da cadauno in tutto, & per tutto, come stà, & giace. Et accioche alcuno non possa di essa pretender ignoranza, ne farete dar copia a li Sindici di essa Contadinanza, & publicarla nei lochi soliti.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 2. Octob. Indict. 13. 1599.

Camillo Ziliol Secretario.

Sequitur scriptura oblationis, de qua supra.

CRedeuano li poueri, & afflitti Contadini de la Patria, che tanti giudicij seguiti à suo fauore douessero acquetar l'animo dei Reuerendissimi Prelati de la Patria; ma vedono,

dono, ch' essi più, che mai, persistono nel trauagliarli contra ragione, cercando d'impatronirsi con modi indiretti di quello, che non fù mai di sua ragione, sotto vani pretesti da essi in tutti li giudicij seguiti allegati. Et se si contentassero de le cose ragioneuoli, non accaderebbe dar noui trauagli à questa pouera Patria; che ritrouandosi nel stato miserabile assai noto a la Serenità Vostra, douerebbono per carità più tosto soccorrerli, che darli noue molestie con tanto lor danno, & de' suoi poueri figliuoli. Ma poiche li pare di spender le sue amplissime ricchezze nel far consumare à detti meschini quello, che douerebbe eßer sostenimento de' suoi figliuoli; per leuar ogni occasione à S.S. Reuerendiss. di strepitare, & dolersi intorno le tanto decantate confinationi; dicono essi poueri Contadini, che, quando essi Reuerendissimi si lasciaßero chiaramente intender, non voler contrauenire a la parte de l'Eccellentissimo Senato vltimamente presa, che regola i sequestri, ch' essi non recusano, che le S.S. Reuerendissime non possino far confinare le loro terre: Ma con questo però, che queste confinationi si facciano seruatis seruandis, & citati li possessori di esse terre; acciochè, seruendosi S. S. Reuerendissime de la loro auttorità, non succedano quelli inconuenienti, che hà inteso la Serenità Vostra. Et con questo dimandano da nouo eßer licentiati.

Cum alia consimili præsentata in Cancell. Ducali die 13. Augusti 1599. per D. Bonechum nomine Villicorum Patriæ Fori Iulij contrà Reuerendissimos Prælatos ipsius Patriæ.

Fabricius Vignonus Duc. Not.

1599.

1599. Adì 22. Settembre.

Constituidi ne la Cancell. Ducale il Mag. & Reu. D. Liuio Tritonio, & D. Ottauio Miliana Ambasciatori del Magnifico Parlamento de la Patria del Friuli, & per nome dei Reuerendiss. Prelati di essa Patria ricercarono, che fosse notato, come loro volontariamente accettano l'oblatione presentata in essa Cancellaria à 13. Agosto passato per Misser Lodouico Bonecco per nome de la Contadinanza di essa Patria in tutte le sue parti, come stà, & giace: volendo essi Signori Ambasciatori, che de la presente accettatione, & constituto ne sia data notitia a gl'interuenienti di essa Contadinanza.

Ali 23. detto riferì Ser Piero Antonio Commandador, hauer dato notitia del soprascritto constituto, & accettatione de l'oblatione oltrascritta à Misser Lodouico Bonecco interueniente per la Contadinanza de la Patria del Friuli.

Adì detto riferì Ser Giacomo di Zorzi Commandador, hauer dato notitia, come di sopra, al Nob. Huomo Sier Gioseffo Moresini Auocato, & procurator de la sopradetta Contadinanza.

Idem Fabritius Vignonus Duc. Not. qui supra.

Ducali, che impongono, che siano puntualmente essequite la parte intorno ai sequestri, & l'oblatione de' Reuerendissimi Prelati ne la materia de le confinationi.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Thomæ Mauroceno de suo mandato*

to Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Gl'interuenienti per la fidelissima Contadinanza de la Patria ci hanno supplicati di non permetter, che ne l'essequir li sequestri, che occorrono farsi, sia contrauenuto a la Parte del Senato in tal proposito di 13. Marzo 1598. & medesimamente a la oblatione accettata da gl'interuenienti per il Magnifico Parlamento, & Reuerendi Prelati di detta Patria; la quale perciò fù mandata con lettere nostre di 22. Settembre 1599. al precessor vostro, et successori. Et parendoci conueniente, e giusta cosa, che sia osseruato quanto per la sudetta deliberatione, & che parimente anco è dechiarito ne la detta oblatione; vi dicemo, che dobbiate proueder, che li Communi non siano obligati à sequestri, nè essecutioni contra la forma di detta parte, & oblatione. Ma se hauesse alcuna cosa in contrario, ò che alcuno se ne sentisse aggrauato, ce ne darete auiso; facendoli intender, che, citata la parte, compari inanti la Signoria Nostra, che non li sarà mancato di giustitia.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 12. Augusti, Indict. 13. 1600.

Barth. Comino Secr.

Terminatione fatta l'anno 1525. 2. Decembre da l'Illustriss. Sig. Agostino da Mula Luogotenente Generale de la Patria con il Decreto de gl'Illustriss. Sig. Sindici di Terra ferma di quanto si debba osseruare per li Nodari ne gl'instromenti di conuittione.

CVm satis, superq; satis tùm ex forensibus, tùm etiam ex crebris, & assiduis grauaminibus, & acclamationibus

bus miserabilium personarum perpenderimus, adeò in Patria ista inualuisse apud quamplures iniquitatis filios prauam, & perniciosam fœnerandi consuetudinem; vt in contemptum diuinarum, & humanarum legum, & in perniciem animarum suarum, salutis æternæ penitus immemores, hac vsuraria labe, quam multifariam multisq; modis exercent; innumerabiles ferè personas non multo temporis interuallo ad extremam inopiam perduxerint. Volentes igitur, vt par est, & prout ex debito Magistratus nostri tenemur, in quantum scimus & possumus, indemnitati & commodo subditorum Illustrissimi Dom. nostri Venetiarum consulere, & prouidere, ac in aliqua saltem parte huic tantæ pesti, & exitio occurrere; quod non arbitramur admodum difficile, si nonnulla aut in totum de medio amoueantur, aut potius in melius reformentur; sub quorum prætextu talis prauitas, seu potius scelus contegitur, & toleratur ita, quòd sub specie charitatis, & boni sanguis pauperum emungitur.

Nos propterea Augustinus de Mula; inhærentes litteris, & prouisionibus Ducalibus contra huiusmodi fæneratores, contractusq; illicitos disponentibus; per hanc nostram determinationem, & sententiam declaramus, & terminamus, quòd de cætero nullus Notarius huius Ciuitatis Vtini, & Patriæ; in cuius quidem locis omnibus hæc præsens terminatio, seu prouisio nostra ad omnium, & quorumcumque notitiam publicari debent; audeat de cætero, vel modo aliquo, colore, vel ingenio præsumat sub pœna lib. 50. diuidenda inter accusatorem, & illum, qui, non seruata forma infrascripta, appareret conuictus, vel simpliciter debitor; necnon sub pœna

suspensionis ab eorum officio per annos quinque continuos, scribere, aut notare inter aliquos contrahentes instrumentum aliquod conuictionis, vel scripturam cuiuscumque debiti, per quod, seu quam aliquis debitor vocaret se debitorem conuictum, seu pro aliqua pecuniarum quantitate danda, & soluenda creditori suo, vel aliquod tempus, nisi in eodemmet instrumento particulariter exprimatur res, bonum, quantitas, & qualitas, ac pretium cuiuscumque rei, qua per se, seu alia quacumque speciali causa, propter quam, & quas talis debitor se vocet conuictum, seu simpliciter debitorem: & hoc per iuramentum ipsorum contrahentium, quod per dictum Notarium deferri debeat in præsentia duorum testium ad minus, & tactis scripturis ab eisdem clarè recipi, & explicitè per sacra Euangelia iurantibus, ita esse veritatem: de qua delatione, & præstatione iuramenti fieri debeat mentio in dicto instrumento. &, si in futurum aliquid datum est, videlicet, non expressis causis, bonis, rebus, quantitatibus, & qualitatibus per iuramentum, vt suprà, distinctè, huiusmodi conuictio, siue instrumenta fieri contigerint, non seruata in omnibus forma supradicta; sit, & esse intelligatur nullius roboris, & valoris, & momenti; nec illorum virtute debitor ipse, qui se conuictum vocasset, aut debitorem pro rebus, aut bonis acceptis, sic inconfusè non facta particulari expressione, de qua supra, cum iuramento, non possit vllo pacto ad soluendum adstringi, nisi per aliam legitimam conuictionem conuincatur, & sit debitor, &c. Quam quidem terminationem facimus omni meliori modo ad laudem omnipotentis Dei, eiusque Gloriosissimæ Virginis Mariæ, &c.

Lata,

Lata, data, & pronuntiata fuit terminatio supradicta per antedictum Clarissimum D. Locumtenentem sedentem in sala noua Communis die Sabbati 2. Decembris 1525. legente & publicante me Thoma Pacis Notario ordinario Cancellariæ; præsentibus Spp. Doct. DD. Ioanne Francisco Sbroiauacca, Iacobo Florio, Bartholomæo Brugno, Hieronymo Sauctonino, Vegentio Æmiliano, ac pluribus alijs tam Doct. quàm Notarijs, & alijs Ciuibus, & forensibus, &c.

Qua publicatione facta, Clariss. D. Locumt. vt omnibus sit nota, mandauit illam ad scalas Palatij alta voce, & præconia publicari vnà cum litteris, & prouisionibus Ducalibus, aliàs super huiusmodi vsuris, contractibus illicitis, ac Instrumentis ementitis: quibus inhærendo Magnif. sua fecit, ad hoc vt si quis voluerit se appellare, seruet modum, de quo in eis, &c.

Dicta die de mane. Exequendo mandatum supradictum, terminatio supradicta per Marinum Tubicinem sono tubæ præmisso ad scalas Palatij, legente me Thoma Pacis supradicto, publicata fuit vnà cum litteris Duc. aliàs emanatis super huiusmodi materia de anno 1477. 9. Feb. Clariss. q. Dom. Philippo Trono, & successoribus, astante populi multitudine copiosa. quibus quidem litteris inter cætera per Sereniß. Dom. huiusmodi materia delegatur Clariss. Dom. Locumt. vt appellat. ad delegantem deuoluantur, & non ad Mag. D. Aud. sentent.

Ioannes de Vrbanis Coadiutor Cancell. Vtini ex actis Cancell. Prætoriæ requisitus extraxit. In quorum fidem, &c.

Decreto de gl'Illustrissimi Signori Auogadori estraordinarij.

NOs Angelus Gabriel, & Hieronymus Pisaurus Advocatores extraordinarij, volentes, sicuti ex debito nostri Magistratus tenemur, multas leges tam per Serenissimum Duc. Dom. quàm per Magnificos DD. Syndicos, & Locumtenentes Patriæ sancitas, & editas pro subleuatione pauperum, pro vtilitate publica ad tollendas voracitates vsurariorum, & multas, ac varias extorsiones, quæ quotidiè per Caballarios, & Officiales committuntur, & ad auferendas protelationes litium, iudiciorumq; strepitus; quæ omnia in desuetudinem abierunt, in eorum robur, vim, & obseruantiam reducere, & reintegrare: propterea nostri Magistratus auctoritate decreuimus, quòd omnes inscriptæ leges sub pœnis, de quibus infra fit mentio, seruentur, & executioni debitæ demandentur, & primò

Prouisio etiam Magnifici D. Augustini de Mula olim Locumtenentis Patriæ circa contractus illicitos, & Notarios ipsos contractus scribentes sub anno 1525. emanata, tanquã vtilis & necessaria, exactè seruetur: cui si quis contrafecerit, cadat ad pœnam duc. 50. Cameræ huic Fiscali applicandam. Et ne aliquis vllo vnquam tempore has nostras confirmationes ignorasse allegare possit, volumus, & mandamus, quòd in Cancellaria Magnifici D. Locumtenentis sub tabella registratæ ad omnium intelligentiam affigantur.

Dat. Vtini die 2. Decembris 1532.

Nicolaus de Gabrielis Secretarius.

Gabriel de Picciolis Coad. Canc. Vtini exemplauit, subscripsit, & in fidem sigillauit.

Du-

Ducali 1531. 10. d'Agosto intorno à gli oblighi de le Ville di quà del Tagliamento, tenute a la condotta de le robbe de' Clarissimi Reggimenti.

ANDREAS *Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Barbaro de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Hauemo inteso quanto ne hauete risposto sopra la supplicatione, che ne fu posta li superiori giorni de le otto Ville, cioè Paderno, Pasian di Prado, Colugna, Feletto, Chiauali, Godia, Baiuars, & Salt, richiedenti di non esser grauati circa li carrezi più de la sua debita, & ordinaria obligatione; la qual sij di seruir con carrette a li Luogotenenti, loro Corte, Marescalchi, & Thesorieri in condur le robbe, & massarie loro. & benche habbiate detto nel venir, & ritornar del Reggimento: tamen hanno asserto li Nuntij di dette Ville, & così ne è sta confirmato da altri, che; se di ritorno solamente, & se altro sono sta, & vengono astretti far; il tutto è stato ad essi imposto estraordinariamente per la propinquità sua à Udine: che è grauissima angaria, da la quale ne pareria fossero rileuate. Qual nostra opinione à noi certo è parsa fondata sopra la equità, & honestà; non essendo il douer, che quelli poueri huomini siano grauati più de l'ordinario à commodo, & beneficio priuato: perche tal non è la intention nostra per alcun modo. Però, inherendo al detto parer nostro, vi dicemo, & dichiaramo, noi voler, che le dette Ville non debbano esser*

obligate à condur robbe di alcun Capitanio di Soldati, nè de' loro Soldati, nè siano astretti far carrezi alcuni per tornata per li Luogotenenti, sua Corte, Marescalchi, & Thesorieri; che mandano in questa Città, & per quella Patria per loro particolari facende; nè à dar carretta, quando si manda a la Signoria Nostra danari in summa, che il Cauallaro portar possi, come è conueniente; essendo sempre pagato de la caualcata sua; nè à condur da Vdine à Porto Gruaro nel partir, che fanno li Rezimenti, robbe, merce, ferramenti, vini, nè formenti di alcun amico loro; ma solum le robbe, & massarie loro, come è detto: qual erano tutte angarie estraordinarie con quella de le robbe del Proueditor di Ciuidal; a la qual medesimamente non siano tenuti: mà quelli de la Giurisdittione di detto luoco l'habbino a condur, come è ragioneuole, & honesto: si che le prefate otto Ville restino con il sopradetto ordinario suo cargo di condur le robbe, & massaritie de' Luogotenenti, loro Corte, Marescalchi, & Thesorieri, iusta il solito: aggionto etiam, che habbino similmente à condur le robbe del Castellan nostro de la Chiusa solamente, & non d'altri per alcun modo, & sotto niun pretesto, come è predetto; per le ragioni, & cause, che prudentemente hauete addotte ne la detta vostra risposta. Per tanto vi commettemo, che dobbiate così osseruar, & far, che sij osseruato inuiolabilmente in ogni tempo, & da ciascuno, sia chi si voglia: perche volemo, & intendemo al tutto si faccia in tal modo; restando tamen ne l'eßer, che è stato sin quì, quanto appartiene al carreggiar de li nostri Rettori, Proueditori Generali, & Gouernatori: circa il che altro à noi non par disponer pro nunc; eßendo cosa,

che

che non così frequentemente suol accader. Has autem nostras registratas præsentanti restituite.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 10. Augusti, Indict. 4. 1531.

Receptæ die 20. Augusti 1531.

Die 21. Augusti factum fuit mandatum DD. Deputatis Patriæ de obseruatione suprascriptorum omnium, &c.

Ioannes Martinus Baiattus Not. Cancell. Vtini exemplauit, subscripsit, & sigillauit.

Accordo seguito il dì 10. Febraro 1606. tra le sudette Ville, & la Contadinanza de la Patria.

IN CHRISTI NOMINE AMEN. Anno ab eius Natiuitate Millesimo sexcentesimo sexto, Indictione quarta, Die verò Sabbati 10. Mensis Februarij. Actum Vtini in Castro coràm Illustrissimo Domino Iosepho Mauroceno Locumtenente meritissimo Patriæ Fori Iulij in Camera eius audientiæ. Congregatis Ser Matthæo Tarluppo de Maniaco, Ser Sebastiano Pecora de Dignano, Ser Ioanne Matthæo de Ronchis, Ser Bernardino Iuliano de Chions, Ser Fantino Pauli de Brixia, Ser Christante à Turre de Predemano, Ser Iosepho Feruleo de Pouoleto, & Ser Dominico Ferino de Lauzzana, omnibus Syndicis Generalibus Patriæ: qui omnes concordes, intellecto tenore scripturæ interuenientium pro X. Villis obligatis ad factionem Carrettarum præsentatæ Illustriss. D. Locumtenenti præcessori suo die 29. Aprilis 1604. per quam renuntiant voluntariè quibuscumque Priuilegijs, & contentant facere cum alijs de Patria, vt in ea; ad quam relatio habeatur, vnà cum ratificationibus omnium

nium X. Communium sub diebus 30. Aprilis præteriti, primi Martij, & 3. eiusdem; vt de his omnibus constat in actis manu Spect. D. Ioannis Pontissij Ciuis, & Notarij Collegiati Vtinensis; & attenta noua instantia ipsorum interuenientium, contentarunt cum præsentia Sp. D. Ioannis Antonij de Longis eorum Scontri, & conuenerunt cum ipsis Villis in omnibus, vt in scriptura conuentionis inter easdem partes inuicem (vt dixerunt) sequutæ, registranda ad perpetuam rei memoriam, ratificanda etiam à legitimis interuenientibus pro ipsis X. Villis; Illustrissimus D. Locumtenens prælibatus; intellecto tenore omnium superius allegatorum, & scripturæ conuentionis prædictæ; eidem conuentioni cum omnibus in ea contentis, & etiam scripturæ renuntiationis prædictæ, quatenus opus sit, auctoritatem sui Magistratus, pariter & iudiciale decretum interposuit, sic & omni meliori modo, & c. præsentibus Nob. D. Ludouico de Occellis V. Collaterali, & Ciue Vtini, & D. Bernardino Caludrio Ciue Vtini, ac Ser Francisco Barborino Vtini, testibus habitis, &c.

Scriptura concordij sequitur.

ESsendo stata lite, & differenza ancora pendente, & indecisa fra li Communi, & huomini de le Ville di Breßa, Colloreto di Prato, Chiauallico, Campoformio, Colugna, Felletto, Godia, Pasian di Prato, Paderno, & Salto, obligate a le carrette, da vna parte, & li Sindici generali de la Contadinanza da l'altra; come ne gli atti per mano del Sp. Pontissio Nodaro Collegiato di questa Città; di quì è, che per terminare detta differenza, & ogni lite, che fra loro poteße nascere, so-

no venute esse parti a l'infrascritta transattione, compositione, & amicabile accordo, da esser de catero inuiolabilmente osseruato, cioè

Che le predette X. Ville siano ex nunc perpetuamente sgrauate, & liberate da l'obligo de le carrette (il quale vada posto ne l'vniuersal corpo di tutta la Contadinanza de la Patria del Friuli) da esser fatte indifferentemente da tutti, conforme a li Rotoli ordinarij de le altre fattioni; si che le predette X. Ville non siano à questo peso de le carrette in alcun' altro modo imaginabile sottoposte, se non in quell'istesso modo, che sarà il resto de la Contadinanza.

Et al'incontro, che le predette X. Ville, & li loro habitanti entrino à far tutte le attioni reali, & personali col resto de la medesima Contadinanza; si che esse siano tenute à quelle medesime fattioni, & angarie, che saranno fatte, & pagate da gli altri Contadini, & Ville de la predetta Contadinanza. Et ciò non ostante alcun Priuilegio, al quale esse ex nunc espressamente renuntiano.

Et, perche insta il tempo de la mutatione del Reggimento del presente Illustriss. Sig. Luogotenente, si che la Contadinanza generale non può così d'improuiso regolare questa materia de li carrezi necessarij in questa materia di mutatione di Reggimento; però conuennero, che le dette X. Ville faccino per questa volta solamente gli ordinarij carrezi per la mutatione di esso Illustriss. Reggimento, & che per questa causa à dette Ville non comincino à correr le tanse, & altre fattioni con la Contadinanza se non dal primo giorno d'Aprile prossimo venturo in poi. Promettendo l'vna parte a l'altra hauer le pre-

dette

dette conuentioni, & patti sempre rati, & fermi sotto obligatione reciproca di tutti li loro beni presenti, & futuri, &c. A la qual transattione, & accordo l'Illustriß. Sig. Gioseffo Moresini degnissimo Luogotenente de la Patria, così contentando & instando gl'interuenienti de le sopradette parti, interpose la sua auttorità, & giudicial decreto, &c.

Signum Notarij.

Flaminius Calderinus Not. Collegiatus Vtinensis rogatus scripsit, aliena manu publicauit, & se in fidem subscripsit, appositis, &c.

Parte de l'Eccellentiss. Senato 13. Decembre 1599. à quanto siano obligate le Ville di là del Tagliamento ne la condotta de le robbe di essi Clarissimi Reggimenti.

APparono manifestamente da la supplicatione hora letta, & da quanto rispondono quelli, che sono stati Luogotenenti ne la Patria mandati del Friuli, gli abusi da certo tempo in quà introdotti in graue danno de le fidelissime Ville di essa Patria, di Porto vecchio, San Giusto, Boldara, Nocara, Bolpara, Giai, & Gorgo ne la materia de le condotte con loro carreggi de le robbe de' Rappresentanti, & Ministri publici. Onde è conueniente regolar questi disordini contrarij a l'intention de la Signoria nostra, & leuar l'occasione, che siano li sudetti fidelissimi nostri così indebitamente aggrauati.

Però l'andarà parte, che; si come le sudette Ville di Porto vecchio, San Giusto, Boldara, & altre al numero di sette per la loro vicinità à Porto Gruaro hãno obligo di condurre le robbe di alcuni publici Rappresentanti; così siano tenuti ne l'auuenire solamente quando andaranno ne li loro Reggimenti, e carichi

richi li Luogotenenti ne la Patria del Friuli, è sua Corte, li Tesorieri, & Marescalchi di Vdine, & il Castellano de la Chiusa prontamente far condur le loro robbe da Porto Gruaro fino à le loro habitationi, & non altrimente. Et acciochè in queste non siano commesse di quelle fraudi, che sotto tal pretesto s'intende essersi fatte per il passato, non siano tenuti, nè possano in alcun modo esser astretti quelli di esse Ville ad obedire altri Mandati; che quelli del Luogotenente sottoscritti di sua mano propria; nei quali sia espressamente dechiarito il numero de' carri, con li quali all'hora haueranno da seruire. Nè possano ad alcun'altra condotta, ò ricondotta in tutto il tempo de' Reggimenti, ouer per altra strada esser commandati, nè astretti: Restando ne l'auuenir del tutto liberi di andar per occasion di condotte, che per la sola, & ordinaria da Porto Gruaro à Vdine, et la Chiusa, & particolarmente anco da condur Bombardieri così per occasion de' Pallij, come d'altro, nè robbe di qual si voglia Rettore così dentro, come fuori de la Patria; nè anco potendo esser mandati à leuar cosa alcuna nè anco de li Rappresentanti sopradetti a la Fossetta, nè altri luoghi per modo alcuno.

Pellegrin Benzoni Nodaro Ducal.

Parte di esso Eccellentiss. Senato di 6. Ottob. 1609. ne la quale vien delegata ogni auttorità a l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani Luogotenente Generale di terminar le difficoltà tra le dette Ville di là del Tagliamento, e la Contadinanza de la Patria.

LEONARDVS *Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Antonio Grimano*

de

de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Sono stati vditi da la Signoria Nostra gl'interuenienti de le Ville di Porto vecchio, & altre, che dimandauano delegatione de le cause, che vertiscono tra loro, & la Contadinanza de la Patria del Friuli per occasione di contribuir a le publiche grauezze con il resto di essa Contadinanza, come in quella: & medesimamente sono stati vditi gl'interuenienti di essa Contadinanza con vna scrittura di risposta sopra vna supplicatione; li quali si contentano de la delegatione al Luogotenente de la Patria, & come in quella. onde; ricercando la Giustitia, che si metta fine à simili controuersie, perche esse parti con li suoi Auocati si sono di ciò contentate:

Però l'anderà parte, che le cause espresse ne la sopradetta supplicatione, & scrittura siano delegate cum toto negotio al Luogotenente de la Patria del Friuli: il qual; citatis citandis, & auditis audiendis; possa terminar tutto quello, che gli parerà per Giustitia: Douendo quello, che da lui sarà, vt supra, terminato, esser così fermo & valido, come se fusse fatto per questo Consèglio.

Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 6. Octobris, Indict. 8. 1609.

Camillo Ziliol Nodaro, &c.

Ter-

Terminatione de l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani, fatta il dì 17. Giugno 1610. intorno a la condotta de le robbe de' Clariss. Signori Castellani de la Chiusa.

ET perche sua Signoria Illustrissima è informata, che a le volte li Clarissimi Castellani de la Chiusa per suoi impedimenti non vanno à quella custodia, ò andati, non vi stanno, ò rifiutano, & si fanno dare da la Cassa de la Contadinanza ducati cinquanta, & più per condotta di robbe non condotte, & ogni sei mesi a le volte rifiutano: Perciò con la presente terminatione commanda, che non si possa pagar à detti Clariss. Castellani alcun danaro per accordo, se non al fin de li mesi sedici del Reggimento finito, ouero nel principio pagar tanti carri, quanti conducano le sue robbe, in pena à chi conterà il danaro, ò menarà la partita (ancorche con la boletta sottoscritta) di ducati cinquanta, & pagar del suo, &c.

1610. 18. Zugno.

Terminatione de l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani Luogotenente circa le condotte de le robbe de' Reggimenti: come Giudice delegato da l'Eccellentiss. Senato, seguita, vdite le parti.

L'Illustriss. Sig. Antonio Grimani meritissimo Luogotenente Generale de la Patria del Friuli, & Giudice ne la presente causa delegato da l'Eccellentiss. Senato, come appar da le lettere Ducali di 6. Ottobre 1609. vditi più volte gl'in-

ter-

ceruenienti per le Ville di Porto vecchio, & anneße, da vna, & li Sindici de la Contadinanza di detta Patria, da l'altra, con li suoi Eccell. Auocati con tutte quelle ragioni, che hanno voluto dire, & allegare così in scrittura, come in voce, & specialmente veduta la delegatione predetta, & la scrittura presentata per dette parti sotto di 16. del corrente; Inuocato il nome del Sig. IDDIO, *hà terminato, e termina, come quì sotto, cioè*

1 *Che le Ville di Porto vecchio, Boldara, Gaio, Noiare, San Giusto, Gorgo, e Bolpara siano tenute condur à Vdine così per la via di Porto Gruaro, come di Palma le robbe de gl' Illustrissimi Signori Luogotenenti, sua Corte, Clarissimi Tesorieri, & Miniscalchi.*

2 *Che parimente dette Ville siano tenute condur per le dette vie le robbe de li Clarissimi Castellani de la Chiusa; giusta però la forma de la terminatione di Sua Sig. Illustrissima di 12. del corrente.*

3 *Item, che siano tenute condur, vt supra, tutte quelle robbe, che per solo vso de gl' Illustrissimi Luogotenenti veniranno da Venetia, durante il Reggimento.*

4 *Che dette Ville sian obligate tenir di continuo quì in Vdine vn Agente, al quale si possa ne le occorrenze di dette condotte presentar li Mandati in nome d'esse Ville, acciò egli habbia carico di auisare, e prouedere à quanto sarà bisogno per dette condotte.*

5 *Che, mancando eße Ville di condur dette robbe, siano obligate à tutti li danni, che la Contadinanza poteße patire per tal causa.*

6 *Che occorrendo à gl'Illustrissimi Luogotenenti far condur robbe de la Patria per vso suo particolare, resti obligata la Contadinanza à tal condotta.*

7 *Che dette sette Ville siano obligate pagar a la Cassa de la Contadinanza le rate fatte da l'anno 1607. fin al presente solamente: con questo però, che detta Contadinanza sia tenuta bonificarli tutto quello, che dette Ville mostreranno legitimamente hauer speso per causa di simili condotte nel corso dei tre anni; Restando per l'auuenire separate da detta Contadinanza, & libere & essenti da ogni grauezza real, e personal, come erano auanti.*

8 *Che le sudette Ville debbano far il pagamento di quanto anderanno legitimamente debitrici per la causa sudetta, bonificato, e detratto, come di sopra, in termine di anni tre prossimi futuri per rata, incominciando l'anno presente dopo il raccolto del vino, & menuti.*

Et mancando dette Ville in cadauna di esse paghe, possa la Contadinanza essequir per tutto.

Et così hà dechiarato, e terminato; assoluendo le parti da le spese.

Giorno di Venere 18. Zugno 1610. mane
In Vdine sopra la sala grande del Castello.

LA sopr iscritta dechiaratione, e terminatione fù fatta, e publicata per l'antedetto Illustrissimo Signor Luogotenente, e di suo mandato letta per me Gioseffo Contrino Nodaro collegiato di Vdine, così instando Ser Piero Gabrielis di Porto vecchio interueniente per le predette sette Ville con la

presenza di Lazaro Traboria de la Villa di San Giusto à nome del suo Commun con l'Eccell. Sig. Pompeo Frampergo Dottor, Auocato da una, & Ser Mathia Tarluppo di Maniago Sindico de la Contadinanza à nome suo, e de gli altri Sindici con l'Eccell. Sig. Francesco Forza Dottor Auocato da l'altra; presenti D. Zuan Maria Mazorana di Vdine, e D. Pizolo Franzago di Pordenon habitante in Vdine, testimonij, & altri, &c.

Iosephus Contrinus Ciuis, & Not. Coll. Vtini declarationem, & terminationem antescriptam ab actis suis eduxit, seq; subscripsit cum signo.

Capitolo de le Ducali di 12. Zugno 1517. riceuuti 9. Decembre seguente intorno ai Mandati de' carrezi, & del modo, che si debba tenere in essi Mandati.

ITem, che de cætero li Deputati de la Patria, nè Cancellier mai non possino far commandamento alcuno nè con bolletin, ouero à bocca à Contadini, ouer Commun alcun de le Ville di questa Patria, che vada à carrezar à persona alcuna di qualunque condition, & stato, & officio si sia per cagion alcuna, eccetto, che a li Magnifici Luogotenenti, & sua Corte per lo venir, e tornar di quelli, sotto pena parerà à vostra Celsitudine. Respondimus, vt fiat, prout petitur: & ita ordinamus, & declaramus, vt neq; per Cancellarium Patriæ, neque per Deputatos fieri possit Bullettinum de carrigijs, nec ea Bullettina exequantur, nisi subscripta fuerint manu Locumtenentium nostrorum, & bullata eorum annulo, &c.

Iulius Polit. Ordinarius Cancell. descripsit, & sigillauit.

Ter-

Terminatione de gl'Illustriss. Sig. Proueditori al Sale, che libera la Contadinanza di quà del Tagliamento da l'obligo di condurre il Sale.

1580. 4. Augusti.

NOi Antonio Cigogna, Zuane Corner, & Giacomo Rhenier per il Serenis. Duc. Dom. di Venetia Proueditori al Sale, absente il Clariss. Misser Marin da Cà Pesaro nostro quarto Collega, per esser in Istria per occorrentie de l'Officio, significamo à voi Clariss. Sig. Luogotenente de la Patria del Friuli, necnon à voi Magnifici Potestati, & Proueditori de le Città, Castelli, & luoghi di essa Patria, di quelli però di là del Tagliamento verso Vdine, & à voi Spp. Giusdicenti in essi luoghi; come il dì 3. del presente ne l'Eccellentiss. Collegio del Sale con l'interuento de gl'Illustriss. Sig. Capi de l'Eccelso Conseglio di X. è stà accettata vna scrittura da li Datiari presenti del Sale di essa Patria; per la quale in essecutione di vn' altra Parte presa in esso Eccellentiss. Collegio sotto di 14. Genaro precedente, loro si sono offerti di solleuar de cætero la Contadinanza de' luochi di là del Tagliamento verso Vdine da l'obligo di condur i Sali per il pretio di soldi 8. per staro carrador, & di condurlo loro à tutte sue spese: potendo però vender il Sale ne' luochi tutti di là del Tagliamento verso Vdine compresi da essa Parte 14. Genaro con l'accrescimento di soldi diece, piccoli 4. per staro vendereseo di lire nonantasei, si come in quella, & ne la sua scrittura è dechiarito. Però; essequendo noi tutto quello, che da esso Eccellentiss. Collegio del Sale è stà ordinato in questo proposito; concedemo licentia, & libertà ad

essi Datiari, che possano de cætero vendere il Sale nei luochi predetti con l'accrescimento di sopra specificato: Douendo però loro far condur il Sale à tutte sue spese, si come si sono obligati in essa loro scrittura; restando però li Portonari del Tagliamento obligati, come sono, passare i carri così carghi, come vuodi, & le persone de' loro Datiari senza spesa alcuna, & senza Datio, ò Gabella, come hora si osserua. Ricercamo dunque cadauna de le predette Magnificentie Vostre, ch'elle vogliano essequire tutte le conditioni predette, si come è mente di esso Eccellentissimo Collegio, che così à beneficio di questo Serenissimo Dominio, come de la pouera Contadinanza de' luochi di là del Tagliamento siano inuiolabilmente osseruate, come di sopra s'è detto. In quorum fidem, &c.

Dat. in Venetia il dì 4. Agosto 1580.

Antonio Cigogna
Zuane Corner } *Proueditori al Sal.*
Giacomo Rhenier

Ioannes Aloysius Zattachus Not. Offic. Salis, &c.

Sentenza de l'Illustrissimo Sig. Aluise Bragadino ne la detta materia.

Die Sabbati 18. Iulij 1592. de mane.

Coràm Clarissimo Domino Aloysio Bragadeno Patriæ Fori Iulij Locumtenente Generali sedente in Castro in Camera Audientiæ.

PRo Ruralibus Patriæ, seu illorum Syndicis Generalibus cum DD. Datiarijs Salis. Clarissimus D. Locumtenens, Auditis Magnifico & Excell. D. Hieronymo de Attimis vno

ex

ex Magnificis DD. Deputatis Patriæ suo, & Collegarum nomine, necnon Ser Nicolao Cyponio de Lonca, & Ser Ioanne Dominico Ferino de Lauzana, Ser Nicolao de Paulis de Pagnaco, & Ser Nicolao Menatio de Terenzano Syndicis Generalibus Ruralium prædictorum citra Tulmentum, cum Excellenti ll. Doct. D. Seruilio Treo eorum Aduocato, & Syndico Defensore, & consideratis grauaminibus propositis contra mandatum concessum die 8. Iulij prox. preteriti prędictis DD. Datiarijs vnà cum Decretis Sereniß. Dom. in hac materia latis, & hactenus inuiolabiliter obseruatis, liberantibus dictos Rurales ab onere conducendi Sal stante . . . . . vt in eis: Nolens Magnificentia sua Clariß. modo aliquo contrauenire Decretis prædictis, neq; vllum vel minimum præiudicium facere dictis Ruralibus, ad hoc vt continuò in eorumdem libertate conseruentur, mandatum prædictum annullauit, & reuocauit, ipsumq; aboleri iussit, & pro nullo haberi, perinde ac si factum non foret; liberando subindè Communia, quibus præsentatum fuit, ab onere conductionis demandatæ, & quòd DD. Datiarij teneantur aliter, & alio modo prouidere, quòd non deficiat Sal sub pœnis iuris, &c.

Simeon de Gallis Cancell. Præt. Notarius extraxit, & sigillauit, &c.

Parte de l'Eccellentiss. Senato ne la detta materia di condotta del Sale.

1595. *Adì 14. Decembre in Pregadi.*

Al Luogotenente de la Patria del Friuli.

SE ben vi scriuessimo col Senato sotto li 9. del presente, perche faceste accommodar de' carri de li Communi sot-

toposti a la vostra Giuridittione li Datiari del Sal di quella Patria: tuttauia; restando noi informati, li detti Communi non hauer quest'obligo; habbiamo voluto dirui con le presenti col medesimo Senato, che non dobbiate dar essecutione al detto ordine: ma, in quanto li soliti carradori facessero resistentia di leuar li Sali, voi prestarete ad essi Datiari ogni conueniente aiuto, & fauore; & quando bisognasse accrescer ad essi carradori, per rispetto de li mali tempi, & cattiue strade, alcuna cosa di più de l'ordinario, li potrete limitare quel prezzo, che vi parerà giusto, & conueniente: perche così si contentano li medesimi Datiari, &c.

Zuane Rizzo Nodaro Ducal.

Ducali, che non si possano grauare i contadini à condurre formenti da Porto Gruaro à Vdine.

M*ARINVS Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Stephano Viaro de suo mandato Locumtenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Si sono indoluti modestamente nel Collegio nostro gl'interuenienti per li Contadini del Vescouado di Concordia, & altri, che vengono molestati con vostri Mandati à grauezze insolite di condurre formenti da Porto Gruaro à Vdine. Onde; non essendo conueniente, che a li Communi siano addossate noue impositioni; vi commettemo, che non dobbiate proceder più oltre con Mandati, nè altramente, non mancando carradori, che tendano à questo essercitio, senza grauar li soprascritti Communi. Et se per tal causa li fossero state tolte pene, ò altro, il tutto li farete restituire senza*

spesa

spesa alcuna. Et se hauete altro in contrario, ne darete auiso con vostre lettere, &c.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 30. Martij 1599.

Die 1. Iunij 1599. præsentatæ per Ser Dominicum Fabrum de Cordubato Syndicum.

Giacomo Vico Secretario.

Che i Datiari del ferro di Venetia non possino astrenger i Communi de la Patria à condur essi ferri.

Die 17. Augusti 1592. de mane.

Coràm Clarissimo D. Locumtenente sedente in Castro in Camera Audientiæ ad ius, &c.

PRo Ruralibus Patriæ, seu Syndicis generalibus ipsorum Ruralium cum D. Iacobo Grotta Ciue, & Mercatore Venetiarum. D. Iacobus Iacintus vnus ex dictis Syndicis nomine suo, & aliorum; habita notitia de litteris Ducalibus ex aduerso præsentatis, & mandato eleuato vigore dictarum litterarum ad graue præiudicium ipsorum Ruralium; institit suspendi dictum Mandatum, & sibi assignari terminum habilem ad comparendum Venetijs ad pedes Serenissimi Principis pro reuocatione dictarum litterarum; & eò magis, quia; si dictus D. Aduersarius, & eius Agentes vellent soluere debitam, & conuenientem mercedem vectoribus; vtiq; citra nouam hanc formam procedendi per viam præceptorum pœnalium habuisset, & haberet paratissimos quoscunque vectores, seù carrigiatores ferri, prout omnes alij Mercatores, & Datiarij semper habuerunt à tempore immemorabili citra:

quæ quidem merces congrua, conueniens, atque condecens ad minus non potest esse, nisi in ratione solidorum triginta pro quolibet centenario Ferri: quia cum Animalium, & victualium, ac Ferri, & omnium aliarum rerum longè aucta sint his temporibus, & pariter transitus ad Cymbam Tiliauenti auctus est adeò; vt vectores vix aliquod lucrum, deductis expensis & sumptibus necessarijs, faciat. idque omni iure fieri debere dixit: quia Agentes dicti D. Iacobi volunt cogere dictos vectores ad faciendum dictas conductiones Ferri pro vilissima mercede, ita vt Communia Villarum coacta fuerint dare singulis vectoribus lib. 5. & 6. de eorum proprijs pecunijs, vt facilius ipsi vectores possent ire vigore mandatorum præcedentium eleuatorum vigore litterarum Clarissimorum DD. Gubernatorum Introituum pro obedientia Magistratus; cum protestatione tamen, quam denuò repetit, refectionem consequendi à dicto Ser Iacobo, cuius priuatę vtilitati expedit hanc seruitutem introducere, nunquam per antea ab aliquo attentatam. Et ita institit, &c. Præsens Excellens D. Marcus Antonius Pramperus pro D. Grotta, & præmissis non consentiens institit, se licentiari ab indebitè petitis per Rurales; saluo eis iure comparendi ad pedes Serenissimi Principis, si quod grauamen habent in hac materia, prout re vera nullum habent; quia prædictus D. Iacobus soluit mercedem ordinariam, & vltrà, prout constare potest ex libris DD. Agentium tùm Pontabiæ, tùm Glemonæ, & propterea cesset omne grauamen. Iceircò, si quid vlterius prætendunt, compareant Venetijs: sed interim tamen firma remanere debeant mandata, stantibus litteris, prout stant. & sic

in-

institit, ac omni alio meliori modo. Quibus, & alijs auditis, Clariss. D. Locumt. declarauit, mandata ipsa exequenda esse; cum declaratione tamen, quòd vectoribus debeat solui merces, prout hactenus soluta fuit; & si forte cognosceretur, ipsos vectores maiorem mercedem habere debere, teneatur ipse D. Iacobus reficere omnibus, & singulis vectoribus sic, &c.

Ducali de la reuocatione de le lettere leuate per il sudetto Datiaro del Ferro.

PASCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Aloysio Bragadeno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie per Consiliarios nostros terminatum fuisse, vt infra, videlicet. Essendo stato citato Giacomo Grotta Datiaro del Ferro ad instanza de la Contadinanza de la Patria per veder reuocar le lettere de l'Eccellentissimo Collegio sotto li 18. Luglio prossimamente passato, scritte ad instantia di detto Datiaro, & non essendo comparso, come referì Gasparo Commandador a la porta de l'Eccellentissimo Collegio, che lo chiamò, la Signoria Nostra, così hauendo instato la parte, hà reuocate in absentia le predette lettere. Quam quidem terminationem mandamus vobis, vt exequi debeatis.*

Dat. in nostro Duc. Palat. die 18. Septemb. Indictione 6. 1592.

Camillo Ziliol Secretario.

Du-

Ducali, che la Contadinanza non sia obligata a la conduttura di pietre ne la Città, nè di Roueri sopra le Roie.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Stephano Viaro de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Gl'interuenienti per la Contadinanza di quella Patria nostra ci hanno esposto, che, volendo li Deputati far alcune fabriche in Vdine, intendono astrengerli a la conduttura de le pietre, & anco de' Roueri, per piantarli ne le Roie; di che asseriscono non hauer obligo, dicendo essi, queste esser grauezze nuoue & insolite; con supplicarci à far, che restino solleuati: si siamo però mossi, attesa massimamente la mortalità seguita vltimamente ne gli animali bouini, à commetterui, che non permettiate, che siano essi Contadini astretti a le sudette angarie. Ma se haueste alcuna cosa in contrario, ce ne darete auiso: & se alcuno si sentisse grauato, citata la parte, compari, che non li sarà mancato di giustitia.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 23. Augusti, Indict. 12. 1599.

Bortolomio Comino Secr.

Die 28. Augusti 1599. præsentatæ per Ser Nicolaum de Paulis, & Ser Vincentium Colautum Syndicos Ruralium Patrię Illustriss. D. Locumtenenti; qui concessit earum executionem, quò ad conductionem lapidum. quò verò ad quercus, decreuit rescribi. & ita, &c. ex relatu Valentini Voratij Caballarij, &c.

Ex Libro Duc. TT. ad car. 50. existenti in Offic. Cancell. Præt. Vtini. Alex. Marchettus eiusdem Cancell. Not. regist. extraxit, in fidem subscripsit, & sigillauit, &c.

De-

Decisione ne l'Eccellentissimo Collegio seguita, che la Contadinanza non sia obligata à condurre le monitioni ai Capitani al tempo de le mostre.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Christophoro Valerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Collegio nostro terminatum fuisse, vt infra, videlicet. Vdito in contradittorio l'Auocato de la fidelissima Contadinanza de la Patria del Friuli, dimandante la reuocatione de le lettere scritte per il Collegio nostro al Luogotenente di essa Patria sotto li 14. Luglio 1601. ad instanza del Capitanio Aluise Grandi, che serue sopra le ordinanze di Portia, & Sacile, in proposito di far condur da essa Contadinanza le munitioni per quelle ordinanze al tempo de le mostre, senza spesa del predetto Capitanio da vna; & da l'altra vdito il medesimo Capitanio rispondendo, douer esser le predette lettere confermate per più ragioni, & cause, il tutto maturamente considerato, fu terminato, che le predette lettere siano reuocate. Quam quidem terminationem vobis mandamus, vt exequi debeatis.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 23. Ianuarij, Indictione secunda 1603. more Veneto.

Die 15. Februarij 1604. præsentatæ Illustriss. D. Locumtenenti per D. Bernardinum Caludrium Scontrum, qui concessit earum executionem, &c.

Limitatione fatta da l'Eccellentissimo Senato intorno a la condotta dei legni per vso del Palazzo de l'Illustriss. Sig. Luogotenente.

NICOLAVS *de Ponte Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Hieronymo Venerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti. Che, atteso il graue danno, che vengono à sentir le Ville Communi de la Patria nostra del Friuli per causa de l'obligo, che hanno di condurre ai Luogotenenti nostri le legne, che si ricercano per l'ordinario consumo de le case loro, restando per tal causa li poueri Contadini di essi impediti in tempo de li maggior bisogni loro con giattura de li carri, & animali, oltra le fraudi, che occultamente, & senza saputa de' Rappresentanti nostri vengono commesse in danno d'essi poueri, si come da la supplicatione, & risposta del q. diletto nostro Sier Marco Zen hora letta, questo Conseglio hà inteso; sia concesso ad essi poueri Communi; che; pagando fra tutte esse Ville Communi à cadauno de li Luogotenenti nostri, che per tempora si trouaranno, Ducati sessanta; debbano essi Luogotenenti ne l'auenir à spese loro, & non altramente, far condur tutti li legni, che gli occorreranno; così che essi poueri Communi restino in tutto, & per tutto solleuati da la conduttura prefata, ò spesa altra per tal conto, come hanno humilmente supplicato. Quare auctoritate supradicti Consilij vobis mandamus, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab*

om-

omnibus inuiolabiliter obseruari, & in actis Cancellariæ vestræ registrari, præsentantiq; restitui faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 20. Maij, Indict. 9. 1581.

Die Mercurij 14. Iunij 1581. præsentatæ per Excell. D. Seruilium Treum interuenientem pro dictis Ruralibus Clarissimo D. Locumtenenti; quarum concessit executionem, registrari, & restitui, prout, &c.

Rizzardus Pillirinus Coadiutor Cancell. Vtini exemplauit, & sigillauit, &c.

Ducali de l'accordo 1533. 18. Maggio, che regola i liuelli di biade, & simili contratti.

ANDREAS *Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao Mocenico de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Sono comparsi auanti di noi li Degani de li borghi di Vdine, & alcuni altri di quella Patria nostra, & etiam de la Cargna, dolendosi esser molto oppressi di più condition di liuelli, che si pagano in quella Patria à diuersi Nobili Cittadini, & altri di quella, & à qualunque altra persona secolare per lo eccessiuo pretio de le biaue, che hanno valso da alcuni anni inquà; allegando etiam, che in molti di essi liuelli ne sono di quelli, che da essi Nobili Cittadini, & altri sono stati inconuenientemente fatti, & non giusti: & alditi in contradittorio li sopradetti Degani, & altri con li spettabili Oratori di quella Magnifica Patria, & Vdine da li Sauij del Collegio nostro, & hauendo persuase l'vna, & l'altra parte à volersi componer, acciò noi non habbiamo causa di prouederli altramente; sono conuenute ambe esse parti in la infrascritta compositione,*

positione, videlicet. Che tutti quelli, che pagano liuelli in questa Patria, de cætero, quando si peruenirà al tempo del raccolto, non hauendo il modo commodo di pagar li loro liuelli, secondo sono obligati, in tante biaue, videlicet, Formenti, segale, megli, & vena, possino, & sia in libertà loro pagar in tanti danari contadi li formenti a rason di soldi 21. il pesonal, le segale soldi 15. il pesonal, li megli, & vena a soldi 10. il pesonal: & similmente a li pretij medesimi siano pagati quelli debiti, che restassero di biaue de li liuelli passati: eccettuando però in quelli tal pagamenti i liuelli emphiteotici, il diretto Dominio, & fondi, i quali sono del Patron, & l'vtile tantum è d'essi liuellarij; quali sono tenuti pagar in tanti formenti, & biaue iusta precise li suoi instrumenti, & accordi: dechiarando etiam, che tutti li liuelli, che sono fatti con patto francandi, ouer etiam che non hauessero patto alcuno, possino essi liuellarij francar sempre à suo beneplacito: non intendendo però in questo accordo li affitti semplici di possessioni alcune, che fussero fittade ad affitto semplice per alcuni; ma quelli siano pagati di formenti, & altre biaue iusta precise li suoi affitti simplici: auertendoui però che, questo, qual, come predicemo, è accordo volontario fra esse parti contratto, non si estende in cose spettanti à Chiese, nè alcun'altra, saluo che ne le cose sopradette. & perche, come di sopra habbiamo detto, li sopradetti Degani, & altri si sono doluti, che ne sono molti de li predetti liuelli inhonesti, & non conuenientemente fatti: Però vi commettemo, che cadauno particolarmente si venirà à doler, & reclamar à voi di simili liuelli, & contratti simili, debbiate aldir, & summariamente espedirli; non admettendo longhezza, nè

ca-

cauillation alcuna, come è intention nostra; si come potrete veder che altre volte è stato da la Signoria nostra proueduto per la legge Vendramina, che diè esser in quella Cancellaria registrata. Has autem nostras in actis Cancellariæ vestræ ad futurorum memoriam registrari, præsentanti restitui, &c.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 18. Maij, Indict. 7. 1533.

Confermatione, & approbatione de l'Eccellentissimo Senato de la sudetta Parte.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientib. Viris Aloysio Fuscareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Essendo giusta cosa, che'l concordato de l'anno 1534. seguito tra gli Ambasciatori de la Patria del Friuli, & de la Città di Vdine da vna parte, & da l'altra li Degani de li borghi, & altri di essa Patria, & quelli de la Cargna in proposito de li pagamenti de liuelli, & il quale fu dal Collegio nostro sotto li 18. Maggio de l'istesso anno approbato, & confermato, con hauerne fin' allhora commessa la essecutione, che si è anco successiuamente poi effettuata; il medesimo sia anco ne l'auuenire da cadauno parimente osseruato, & obedito senza alcuna interruttione, si come supplicano li Sindici de la fidelissima Contadinanza di essa Patria, per troncar del tutto le cauillationi, & indebiti tentatiui, che a le volte si sono fatti in contrario à graue pregiudicio particolarmente di pouere persone; è necessario aggiongerui*

l'aut-

l'auttorità di questo Consiglio solito sempre di procurar l'indennità indifferentemente de' suoi sudditi. Però l'anderà Parte, che la sudetta compositione approbata fino a' 18. di Maggio del 1534. si come appar da lettere alhora scritte dal Collegio nostro al Luogotenente di Vdine, & successori, sia & s'intendi in tutte le sue parti medesimamente confermata anco da questo Conseglio, si che ne' pagamenti de' liuelli, & prouisioni liuellarie de la Patria del Friuli tanto fatte per innanzi, quanto che si faranno ne l'auuenire, sia in tutto, & per tutto osseruato, & essequito quanto particolarmente vien espresso, & ordinato ne le sudette lettere di 18. Maggio 1534. come consiglia anco il Luogotenente de la Patria del Friuli; al quale, & a li successori suoi resti commessa ogni essecutione.

Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, ac vbi opus fuerit registrari, præsentantiq; restitui faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 31. Ianuarij, Indictione 15.
1601.

Barth. Comino Secr.

Die 9. Febr. 1602. præsentatæ per Excell. Doct. D. Franciscum Fortiam, vti interuenientem pro Syndicis Ruralibus præsenti Clariss. D. Locumtenenti; qui concessit executionem, &c.

Die dicta publicata fuit ad scalas Palat. per Ser Martium Tempur tubicinem, legente D. Barth. Decio Not. Cancellariæ, pluribus personis astantibus ab audien.

Parte

Parte del Magnifico Parlamento de la Patria con la regolatione de l'Eccellentiſs. Senato intorno ai liuelli di biade, & comprade di piante, & viti da l'anno 1520. in quà.

FRANCISCVS *Venerio Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Bernardino Venerio de ſuo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & ſucceſſoribus ſuis fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd heri in Conſilio noſtro Rogatorum capta fuit Pars tenoris infraſcripti, videlicet. E' ſtato fino l'anno 1551. a li 12. Luglio preſa vna Parte nel Magnifico Parlamento de la Patria del Friuli di ridur li liuelli comprati con danari, ouer robbe à ragion di ſette per cento; de la qual eſſendone ſtata hora ſupplicata la confermatione, non ſi deue mancar a l'honor di Dio, & per beneficio vniuerſale, eſſaudir quella dimanda giuſta, & honeſta. Però*

L'anderà parte, che per auttorità di queſto Conſeglio la parte ſopraſcritta ſia laudata, confermata, & approbata; la qual però s'intendi in li liuelli, che fuſſero ſtati fatti dal 1520. in quà, & ſucceſſiuamente di quelli, che per l'auenire ſi faceſſero. Quanto ſpetta veramente a la coſa de le vigne, ſia medeſimamente redutta à ſette per cento, come di ſopra, acciò per tal mezo li poueri non ſiano aggrauati più di quello, che porta la giuſtitia, & equità, & li Patroni poſſano hauer quella vtilità, che ſij conueniente. Tenor autem partis talis eſt, videlicet. In Magnifico Parlamento Patriæ congregato ſub die 12. Iulij 1551. audita ſupplicatione porrecta ibi in Parlamento

per Syndicos Ruralium Patriæ circa moderationem solutionis liuellorum; & audita, ac intellecta Parte capta in Consilio Vincentiæ approbata per Excellentiß. Senatum sub die 16. Iunij prox. præteriti, vt in copia ibidem producta per dictos Rurales, post diuersos sermones superinde habitos per Sp. DD. Deputatos Patriæ posita fuit infrascripta Pars, videlicet.

Vedendosi per manifesta esperientia, che chi non prouede al pagar, che fanno li poueri Contadini, & altri di qualunque sorte di liuelli, che non sono emphiteotici, conueniranno non solum ruinarsi loro con le sue proprie fameglie, ma etiam con manifesto interesse de li Patroni de le terre; perche non haueranno modo più di poterle lauorar; oltre la manifesta offesa, che si fà a la Diuina Maestà, essendo ridutti li precij di frumenti, & biaue à quelli excessiui precij, che ogn'vno vede manifestamente esser ridutti. Però; inuigilando questo Magnifico Parlamento a l'honor del Signor IDDIO benedetto, & a la solleuation de' poueri, & al commodo, & beneficio vniuersale; L'anderà Parte, che li debiti di qualunque persona, che si pagano, ò si deono pagar à cadauna sorte di persone per conto di liuelli comprati con danari, ò con robbe, che non sono emphiteotici, quelli de cætero così per li debiti passati non pagati, come per quelli, che ne l'auenire veniranno, siano redutti al precio, sì per il formento, come per altra sorte di biaua, & vini in ragion di sette Ducati per cento à lire 6. solli 4. per Ducato, & non più. Dechiarando, che quelli s'intendano liuelli comprati con danari, & robbe, de' quali appararanno gl'Instrumenti specificatamente de' liuelli, ouero confession del Dominio liuellario. Et perche non è manco da proue-

der

der ad vn grandissimo inconueniente, & illecito modo di contratti, che si vsano in questa Patria, cioè di quelli, che fanno certe comprade di piante di vide per poco precio, de le quali ne trazeno grande vtilità, ita, che si vede senza dubbio esser vsura manifesta tanto esecranda, & maledetta da la Diuina Giustitia, per esser la total ruina, & esterminio de' poueri. Però per auttorità di questo Magnifico Parlamento tutte le dette comprade, & contratti di piante, & di vide, che fussero fatte, ò che in futurum si facessero quomodocunq; siano tagliate, & casse, come illecite, & ingiuste, come se mai non fussero fatte, eccetto le comprade di vide fatte, ò che si faranno sopra le terre proprie de li Patroni: con conditione espressa, che la soprascritta Parte sia confermata da l'Illustrissimo Dominio.

Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, ab omnibus q; inuiolabiliter obseruari faciatis, ac in actis Cancellariæ vestræ ad successorum memoriam registrari, & præsentanti restitui.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 1. Iulij 1554. Indict. 12.

Præsentatæ die 5. Iulij 1554. per Orlandum de Chiarpaco Syndicum Ruralium Patriæ, &c.

Parte de l'Eccellentissimo Senato 1555. che riduce gli affitti col patto à sette per cento.

FRANCISCVS *Venerio Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Dominico Bollano Equiti de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Vobis significamus, heri in Consilio no-*

ſtro Rogatorum captam fuiſſe Partem, vt infra, videlicet. Sono ſtati più volte vditi in contradittorio giudicio nel Collegio noſtro li ſpettabili Ambaſciatori de la Patria del Friuli, & Città di Vdine con li agenti per la Contadinanza di eſſa Patria circa il redur li fitti fatti dal 1520. in quà col patto de retrouendendo ad vna honeſta, & conueniente limitatione, ſi come fù fatto de li liuelli. Et eſſendo conueniente dar eſpeditione à queſta materia; L'anderà parte, che per auttorità di queſto Conſiglio tutti li fitti fatti dal 1520. in quà col patto de retrouendendo ſopra terreni, ò altri beni, li quali da la celebratione de gl'inſtrumenti fin'hora ſono ſtati ſempre tenuti da li venditori, ouer ſuoi heredi ad vno vniforme affitto, ſiano, & s'intendano ne gli affitti, che correranno de cætero, eſſer ridotti à ſette per cento, ſi come furono ridotti li liuelli per deliberation del Magnifico Parlamento di eſſa Patria, & confermata per queſto Conſiglio. Reſtando in reliquis li prefati inſtrumenti nel ſuo eſſer, & vigor, come ſono al preſente.

Quare prædicti Conſilij auctoritate mandamus vobis, vt ſupra dictam Partem obſeruetis, & factatis ab omnibus inuiolabiliter obſeruari, ac in actis Cancellariæ veſtræ ad futurorum memoriam regiſtrari.

Dat. in noſtro Duc. Pal. die 27. Octob. Indict. 14. 1555.

Altra Parte del 1562. ne l'iſteſſa materia.

HIERONYMVS *Priolus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Auguſtino Barbadico de ſuo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & ſucceſſoribus ſuis fidelibus dilectis ſalutem, et dilectionis affectum.*

Si-

Significamus vobis, heri in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Hauendone supplicato gl'interuenienti per la Contadinanza de la Patria del Friuli, che a la Parte presa in questo Conseglio del 1555. à 26. Nouemb. la qual ordina, che tutti gli affitti fatti ne la Città di Vdine, & Patria del Friuli dal 1520. in quà con il patto di retrouender, sopra terreni, & altri beni, fossero redutti à 7. per cento; siamo contenti aggionger, che quello è stato deliberato in questa materia à fauor de li sudditi de l'Abbatia di Sesto per Parte presa in questo Conseglio 1560. 28. Settembre, s'intenda esser deliberato anche à fauor loro; et essendo conueniente essaudir tal loro honesta dimanda; L'anderà parte, che; salua, & riseruata la Parte del 1555. à 29. Nuembre; sia per auttorità di questo Conseglio à quella aggionto, & dechiarito, che tutti li contratti di vendite fatti in tutta la Patria del Friuli dal 1520. in quà, & che per l'auuenir si facessero; li quali non sono stati posti a le stride, & che per vigor di esse il comprador non haurà tolto il possesso de li beni compradi, nè sarà stata fatta la translatione di nome à nome fino al giorno presente, nè per quelli pagate le grauezze, ma che il venditor hauerà pagato vna vniforme pensione d'affitto, pensione, ouer liuello; siano detti contratti redutti à sette per cento: & s'intendino a la medesima conditione, come se haueßero il patto di retrouender, & per tali siano reputati: intendendosi tal reduttione douer principiar dal giorno di 26. Nouembre 1555. che fù presa la sopradetta Parte.

Quare auctoritate suprascripti Consilij vobis mandamus, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab omnibus inuio-

labiliter obseruari faciatis, & in actis Cancellariæ vestræ ad successorum memoriam registrari, & præsentanti restitui.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 10. Iulij, Indict. 5. 1562.

Altra Parte del 1563. ne l'istessa materia.

HIERONYMVS *Priolus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Andreæ Baduerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd die 14. instantis in Consilio nostro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet. A supplicatione de la Contadinanza de la Patria à 10. Luglio 1562. super questo Consiglio deliberato, che a la Parte presa del 1555. 6. Nouembre circa li fitti fatti col patto de retrouendendo dal 1520. fino allhora fosse aggionto, & dechiarato, che tutti li contratti fatti, vt supra; li quali non fossero stati posti a le stride, & che per vigor di esse il comprador non hauesse tolto il possesso de li terreni comprati, nè fusse fatta translatione da nome à nome, nè per quelli pagate le grauezze, ma che il venditor hauesse pagato vna vniforme pensione, affitto, ouer liuello; fussero medesimamente detti contratti ridotti à sette per cento: intendendosi tal reduttion douer principiar dal giorno sopradetto 6. Nouemb. 1555. come in quella: sopra la qual deliberation essendo stati vditi in lunga disputation da li Sauij nostri gli Ambasciatori di Vdine da vna parte, & da l'altra gl'interuenienti per detta Contadinanza, & essendo conueniente metter fine à questa materia,*

L'an-

L'anderà parte, che la deliberation sopradetta 1562. 10. Luglio sia riformata in questo modo, cioè, che siano rimosse le clausule, che parlano in materia de le stride, & de la translation: Dechiarando, che solamente per quelli contratti fatti dal 1555. 6. Nouembre in quà ò siano col patto de retrouendendo, ò sotto qual altra forma di parole, purche il venditor sia rimaso al possesso, & habbia pagato vna vniforme pensione, fitto, ouer liuello, come contratti fatti con la intention, & in fraude de la Parte predetta 6. Nouembre 1555. non sia obligato il venditor à maggior grauezza de li sette per cento, limitati per essa Parte, principiando dal detto tempo 6. Nouembre 1555. in quà; non essendo honesto, che sotto specie di noua forma di contratti alcuno debba esser astretto pagar più de li sette per cento limitati per essa Parte. Ridutti veramente li contratti di questa natura, fatti dal 1520. fin al 1555. siano, & esser s'intendino ridutti à sette per cento iuxta la continentia di detta Parte, remanendo in reliquis le Parti 1554. 1555. 1562. nel loro vigore.

Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt Partem supradictam obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari faciatis, ac in actis istius Cancellariæ registrari ad futurorum memoriam.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 17. Ianuarij, Indict. 6. 1563.

Die primo Iulij præsentatæ Clarissimo Domino Locumtenenti per Sp. Il. Doct. D. Thomam de Franciſchinis, ac D. Arsenium Suardum, & Ioannem Saxium Oratores huius Magnificæ Communitatis, petentes exequutionem Partis supradictæ; Quam in omnibus antelat. Clarissimus D. Locumtenens, mandauit, exequi, & registrari.

Sentenza singolare, che la piegiaria per suo interesse possa dimandar la regolatione del contratto à sette per cento.

IN causa vertente inter Ser Ioannem Cantaruttum Mercatorem Vtini ex vna, & Nob. Dominam Raphaelam de Valuasono ex altera, super Instantia ipsius Ser Ioannis diei 14. Februarij 1568. in qua pro eius interesse, tanquam fideiussor, seu manutentor, petijt, contractum aliàs celebratum de anno 1555. inter Excell. D. Ioannem Nimis Procuratorio nomine q. Magnifici D. Ioannis Sauorgnani, & dictam Nob. D. Raphaelam declarari subiacere legibus Serenissimi Dom. 1555. & 1562. in materia septem pro centenario, & se non teneri vigore dicti contractus, nisi in ratione, vt supra, & vt in ipsa Instantia: qua visa simul cum exceptionibus dictæ Dominæ Raphaelæ, & replicationibus hinc inde factis: viso contractu, de quo agitur sub 1555. 14. Ianuarij, cum alio Instrumento obligationis, & fideiussionis dicti Ser Ioannis Cantarutti diei 21. dicti mensis, & anni: Visis sententijs allegatis in exceptionibus ipsius Nob. D. Raphaelæ, videlicet Sententia Fontana diei 4. Septembris 1557. Vercia 27. Ianuarij 1559. necnon sententia mea diei 9. Ianuarij prox. elapsi: viso actu diei 9. Februarij circa exhibitionem scripturarum: visis, & diligenter perpensis omnibus legibus Serenissimi Dominij diuersis temporibus conditis in materia, de qua agitur: visis doctissimis allegationibus ambarum partium in scriptis: auditis earum Excellentissimis Dominis Aduocatis oretenus allegantibus; ac demum visis omnibus

nibus videndis, & consideratis meritò considerandis:

CHRISTI NOMINE inuocato, à quo omnia recta Iudicia procedunt, Ego Franciscus Angusola Doctor Vincentinus, Vicarius, & Vicesgerens Clarissimi D. Francisci Venerij dignissimi Locumtenentis Patriæ Fori Iulij, & Domini mei Colendissimi, dico, & in his scriptis, omniq; meliori modo sententiando declaro, exceptiones oppositas per ipsam Nob. D. Raphaelam minimè obstare præfato Cantarutto agenti nunc petitorio occasione dicti contractus, & pro eius speciali interesse, vti fideiussori, & manutentori, non secus ac posset principalis; quorum neutrum ex rebus hucusque actitatis, censeo, exclusum à præsenti actione; cuius meritum diffiniendo, ne vlterius causa protrahatur; cum potissimum facti nulla quæstio in præsenti Iudicio versari possit, sed causæ status ab instrumento ipso, & legibus tantum dependeat; contractu prefato diligenter considerato cum legibus ipsis, ac earum dispositione tam per verba expressa, quàm sensum, & rationem motiuam Sanctiß. ac Excellentiß. Senatus; quę fuit consulere non solùm venditoribus ob maximum damnum, quod in similibus contractibus eis resultabat, verùm etiam emptoribus ipsis, ne ad præiudicium animarum immenso interesse respectu capitalis erogati cum aliena iactura locupletarentur: quod vtique in præsenti contractu, magisqué in alio eiusdem speciei eueniret: Declaro, contractum ipsum, & instrumentum, de quo supra, subiacere legibus præfatis & earum decisioni in materia septem pro centenario. & sic iuxta petita per ipsum Cantaruttum: Partes iustis de causis ab expensis absoluendo. L. D. *Idem Vicarius Vicesgerens.*

Die

Die Mercurij 18. Februarij 1568.

Lata, data, & promulgata fuit suprascripta sententia per antelatum Excellentissimum D. Vicarium sedentem Vtini in Aula superiori Palatij ad ius dicendum; lecta verò, & publicata per Egregium Ser Vincentium de Iustis Notarium Vtinen. loco mei Notarij tunc ægrotantis: præsente Ser Ioanne Cantarutto, & sententiam ipsam laudante: præsente quoque Egregio Ser Petro Bezaria interueniente Nob. D. Raphaelæ de Valuasono, & nil dicente. Præsentibus insuper Excell. D. Nicolao Caprileo Doct. & Ser Iulio Regio Notario Vtini testibus vocatis, & rogatis, &c.

Et ibi retulit Ser Franciscus Galeatij Officialis Magnificæ Communitatis Vtini, se hodie pro hac hora citasse Nob. D. Raphaelam de Valuasono, personaliter repertam, ad audiendum sententiam, &c.

Bertrandus Sabbatinus Not. Vtinensis Colleg. fideliter exemplauit, &c.

Ordine de l'Illustriss. Sig. Nicolò Contarini Luogotenente Generale de la Patria del Friuli, che li Communi de la Patria non possano fare piegiarie per li suoi proprij Giusdicenti, nè per altri; nè anco per fatti proprij, senza licenza in scrittura, possano obligarsi.

ESsendo venuto à notitia de l'Illustrissimo Signor Nicolò Contarini Luogotenente Generale de la Patria del Friuli vna pessima corruttela introdotta in questa Prouincia, che

molti

molti Communi si lasciano persuadere ò da suoi proprij Giusdicenti, ò da altre persone à far obligationi per loro; da che ne risulta ad essi Communi grandissimo danno, e pregiudicio; nè volendo Sua Sig. Illustriss. tolerare, che questo abuso camini inanti per la solleuatione, & protettione, che è tenuto d'hauer de' poueri Contadini; fù publicamente sapere, & espressamente prohibisce à tutti li Podestà, Dogani, Zurari, & huomini di cadaun Commun de la Patria, che non debbano, nè possano far alcuna promissione, ouero obligatione per nome de li loro Communi per li loro Giusdicenti, nè per qual si voglia altra persona publica, ò particolare, sotto pena à quelli, che interuenissero à simil promissione, ouero obligatione, di bando, pregion, ò galea ad arbitrio de la Giustitia: & nondimeno la obligatione sarà, & s'intenderà ipso iure nulla, e di nessun valore. Nè si possino obligare per fatti proprij, & bisogni suoi particolari, se prima non compariranno dinanzi gl'Illustrissimi Signori Luogotenenti, che per tempo saranno, esponendo le loro occorrenze, & ottenendo licenza, e decreto in scrittura da loro sotto le sopradette pene corporali, e di nullità: auuertendo, che quelli, che facessero far, ouero che accettassero l'obligatione per se, ò per altri, incorreranno ne le sopradette pene respettiuamente, hauuto risguardo a la condition de le persone, &c.

Die Lunæ 18. Augusti 1597. fù publicato il soprascritto Proclama sotto il Palazzo al luogo solito per Domenego Tempur Trombetta, premesso il suono di due trombe, essendo concorsa gran moltitudine di persone, &c.

Ex alio exemplo authentico penès me existente Ego Ioseph Contrinus Not. Vtini Colleg. Proclama suprascrip. exemplari feci, meq; subscrip. die 10. Iulij 1610.

Ter-

Terminatione fatta da l'Illustriss. Sig. Aluise Foscarini per la Serenis. Signoria di Venetia Luogotenente Generale de la Patria del Friuli in proposito, che i Communi non possano prender dinari ad interesse à beneficio de' Signori Feudatarij, nè far piezaria, ò segurtà per qualunque occasione; confermata ne l'Eccellentiss. Senato, come per lettere Ducali di 2. Ottobre 1601.

Tenor terminationis.

NOi Aluise Foscarini per la Serenissima Signoria di Venetia Luogotenẽte Generale de la Patria del Friuli, etc. Per prouedere a la indennità dei poueri Communi de la Patria del Friuli; i quali per diuerse vie sono astretti di prender dinari ad interesse, & far piezarie à commodo, & beneficio di particolari persone, conuenendo poi loro dei beni de li medesimi Communi, & famiglie pagare i debiti con rigorose essecutioni; cosa contraria a la religiosissima mente di questa Serenissima, & bene instituita Republica; la quale ama i sudditi suoi, come figliuoli, con paterna carità: Habbiamo però con la presente terminatione deliberato, & decretato, si come deliberamo, & terminamo,

Che per l'auenire alcun Commun di questa Patria (& sia sotto qual Giuridittione si voglia) non ardisca, nè presuma prender dinari à nome suo ad interesse, che habbino à ceder quouis modo à beneficio, ò commodo de li Feudatarij, nè meno sotto nome di Commun far piezaria, ò segurtà per qualunque occasione, ò causa a li detti feudatarij: con dechiaratione, che

se

se in alcun tempo fosse trouato, che il danaro tolto, come di sopra, fosse sotto qual si voglia colore capitato in mano, ò esborsato in seruitio de' predetti feudatarij, qualunque contratto, che fosse fatto per detta, ò simil occasione, resti nullo, & di nissun valore, tutto che vi fosse anco il decreto nostro di permissione, ò de' nostri successori; si che per quello essi Communi non possino esser astretti in alcun modo ad alcun pagamento. Ma quando veramente occorresse ad'alcun Commune per li suoi proprij, & necessarij bisogni, & non altrimenti, prender dinari ad interesse, in tal caso debbano li predetti Communi comparer inanzi di noi, ò de' nostri successori, & premesse le debite, & necessarie informationi, & giustificato il bisogno loro possino con il decreto nostro in scrittura, & sottoscritto di nostra mano, ò de' predetti nostri successori, & non altrimente, prender quella summa di danaro ad interesse, che per noi, ò detti nostri successori sarà dechiarito, & giudicato necessario: Douendo ogni contratto fatto contra il presente ordine esser inualido, & di nissun valore, ò vigore.

Che se alcun Degano, Podestà, ò altro rappresentante il Commun contrauenisse in alcuna parte a la presente terminatione, & così quelli di esso Commun, che consentissero a la contrafattione, & inobedienza sudetta, siano ex nunc, prout ex tunc condannati nei proprij beni a la refattione di tutti i danni, spese, & interessi, che per tal causa il Commun potesse patir in qualunque modo, & tempo; & tutto l'operato sia, & s'intenda nullo, & di niun valore, come fatto non fosse; oltre le altre pene etiam corporali, che riceueranno li rappresentanti il Commun, contrauenendo, come di sopra, & di pa-

gar

gar al denuntiatore, quale sarà tenuto secreto, ducati diece per cento di quanto fosse stato tolto contra l'ordine, & osseruatione de l'ordine prescritto.

Publicata adì 9. Ottobre 1601.

Stampata in Vdine.

Laurentius Prioli Venetus Cancell. Præt. mand.

Ex alio exemplo penès me existente in stampa Ego Ioseph Contrinus Not. Vtini Colleg. exemplari feci terminationem antescript. meq; subscripsi die 12. Iulij 1610. addito signo meo.

Terminatione de l'Illustrissimo Sig. Iseppo Moresini Luogotenente Generale, come & quando li Feudatarij, ne le loro Giuridittioni possano essercitare l'officio di Auocati.

L'Illustriss. Sig. Iseppo Moresini per la Sereniß. Sig. di Venetia, &c. Luogotenente Generale de la Patria del Friuli, hauendo inteso per diuerse vie, & particolarmente per lettere di Giusdicenti di questa Patria, che ritrouandosi molti de li feudatarij, che essercitano l'Auocato ne le loro Giuridittioni, occorre loro molte volte entrar del numero de' Giudici; onde non recusano d'interuenire ne le formationi de' processi ciuili, & criminali, & anco ne le sentenze di quelle stesse cause, ne le quali hanno prima consigliato, ò sono interuenuti, come Auocati; & similmente essendo interuenuti prima, & sendo stati presenti a le formationi de' processi, come Giudici, finito il loro Reggimento interuengono poi ne le medesime cause, come Auocati; il che di quanto scandolo, & di quanto danno possi eßer a li sudditi di Sua Serenità, & detrimento a la dignità publica, & a la Giustitia insieme, se lo può facilmente

per-

persuader ogn'vno. Imperò, desiderando sua Sig. Illustriss. di proueder ad vn tanto disordine, & pernicioso abuso, con la presente sua Terminatione ordina, & commanda; Che alcun Auocato, dapoi che sarà entrato Giudice, non possi assister ad alcun processo, ò sententia di quelle cause, che fosse stato prima Auocato: & similmente dapoi che sarà finito il Reggimento del suo zudegado, non possi, come Auocato, interuenir in quelle cause, che fossero principiate, durante esso zudegado, sotto pena per cadauna volta ad ogni contrafaciente di Ducati 25. applicati a la fabrica di questo Castello; & ogni atto, ò sententia fatta con l'interuento d'alcuno d'essi, & contra la forma de la presente terminatione nostra s'intendi ipso iure nullo. Et così terminò con ogni miglior modo; commandando, che per la debita essecutione ne sia mandata copia à tutti li Giusdicenti de la Patria.

Di Vdine il dì 22. Decembre 1604.

Deliberatione de l'Eccellentissimo Senato in materia de' carrezi per Palma.

MARINVS Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientib. Viris Marco Antonio Memo Prouisori nostro Generali in Patria Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Che, atteso quanto con la supplicatione hora letta hà humilmente esposto a la Signoria nostra la fidelissima Contadinauza de la Patria del Friuli, & quanto con le loro risposte consigliano così il

pre-

presente Luogotenente di Vdine, come il precessor suo nel medesimo Reggimento, & il Capitanio suo di Raspo per occasion de le grauezze, che sostengono quei fidelissimi nostri; fra le quali importantissima è quella de li carrezi; Sia preso, che per solleuamento, & consolation di essi fidelissimi Contadini de la Patria del Friuli li sia accresciuto altretanto di più di quello, che hora li vien pagato; si che ne l'auenire hauer debbano il doppio per ciascun de li carrezi, che saranno commandati per la Fortezza nostra di Palma.

Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, ab omnibus inuiolabiliter obseruari, vbi opus fuerit, registrari, ac præsentanti restitui faciatis, &c.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 12. *Septemb. Indict.* 12. 1598.

Bortolamio Comino Secretario.

Die 20. Septemb. 1598. præsentatæ per Ser Nicolaum Cyponium Syndicum Generalem.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Marco Antonio Memo Prouisori nostro Generali in Patria Fori Iulij, & successoribus, &c.

1598. Adì 12. Settembre in Pregadi.

Al Proueditor Generale Memo à Palma, & successori.

CON occasione di hauer li fidelissimi de la Contadinanza nostra del Friuli per la molto loro pouertà supplicato di alcun solleuamento, habbiamo non solo da le supplication loro, ma da le informationi insieme di più nostri Rappresentanti inteso con non poca commotione de l'animo nostro, che diuersi

acci-

accidenti vadino le cose loro riceuendo da la grauezza de le fattioni, che deuono sostenere, danni di molta consideratione. Et perche grauissima, & per molti rispetti considerabile comprendemo essere la materia de' carrezi, oltra la tenue mercede, con la quale al presente sono pagati; non solo siamo diuenuti ne la deliberatione hoggi fatta di raddoppiarli il pagamento de' carrezi commandati, ma habbiamo insieme voluto farui parte de le presenti; con le quali vi dicemo col Senato, che stimando noi assai più la cauation de le fosse di Palma, che il presto incamisamento de le muraglie, nè altro credemo, che in questa parte di fabricar di mura basti per adesso, che continuino con manco frequenza di condotte gli Orecchioni de' Baloardi, & li loro fianchi con le parti più necessarie; douendosi massimamente sperare, che quando sarà ridotta la nauigatione à termine di potersene preualere, simil condotte per quella parte, & con maggior facilità habbino ad esser poi opportunamente fatte. Onde vi commettemo, che, fatto il calculo de la quantità de' carrezi, che il Friul era commandato di somministrare, dobbiate per hora solleuar la detta pouera Contadinanza per li tre quarti del numero, che fin hora è stata commandata di dare per seruitio di quella Fortezza, accioche di questa maniera habbino quei fidelissimi nostri à respirare da gl'incommodi, & patimenti per detta causa sostenuti, &c.

Essentione de le Ville assignate à Palma.

16. Genaro 1597.

L'*Illustriss. Sig. Nicolò Contarini per la Sereniss. Signoria di Venetia, &c. Luogotenente Generale de la Patria del*

Friuli, veduta la scrittura presentata à sua Sig. Illustriss. per li Sindici de la Contadinanza di questa Patria; per la quale hanno esposto, che l'infrascritte Ville vicine a la Fortezza di Palma sono eccessiuamente aggrauate sopra le loro forze per le continue grauezze de' carrezi, che giornalmente sono astrette à fare per commandamento de l'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Proueditor di Palma per seruitio di questa noua Fortezza: onde hanno supplicato, che per terminatione di sua Sig. Illustriss. siano esse Ville essentate, & liberate da tutte le altre grauezze reali, & personali, che potessero loro toccare ne le impositioni, et grauezze, che occorrono mettersi a la Patria; eccettuate però le contributioni de' Soldati, & Galeotti, & come più particolarmente in essa loro scrittura; la quale veduta, & ben considerata, parendo à sua Sig. Illustriss ragioneuole l'instanza; poiche non è honesto, nè conueniente, che ad esse Ville per la vicinità de la Fortezza predetta sia adossato maggior peso di quello, che possono portare le loro forze; con l'auttorità del Magistrato suo per la presente Terminatione sua hà liberato, & libera l'infrascritte Ville, & cadauna di esse da tutte le altre grauezze reali, & personali, che occorresse per l'auenire fare per la Contadinanza (eccettuata però la grauezza del contribuir Soldati, & Galeotti) fin tanto che esse Ville saranno aggrauate nel far carrezi per la Fortezza predetta; si che ne le compartite, & contributioni, che occorrerà per l'auenire farsi, siano esse Ville eccettuate, & esclu se, durante l'occasione di Palma: & così sia seruato. Ma perche in esse Ville s'intende esser molti, che non hanno animali bouini da far carrezi; ma però sono ratati à pagar la loro portione

di

di tasse, rate, opere di Marano, & altre fattioni: però termina sua Sig. Illustriss. che questi tali debbano pagare ogni mese tutte le tasse ordinarie, & rate in mano del Degano, & Zurari, secondo l'ordinario di cadauna Villa; il qual Degano, ò Zurari siano tenuti ogni mese dispensar li danari, che haueranno scosso, à quelli, che haueranno fatto li sopradetti carrezi. & questo à beneplacito di questo Reggimento, con ogni miglior modo, &c.

Ville, le quali seruono a la Fortezza di Palma, e perciò sono essenti de le altre angarie per la soprascritta Terminatione de l'Illustriss. Sig. Nicolò Contarini già meritissimo Luogotenente, &c. fatta sotto dì 16. Genaro 1597.

S. Lorenzo
S. Maria la longa
Midiuzza
Merlana
Mereto
Palmada
Ronchiettis
Ronche
Viscon
Partheole
Chiasottis
Strasoldo
Felettis
Perserean di Lauzacco
Cargnaco
Saciletto
Scodouacca
Bagnaria
Campo longo
Claugliano
Lauzacco
Mellarolo
Casteon di Smurghin
Chialuenzano
Campo longo di Smurghin
S. Gallo

Priuano *S. Steffano*
Seueano *Tissano.*
Sotto selua

Primo Ottobre 1601.

In questo giorno furono poste con le infrascritte le tre infrascritte, cioè

Manzinello *Chiasellis.*
Lauariano

Sono tutte numero 34.

Præmissa omnia ex actis Cancellariæ Patriæ Fori Iulij descripta aliena manu fideliter subscripsit, & solito officij sigillo sigillauit Ioannes Baptista Marchetanus Cancellarius mand.

Ducali di suspensione di alcuni ordini fatti l'anno 1518.18. Genaro per il Magnifico Parlamento de la Patria, come pregiudiciali a la Contadinanza di essa Patria.

LEONARDVS *Lauredano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Iacobo Cornelio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Sono stati a la presentia nostra con vostre lettere credentiali li nuntij di quelli fidelissimi nostri distrittuali, & riuerentemente ne hanno esposto, come nouamente per quelli fidelissimi nostri Cittadini sono sta formadi certi capitoli, & ordini in pregiudicio, & danno de' loro distrittuali; supplicandone, che auanti, che riceuano la confirmation di tal capitoli,*

siano

siano etiam loro alditi in contradittorio con essi Cittadini: la qual petitione loro parendone conueniente, ne è parso di scriuerui le presenti; per le quali v'imponemo, che non permettiate si faccia nouation alcuna per vigor de li Capitoli nuoamente presi nel Parlamento, de' quali si dolgono li distrittuali, come per la inclusa loro supplicatione vederete; e che habbino essecution alcuna, fin à tanto, che non habbiamo circa essi vdite le parti de' Cittadini, & de' distrittuali in contrario, & che habbiate circa ciò altro ordine di noi. & così essequirete.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 4. Martij, Indict. 6. 1518.

Sequitur tenor supplicationis.

ILlustrissime Princeps. Humilmente compareno a li piedi di Vostra Serenità li fidelissimi, & suiscerati seruitori suoi, videlicet, li miserabili, & ruinati poueri Contadini de la Patria del Friuli; li quali ne li tempi passadi per incursion de' Turchi non solamente hanno sparso il sangue, ma etiam menadi via gli figliuoli, & brusade le sue case, come amplamente è noto a la Sublimità vostra, & similmente ne le prossime cessate guerre morti li figliuoli, & parenti suoi, per vsar la sua solita seruitù a li seruitij de la vostra Celsitudine. perilche non solamente da gl'inimici eramo rouinati, & mal menati de la vita, de la robba, & de li nostri animali, ma etiam quelli, che doueriano esser amici, ne discacciauano, & dissipauano di mal in peggio: niente dimeno continuamente sempre habbiamo pagate le tanse estraordinarie de' soldati, li carrezi, & altre grandissime angarie, & similiter le tanse

ordinarie de' soldati à rason de soldi 22. per fuogo, & per li orbi de Muzzana soldi 13. al mese, che summa quello, che noi poueri, & miserabili pagamo al mese, lire più di trè millia; & oltra di questo Ducati 3. per fuogo per pagamento de le fosse di Treuiso, & le angarie de le grandissime opere per la fabrica del Castel di Vdine. Et benche tutte queste siano spese grandissime, & insopportabili a la somma miseria, & calamità nostra; mentedimanco etiam di quella poca pouertà, & sostanza, che ne hà restato, habbiamo contribuito al dono de la ricuperation di Verona; & tandem sperando noi poueri seruitori de la Sublimità Vostra dopo tante ruine, & stenti riposar, & viuer in riposo, & pace sotto la felicissima ombra de la Vostra Serenità, al presente si hanno imaginato li Gentilhuomini de la Patria del Friuli di compir totalmente di ruinarne, & disfarne del mondo; cum sit, che adì 11. Zenaro prossimo passato hanno fatto à Vdine vn Parlamento, & formato certi suoi Capitoli, & statuti noui à danno, & rouina nostra, & à beneficio de' loro Cittadini, & credono da la vostra Celsitudine ottenir la confermatione di quelli: ilche noi poueri, & miserabili seruitori di quella speramo il contrario, per esser detti suoi Capitoli ingiusti, & dishonesti, & contra le leggi, & constitutioni de la Patria, & demum contra la giustissima opinion, & mente di questo Glorioso, & Clementissimo Dominio. per la qual cosa noi infelici, & poueri contadini antedetti siamo certissimi, che la giustitia di Vostra Celsitudine non sopportarà simil pensate di detti Gentilhuomini, ma le mandarà a la ventura; & così, come noi in ogni tempo habbiamo sparso il sangue, & così siamo per farlo, per confir-

mare

mare a la deuotion, & fede de la vostra Celsitudine; così quella per sua solita humanità, & giustitia si degnarà di conseruarne li capitoli, & constitutioni antique, acciò possiamo pacificamente sustentar le nostre miserabili famiglie: a la gratia de la qual genibus flexis humilmente si raccomandiamo.

Ducali, che i contadini de la Patria non siano astretti condur le robbe de' stipendiati da luogo à luogo nel seguir l'essercito.

LEONARDVS *Lauredanus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientib. Viris Paulo Triuisano Equiti de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & succeßoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Molestè audiuimus ab Oratoribus istius fidelissimæ Patriæ, milites nostros transeuntes per Patriam ipsam, vi & importunitate querere, sibi dari carrigia pro conuehēdis eorum armis, & impedimentis: & tamen super eis, sicut Oratores ipsi affirmant, imponunt res, et bona pauperū, quæ surripiunt, et auferunt; et, quod plus est, animalia lacerant, & sub aliquo sinistro, et ficto prętextu retinent, postquam ad loca ipsa deputata peruenerunt. Et quia, vltrà damnum, quod patiūtur ipsi pauperes, hęc eadem nimia indulgentia reddit ipsos milites nostros molles, et laboris impatientes; volumus, & vobis efficacissimè mandamus, vt in futurum non permittatis dari ipsis militib. carrigia, exceptis Capitaneis nostris, et in casu alicuius euidentis necessitatis, prout prudentiæ vestræ videbitur esse necessarium. Has ad futurorum memoriam registrari faciatis.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 19. Decemb. Indict. 5. 1501.

Ducali, che la Patria non sia astretta ad alcuna grauezza fuori de la Patria.

ANDREAS *Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Barbaro de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Si hà soluto auanti li X. Sauij del Consiglio nostro di Pregadi Feracin de' Prouai, e compagni, che hauendo fin del 1528. seruito ne l'essercito nostro di Lombardia con carri, & buoi per nome di quella Magnifica Patria iusta la termination del tune Proueditor nostro Generale Moro, non habbiano ancora possuto consequir il pagamento suo; Richiedendo perciò, che tal suo iusto credito, & mercede gli fusse da la Magnifica Camera satisfatta. & questo cominciando dì primo Marzo 1528. fino a li 8. Aprile, fussequente; del qual giorno indietro la fù disgrauata: & alditi a l'incontro il Sp. D. Vigentio Emiliano, & D. Ludouico Merlo Dott. Oratori di essa Magnifica Patria; dicendo, quella non esser obligata, nè douer far tal pagamento, attenti li Priuilegij suoi, per li quali non è astretta à grauezza alcuna extrà Patriam, & che à quel tempo in demonstration de la sua fede offerse in dono a la Signoria Nostra Ducati 300. con grande incommodo di quelli fidelissimi nostri: onde li predetti X. Sauij; omnibus maturè consideratis, & maximè, che la Patria per la forma de li Priuilegij suoi non è obligata à contribuir extrà Patriam, à bussoli, & ballotte hanno terminato, che la predetta Magnifica Patria non sij tenuta, nè obligata pagar li sopranominati Feracin de' Prouai,*

uai, & Compagni per conto del suo seruito, vt supra, da dì primo Marzo 1528. fino adì 8. April susequente, che la sia disgrauata, come appar per lettere scritte à detto giorno per la Signoria nostra al predetto Proueditor Generale. Per tanto vi commettemo, che così dobbiate osseruar, & far osseruar inuiolabilmente, & queste nostre far registrar à memoria de' successori, & registrate restituir al presente, &c.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 6. Februarij 1530. Indict. 4.

Ducali 1552. di poter la Contadinanza de la Patria eleggersi vn Cassiero.

FRANCISCVS *Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Francisco Michaeli de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Ne è stato supplicato per nome de li Sindici di quella fidelissima Patria di potersi elegger vn Cassiero, in mano del quale habbino di entrar tutti li danari, che pagano, & hanno d'esser esborsati da li distrittuali d'essa Patria; il qual poi debba esborsarli con bolletta sottoscritta di mano almeno di due Deputati, con salario di tanto per cento, che'l scoderà, secondo il consueto fino al presente osseruato de li danari d'essi Contadini. Et parendone la richiesta loro giusta, & ragioneuole, vi commettemo, che à quello, che sarà eletto, dobbiate farli far Mandati, che tutti li danari di qualunque sorte si sia, che habbino ad esser esborsadi per essi Contadini de la Patria, debbano entrar in mano del predetto Cassier, & suoi successori; & poi lui li debba dispensar, & esborsargli, secondo le debite,*

bite, & occorrentie con bolletta sottoscritta per li Deputati, & che ogni anno il predetto Cassier sia obligato far gli conti suoi a li Sindici de la Patria, habbia tanto per cento, secondo il consueto fin hora osseruato de li danari di essi Contadini, che lui scoderà; li quali Cassieri debbano dar vna sufficiente sigurtà di ducati 500. di buona, et retta administratione, &c.

Die 8. Iulij 1552.

Iulius Politianus Ordinarius Canc. Vtini descripsit, & sigillauit, &c.
Ego Federicus Buiattus Not. Colleg. Vtini ex alio authentico describi feci, meq; in fidem subscripsi, &c.

Parte de l'Eccellentiss. Senato ne la sudetta materia, & altre ad essa Contadinanza pertinenti.

LAVRENTIVS *Priolus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Hieronymo Mauroceno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Sopra le tre richieste contenute ne la supplicatione de li Sindici del Territorio di quella fidelissima Patria; vista l'informatione, che ne hauete mandata per le vostre di 21. del presente col parer, & opinion vostra; ne è parso col Senato di far la presente deliberatione, cioè, quanto a la prima, volemo, che siano fatte le noue compartitioni, & rate del sussidio senza interpositione di tempo: & così con il medesimo Senato vi commettemo, che dobbiate far essequire; con dar ordine tanto efficace, che sotto alcun pretesto, ò subterfugio non possino più esser impedite, nè ritardate: essendo ferma intentione, & voler nostro, che secondo li ordini antiqui siano fatte esse compartitio-*

titioni, & rate di cinque in cinque anni, accioche quelli, che hanno li beni, paghino il sussidio; & quelli, che li hanno alienati, restino essenti da tal pagamento, come è ben conueniente.

A la seconda in materia de le Ville, che non contribuiscono a le grauezze con le altre Ville di quella Patria, volemo, che tutte le Ville, & luoghi di essa Patria; eccettuate solamente quelle, che hauessero essentione da li Consigli nostri di X. & di Pregadi, & reseruate etiandio quelle, che hauessero essention per cagion di tempeste; & quelle, che sono obligate à condur le robbe de' Reggimenti, & a la reparatione del fiume de la Torre per le Roye di quella Città, secondo il ricordo vostro, per quanto si estendono solamente le loro essentioni; siano obligate à contribuir egualmente a le grauezze. Et così vi commettemo con il medesimo Senato, che dobbiate il tutto far essequir.

Et a la terza richiesta vi dicemo, esser contenti, che sia eletto vno Cassiero; il quale habbia à scuoder, & tenir conto de li danari de la Contadinanza con quell'ordine, che si contiene ne le lettere nostre del 1552. à 8. di Zugno al precessor vostro Michiel; le quali volemo, che siano al presente essequite da voi. Et però ve ne mandiamo copia ne le presenti. Has autem lectas, & registratas præsentanti restituite. &c.

Dat. in nostro Duc. Palat. die vltimo Martij, Indictione prima 1558.

Receptæ die 13. Aprilis 1558.

Licinius Pontissius Not. Cancell. Prætoriæ Vrini extraxit supradictam Partem ex libro Ducali, & se subscripsit, & sigillauit, &c.

De-

Decisione seguita, vdite le parti, ne l'istessa materia del Cassiero à fauore di essa Contadinanza, & contra il Magnif. Parlamento de la Patria.

PETRVS *Lauredano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Vito Mauroceno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd heri in Collegio nostro captum fuit, vt infra, videlicet. Alditi in contradittorio giudicio da vna parte li Spettabili Ambasciatori del Magnifico Parlamento de la Patria del Friuli, dimandanti, che la Parte del Senato di vltimo Marzo* 1558. *per la qual è statuito, che la Contadinanza de la Patria possi elegger vn Cassiero, c'habbia à scoder, & tenir li danari de la detta Contadinanza vengono contribuiti per conto d'angarie, come in quella, sia reuocata; & da l'altra li Auocati di essa Contadinanza contradicenti à detta dimanda con quanto l'vna, & l'altra de le dette parti hanno voluto dir, & allegar à fauor de le ragioni loro; fu terminato, che la detta Parte del Senato hauer debba la debita essecutione, con questo di più, che la elettione del detto Cassiero habbi à farsi ne l'auenir di due in due anni; potendo però esser riletto il medesimo, se così parerà ad essa Contadinanza, & essendo obligato il detto Cassiero render li suoi conti d'anno in annò con l'interuento de li Deputati de la Patria prefata à la presentia del Luogotenente nostro di Vdine; & così ordinato, c'hauessi à notare. Quam quidem terminationem vobis mandamus, vt obseruetis, & ab omnibus obser-*

uari

uari faciatis, ac in Cancellaria vestra registrari, præsentantiq; restitui, &c.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 15. Octobris, Indict. 12. 1569.

Capitoli, & ordini in proposito del creare i Sindici generali de la Contadinanza, & de l'amministrare, & spendere del danaro di essa.

L'*Illustriss. Sig. Marco Quirino per la Serenissima Signoria di Venetia, &c. Luogotenente Generale de la Patria del Friuli meritissimo; hauendo conosciuto per isperienza, che così gli Ordini, & Capitoli altre volte fatti da l'Illustriß. Sig. Pietro Sanuto in proposito del creare i Sindici generali de la Contadinanza, come anco da l'Illustriss. Sig. Bernardo Nani circa l'amministratione, & spender del danaro de la detta Contadinanza non sono stati essequiti; & desiderando, che ne l'auenire siano inuiolabilmente osseruati & per seruitio di sua Serenità, & per conseruatione de' poueri Contadini, & che così li Sindici generali de la Contadinanza, come cadaun altro, che serue al'officio di essa, possano hauer notitia de l'obligo loro; hà commesso, hauendo anco participato col Magnifico, & Molto Reuerendo Monsignor Liuio Tritonio Canonico di Aquileia, & col Magnifico Sig. Perseo Pertistagno, due de li Magnifici Signori Deputati de la Patria, che così gli vni, come gli altri Capitoli, & ordini, & insieme anco i tre da Sua Signoria Illustrissima aggionti nel fine di essi siano stampati: con dichiaratione, che sempre ne l'auenire ne la creatione de' sudetti così Sindici, come altri Ministri siano loro letti, & dato il giuramento di inuiolabilmente & ad vnguem*

guem osseruarli: douendo poi da l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Senato essere confermati.

Ordini de l'Illustriss. Sig. Pietro Sanuto.

Vedendo l'Illustriss. Sig. Pietro Sanuto dignissimo Luogotenente Generale de la Patria del Friuli, quanto poco ordine sia nel far de li Sindici generali de la Contadinanza de la Patria, officio di molta importanza; la qual elettione si fà per via di sostitutione tra essi Sindici, ouero de la minor parte d'essa Contadinanza con molta confusione, & tomultuariamente, da che potriano succeder di mali effetti; & considerando sua Sig. Illustriss. quanto in tutti li gouerni sia principalmente necessario l'ordine; volendo prouedere però à questi tali inconuenienti, & disordini, statuisce, che de cætero detti Sindici s'habbino ad elegger a la presenza de gl'Illustrissimi Signori Luogotenenti, & nel modo infrascritto, accioche concorra il consentimento di tutta la Contadinanza, & sia ouiato ad ogni scandalo.

Primo, Che in ciascheduna Giuridittione de la Patria per tutto il mese di Settembre prossimo da la Contadinanza di quella Giuridittione ridotta insieme nel luogo più commodo sia eletto vn Sindico, quale li parerà più legale, & sofficiente à procurar in ogni luogo il beneficio, & vtile de la detta Contadinanza; il quale non habbia minor età d'anni 30. & maggior d'anni 60. & habbia à durar anno vno, ouero due al più à beneplacito de la visinanza, la quale si ridurrà à fare tal elettione: douendo questo Sindico hauer contumacia per tanto tempo, quanto starà in detto sindicato: &, finito il tempo

del

del suo sindicato, s'intendi esser fuori de l'officio suo, & qualunque suo atto fuori del detto tempo sia di niun valore, come se fatto non fosse.

2 Che detti Sindici eletti, come di sopra, si debbano ridurre a la presenza de l'Illustrissimo Luogotenente la prima Dominica d'Ottobre, per far elettione di otto Sindici generali di tutta la Patria, cioè due Sindici per ciascun quartiero; intendendosi li quartieri due di là del Tagliamento, & due di quà, vno a l'alta, & l'altro a la bassa: & possano esser eletti di qualunque Giuridittione del suo quartiero, pur che siano huomini legali, & sofficienti da li anni 30. fino a li 60. i quali habbiano à continuar in detto officio per tanto tempo, quanto sarà stato in detto sindicato. & s'intendi esser fuori del suo officio, & qualunque atto facesse fuori del detto tempo sia di niun valore, come se fatto non fosse, &c.

3 Che a li Sindici particolari de le Giuridittioni ridotti per far elettione de li Sindici generali sia dato sagramento da l'Illustrissimo Luogotenente di procurar l'vtile, & ouiar il danno de la sua Contadinanza, rimossa ogni passione, & dolo, & di far elettione per sua pura conscienza di huomini più legali, & sofficienti in Sindici de la Patria, non risguardando à prattica, ouero subornatione alcuna, &c.

4 Che similmente à gli otto Sindici generali dopo fatta l'elettione di quelli da l'Illustrissimo Luogotenente sia dato sagramento d'essercitar l'officio suo con ogni sincerità, rimossa ogni passione, & duolo, & di schiuar il danno, & procurar l'vtile di questa Patria.

5 Che ogni volta che mancassero li Difensori, Auocati, &

Scontri

Scontri de la Contadinanza, essi Sindici generali habbiano ad elegger detti Difensori, Auocati, & Scontri vno, ouer più, come loro parerà, à bußoli, & ballotte a la presenza de l'Illustrissimo Luogotenente, con li salarij, modi, & conditioni, che a la maggior parte di essi parerà: & similmente ogni altra deliberatione s'habbia da far tra loro per la maggior parte di essi Sindici generali, & ne' luoghi, che da essi saranno eletti più commodi, ouero da la maggior parte di essi.

6 Che, passata la prima Dominica d'Ottobre, li presenti Sindici generali non poßano più essercitar l'officio suo, & qualunque atto per essi fatto sia nullo, & di niun valore, come se fatto non fosse; accioche al tutto sia essequita la presente terminatione, & che detti Sindici non stiano più in perpetuo nel loro officio; come vuol ogni ragione, & giustitia; nè che se la diano di mano in mano per via di sostitutione; ma che à tal elettione concorra il consenso de la maggior parte di essa Contadinanza, &c.

7 Che ogni volta che accaderà, che due di essi Sindici vadino à Venetia, debbano, & siano obligati andar vno di quà, & l'altro di là del Tagliamento; & in caso, che accadesse l'andar di vno solo, debbano andar alternatim, cioè hora vno, hora l'altro d'essi Sindici di quà, & di là del Tagliamento.

Die 15. Augusti 1557.

Publicata fuit per Clarissimum D. Locumtenentem existentem in Castro ad præsentiam Spp. DD. Deput. Patriæ, videlicet Reuer. D Francisci Mannii, & Excellentis Doct. D. Pam-

D. Pamphili de Zucco; præsentibus omnibus infrascriptis Syndicis, & præfatæ terminationi asentientibus, Ser Natale de Luchina de Quadruuio, Ser Orlando de Chiarpaco, & Petro de Loncha, Ser Angelo de Bugonisio; pro quo comparuit Leonardus eius frater, Ser Iacobo del Prete de Tileo, Ser Ioanne de Cinto; pro quo comparuit Petrus eius frater; Ser Vito de Blessaia, Ser Leonardo à Fabro de Maniaco, ac Ser Antonio quondam Ser Petri de Sancto Laurentio incola Ronchis, tanquam Syndico territorij Montisfalconi, omnibus Syndicis.

Capitoli, & Ordini de l'Illustrissimo Sig. Bernardo Nani.

DOuendo ciascun Rappresentante, & Ministro de la Serenissima Signoria hauer molto riguardo non solo al danaro de la Camera di Sua Serenità, ma etiandio à quello, che vien scosso da li fidelissimi suoi Territorij, come destinato ai bisogni, et seruigi di essa Serenissima Signoria; accioche, si come prontamente è pagato da li poueri contadini, così parimente sia realmente scosso, & custodito da li Cassieri, & Essattori di essi Territorij, & al suo tempo impiegato ne le occorrenze publiche, secondo gli ordini di sua Serenità, et insieme habbiano i sudetti Cassieri, et altri Ministri da render conto de l'amministratione loro nei tempi da le leggi statuiti, & saldar effettualmente i loro maneggi, secondo la mente, & gli ordini di sua Serenità, senza perpetuare ne gli officij; da che nasce quel notabile inconueniente, che fin hora è stato molto nociuo, & pernicioso ad essi Territorij, non senza detrimento dei publici

bisogni, cioè, che non si può veder vn vero, & reale fondo de le essattioni, & casse loro. Però l'Illustriss. Sig. Bernardo Nani per la Serenissima Signoria di Venetia degnissimo Luogotenente generale de la Patria, per regolatione de gli officij così del Cassiero, & Essattore generale de la Contadinanza residente in Vdine, come del suo Scontro, & similmente de la essattoria, che si fà oltra il Tagliamento per la distanza di quelle ville; & per maggior loro commodità, secondo l'vso antico, hauendo hauuto intorno ciò quelle più diligenti, & fedeli informationi, che hà possuto per debito del suo carico, & per riuerente essecutione de l'ordine di Sua Serenità di 29. Genaro 1587. hà terminato, & con ogni miglior modo termina, che gl'infrascritti Capitoli, da esser confermati con l'auttorità de l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Senato, siano inuiolabilmente osseruati, & essequiti.

Primo, Che li Cassieri de la Contadinanza, da esser eletti secondo l'ordinario da li Sindici generali de la Contadinanza di due in due anni, non possano ne l'auenire esser rieletti, nè ammessi al detto officio, se non finita che haueranno la contumacia di due altri anni: & la elettione si debba fare di tempo in tempo a la presenza de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, & de li Magnifici Deputati de la Patria, che per tempo saranno: douendo giurare i Sindici predetti ciascuna volta, che si ridurranno per tal elettione, di ballottar sinceramente, & per conscienza, hauendo riguardo al solo commodo, & beneficio d'essa Contadinanza.

2 Che il Cassiero eletto non possa esser ballottato, ouero ammesso al detto officio, se prima non hauerà dato vna idonea

pie-

piezaria, con obligo principale di tutta l'amministratione, la quale habbia da essere ammessa à bossoli, & ballotte da li detti Sindici, ò maggior parte di loro con approbatione del Clarissimo Sig. Luogotenente, delquale habbia da dimandare la confermatione nel detto officio, giurando ne le mani di sua Signoria Clarissima di retta, & fedel amministratione; nè auanti, che le sudette cose siano adempite, possa sotto alcun colore essercitare il detto officio, ouero in quello ingerirsi, sotto pena di ducati cento da esser applicati a la cassa de l'Arsenale, & altre pene ad arbitrio; a le quali pene s'intenda anco ipso iure caduto il Scontro, che consentisse, ouero non ne facesse querimonia dinanzi il Clarissimo Sig. Luogotenente.

3 Che il Cassiero predetto, dapoi che sarà legitimamente ammesso al detto officio, sia tenuto à scoder il danaro di qual si voglia ragione nel loco deputato a l'essattione, & a la presenza del Scontro, menando la partita nel suo giornale in consonanza d'esso Scontro, & facendo incontinente il riceuer di danari a li agenti de li Communi, ò altri, che li esborsaranno, sopra i libretti, & non in fogli, ouero pezzi di carta, sotto pena in caso di contrafattione d'alcuna de le cose predette di ducati cinquanta per la metà al denonciante, che sarà tenuto secreto, & l'altra a la Magnifica Camera fiscale; a la qual pena s'intenda ipso iure caduto anco il Scontro, se sarà consapeuole, oltra che l'vno, & l'altro s'intenderanno priuati de gli officij loro.

4 Che il Cassiero predetto non possa sotto alcun colore dar danaro di sorte alcuna à persona di qualunque grado, & conditione esser si voglia, se non con la bolletta sottoscritta almeno di due de' Magnifici Deputati de la Patria; & a le sala-

riati non si possa far pagamento etiam con la bolletta, se non di sei mesi in sei mesi, dapoi che haueranno seruiti mesi tre, sotto pena di periurio, & di ducati cinquanta così al Cassiero, che farà il pagamento, come al Scontro, che consentirà; eccettuato però l'armarolo, al quale s'habbia da fare il pagamento di quattro in quattro mesi, secondo la terminatione in tal materia; con dechiaratione espressa, che non si possa nè leuare, nè pagare bolletta alcuna al detto armarolo, s'egli non hauerà, oltre gli altri suoi obblighi, vna fede de li Capitani de l'ordinanze, presso a li quali hanno da star le arme, di hauerle nettate, & ben gouernate, sotto le pene sudette così al Cassiero, che pagasse, non seruate le cose predette, come al Scontro, che consentisse.

5 Che sia tenuto, & obligato il sudetto Cassiero contar effettualmente, & integralmente giusta le leggi di sua Serenità ogni mese nel fin di esso mese tutto il danaro, che hauerà scosso di ragion di cassa ne la Magnifica Camera Fiscale, senza impiegarlo in altre occorrenze, sotto la pena di dieci per cento giusta esse leggi, & di priuation de l'officio suo: a la qual pena s'intenda anco caduto il Scontro, come complice di tal mancamento, s'egli non lo manifestarà incontanente al Clarissimo Sig. Luogotenente.

6 Che il sudetto Cassiero sia tenuto, & obligato di mese in mese leuar le bollette de le spese minute, & estraordinarie, che occorrono farsi per bisogno, & seruitio d'essa Contadinanza, sotto pena di periurio, se mancasse, & di perder à malefitio suo tutto quel danaro, che fusse stato speso nel mese corrente, nel cui fine non fusse stata leuata la bolletta: & mancando

due,

due, & più volte, s'intenda ipso iure priuato de l'officio suo: & a l'istesse pene s'intenda cascare etiandio il Scontro, s'egli per colpa, ò negligenza permetterà, che siano leuate bollette per conto d'esse spese pagate dal Cassiero sudetto senza farne di ciò querimonia con il Clariss. Sig. Luogotenente. Et perche non siano fatti donatiui per li Sindici, ò altri Ministri de la Contadinanza, come s'è fatto fin' hora, si termina, & dechiara, che per l'auenire non siano fatti, nè fare si possano à persona alcuna, sia di qual conditione esser si voglia. & sia, & s'intenda dechiarato, che i Sindici, quali ardissero di far tali donatiui, siano, & s'intendano caduti a la pena di Ducati cinquanta per ciascuno, & di priuation de l'officio suo. & a l'istesse pene s'intendano caduti così il Scontro, che consentisse al leuar de la bolletta, come il Cassiero, che la pagasse, etiandio, che fusse sottoscritta da due, ò più de li Magnifici Deputati.

7 *Che il Cassiero sia obligato ogni anno rendere, & effettualmente saldare i conti del suo maneggio a la presenza del Clarissimo Signor Luogotenente con l'interuento de li Signori Deputati de la Patria, ò almeno la metà di loro, sotto pena di dieci per cento da esser diuisa giusta le leggi, quando non saldasse intieramente; salue sempre l'altre, & più graui pene contra quelli, che haueranno commessa alcuna sorte di fraude, ò mancamento nel maneggio, & amministratione predetta. & quanto a li sussidij, siano, & s'intendano obligati dar ogni anno scosse, & saldate tutte le partite de i nomi ratati al pagamento d'essi sussidij, rimossa totalmente ogni scusa, & impedimento di qual si voglia sorte, che imaginar si potesse. & oltra la sudetta pena di dieci per cento, sia, & s'intenda obli-*

gato à ristorare i Communi particolari, ouero pur la Contadinanza vniuersale di tutti gl'interessi, & spese, che per tal mancamento patißero. & salue le predette cose, il Scontro sia tenuto ogn'anno vinti giorni auanti al fine d'esso anno ricordare a li Clarissimi Signori Luogotenenti l'obligo di esso Cassiero, & inuocare i Signori Deputati, & Sindici de la Contadinanza, acciochè siano fatti, & forniti essi conti, sotto pena à lui di Ducati cento applicati al'Arsenale, di periurio, & di priuation de l'officio suo, quando mancasse a le cose predette. & i Clarissimi Signori Luogotenenti non possano andare à capello, se non haueranno fede legitima d'hauer fatto fare ogn'anno i conti predetti, & il saldo loro.

8 Che sopra ogni libro di carte 200. sia tenuto il Scontro fedelmente inuentariare, & descriuere non solo tutti i libri, che sono al presente ne l'officio, descriuendo particolarmente la qualità d'essi libri con il numero di carte scritte, & non scritte; ma anco quelli, che di tempo in tempo saranno fatti, acciochè d'essi libri se ne poßa hauer contezza in tutti i tempi, & in vna parte d'esso libro habbia parimente à registrare li conti de' Cassieri, & tutte le rate, che saranno poste estraordinariamente; quali rate non possano in alcun modo, ouero sotto qual si voglia pretesto esser scosse, nè dato principio à scoderle, se non saranno poste di tempo in tempo legitimamente, cioè con espresso ordine, & licenza del Clarissimo Sig. Luogotenente con l'interuento de li Magnifici Signori Deputati de la Patria; il qual ordine, & licenza non gli possa esser data nè anco da i Clarissimi Signori Luogotenenti, se per il Scontro non gli sarà prima dichiarato realmente, & fidelmente tutto ciò,

che

che fosse da scoder per resto de le rate precedenti. & questo, a fine che non si possa nè metter, nè scoder alcuna rata, se non per causa legitima & necessaria. & mancando il Scontro, ò Cassiero a le cose predette, s'intendano caduti, & incorsi ne le pene di sopra ordinate.

9 Che al carico, & officio di Cassiero non possa giamai esser proposto, ò eletto alcuno, che hauesse intaccato la cassa, ouero hauesse malamente amministrato. & a l'incontro quel Cassiero, che hauesse rettamente fatto la sua amministratione, & saldato effettualmente i suoi conti fatti legitimamente, & sottoscritti secondo l'ordinario dal Clarissimo Sig. Luogotenente, & da due almeno de i Magnifici Sig. Deputati, essendo rieletto dopo l'hauer finito la contumacia di due anni, come di sopra, sia anteposto ad ogn'altro, che seco concorresse, così che in caso di parità di voci s'intenda rimaso à tal officio, acciò ch'egli goda il testimonio de la sua buona, & reale amministratione.

10 Che li originali così del Cassiero, come del Scontro siano tenuti separatamente, così quanto a le tasse, & altre rate, come quanto a li luoghi del Tagliamento, diuisi così, che vi siano due giornali, l'vno per le ville poste di quà del Tagliamento, & l'altro per quelle, che sono di là del Tagliamento: & siano i giornali di tasse così di quà, come di là tenuti separatamente l'vno di tasse sole, & l'altro di rate: douendosi essi originali ogni fine di mese presentare con i danari scossi di ragion di tasse ne la Magnifica Camera, accioche siano tirate le marelle secondo l'ordine de le leggi in tal materia. & il medesimo sia tenuto, & obligato di far l'essattore oltre il Tagliamento, accioche parimente al suo giornale di tasse s'habbiano à ti-

var le marelle, sotto le pene sudette à chi mancasse.

11 *Che l'vtilità de li Cassieri predetti sia di due per cento giusta la Parte de l'Illustriss. & Eccellentiss. Senato sotto di 21. Giugno 1572. nè possa esserli bonificato cosa alcuna di più di quello, che è ordinato da la sudetta Parte sotto qual si voglia pretesto. l'vtilità veramente de l'essattore oltre il Tagliamento secondo l'ordinario fin'hora osseruato, sia di vno & mezo per cento, & altro non possa conseguire sotto alcun colore, etiam da chi spontaneamente gli offerisse. ma volendosi obligare alcuno con alcuna piezaria à dar scosso & saldato ogn'anno tutto quello, che legitimamente toccherà a le ville di là del Tagliamento così di tasse, come di sussidij, & rate estraordinarie di qualunque sorte, possa quel tale così per la detta essattione, come per ogn'altro seruitio, che occorresse à la detta Contadinanza, hauer in tutto in ragion d'anno ducati cento quaranta. & quando, togliendosi l'obligo predetto, mancasse di effettualmente saldare ogn'anno, come di sopra, sia, & s'intenda caduto a la pena di dieci per cento, & priuo de l'officio suo.*

12 *Che il detto essattore sia parimente eletto di due in due anni, come di sopra, con la contumacia di due altri anni, secondo l'ordine stabilito ne i Cassieri. mà togliendosi l'obligo di dar scosso, & saldato, come di sopra, & hauendo effettualmente saldato, e realmente amministrato l'officio suo, possa il medesimo esser rieletto da li Sindici, et confermato da l'Illustriss. Sig. Luogotenente pro tempore, & non altrimenti; nè possa giamai ingerirsi senza elettione, da esser fatta per detti Sindici, & confermatione de l'Illustriss. Sig. Luogotenente; ne le cui mani habbia sempre da giurar di realmente, & fedelmente ammini-*

ministrare il suo officio: & in caso di mancamento, ò di mala amministratione in qualunque modo imaginar si possa, oltre l'altre pene, mai piu possa esser ammesso à tal officio.

13 *Che non si possa leuar bolletta alcuna ad alcun Sindico, ò altro interueniente de la Contadinanza per giornate consumate ne l'andar, e star à Venetia, se non sarà andato con deliberatione, & consenso de la maggior parte de' Sindici, con saputa de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, che sarà pro tempore, ouero di due de li Magnifici Signori Deputati de la Patria; acciochè si sappia se la causa di tal andata sarà necessaria, & qual persona sia destinata: douendosi far à la detta persona, che sarà destinata, il suo mandato, ò patenta di fede, da esser sottoscritta da l'Illustriss. Sig. Luogotenente, senza laquale non si possa leuar, come di sopra, la detta bolletta, nè meno fare, sotto pena di nullità, & di ducati dieci al Cassiero, che la pagasse, & d'altro tanto al Scontro, se consentisse.*

14 *Et perche sia procurato, che in carta, & libri non sia fatta se non quella spesa, ch'è necessaria, Sua Signoria Illustrissima termina, che non si possa spender in carta più, che per quanto importa tre risme, l'vna al Cancelliero de la Patria, l'altra al Sindico difensore, la terza a l'officio de la Cassa: & in libri non si possa spender cosa alcuna, nè leuar bolletta, se non saranno stati comprati con poliza del Scontro, sottoscritta, come ne li precedenti Capitoli.*

Il dì Mercore primo del mese di Giugno 1588.

Furon publicati li soprascritti Capitoli a la presenza de l'Illustrissimo Sig. Luogotenente ne la Camera de l'vdienza

del

del suo Palazzo; essendo presenti il Magnifico, & Molto Reu. Monsig. Gio. Lonardo Frattina, & il Magnifico, & Eccellentiss. Sig. Gioseffo Montagnaco Deputati de la Patria, il Magnifico, & Eccellentiss. Sig. Giulio Arcano Deputato de la Magnifica Communità di Vdine, il Magnifico, & Eccellentissimo Sig. Seruilio Treo Auocato de la Contadinanza, & altri interuenienti per essa Contadinanza, leggendo io Gieronimo Diuiaco Cancelliero di sua Signoria Illustrissima.

Capitoli aggionti da l'Illustrissimo Signor Marco Quirino.

CHe occorrendo di chiamare li Sindici de la Contadinanza, ò alcuno di essi à Vdine per negotij spettanti a la detta Contadinanza, non possano esser chiamati da alcun Ministro di essa senza la parola, & commissione ò de l'Illustrissimo Sig. Luogotenente, ò di vno de' Magnifici Deputati de la Patria, ò più, secondo che si potranno hauere pronti à tali bisogni, per leuare gli abusi, ch'erano introdotti di chiamare essi Sindici con semplice ordine del Cassiero, ò del Scontro, ò di alcuno de gl'istessi Sindici.

2 *Che se occorresse, che da alcun Magistrato, ò Rappresentante publico fosse chiamato alcun di loro, sia in obligo di venir à notificare ciò a l'Illustriss. Sig. Luogotenente, ò a li Magnifici Deputati de la Patria, acciòche siano informati de la causa, per la quale saranno stati chiamati: & possano dare quelli ordini, che a beneficio de la Contadinanza saranno giudicati ispedienti: & andando senza osseruare quanto di sopra, non possano sentire alcun beneficio di prouisione tanto da*

li

li loro Communi, quanto da la Contadinanza in vniuersale.

3 Che occorrendo venire à Vdine ad alcuno de li Sindici, non essendo chiamato, debba presentarsi presso il Cancelliero de la Patria, & far scriuer il giorno de la sua presentatione, si come si osserua a l'officio de li Clarissimi Sig. Auditori, dal qual giorno solamente debba incominciar à corrergli la sua mercede.

Terminatione di 12. Luglio 1610. de l'Illustrissimo Sig. Antonio Grimani Luogotenente Generale intorno à gli essattori de la Contadinanza al pagamento de le tasse, & Sindici di essa Contadinanza.

PEr terminatione de l'Illustriss. Sig. Bernardo Nani l'anno 1588. à primo Zugno publicata, fù con molta prudenza deliberato, che l'Essattor generale di questo Territorio sia eletto di due in due anni, & habbia contumacia di due altri anni, & come in essa terminatione si legge: & essendo ferma, & risoluta intentione de l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani al presente Luogotenente Generale de la Patria, che l'ordine di detta contumacia sia in tutte le sue parti essequito, acciochè ogni due anni col mezo di detta contumacia siano veduti li conti, & consignate le casse al nouo Essattore, & non siano confuse l'essattioni, per proueder a la fraude sin'hora commessa, & che si potria commetter per l'auenire di eleggere detto Essattore con nomi suppositi, cioè di persone non atte; facendo poi attualmente essercitare il carico à gli Essattori vecchi con-

tra la publica volontà, & con oppressione di questa pouera, & afflitta Contadinanza. Però sua Signoria Illustrissima, inherendo à così ottima prouisione, per la presente sua terminatione, à quella aggiongendo, dechiara & ordina, che; se alcuno si trouerà per l'auenire così ardito e temerario, che gli basti l'animo di lasciarsi ballottar, come persona supposita, à detto carico di Essattore per seruire del suo nome ad altri, che lo esserciti; sia mandato à seruir per anni tre sopra vna Galea de' condannati per huomo da remo con li ferri ai piedi; & quello, che per fuggire la contumacia si seruirà del nome di terza persona per essercitar con simil fraude il detto officio, sia condennato à star anni due in prigion serrato. Et questo, a fine che ogn'vno, finiti li suoi due anni, saldi li suoi conti, & faccia veramente, & realmente la contumacia di anni due, senza ingerirsi in modo alcuno ne li carichi.

Et perche da l'istessa terminatione è ordinato, che le rate, che si scuodono de li fuochi rurali, destinate per pagar le tasse di sua Serenità, siano contate effettualmente, & integralmente giusta le leggi nel fine d'ogni mese ne la Magnifica Camera fiscale dal Cassiero di detta Contadinanza, senza impiegarlo in altre occorrenze, sotto pena al Cassiero di dieci per cento giusta esse leggi, & di priuation de l'officio suo; a la qual pena s'intenda anco caduto lo Scontro, come complice di tal mancamento, s'egli non lo manifesterà incontanente a l'Illustriss. Sig. Luogotenente; al qual ordine è stato apertamente, & licentiosamente derogato à pregiudicio di sua Serenità, & de la istessa pouera Contadinanza; Onde è nato, che li ducati due mila e dosento, che doueuano andar ogn'anno à Venetia

per

per le dette taße, è ſtato da alcuni anni in quà impiegato in altre tali ſpeſe; per il che la Contadinanza reſta debitrice al preſente ducati quindeci mila di queſta ragione, oltre molti migliara di ducati, de' quali gli anni paſſati le è ſtata fatta gratia da Sua Serenità. Perciò ad eßa terminatione inherendo, & per eſſecutione de le leggi di Sua Serenità l'Illuſtriſs. Sig. Luogotenente predetto hà ordinato, & ordina, che detta prouiſione ſia in tutte le ſue parti eſſequita, ſi che al fine del preſente meſe di Luglio quello, che ſarà riſcoſſo per conto di eſſe taſſe, debba eſſer poſto in Camera fiſcale ſenza alcuna minima ſpeſa, ſotto le pene in eſſa terminatione contenute: riſeruandoſi di proceder per la inobedienza, & transgreſſione de li paßati.

Et perche ſono ſalariati otto Sindici di queſta Contadinanza à ducati ſeſſanta a l'anno, che ſono hora tutti ducati cinquecento di grauezza perpetua, a fine che ſtiano in queſta Città, per aſſiſtere a le occorrenze, che giornalmente ſi rappreſentano per ſeruitio di eßa pouera Contadinanza, & tuttauia non ſe ne troua alcuno, che per l'ordinario vi aſſiſti; Perciò ſua Signoria Illuſtriſſima hà terminato, che ſiano di ſubito imboſſolati eſſi otto Sindici, & cauati per ſorte, & il primo, che venirà fuori, debbi ſtar vn meſe continuo in queſta Città, per ſeruir quotidianamente a le occorrenze del ſuo carico, & ricordare a l'Illuſtriſs. Sig. Luogotenente quello, che ſarà biſogno a beneficio de la Contadinanza: & non vi ſtando tutto il ſuo meſe, perda il ſalario di tutto vn anno, & ſia priuo immediate del Sindicato, nè poſſa più eſſer eletto per Sindico per anni tre continui: & finito il ſuo meſe, debba ſuccedergli vno de gli altri eſtratto à ſorte, come di ſopra: douendo quello, che

ſtarà

starà ne la Città, hauer per il aetto mese ducati cinque; & così successiuamente quello di essi, che farà la detta residenza; nè possa essergli leuata la bolletta, nè fatto il pagamento, &c.

Regolatione del negotio de' Cassieri, & Essattori de la Contadinanza, fatto l'anno 1589.

PVCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Federico Rhenerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Conoscendosi chiaramente il seruitio, & vtile, che è per apportare non solo a la Signoria nostra, ma ancora ai fidelissimi Communi, & Ville della Patria del Friul la Regolatione fatta dal diletto Nobil nostro Federigo Rheniero Luogotenente di quella in materia de gli officij del Cassiero, & Essattor dei pagamenti, che debbono esser fatti ogn'anno intieramente à tempo debito in quella Camera; conuiene al publico, & al particolare interesse, che sia confermata essa Regolatione, si come anco li Sindici generali de la Contadinanza predetta hanno humilmente supplicato. Però l'anderà parte, che con l'auttorità di questo Consiglio sia approbata, & confermata la Regolatione sudetta con tutte le conditioni, & accordi fatti con li Cassieri, & Essattori presenti nel modo, che stanno. Et douendo ne l'auenire esser eletti di due in due anni li predetti, secondo le leggi nostre in tal materia, non possano li Sindici di quella Contadinanza, che saranno in qual si voglia tempo, à quali aspetterà questo carico, far*

elet-

elettione alcuna di esso Cassiero, & Essattori così di quà, come di là del Tagliamento, se non nel modo, & forma, & con l'istesse conditioni, obligationi, & carichi, che sono stati formati, & stabiliti con li presenti Cassiero, & Essattore; acciò che si possa vedere il fondo intiero così de l'essattione, come de la dispensa del danaro. Li quali Cassieri, & Essattori habbino contumacia almeno per due anni. Et quei Rappresentanti nostri, che saranno di tempo in tempo, siano tenuti ogni sei mesi far fare i conti, & saldi de le Casse, & Essattioni predette, sotto pena di non poter andar a Capello, se non porteranno fede d'hauer ciò essequito; acciò quella pouera Contadinanza non resti defraudata in conto alcuno. Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, & in actis Cancellariæ vestræ registrari faciatis, &c.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 2. Decembris, Indict. 3. 1589.

Die Iouis prima Iunij 1589.

PRo Syndicis Ruralium Patriæ, &c. Hauendo li Sindici generali de la Contadinanza de la Patria considerato, quanto importante sia il ricordo loro dato dal l'Illustriss. Sig. Federigo Rheniero dignissimo Luogotenente di procurare, che gli Essattori di essa Contadinanza habbiano obligo di dar scosso, & saldato ogn'anno li danari, che si sogliono, & debbono scodere così per conto de le tasse, secondo la limitatione, che al presente corre in ragion di lire tre sol. o. per fuogo, ò pur secondo quella che occorrerà farsi secondo il bisogno; come per conto de le rate, che sono, ò saranno imposte di tempo in tempo così,

che essi Essattori habbiano in capo de l'anno ad hauer integralmente pagato, & sodisfatto il tutto, rimossa totalmente ogni eccettione: & quantunque sotto qual si voglia colore, ò causa dicessero, ò mostrassero, non hauer scosso, ò potuto scoder: conciosiache per via di tal ordine si verrà à far fare la essattione da tutti gli obligati, senza che seguano quei disordini, che fin' hora si sono veduti con maleficio di quelle Ville, & luochi, i quali sono pronti à fare la parte sua opportunamente; oltre che le rate scodendosi di tempo in tempo intieramente, conuerranno essere imposte, & gittate in minor summa, & quantità di quello, che fin' hora si è fatto; considerandosi la difficoltà, che si haueua ne la essattione da diuersi di loro, & parimente atteso, che con sì fatto ordine si vedrà ogn' anno il fondo del negotio di essa essattione facilmente, oltre che i Communi non saranno in alcun modo fraudati da li Degani, & altri particolari Essattori; poiche con tal necessità verranno essi Communi ad esser certi, & sicuri, che quello, che da li detti loro Degani, & altri particolari Essattori de le Ville si scoderà di anno in anno à suoi tempi debiti, sarà da li medesimi pagato, & portato intieramente nel medesimo tempo a li Essattori generali per la diligentia, che necessariamente conuerranno essi vsare per l'obligo, & carico, che essi si torranno; & in fine saranno totalmente rimossi infiniti disordini, & inconuenienti così di liti, come di altro, che possano occorrere in tal materia, come tuttodì si vede; grauandosi quotidianamente molti Communi, che se ben contra di loro non è tralasciata alcuna rigorosa essecutione, nondimeno contra altri è vsata ogni indulgenza. Et volendo perciò essi Sindici per beneficio vniuersale di essa

Con-

Contadinanza prouedere, che sia effettuato detto ricordo, come ottimo, & vtile indubitatamente in vniuersale, & in particolare ad essa Contadinanza. Però constituiti presso di me Nodaro Ser Zuan Domenego del Sauio de la Vistorta, Ser Francesco Cassino di Zoppola, Ser Zuan Domenego Ferrino di Lauzzana, Ser Nadal Rizzo di Annon, Ser Viuiano Cecchino di Taureano, Ser Odorigo Durigatto, Ser Nicolò Menazzo di Terenzano, facendo per nome loro, & de gli altri loro Colleghi da vna parte, & Misser Iesseffo Cassino di Zoppola da l'altra, sono conuenuti, che detto Misser Ioseffo sia, & s'intenda obligato, come esso iui a la presenza di me Nodaro, & testimonij infrascritti per se, & heredi si obligò a li sudetti Sindici stipulanti per nome di tutta la Contadinanza di essa Patria di dare ogni anno effettualmente, & integralmente, rimossa totalmente ogni eccettione, scosso, saldato, & pagato tutto il danaro, che per qual si voglia causa così di tasse, come di rate, & di qualunque altra ragione si hauerà da riscuotere da le Ville, & luochi oltre il Tagliamento; eccettuati però solamente quelli luochi, i quali fin' hora per la contesa, che si hà con loro, non hanno cominciato à contribuire al pagamento, & fattioni con il resto di essa Contadinanza. Et questo per fin tanto ch'essi luochi saranno sententiati, ouero col mezo de la giustitia condannati, & astretti a la detta contributione, da li quali anco sia poi tenuto à fare la essattione, come di sopra, & così de gli altri, che di tempo in tempo saranno condannati, & astretti. Et questo perche a l'incontro essi Sindici si sono contentati, come ex nunc si contentano, & obligano per nome di essa Contadinanza, ch'esso Cassino hauer debba per suo salario,

mercede, ò ricompensa di tal sua obligatione in ragion di anno Ducati ducento di lire 6. sol. 4. per uno. Intendendosi però, ch'esso Cassino, rimossa totalmente ogni eccettione, sia obligato per il medesimo salario di Ducati 200. ad essercitare senza altro stipendio, ò salario il carico del negotio de la conduttura de li Roueri, & Tolpi, che occorreranno di tempo in tempo essere tagliati per seruitio del Serenissimo Dominio, & parimente far ogni altro negotio, che occorresse in essa Patria di là del Tagliamento per seruitio di essa Contadinanza: aggionte le infrascritte conditioni, cioè,

Che tutto il danaro, che si scoderà giornalmente per conto di tassa, sia obligato nel fine del mese hauerlo portato in Vdine, & esborsato a la Magnifica Camera Fiscale, secondo gli ordini, & decreti di Sua Serenità sotto le pene in essi contenute. Item, che ipso iure contra esso, & suoi piezi possa esser fatta nel fine de l'anno ogni essecutione per farlo intieramente saldare, & pagare, quando non hauesse pagato, & saldato, come di sopra; & che, passati mesi tre dopo il corso di ciascun'anno, non possa esso Cassino hauer essecutione alcuna contra alcun Commune; ma essi Communi siano, & s'intendino, passato il detto tempo, liberi à fatto d'ogni & qualunque molestia, come se effettualmente hauessero pagato; & questo a fine che, essendo negligente detto Cassino, non vengano essi Communi ad hauer trauaglio, & liti tra loro, & i Degani, ò altri particolari Essattori di essi Communi. Douendo l'Essattore di Sesto, & Ville soggette ad essa Giuridittione portar tutti i danari, ch'esso scoderà, in mano di esso Cassino, ouero permettere, che esso habbia il carico de l'essattione anco di essi Communi;

per-

perche verranno ad esser manco aggrauati: & parimente restando obligato di tempo in tempo con i danari, che anderà scodendo per conto di rate, pagare le condutture dei Roueri, & Tolpi, che si condurranno, & parimente altre bollette: intendendosi di quelle, che fussero legitime, cioè fatte per il Cancelliero de la Patria, & sottoscritte da due de li Magnifici Deputati, secondo gli ordini di Sua Serenità in tal materia.

Quanto veramente a li restanti, che fin'hora si trouano andar debitori essi Communi, Ville, et luochi oltre il Tagliamento; sono cõuenuti, che per tutto il mese di Giugno presente Misser Gio: Antonio de Longis Contista, & Regolator de la scrittura de la Contadinanza, insieme con il Scontro di essa siano tenuti far il foglio di detti restanti, perche si sappia quanti siano, & di qual ragione, onde si possa vedere, se sarà bisogno di mettere noua rata, ò pure in qual quantità; & che esso Cassino sia parimente, & s'intenda obligato, come esso promise & si obligò, di dar scosso, & saldato intieramente tutti essi restanti, rimossa totalmente ogni eccettione, come di sopra, in termine di anni due prossimi futuri, cioè per tutto il mese di Giugno 1591. con vtilità di cinque per cento per ogni & qualunque sua pretesa fatica, & mercede: con conditione però, & obligo di douer di sei mesi in sei mesi hauer esborsato effettualmente la quarta parte di essi restanti: altramente contra di lui, et suoi piezi possa proceder ogni et qualunque essecutione così per essi danari, come per ogni altro interesse, ò danno, che patisse, ò patir potesse essa Contadinanza: douendo esborsar i danari di ragion di tasse ne la Magnif. Camera fiscale, et gli altri ne l'officio de la Cassa di essa Contadinanza. Et per mantenimento,

& effettuale essecutione di dette cose il sudetto Mißer Ioseffo hà obligato, & obliga tutti li suoi beni di qualunque sorte presenti, & futuri. Volendo le sudette parti, che tal conuentione, & accordo vaglia, quando però sia decretato dal sudetto Illustrissimo Sig. Luogotenente. Constituendo li sudetti Ser Viuiano, & Ser Nicolò Menazzo à dimandar insieme con esso Cassino l'approbatione di sua Signoria Illustrissima.

Die Iouis, 15. Iunij 1589.

PRo Syndicis Ruralium Patriæ. Clarissimus D. Federicus Rhenerius pro Serenissimo Duc. Dom. Venet. Patriæ Fori Iulij Locumt. generalis meritiss. existens in Castro in Camera audientiæ; sic instante Ser Nicolao Menatio vno ex Sindicis præfatis nomine suo, & aliorum cum Excellenti Iuris Doct. D. Seruilio Treo, & audito tenore deliberationis factæ per dictos Syndicos die prima instantis manu mea pro euidenti beneficio Ruralium, & acceptatæ per Ser Iosephum Cassinum; eandem laudauit, & approbauit, interponendo eidem authoritatem, & decretum Magistratus sui; ea tamen adiecta declaratione, quòd idem Cassinus teneatur in termino dierum x. prox. fut. præsentaße fideiussionem idoneam, approbandam per dictos Syndicos ad præsentiam eius Magnificentiæ Clarissimæ ad bussulos, & balottas; & quòd, lapsis sex mensibus post biennium, quò ad debita residuaria dictorum Ruralium; quæ idem Ser Ioseph exigi, & tanquam exacta solui promisit, & se obligauit. Communia verò singularum Villarum, & cuiusuis loci ipsius Patriæ, necnon Decani, seu Potestates, vel Merici ipsarum Villarum, & lo-

corum

corum intelligantur liberata, & liberati à quocunque executione, & molestia, perinde ac si effectualiter solutio facta fuisset ipsi Cassino, ita quod Cassinus ipse nullam prorsus possit habere actionem, vel executionem, neque contrà ipsa Communia, seù Vniuersitates locorum, neque contra Potestates, Decanos, vel Mericos & rursus, quòd Scontrus ipsorum Ruralium, ac Syndici generales ipsorum teneantur tam in capite singuli anni, quàm in capite biennij respectiuè, vt supra adire Clarissimum D. Locumtenentem, & eidem referre, an idem Cassinus integraliter persoluerit, & solidauerit iuxta ipsius obligationem, vel an in aliquo sit debitor; vt idem Clarissimus Dominus Locumt. possit statim executiones fieri facere contra ipsum, & eius fideiussorem. & quatenus Scontrus ille, vel Syndici deficerent, intelligantur periurij pœnam incurrisse, vltra condemnationem Duc. 200. ex nunc Arsenatui applicandorum, &c.

Terminatione de l'Illustriss. Sig. Nicolò Contarini Luogotenente Generale, che le polize de le spese ordinarie, & estraordinarie debbano esser sottoscritte da l'Illustriss. Sig. Luogotenente.

Adì 15. Maggio 1597.

HAuendo l'Illustriss. Sig. Nicolò Contarini per la Serenissima Signoria di Venetia Luogotenente Generale de la Patria del Friuli conosciuto da la visione de li libri de le spese & conti de la Contadinanza, essere spesi tanto super-

fluamente, & indebitamente molti danari di essa Contadinanza, che giudica appartenersi al debito, & officio suo di raffrenare, & regolare in modo, che la loro pouertà sia in qualche parte solleuata, & siano leuati gli abusi, & il dispendio, che si fà del danaro de' poueri Contadini. Però con la presente terminatione, & pronontia termina & dechiara, che non si poßa per l'auenire dal Cancelliero de la Patria, nè da altri leuare alcuna bolletta di spese straordinarie, se prima non sarà sottoscritta la poliza da gl'Illustriß. Sig. Luogotenenti, che per tempo saranno in questo Reggimento, & che il Cassiero di essa Contadinanza non poßa pagare alcuna bolletta, che sia leuata ò di spese ordinarie, ouero straordinarie, se non saranno ancor esse sottoscritte di mano di essi Sig. Luogotenenti sotto pena così al Cancelliero, come al Cassiero di priuatione de gli officij loro, e di refar la Cassa del proprio, in caso di contrafattione, e di bando, prigione, & altre pene ad arbitrio de la Giustitia. Et la presente terminatione sia intimata a li predetti Cancelliero, Cassiero, & Scontro per la sua debita essecutione.

Die 19. Maij 1597.

Referì Iseppo Gambarello, hauer hoggi personalmente intimato à Misser Z. Battista Marchetano Cancelliero, à Misser Lorenzo Bertolino Scontro de la Contadinanza in tutto, come ne la soprascritta terminatione, hauendo lasciato vna à cadauno ne le mani. & similmente in persona à Misser Simon Gallis per nome de Misser Valantin suo barba Cassiero, hauendogliene lasciato vna ancora à lui, &c.

Re-

Regolatione, & prouisione intorno a li Sindici, Cassieri, & altri salariati de la Contadinanza de la Patria.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Aloysio Fuscareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Che la terminatione con li Capitoli X. inuiatici dal diletto Nobil nostro Aluise Foscarini Luogotenente de la Patria del Friuli con sue lettere di 22. Febraro prossimamente passato da lui formati, per proueder a gli abusi & disordini introdotti à danno de la Contadinanza di essa Patria, siano per auttorità di questo Consiglio approbati, & confermati con le correttioni infrascritte, cioè: che al Capitolo primo, che dice, che li Sindici de la Contadinanza non possano venir à Venetia, se prima non haueranno fatto intender al Luogotenente il bisogno, & da lui fatta vna lettera di credenza; sia aggionto, che non possano venir per comparire inanzi la Signoria Nostra, senza ricercar licenza al Luogotenente predetto; il qual debba conceder loro sempre vna lettera di credenza. Et doue nel Capitolo nono è data contumacia di anni quattro a li Sindici, il cui officio dura per anni due; sia detto, che hauer debbano tanta contumacia solamente, quanto saranno stati in officio, & non più. Et siano mandati ad esso Luogotenente nostro ne la Patria, accioche siano publicati, & registrati in quella Cancellaria per la debita essecutione.*

Tenor autem Capitulorum sequitur, vt infra; videlicet.

NOi Aluise Foscarini per la Serenissima Signoria di Venetia, &c. Luogotenente di Vdine, per prouedere a gli abusi, & disordini introdotti à danno, & maleficio de la Contadinanza di questa Patria intorno il gouerno d'essa; inherendo a gli ordini, & prouisioni in questo proposito fatte in diuersi tempi da gl'Illustrissimi Precessori nostri; così ricercati da li Sindici, & altri agenti d'essa Contadinanza; terminamo, sententiamo, & dechiariamo con li Capitoli quì sotto descritti quanto in essi viene espresso da essere in tutte le parti inuiolabilmente osseruati, et essequiti da qualunque persona, a la quale spettaße l'eßecutione, sotto le pene in essi contenute, & d'altre ad arbitrio nostro, & de' nostri Illustrissimi successori.

Primo, Che li Sindici generali de la Contadinanza non possano andare à Venetia per qual si voglia causa, se prima non hauranno fatto intendere a l'Illustriss. Sig. Luogotenente il bisogno, & da sua Signoria Illustrissima non sarà fatta vna lettera di credenza.

2 Che tutti li salariati, & prouisionati de la Contadinanza, che fin'hora non sono stati approbati da l'Illustrissimo Signor Luogotenente, debbano farsi approbare; altramente non li saranno fatti buoni li salarij, nè leuate bollette.

3 Che il Cassiero sia obligato ogni fin di mese far la sua poliza di tutte le spese estraordinarie fatte da lui, & quella far sottoscriuer da l'Illustriß. Sig. Luogotenente, & dai Magnifici Deputati de la Patria, perche habbino inanti la sottoscrittione

ne à conoſcer, & molto ben conſiderar, ſe dette ſpeſe ſaranno legitime; altramente non li ſia leuata la bolletta.

4 Che non poſſano crear maggior numero di ſalariati, ſe prima non hauranno fatto conoſcer il biſogno à ſua Signoria Illuſtriſſima: & quelli, che fin'hora ſono ſtati creati, non poſſano accreſcerli maggior ſalario ſenza licenza de l'Illuſtriſſimo Signor Luogotenente.

5 Che non poſſano far preſente ad alcuno, ſe prima non hauranno fatto conoſcer al'Illuſtriſs. Sig. Luogotenente, eſſer neceſſario così fare per vtile de la Contadinanza.

6 Che oltre il ſalario, che hanno li Sindici di Duc. 60. a l'anno, quelli, che anderanno à Venetia, hauuta prima licentia, come di ſopra, habbiano per ogni giorno ſoldi 48. con conditione però, che non poſſano pretender alcuna ſpeſa del viaggio così ne l'andar, come nel ritornar.

7 Che eſſi Sindici non poſſano continuar ne l'officio più d'anni due, & ogni anno nel giorno de l'Epifania ne ſiano creati quattro, cioè due di quà, & due di là del Tagliamento. Et qualunque atto, che faceſſero fuori del detto tempo, ſia di niun valore: con eſpreſſa conditione, che in vn medeſimo tempo non poſſa eßere in officio vno, che ſia congionto in parentado con vn'altro, nè meno che ai ſucceſsori alcun non poſſa ſucceder, ſe ſarà fratello, zio per parte del padre, & di madre, cugino, germano ſino al terzo grado, nè meno nepoti, come di ſopra, & manco generi così dei preceſsori, come di quelli fuſsero ne l'officio de gli anni preſenti, à pena di nullità.

8 Che eſſi Sindici non poſſano hauer alcun carico, ò maneggio di danari così nel ſcoder, come nel ſpender.

9 Che

9 *Che li Sindici, che hauranno stato due anni ne l'officio, non poßano de cætero più esser rieletti, se prima non hauranno stato fuori del detto officio per quattro anni continui.*

10 *Che alcuno, che habbia qual si voglia officio publico, non possi esser creato Sindico, se prima non hauerà renontiato detto suo officio; di maniera che per maggior espressione egli non possa hauere, se non il Sindicato de la Patria; sotto pena, accettando, di priuatione de l'vno, & l'altro officio, & di altre ad arbitrio de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, & Illustrissimi successori.*

Che al Cancelliero de la Patria sia data copia de li presenti Capitoli: il quale sia in obligo ricordare a gl'Illustrissimi Signori Luogotenenti, che per tempo saranno, la continentia d'essi, sotto pena di perder il salario di vn'anno.

Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt supradictam Partem obseruetis, ab omnibus inuiolabiliter obseruari, in actis Cancellariæ vestræ registrari, vbi opus fuerit, publicari, & c. præsentanti q; restitui faciatis, &c.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 17. Octobris, Indict. 1. 1602.

Die 21. Octobris 1602.

Præsentatæ Illustrissimo D. Locumtenenti per Tabellarium publicum: qui Illustrissimus D. Locumtenens mandauit, eas publicari ad claram omnium intelligentiam.

Die 22. Octobris 1602.

Publicatæ fuere suprascriptæ litteræ vnà cum capitulis suprascriptis ad scalas Palatij Communis Vtini per Martium Tempur Tubicinem, præmisso tubæ clangore; legente n e Sylvio de Thadeis Not. Cancell. magna affluente populi multitudine ad audiendum, &c.

Alexander Pacis Ordinarius Cancellariæ Vtini ex actis ipsius exemplauit, subscripsit, & sigillauit.

Re-

Regolatione in proposito de li Mandati, Caualcate, & spese, che faceuano li Clarissimi Marescalchi, & loro Cancellieri in questa Patria, seguita l'anno 1597.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao Contareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, heri in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Da li quattro Capitoli presentati a la Signoria nostra da li Deputati, et Sindici de la Contadinanza de la Patria del Friul in proposito de li Mandati, Caualcate, & spese à danno de li Communi, ch'erano fatti da li Ministri de li Marescalchi di quella Patria fuori di tempo, & si come in quelli, de li quali vien dimandata la confermatione così da essi Deputati, & Sindici, come dal Nob. huomo Ser Piero Donado hora Marescalco di essa Patria vnitamente siano essi approbati, & confermati, come stanno, & giacciono; con questa aggionta nel fine del primo Capitolo, che sia sempre in libertà di cadauna de le parti, che non ottenesse sententia à suo fauore in prima istanza auanti li Marescalchi presente, & che gli succederanno, & che per ciò si sentisse aggrauata, di potersi appellare al Luogotenente nostro de la Patria del Friuli: le sententie del quale siano poi inappellabili; accioche con questo mezo sia posto fine a le controuersie, che fussero, ò vertissero, come di sopra, tra esse parti ne la sudetta materia, & non in altro, come conuien a la ragion, &*

a la

a la Giustitia. Di che sia dato auiso al Luogotenente de la Patria, & mandata copia de la presente deliberatione, perche la faccia registrare, doue farà bisogno, insieme con la copia de li Capitoli di sopra nominati à memoria de' posteri, & suoi successori per la sua total essecutione, & come è stata consigliata la Signoria Nostra da li Nob. huomini Ser Aluise Belegno, & Marco Quirini ritornati vltimamente da quel Reggimento, per la sua risposta hora letta à questo Consiglio. Quare mandamus vobis, vt supradictam Partem obseruetis, ab omnibus inuiolabiliter obseruari, ac in Cancellaria vestra registrari faciatis.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 6. Septemb. Indict. 11. 1597.

Paulus Ciera Secretarius.

Serenissimo Principe, &c.

HAuendo li Magnifici Deputati di questa Patria, & gli Sindici de la Contadinanza supplicato li mesi passati la Serenità Vostra per la regolatione, & nuoua prouisione sopra le caualcate, che da certi anni in quà erano state introdotte da li Clarissimi Marescalchi di essa Patria, & certe spese d'importante maleficio, come hanno esposto, di tutta la Contadinanza senza seruitio publico. Sopra la qual supplicatione fù commesso da la Serenità Vostra à me, & a li due prossimi Clarissimi miei precessori di risponder con giuramento: sono finalmente essi Magnifici Deputati, & Sindici rimasi in concorde componimento col Clariss. Sig. Pietro Donado medemo Miniscalco, che siano per l'auenire osseruati, & essequiti alcuni Capitoli fra loro con longo discorso formati per beneficio vniuer-

sale;

sale; & gli hanno presentati à me, facendo molta istanza, perche io li approbassi per finimento di tutto questo negocio. Onde io, hauendoli veduti, & considerando, che per questa via sarà posto fine a le importanti pretensioni, & controuersie, che fra loro vertiuano; hò giudicato, che sia cosa conueniente l'accettarli, come hò fatto: rimettendo però l'ammissione, & approbatione di essi nel rimanente a la Serenità Vostra, a la quale ne mando inclusa copia ne le presenti; a fine ch'ella possa poi deliberar quanto parerà al sapientissimo suo giudicio.

Di Vdine li 2. Ottobre 1596.

§ Santo Venier Luogotenente, &c.

1596. à 12. Ottobre.

Che sia commessa ai Sauij de l'vna, & l'altra mano.

Consiglieri.

Ser Aluise Foscarini. *Ser Piero Lando.*
Ser Vicenzo Capello. *Ser Costanzo Loredan.*
Ser Matthio Zane Reuisor.

Paulo Ciera Secretario.
Girolamo Alberti Nodaro Ducale.

IN CHRISTI NOMINE AMEN.

HAuendo li Magnifici Deputati de la Patria del Friuli, & li Spp. Sindici de la Contadinanza appresentato à piedi di Sua Serenità in vna loro supplicatione diuersi loro grauami contra li Clarissimi Sig. Marescalchi di essa Patria in proposito de li Mandati, Caualcate, et Spese, che dicono farsi fuori di tempo, & impertinentemente à danno de li Communi, senza publico beneficio, ricercando perciò, che conforme ad

alcuni

alcuni Capitoli sotto la supplica descritti sia fatta la regolatione, & prouisione, che ricerca l'importante interesse loro: sopra la qual supplicatione fù commessa l'informatione, & risposta de l'anno 1591. 27. Agosto al Clariß. Sig. Luogotenente di quel tempo, & al Clarissimo suo prossimo precessore, come in essa: Nè essendo mai, come vien asserito, stato risposto da li predetti Clarissimi Signori Luogotenenti precessori; anzi hauendo di nuouo essi Magnifici Deputati de la Patria, & Spettabili Sindici de la Contadinanza presentata à Sua Serenità la supplicatione, & i Capitoli con la instanza de la prouisione, & regolatione predetta; la qual supplicatione vltimamente è stata mandata al Clarissimo Sig. Santo Veniero hora Luogotenente generale di essa Patria in lettere Ducali di 28. Marzo prossimamente passato, con ordine parimente d'informarsi, & rispondere con giuramento; il qual ordine è stato commesso anco a li due Clarissimi suoi prossimi precessori. Et essendo di più stato essaminato gran numero di testimoni ad instanza de' supplicanti sopra di loro aggrauij; & perciò ricercato, che sia anco fatta la risposta à Sua Serenità, conforme a le sudette lettere Ducali. Nè intendendo il Clariß. Sig. Piero Donado hora Miniscalco di essa Patria lasciar, come dice, ispedir questa causa da Sua Serenità senza, che sieno ben intese anco le sue ragioni: onde la rissolutione de le difficoltà, & la regolatione, ò terminatione ricercata dai supplicanti potria esser per qualche tempo differita così à danno publico per l'accommodamento, che si deue fare de le strade, & ponti, come à maleficio de li Communi: per questo esso Clarissimo Marescalco da vna parte, & li Magnifici DD. Zuan Daniel Sbroiauacca,

&

& Fabio Forza Dott. Deputati de la Patria, & lo Sp. Misser Ioseffo Cassino, vno de li Sindici generali de la Contadinanza per nome suo, & de li altri Spettabili suoi colleghi da l'altra, senza che più li Clarissimi Signori Luogotenenti presente, & successori habbino à rispondere a la detta supplicatione; accordati sopra le già dette difficoltà, hanno vnitamente, & concordemente presentato al'antedetto Clariss. Sig. Luogotenente vna scrittura con quattro Capitoli del loro componimento, che sarà quì sotto registrata, instando, & ricercando l'vna, & l'altra di esse parti, che sua Signoria Clarissima, admettendo essa scrittura & Capitoli, voglia con l'auttorità del Magistrato suo pronuntiar, & terminar conforme in tutto à la lor continenza, perche così debba per l'auenire esser essequito, & irreuocabilmente osseruato, per beneficio publico de li Communi, & di tutta la Contadinanza.

Segue il tenor de la scrittura, & Capitoli presentati.

PRæsentata die 17. Septembris 1596. per Clariss. D. Petrum Donato Miniscalcum Patriæ, & Magnificos & Excellentissimos II. Doct. DD. Ioannem Danielem Sbroyauaccam, & Fabium Fortiam Deputatos Patriæ, ac Spect. D. Iosephum Cassinum, vnum ex Syndicis generalibus Patriæ suo, & sociorum nomine, cum præsentia Sp. D. Ioannis Baptistæ Marchetani Cancell. Patriæ Illustrissimo D. Sancto Venerio Locumtenenti Generali Patriæ Fori Iulij, &c.

Vedendosi li molti inconuenienti fin'hora seguiti à malefitio grandissimo de' poueri Contadini con l'occasione de' com-

man-

mandamenti penali, che vengono imposti ai Communi di acconciar le strade publiche, tardando alcuni con artificio à far essi commandamenti in tempo, che è cosa impossibile l'obedirli, di onde nasce occasione di caualcar poi quasi per tutta la Patria, per riconoscere esse strade disconcie, & molte volte nuouamente disconciate per li pessimi tempi de la stagione, ne la quale si fanno essi commandamenti; perilche sono condannati essi Communi arbitrariamente, hauuto più risguardo al loro hauere, che a la qualità de l'inobedienza, ò de le strade; & quelli, che non esborsano prontamente il danaro, sono subito pignorati; restando priui de' mobili, & animali in virtù de la condanna; da la quale, perche non è fatta in scrittura, nè sopra denontia, ò citatione, non possono li aggrauati appellarsi al superiore. Onde, per ouuiar à simili inconuenienti, sono formati li sottoscritti Capitoli, &c.

Primo, Che oltre l'osseruanza de gli ordini di sua Serenità de l'anno 1561. in materia del far acconciar le strade publiche di questa Patria, non si possa pignorar alcun Commun, ò particolar persona, sotto pretesto d'inobedienza, per non hauer acconciata alcuna strada, ò per non hauer obedito ad alcun Mandato penale dei Magnifici Marescalchi presente, & successori, se prima quel Commune non sarà stato denuntiato ne gli atti del Cancelliero, & fatta la citatione à difesa, & seguita sentenza condennatoria in scrittura; da la quale, & da ogni atto interlocutorio precedente possino gl'interuenienti di essi Communi appellarsi al Clarissimo Sig. Luogotenente: & essendo da sua Signoria Clarissima giudicato à fauore de' denunciati, la sentenza resti innappellabile; acciochè per via in-

diretta,

diretta, per non far maggior spesa, non siano necessitati li Communi pagar la spesa, a la quale fossero indebitamente condennati, &c.

2 Che non possi il Cancelliero del Clarissimo Marescalco tuor pagamento in quantità alcuna de li Mandati, che saranno fatti da lui per occasione de le strade, se essi Mandati non saranno fatti legitimamente: & se legitimamente saranno fatti, non possi hauer maggior pagamento di soldi dodici per cadauno, & per la relatione soldi quattro, sotto pena di priuatione de l'officio, & altre pene ad arbitrio del Clarissimo Signor Luogotenente.

3 Che li Cancellieri de li Clarissimi Marescalchi debbano hauer contumacia in modo, che non possano direttamente, ò indirettamente, ò sotto qual si voglia colore continuare nel sudetto officio, se non dopo fornita la detta contumacia d'vn Reggimento intiero; con dechiaration espressa, che l'elettion del Cancelliero, che sarà fatta di tempo in tempo da li Magnifici Sig. Marescalchi, sia, & esser debba confermata dal Clarissimo Sig. Luogotenente, sotto pena di nullità d'ogni atto, che facessero, oltre altre ad arbitrio di sua Signoria Clariss. & c.

4 Che li predetti Cancellieri non possino riceuer alcuna sorte di premio per le relationi, che faranno li Communi di hauer acconciate le strade, & ponti; non essendo conueniente, che da l'obedienza loro in publico seruitio prestata siano astretti à far spesa alcuna, sotto pena di priuation de l'officio, & altre ad arbitrio di sua Signoria Clarissima.

La qual scrittura, & Capitoli letti, & diligentemente considerati dal predetto Clarissimo Sig. Santo Veniero Luo-

gotenente, & considerato insieme quanto hà giudicato degno di consideratione, hà con l'auttorità del Magistrato suo quelli admessi, & approbati: con questo però, che esse parti, ò qual si voglia di esse, sia tenuta d'andar ad ottenere la confermatione da Sua Serenità con l'Eccellentissimo Senato; al beneplacito de la quale sua Signoria Clarissima hà fatto detta admissione, & approbatione, &c.

Die Martis 17. Septembris 1596.

Publicata fuit suprascripta scriptura vnà cum Capitulis, & Decreto de mandato antelati Clarissimi D. Locumtenentis, ita instantibus suprascriptis Clarissimo Miniscalco, Magnificis Deputatis, & Spectabili Syndico cum præsentia Spectabilis Cancellarij Patriæ prædicti coràm eodem Clarissimo D. Locumtenente in Castro Vtini in eius Camera de medio, legente me Syluio de Tadæis Not. ordinario Cancellariæ Prætoriæ Vtini: Præsentibus ibi Ser Ioanne Petro sutore Vestiario Vtini, & Ser Hieronymo Sebastianello de Ciuidato Belluni familiare antelati Clariss. D. Locumtenent. testibus, &c.

1596. 13. Ottobre.

DI ordine de gli Eccellentissimi Signori Sauij de l'vna, & l'altra mano rispondino li due vltimi ritornati di Luogotenente di Vdine, Belegno, & Quirini, & ben informati di quanto ne li sopradetti Capitoli si contiene, visto, seruato, & considerato quanto si deue, dicano la opinion loro con giuramento, & sottoscrittione di man propria, secondo la forma de le leggi; Rimandando li medesimi Capitoli sotto sigillo

in

in mano di vno de li Secretarij di loro Signorie Eccellentissime, & notando ne la soprascritta il nome de' supplicanti, & de la cosa supplicata, &c.

Bortolamio Comino Secretario, &c.

Girolamo Alberti Nodaro Ducale, &c.

Copia tratta dal Capitolar essistente ne l'officio de li Clarissimi Signori Conseruatori de le leggi, à carte 27. in materia de le sentenze arbitrarie.

1578. 27. *Iunij. In Maiori Consilio.*

SI come le sententie arbitrarie, per esser diffinitiue, & inappellabili, & che ò bene, ò male che stiano, non hanno più rimedio di sorte alcuna, sono state per ciò sempre ne le passate età da li arbitri di quei tempi con ogni esquisita consideratione, & sincerità. In modo che, oltre il commodo, che ne riceueuano i particolari, non era parte alcuna nel Mondo, a la quale con molto honor de la Republica nostra non peruenisse la fama de li compromessi fatti more Veneto, & inappellabiliter: così per il contrario à questi tempi non è cosa, che si voglia far così ingiusta, & così lontana da ogni douere, che quella non sia fatta per mezo di sententia arbitraria, facendosi passar sotto pretesto di molte di esse arbitrarie puri, & meri accordi de le parti, & loro Auocati, & quelli accordi à punto, che si può saper, che non saranno tolerati da la giustitia, per priuar il più de le volte molti pupilli, & pouere vedoue incaute de la loro sustanza con offesa del Signor Iddio, & de la giustitia, & non

poca mormoratione d'ogn'vno. Al che douendosi in ogni modo far prouisione,

L'anderà parte, che non s'intendi alcuna ratificatione di sententia arbitraria esser valida, se li Giudici arbitri non hauranno prima detto in scrittura con giuramento ne li atti de l'officio a la presentia del Giudice ordinario di hauer aldite le parti, vedute le dimande, & risposte, scritture, & libri, se ne saranno stati da veder, & che quel, che è scritto, sia stato parer, & opinion propria di essi Giudici, dapoi che in virtù del Compromesso, come Giudici, hanno vdite le parti, vedute le scritture, &c. vt supra, & non cosa da loro publicata; la qual prima, che essi fossero eletti Giudici, in virtù del Compromesso, fosse stata accordata, ò quouismodo composta: douendo il Giudice ordinario astrenzer essi arbitri con commandamenti penali à richiesta di cadauna de le parti à far detta dechiaratione con giuramento; & se tutti li arbitri non hauranno ad vno ad vno conformemente fatta questa espressa dechiaratione con li particolari soprascritti, non s'intendi per niun atto, che hauesse fatto, ò facesse il Giudice ordinario, ratificata tal sententia, ò tali arbitrarie; ma habbino à restar in quella consideratione, come simplici accordi, & compositioni; da le quali l'offeso opponer, & doler si possa a la Giustitia, come si fà de le altre conuentioni, senza ostacolo d'alcuna cosa, che dir, ò imaginar si possa. Et se vi fusse stata commessa in detta arbitraria alcuna falsità, ò per l'auenir si commettesse, in ogni tempo sia risseruata l'auttorità de li Auogadori nostri di Commun, come è conueniente, &c.

Iulius Gabriellius Clariss. DD. Conseruatorum legum, &c.

Par-

Parte de l'Illustrissimo Maggior Conseglio, che rimette la cognitione de le difficoltà per occasione de' Compromessi, & sentenze arbitrarie à gli Illustrissimi Rettori con Corte.

Parte presa nel Maggior Conseglio adì 11. Genaro 1608. in materia de' Compromessi.

HAnno rappresentato i Conseruatori nostri de le leggi con zelo di pietà singolare vn'importante disordine da loro auuertito ne la materia de' Compromessi more Veneto: la quale essendo tutta rimessa al solo Magistrato loro, non può alcun Rettore di fuori suffragare gli oppressi. Onde sin da Crema, da Bergamo, & altre Città lontane, & vicine; & da parte di Mare sin da l'Isola di Candia ricorrono i poueri sudditi ogni giorno in questa Città per ottenere suffragij dal Magistrato predetto, richiesto continuamente di centinara di lettere, ogni vna de le quali partorisce più volte vna nuoua lite con pregiudicio notabile, & oppressione de' miseri litiganti; eternandosi i Compromessi con spese, & lunghezze forse maggiori, che ne l'ordinarie vie del Palazzo: contrario in tutto a la pia intentione de le leggi, & de la publica benignità: A la quale appartenendo il prouederui;

L'anderà parte: Che, si come consigliano con molta prudenza i medesimi Conseruatori nostri de le leggi: sia per auttorità di questo Conseglio deliberato, & espressamente dechiarito, che tutte le differenze, suffragij, articoli, & ogni emergente da Compromessi more Veneto fatti fra sudditi, ò altri habitanti fuori di questa Città, & Dogado in tutto lo Stato

de la Signoria nostra siano intieramente leuate dal Magistrato di essi Conseruatori, & rimesso il tutto con l'istessa forma, & auttorità a li Podestà di Terra ferma, c'hanno Corte; cioè à cadauno di loro quelle, che potessero nascer nel suo territorio, & Castelle soggette, & ne i territorij, & Castelle più vicine. Et così da parte di Mare siano rimesse ai Reggimenti de le Terre, & Isole nostre. Potendo gl'interessati così da li Podestà, & Reggimenti predetti, come da i lor Vicarij, & Vicegerenti leuar i suffragij, che occorreranno in questa materia di Compromessi, & di sentenze arbitrarie, & sue essecutioni, conforme i decreti di esse sentenze arbitrarie, & ogni altro suffragio solito ottenersi dal Magistrato de' Conseruatori.

Et in occasion di contesa siano le parti vdite in Terra ferma da' predetti Podestà con gli Assessori, che conducono seco; & da parte di Mare da i Rettori con li Consiglieri; & in Dalmatia dal Reggimento di Zara, & deciso il tutto inappellabilmente: Douendo scriuere in esse cause li soli Cancellieri di essi Rettori; ne le commissioni de' quali per l'auenire siano registrate per il Secretario deputato ad essi Conseruatori tutte le leggi, & ordini in materia di Compromessi, acciò giusta quelle sia in ogni luogo amministrata giustitia a le parti; restando al Magistrato di questa Città le controuersie, & emergenti per li Compromessi fatti fra gli habitanti, ò viandanti di Venetia, & del Dogado.

Et sia mandata copia a i predetti Rettori de la presente deliberatione con ordine, che la faccino publicare, & osseruare.

Giorno di Mercore 21. Genaro 1609. Publicata in Vdine à suon di tromba al luogo solito.

Du-

Ducali de l'anno 1539.30.di Ottobre: da le quali si commette, che l'essecutioni de le sentenze dopo passati i quattro mesi non si possano in alcun modo sospendere.

PETRVS *Lando Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Gabrieli Venerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Dal Sp.Dott.D.Tiberio Deciano Orator di quella fidelissima Patria nostra ne è sta con modesto grauame esposto, che, non ostante la legge, & gli ordini de li Consigli nostri, & vltime lettere de li Capi del Consiglio nostro di X.li 19. Agosto 1533. ogni volta si fà contra gli ordini, & statuti di quella, & specialmente contra il statuto, che dopo interposta l'appellatione de le sententie vostre, passati li quattro mesi, dà, & concede l'essecutione di esse sententie appellate con fideiussione, &c. appellandosi da la nostra pronuntia. il che è molto absurdo, & non da tolerare. De la qual cosa con li Capi antedetti espressamente vi dicemo, & commettemo, che per niun modo debbiate assentir, che sia interotta la osseruanza de li Priuilegij & Constitution loro, nè obedir ad Auditori, ò altro Magistrato, che ve ne scriuesse, ò ricercasse in contrario: in tutto osseruando etiam la detta lettera di 19. Agosto 1533. & la presente registrata restituendo à quelli fidelissimi nostri, &c.*

Dat.in nostro Duc.Palat.die 30.Octob.Indict.13. 1539.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Gabrieli Venerio Patriæ Fori Iulij Locumtenenti, & successoribus, &c.

Decisione de l'anno 1548. 22. Decembre ne l'istessa materia, seguita in contradittorio auanti gli Eccellentissimi Signori Capi de l'Eccelso Consiglio di X.

Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus.

SOno comparsi auanti li Capi del Consiglio nostro di X. li Spp. Oratori di quella Magnifica, e fidelissima nostra Patria D. Cornelio Frangipan da Castello, e D. Gioan di Nimis Dottor, & D. Iseppo di Coloredo; & s'hanno con grande ramarico doluto, che li antiquissimi loro Priuilegi, & Constitutioni, & specialmente quella, che vuole, che le cause di maggior summa di lire cinquanta di piccoli siano inappellabili; & quella, che dispone, che passati li quattro mesi dal dì de la sententia diffinitiua, essa sententia habbi essecutione, siano per lettere de li Auditori noui, Auogadori di Commun, e per suspension de li Consigli interrotte con graue danno di quelli nostri fidelissimi; conuenendoli venir in questa Città à disputar sopra l'appellabilità, ò inappellabilità de le cose di minor summa di lire cinquanta; & sopra l'atto de le essecutioni date a le sententie per il passar de li quattro mesi, s'ella è eccessiua, ò non, & se è debitamente passato il tempo de li quattro mesi; domandando, che le scritture gli siano transmesse, &c. Onde, hauendo veduti essi Oratori, & vedute le dette Constitutioni, vna sotto la Rubrica numero 75. de appellationibus, & in quibus causis appellari non licet; & l'altra sotto la Rubrica numero 80. de appellationibus extra Patriam interpositis; & molte littere scritte in tal materia per il Dominio Nostro

con

con li Capi del Consiglio di X. & vditi da l'altra parte li Auditori noui in contradittorio allegando, spettar a l'officio loro la cognition de l'appellabilità, ò inappellabilità di tal sententia, & de le essecutioni date, passati li quattro mesi; hauendo ben considerato ogni cosa; essendo il douer, che li Priuilegij, & Constitutioni di quelli fidelissimi nostri siano ad vnguem osseruate, & che per niun modo, ò via gli siano interrotte; li detti Capi sono deuenuti in questa opinione, che non si possa appellar, nè admetter appellatione alcuna de le sententie di minor summa di lire cinquanta di piccoli: si che tal articolo d'appellabilità, ò inappellabilità s'habbia à terminar per voi, & successori vostri: & similmente, che passati li quattro mesi, si debba dar da voi, & successori la essecutione a le sententie diffinitiue de le cause appellate: risseruata però la forma de la Constitutione circa il prestar de la fideiussione; non obedendo à lettere di appellatione scritte per tal causa de li Audtori noui, nè di Auogadori, Auditori, nè di alcun' altro Magistrato, ò Consiglio; ancora che fussero con pena; per le quali si suspendessero l'essecutioni date a le sententie, passati li quattro mesi: douendo bastar, che da voi sia scritta, quelli esser passati dopo la sententia fatta, senza mandar processo, ò scrittura altramente. Et perche voi hauete tagliato certe sententie de li Iudici di Auian per causa di vna condannason fatta contra vno Triuilino, imputato d'hauer dannificato certi boschi de li Nobili Gabrielli Patroni di quel luoco, le quali erano di minor summa di lire 50. aldite le presenti parti, hanno terminato li predetti Capi, la detta sententia vostra esser inappellabile, per quanto spetta a l'accusator: ma in quelle hauendo voi

pro-

proceduto più oltra contra li detti Giudici di Auian di sospenderli l'esserciio suo, ò condennarli in le spese fatte, come in detta sententia; il che tocca la Giurisdittione di quel luogo; che però essa parte di detta sententia sia appellabile per l'importantia sia molto maggiormente la Giurisdittione di detti Nobili. Però con li detti Capi del Consiglio di X. vi dicemo, che dobbiate così osseruar, come è sopra scritto, & c.

1548. *Die 22. Decembris.*

Aloysius de Garzonibus Duc. Not.

Parte de l'Eccelso Conseglio di X. & Zonta ne la sudetta materia, & anco che a la Patria del Friuli sia dato ogni mese vn Conseglio.

1557. Die 14. Iulij in Additione.

PEr le Constitutioni de la Patria del Friuli confirmate per la Signoria nostra, fra le altre cose è disposto; che, fatta sententia de li passati mesi quattro dopo l'appellatione interposta da essa sententia, non obstante l'appellatione, quella s'habbia ad essequir, nè possa per gli Auditori, ò Consegli esser suspesa; & occorrendo, che auanti, ch'esse sententie si espediscano, passi molto tempo, & seguendo il taglio si hà molta difficoltà à ricuperar le cose appresso per tal sententie tagliate, & si conuien far lite sopra lite con molto danno, & iattura di quelli fideli nostri; è conueniente proueder a l'indemnità loro: però

L'anderà parte, che; salui in reliquis gli ordini statuiti per questo Consiglio circa il dare il Consiglio a le cause secondo gli ordini de li tempi; sia statuito, che per le iuste cause sopradette

a le

a le sententie de la Patria del Friuli appellate, & che si essequiscano de là, non ostante appellatione, sia dato ogni mese vn Consiglio, & nel dar di tai Consigli a le predette cause siano seruati gli ordini statuiti per questo Consiglio in tal materia.

Nos Capita Illustrissimi Consilij X. vobis D. Capitibus XL. ad Ci. No. Cons. tam præsentibus, quàm futuris mandamus, che dobbiate osseruar la parte soprascritta.

Dat. 20. Iulij 1557.

Ferigo Moresini
Andrea Rhenier } *Capi Illustriss. Cons. X.*
Lorenzo da Mulla

Illustriss. Cons. X. Secret.

Die 17. Augusti 1557.

Præsentata per Aloysium famulum Excell. Cap. Illustrissimi Consil. X. ad Consilium XL. Ciu. Nou.

Lettere de gl'Illustrissimi Magistrati di Venetia non si possono presentare altroue, che a l'officio de l'Illustriss. Sig. Luogotenente Generale de la Patria.

Tomaso Moresini per la Serenis. Signoria di Venetia, &c. Luogotenente Generale de la Patria del Friuli.

Accioche cessino hormai gl'importantissimi disordini, che contro la publica dignità vanno sempre più moltiplicando in pregiudicio de l'auttorità di questo Reggimento, sì per la inosseruanza de gli ordini seguiti intorno a le lettere, che da li Magistrati di Venetia, e da l'istesso officio de l'Auogaria vengono scritte ai Giusdicenti de la Patria, come per l'abusione

dei

dei medesimi Giusdicenti in accettarle, & essequirle; poiche sotto il loro colorito pretesto alcuni sono passati tanto innanzi di diuertir da l'ordinaria Iuridittione di questo Tribunale le appellationi de le sentenze loro, & condurle à quelli di Venetia, oltre gli altri inconuenienti, che seguono con derogar de le leggi di Sua Serenità sì in proposito de gli eccessi commessi con archibusi, sforzi, & altri, come à maleficio de le pouere fortune de' particolari; adherendosi à detti ordini, e specialmente à quelli de gli Eccellentissimi Sig. Capi de l'Eccelso Conseglio di X. Commettemo à tutti li Giusdicenti di questa Patria, che non debbano accettar, nè permetter, che nei loro vfficij di prima, ò di seconda instanza siano accettate lettere di qual si voglia Magistrato de la Città di Venetia, nè de l'vfficio de l'Auogaria, ma quelle, che li fossero presentate, debbano subito restituire a i presentanti, affinche habbino à farle indrizzar à noi, come specialmente fù commesso nel 1579. 31. Luglio; sotto pena in caso di contrafattione al Giusdicente di ducati cento applicati a la Fortezza di Palma, & a la fabrica del Castello di Vdine; & a li Nodari, & Cancellieri, che ne facessero nota, di priuatione dei loro officij, e di ducati cinquanta: e qualunque atto, che ne seguisse, resti nullo; potendo ogni vno accusare; che, volendo, sarà tenuto secreto, e guadagnerà il terzo de la pena pecuniaria. Obligando detti Giusdicenti di far publicar ne i luoghi soliti à tempo di maggior frequenza, di registrar ne le Cancellarie, & di tener in luogo conspicuo il presente ordine per la sua compita essecutione, sotto le dette pene.

Di Vdine il dì 18. Febraro 1600.

Ascanius Amaltheus Cancell. mand.

De-

Decisioni de l'Eccellentissimo Senato à fauore de la Magnifica Città di Verona, & Territorij di Vicenza, & di Padoua, che il pagamento de le tasse, come fatti con reali, aspetti ai patroni de le Terre.

1598. à 7. di Settembre, In Pregadi.

SOno stati vditi in longhe disputationi da questo Consiglio così gli Ambasciatori de la Magnifica, & fidelissima Città di Vicenza, come gl'interuenienti di quel fidelissimo Territorio sopra la supplicatione hora letta con la risposta di quei Rettori nostri in proposito de la pretensione, che tiene contra essa Città il medesimo Territorio, che al pagamento de le tasse de le genti d'armi, come in detta supplicatione; & douendosi sopra ciò prender quella resolutione, che sia conueniente, & conforme a la giustitia,

L'anderà per decisione de la presente causa il bossolo bianco, che circa il pagamento de le sudette tasse sia seruato quello è consueto, il verde, che ad essa contributione debbano concorrer per li beni, che possiedono nel predetto Territorio così li Cittadini, come li Contadini conforme a la supplicatione del predetto Territorio, & il rosso non sinciero.

Et fù preso nel verde.

Fù legitimato in Consiglio, & di ordine de la Serenissima Signoria, & Eccellentissimi Signori Sauij caricati quelli, che sono interessati, per possieder essi, ouero padri, fratelli, ò figliuoli de fratelli beni nel distretto di Vicenza.

Fabritio Vignon Nod. Ducal, &c.

1603.

1603. 25. Ottobre.

Presentata ne la Cancellaria Ducal per D. Carlo Prato Nontio de la Magnifica Città di Verona per nome di essa contro cadauno, che pretende esser essente de le grauezze publiche de mandato Dominij, così Ecclesiastico, come secolare, come in essa supplicatione.

Serenissimo Prencipe.

CON tutto, che sia chiaramente prouisto per molte parti, & deliberationi di Vostra Serenità, che essenti, & non essenti, priuilegiati, & non priuilegiati, separati, & non separati, niuno eccettuato, debbano esser tenuti, & obligati contribuire a le publiche grauezze, commesse de mandato, & concernenti la sicurtà del Stato di Vostra Serenità: non è però mai stato possibile a la sua fidelissima Città di Verona di poter venir à compito pagamento da alcuni più potenti; i quali sotto loro varij asserti Priuilegij di essentione, & di separatione, & di hauer 12. figliuoli, & d'altre simili pretensioni pretendendo di non essere tenuti, nè obligati particolarmente a la condotta de le Biaue ne la Città, a la reparatione del fiume de l'Adese, & d'altre cose simili, pure de mandato de la Serenità Vostra. Queste istesse pretensioni hebbero alcuni Communi del Territorio Veronese; del che essendosi aggrauato esso Territorio col fauor publico de la sua Città à piedi di Vostra Serenità fu l'anno prossimamente passato in contradittorio giudicio diffinitiuamente deliberato ne l'Eccellentissimo Collegio con l'auttorità de l'Eccellentissimo Senato, che; non ostante qual si voglia loro Priuilegio di essentione, & di separatione, & altre loro asserte, & vane ragioni; douessero esser tenuti a la pre-

detta

detta contributione de le Biaue, a la reparatione del fiume de l'Adese, & a le tasse de le genti d'armi, & ad ogni & qualunque altra grauezza, che al presente si sia, & che ne l'auenire fosse posta con parole espresse de mandato de la Serenità Vostra. Per tanto, accioche la Città deuotissima de la Serenità Vostra vna volta esca di così fatti trauagli, & di poter conseguir da cadauno la debita contributione, riuerentemente supplica Vostra Serenità à voler con vna perpetua deliberatione con l'auttorità de l'Eccellentissimo Senato diffinitiuamente deliberare, & commandar, che cadauno così Ecclesiastico, come secolare, niuno eccettuato; non ostante qual si voglia suo asserto Priuilegio, ò qual si voglia altra pretensione d'essentione, ò di separatione; debba esser tenuto, obligato, & astretto a la contributione, & pagamento de le grauezze publiche concernenti la sicurtà de lo Stato, & de mandato de la Serenità Vostra, & particolarmente a le sopradette de la reparation de l'Adese, condotta de le Biaue ne la Città, & de le tasse di genti d'armi, & altre simili, si come è stato a punto disposto per molte leggi, & deliberationi di tempo in tempo da la Sublimità Vostra, & vltimamente ne l'Eccellentissimo Collegio con l'auttorità de l'Eccellentissimo Senato à supplicatione del Territorio, e de la Città di Verona contra li Communi di Sanguace, Monzambam, Peschiera, Caualcasele, & di altri, accioche vna volta sia leuata ogni cauillosa contesa de particolari anco a la Città, per poter conforme a la sua deuotione far quelli pagamenti, a li quali ella è prontissima in seruitio, & beneficio di questa Eccelsa Republica Gratiæ, &c.

Fabritio Vignon Nod. Ducal; &c.

MA-

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Andreæ Minotto de suo mandato Potestati, & Marco Quirino Capitaneo Paduæ, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Essendo stati viditi da questo Conseglio gli Ambasciatori de la Magnifica, & fidelissima Città di Padoua con loro Auocati sopra la supplicatione presentata a la Signoria nostra da li fidelissimi distrittuali del Territorio de la Magnifica Città, fù sotto li 24. Maggio 1600. per occasione de la contributione de le tasse di genti d'arme dedotta finalmente à questo Consiglio con parte di esso di 31. Luglio prossimo passato; Et parimente viditi gli Auocati de li predetti distrittuali con la presenza de li fideli Francesco Pagliacin Sindico, & Siluio Fortezza Nontio del medesimo Territorio, ricercando conforme ad essa supplicatione, che da ciascuno, che participa ne li estimi reali del Padouano così Cittadini, come Contadini, & altri, come fù in tal materia terminato da questo Consiglio tra la Città, & Territorio di Vicenza, fusse contribuito a la grauezza predetta di tasse, & come in essa supplicatione, con quelli etiandio, che risposero già li Rettori di Padoua a' 23. Luglio 1601. con giuramento, & di man propria; & douendosi sopra ciò terminare quanto conuiene a la giustitia,*

L'anderà parte per decisione de le predette difficoltà, che a la grauezza predetta di tasse di genti d'arme debbano conforme a la instanza del Territorio contribuir tutti quelli, che participano ne li estimi reali del Padouano così Cittadini, come

me Contadini, & altri per li loro beni de l'istesso modo, che nel Territorio Vicentino è stato per il Senato giudicato.

Quare auctoritate suprascripti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, vbi opus fuerit registrari, ac præsentanti restitui faciatis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 5. Aprilis 1604.

Paulo Ciera Secretario.

1604. 12. Agosto, in Pregadi.

ESsendo stato giudicato dal Collegio nostro dopo molte attioni fatte col mezo d'Auocati così da li Ambasciatori de la Magnifica Città di Verona, come da gl'interuenienti di quel Reuerendo Clero intorno al douer contribuire ò à tutte, ò à parte de le publiche grauezze di quella Città, come particolarmente si esplica ne le loro supplicationi, conuenendosi a la qualità di tal materia, ch'ella sia espedita, & terminata da questo Consiglio,

L'anderà parte, che sempre, che parerà a li Sauij del Collegio Nostro, siano introdotte in questo Consiglio & l'vna, & l'altra de le parti antedette con li Auocati loro, & vdite de le loro ragioni, siano poste quelle parti, che meglio parerà conuenire per la total decisione de la difficoltà, & negotio sopradetto.

Fabritio Vignon Nodaro Ducal.

1604. 20. Decembre. In Pregadi.

ESsendo stati vditi D. Bailiardino Conte di Nogarola, & D. Lunardo di Bruolo Ambasciatori de la Magnifica, & fidelissima Città di Verona con la supplicatione da essi presentata, & gli Auocati loro dimandanti, che con vna perpetua deliberatione sia diffinitiuamente deliberato, & terminato, che ciascuno così Ecclesiastico, come secolare, niuno eccettuato; non ostante qual si voglia Priuilegio, ò pretensione di essentione, ò separatione; debba esser tenuto, obligato, & astretto a la contributione, & pagamento de le publiche grauezze concernenti la sicurtà del Stado, & de mandato Dominij, & particolarmente a la reparatione del fiume Adice, condotta de le biaue ne la Città, & tasse di genti d'armi, & come in detta supplicatione si contiene, per più loro ragioni da vna parte, & da l'altra gli Interuenienti del Reuerendo Clero di detta Città, rispondendo parimente con gli Auocati loro li sudetti Magnifici Ambasciatori supplicanti douer, quanto a le tasse di genti d'arme, esser licentiati con la loro oblatione ne la sudetta causa presentata; & douendosi sopra ciò terminar quello sia conueniente, & di giustitia,

L'anderà parte nel bossolo bianco quanto per parte de la sudetta Magnifica Città è stato dimandato; nel verde la licentia de li Ambasciatori di essa Città, con la oblatione del Reuerendo Clero, & il rosso non sinciero.

Et fù preso nel bianco.

Antonio Anselmi Nodaro Ducal.

Dc-

Decisione de gli Eccellentissimi Signori X. Sauij Giudici delegati da la Serenissima Signoria, ne la quale vien dechiarato, quali siano fattioni reali, & quali personali.

1600. Die 4. Martij In Collegio DD. X. Sap. ordin. Excellentiß. Senat. ad hoc deputato in executionem delegationis factæ per Sereniß. Dominium sub die 13. Ianuarij 1595. reductionis ad num. octo.

ESsendo sta in essecution de la Delegatione fatta per la Serenissima Signoria ad instantia de li Capi di Colmello de la Podestaria di Treuiso sotto di 13 Zener 1597 vditi in contradittorio giudicio ad saturitatem in longhe disputationi Ser Bortolomio Masaragia, & Ser Menego Retiol Capi di Colmello de la sudetta Podestaria di Treuiso con li suoi Eccellentissimi Auocati dicenti, douer eßer per questo Eccellentissimo Collegio terminate & decise le loro pretension in materia de le fattioni personali narrate ne la sua dimanda presentata à questo Collegio fin sotto li 26. Febraro 1595. per molte sue ragioni, & cause dette, dedutte, & allegate da vna parte, & da l'altra: vdito D. Francesco Regazzola Interueniente per li consorti essenti de le fattioni reali, dicente medesimamente dicto nomine douer esser aßolto, & liberato da la sopradetta indebita, & ingiusta dimanda de li sopradetti Capi di Colmello de la sopradetta Podestaria di Treuiso, non hauendo mai denegato di non far le vere fattioni personali, non essendo conueniente incorporar fattioni reali sotto pretesto di

fattioni personali, come ne la sua risposta presentata in questo Collegio fin sotto di 4. April 1598. onde il tutto ben inteso, & considerato quanto ambe esse parti hanno voluto in tal proposito dir, dedur, & allegar; & viste, lette, & considerate tutte le scritture hinc inde presentate; & douendosi decider, & terminar sopra dette differentie quanto si conuiene per Giustitia, per metter fine à dette contese, & perpetuo silentio fra le dette parti; letta prima ad esso Collegio la soprascritta delegatione, & essendo stati citati li Magnifici Proueditori de la Magnifica Città di Treuiso, si sua putant interesse, per cadaun giorno de li mesi di Genaro, & Febraro passati in essecutione di lettere di questo Collegio di 15. Decembre passato come ne le lettere di risposta del Clarissimo Misser Francesco Moresini Podestà, & Capitanio di Treuiso de dì 18. Decembre ditto indrizzate a li Presidenti del detto Collegio, fù per li sopradetti Clarissimi Signori Presidenti posto, vt infra, videlicet.

L'anderà parte, che tutti tre li Clarissimi Signori Presidenti de le tasse de le genti d'Arme, & prouisionati siano, & s'intendano esser fattioni personali.

2
5 *Preso, che siano reali*
1 *Datum Iuramentum.*

2 *Che le fabriche di Lignago siano fattioni personali.*

8
0 *Che siano personali.*
0

3 *Che il Fen, & Paglia per li Capitani siano fattioni personali.*

8
o *Che siano personali.*
o

4 *Che le arme de' Soldati de le Cernede, & il salario de l'Armaruol, & l'affitto de la casa del Capitanio siano fattioni personali.*

8
o *Che siano personali.*
o

5 *Che il salario del Piouegan siano fattioni personali.*

8
o *Che siano personali.*
o

6 *Che il salario de l'Auocato quì à Venetia, & à Treuiso siano fattioni personali.*

7
o *Che siano personali.*
1

7 *Che il stipendio de li Capi di Cento de l'ordinanze siano fattioni personali.*

8
o *Che siano fatti personali.*
o

8 *Che le zornate de li Capi di Colmello, & salario di detti Capi siano fattioni personali.*

8
o *Che siano personali.*
o

9 *Che li Deputati, che vanno fuora per le ville à descriuer Biaue, siano fattioni personali.*

6

1 *Che siano personali.*

1

10 *Che le spese, come vien l'Illustrissimo General, & li Signori Sindici, siano fattioni personali.*

8

0 *Che siano personali.*

0

11 *Che li carrezi de' Roueri siano fattioni personali.*

8

0 *Che siano personali.*

0

12 *Che li Arzeri de la Piaue siano fattioni personali.*

7

0 *Che siano personali.*

0

13 *Che il salario de l'Essattor siano fattioni personali per quanto aspetti a l'Essattioni personali.*

8

0 *Che siano personali.*

0

14 *Che le spese estraordinarie per conto di lite siano fattioni personali.*

8

0 *Che siano personali.*

0

15 *Che le spese per occasion de' Galeotti siano fattioni personali.*

8

o *Che siano personali.*

o

16 *Che le spese per il Ponte di Prottenigo siano fattioni personali.*

8

o *Che siano personali.*

o

17 *Che la Fortezza di Palma siano fattioni personali.*

8

o *Che siano personali.*

o

18 *Che li Concieri de le strade siano fattioni personali.*

8

o *Che siano personali.*

o

Ser Nicolò Cigogna.
Ser Zuane Triuisan.
Ser Lazaro Mocenigo.
Ser Bortolomio Malipiero.
Ser Doria Gabriel.
Ser Francesco Loredan.
Ser Filippo Bembo.
Ser Francesco Correr.

Marcus Vignonus Coll. DD. X. Sap.
Excell. Senat. L. Secr.

Ducali, che leuano le male introduttioni, & nouità del V. Collateral di Padoua in farsi pagar cose, che non deue: Et così l'introduttioni dei Capi de le ordinanze.

ANDREAS Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Ioanni Baduario Doctori, & Equiti de suo mandato Potestati, & Ioanni Mauro Capitaneo Paduæ salutem, & dilectionis affectum. Li Nuntij di quel Territorio si hanno doluto di alcune introduttioni nouamente poste per causa di quelle Ordinanze.

Et prima, che il Vice Collaterale de li si facci dare da cadauno de li descritti in esse Ordinanze soldi quattro per farli la licenza di portar le arme.

Secondo, che li Capi voleno li sia per li Communi pagate le bandiere, & oltre il coperto, che vi habbiamo altre volte scritto, li sia deputà, voleno anco diuerse Massarie, & fornimenti: che è con gran danno, & interesse del detto Territorio; così certo, che essendo tutte contra la mente nostra, non potemo saluo che hauerle vdite molestamente.

Onde habbiamo voluto darui queste nostre, dicendoui, intention nostra esser, & esser stata sempre non douer dar alcun carico, nè imposition a li detti fideli nostri de le Ordinanze per tal causa; bastandoli, che la Signoria nostra si serue de le persone loro.

Et quanto aspetta a la licentia de le armi, cadauno de li descritti nel Commun hà ex se licentia, & libertà de le arme, per vigor de la Parte del Senato nostro. però,

Fa-

Farete intender al detto V. Collaterale, che si astenghi di far dar cosa alcuna per simil conto: imò quello hauesse tolto, & hauuto fin mò, farete, che'l restituisca integralmente à cadauno, sì che non habbino causa di dolersi.

Similiter vi dicemo, quanto à li Capi, che voleno le bandiere, & altre diuerse cose da li Communi, li facciate intender, che medesimamente si astengano di volerne richieder più simili cose alcune, oltra quanto li è statuito per li ordini, & deliberation nostra. che se altramente intenderemo, ne sarà forza poi far altra prouisione.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 11. Octob. Indict. 4. 1531.

Ducali, che essendo stà deputato quello, che deuono hauere il Sig. Collateral, il V. Collateral, & altri Ministri, che veniranno à far le mostre, & pagar le genti d'arme, & leggieri per le spese, & viaggi loro; li Territorij non habbino ad hauer alcuna spesa, nè interesse per conto di dette mostre.

LAVRENTIVS *Priolus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao de Ponte de suo mandato Potestati, et Iustiniano Contareno Capitaneo Paduę, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Hauendo noi deputato così al Magnifico Collaterale, General, & Rasonatto, come al V. Collaterale, & à tutti gli altri Ministri nostri, che veniranno à far le mostre, & pagar le genti d'arme, & leggieri à Territorio per Territorio quello, che deuono hauer per le spese, che faranno in detti viaggi, acciochè*

tioche li Territorij nostri non habbino ad hauer spesa, nè interesse alcuno per conto di dette mostre; ve lo hauemo voluto far intender, & vi commettemo, che diate ordine, che così sia essequito; si che à cadauno di detti Ministri, che veniranno per detto effetto non li sia dato da li agenti di quel Territorio cosa alcuna, nè che perciò esso Territorio habbia alcuno intereße; hauendoli, come è detto, deputato quello, che haueranno hauer per le spese sue. & questo medesimo farete osseruar sempre che veniranno per far mostre, & pagar dette genti negli anni sußequenti, & le presenti farete registrare, doue fosse bisogno, à notitia, & memoria di cadauno.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 27. Aprilis, Indict. 2. 1559.

Ordine de l'Eccellentissimo Sauio de l'ordinanze di Terra ferma ne la detta materia.

1575. à 22. Decembre.
Al Podestà, & Capitanio di Ciuidal di Bellun.

INtendemo, che ne le occasioni del far le mostre particolari a l'Ordinanze di quel Territorio, a le quali interuiene il Colonnello, c'hà la cura di eße, il Vice Collateral di Treuiso, il predetto Territorio conuien pagar le spese del viuer à lui Colonnello, Vice Collaterale, loro seruitori, & caualcature per il tempo, che si fermano in quel luogo per far l'effetto sudetto, con molto danno, & intereße di detto Territorio; il che essendo in tutto contrario a le leggi, & ordini nostri, come vederete per la copia, che vi mandiamo quì occlusa d'vn Capitolo contenuto

tenuto in una Parte presa nel Senato nostro sotto di 16. Nouembre 1549. & d'altre in questa disponenti; vi commettemo, che per l'auenire non dobbiate permetter, che detto Territorio sia aggrauato per questo conto; ma che il Colonnello, & V. Collaterale debbano pagar loro le spese, che faranno in simil occasione, come è conueniente.

Di ordine del Clarissimo Contarini Caualier, Sauio di Terra Ferma deputato sopra l'Ordinanze.

Laurentius Iordanus Secret.

Lettere de l'Eccellentissimo Collegio a li Rettori di Vicenza ne l'istessa materia.

1593. a' 7. Luglio in Collegio.

Al Capitanio di Vicenza, & successori.

NE hanno esposto li agenti di quel fedelissimo Territorio, che ne l'occasioni del far le mostre particolari de' soldati di quelle Ordinanze il Vice Collateral di quella Città pretende, che da li Communi siano fatte le spese à lui, al suo Coadiutor, seruitor, & caualcature per il tempo, che si ferma à far tal mostre; il che segue con molto danno, & interesse d'essi distrittuali; ricercando d'esser solleuati da questo grauame per più ragioni, & cause, & massime col fondamento de la Parte del Senato di 6. Nouembre 1549. & 10. Decembre 1558. Aldido in contradittorio giudicio il V. Collaterale sudetto in longa disputatione fra ambe esse parti; vi commettemo, che non debbiate permetter, che detti Communi in occasione di far

le

le mostre particolari de li soldati di quelle Ordinanze siano aggrauati di cosa alcuna; ma debba il Vicecollateral pagar le spese, che facesse in simil occasione; essendo tale il nostro volere.

Gaspar Vidua Ducalis Notarius.

Ducali a l'Illustrissimo Capitanio di Padoua ne la soprascritta materia.

MARINVS Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Stephano Viaro de suo mandato Capitaneo Paduæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Si sono modestamente doluti auanti di noi li agenti del Territorio di Padoua, che ne l'occasioni del far le mostre particolari de l'Ordinanze di quel Territorio li V. Collaterali, Collaterale, & Sargente mazor astringono le Communità, & Communi à far le spese del viuer loro, & suoi caualli, & à pagarli il nolo de le carreze, & in oltre certa quantità di danari, con molto danno, & interesse d'essi poueri distrittuali; il che essendo in tutto contrario a le deliberationi de l'Eccellentissimo Senato di 6. Nouembre 1549. & 10. Decembre 1558. & altri Ordini nostri in tal materia; vi dicemo, che non debbiate permetter, che le Communità, & Communi sudetti siano aggrauati di spesa alcuna; ma li detti Vicecollateral, Collateral, & Sargente maggior debbano pagar loro le spese sudette, come è conueniente. Et se hauerete altro in contrario, ce lo reseriuerete.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 28. Septembris 1604.

Girolamo Ramnusio Secretario.

Parte

Parte del'Eccellentiss. Pregadi, che anco il Reuerendo Clero di Bressa contribuisca a l'ordine de la Banca, che si dà a' Soldati.

ESsendo sta uditi in questo Consiglio in longa disputatione il Reuerendo Clero de la Magnifica Città di Bressa, & li Spettabili Ambasciatori di essa Magnifica Città per nome etiandio del Territorio, sopra il contribuire fieno, paglia, & herba a li soldati nostri; pretendendo il detto Reuerendo Clero, non esser astretto à tale contributione: & a l'incontro pretendendo essi Spettabili Oratori, che'l debba contribuire; è conueniente poner il debito fine à tal controuersia. Però

L'anderà parte per viam declarationis, che metteno i Consiglieri il bossolo bianco, che il detto Reuerendo Clero non sia tenuto a la contributione sopradetta; ma in ciò sia seruato il consueto; reuocando ogni atto fatto in tal materia così per il Spettabile Consiglio di Bressa, come per li Deputadi a l'estimo, & per quelli Rettori nostri: il bossolo verde, ch'esso Reuerendo Clero sia tenuto contribuire a le dette grauezze; il rosso non sinciere. Et fuere, &c.

Nel bossolo bianco per il Reuer. Clero B. 39.
Nel verde per la Città, & Territorio B. 69.
Nel rosso non sinciere B. 14.

Et sic captum fuit, quòd Reuerendus Clerus contribuat, vt supra.

Ioannes Maria Noui . . . Duc. Not. exemplauit.

Par-

Parte de l'Eccellentiſs. Pregadi, che al pagamento de le publiche grauezze concernenti la ſicurtà del Stado,& de mandato Dominij,& particolarmente a la reparation del fiume Adeſe,& taſſe di genti d'arme de la Città di Verona contribuiſca il Reuerendo Clero di detta Città;& così ogni ſecolare, niuno eccettuato; non obſtante priuilegio, eſſention, ò ſeparatione d'alcuno.

1604.20. *Decembre. In Pregadi.*

ESſendo ſtati vditi D. Beliardin Conte di Nogarola, & D. Lunardo de Bruolo Dott. Ambaſciatori de la Magnifica, & fideliſſima Città di Verona con la ſupplicatione da eſſi preſentata, & gli Auocati loro dimandanti, che con vna perpetua deliberatione ſia diffinitiuamente deliberato & terminato, che cadauno così Eccleſiaſtico, come ſecolare, niuno eccettuato; non obſtante qual ſi voglia Priuilegio, ò pretenſione di eſſentione, ò ſeparatione; debba eſſer tenuto, obligato, & aſtretto a la contributione, & pagamento de le publiche grauezze concernenti la ſicurtà del Stato, & de mandato Dominij, & particolarmente de la reparatione del fiume Adeſe, condutta de le biaue ne la Città, & taſſe di genti d'arme, & come in detta ſupplicatione ſi contiene, per più loro ragioni da vna parte, & da l'altra gl'interuenienti del Reuerendo Clero di detta Città riſpondendo parimente con gli Auocati loro, li ſudetti Magnifici Ambaſciatori ſupplicanti douer, quanto a le taſſe di genti d'arme, eſſer licentiati con la lor oblatione ne la ſudetta cauſa preſentata: & douendoſi ſopra

ciò

ciò terminare quello sia conueniente, & di giustitia.

L'anderà parte nel boßolo bianco, quanto per parte de la sudetta Magnifica Città è stato dimandato; nel verde la licentia de li Ambasciatori di eßa Città con la oblatione del Reuerendo Clero, il rosso non sinciero. Et fù preso nel bianco per la dimanda de la sudetta Magnifica Città.

Fabritio Vignon Nodaro Ducal.

Ducali, che per li Spettabili Deputadi de la Città di Padoua sia prouisto di habitation, & biancarie per la venuta de gl'Illustriss. Signori Auogadori, mentre stara nno in Padoua.

ANDREAS *Gritti Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Paulo Triuisano de suo mandato Potestati, & Priamo de Lege Capitaneo Paduæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Hauendosi doluto li Auogadori nostri, che dieno andar fuora à seruitij nostri, de la difficultà, che vien fatta da qaelli Spettabili Deputati in prouederli di habitatione per il tempo, che haueranno à star in quella Città; li habbiamo alditi insieme con li Spett. Oratori di quella fedelissima Communità nostra, & inteso quanto è sta detto circa ciò da l'vna, & l'altra parte; siamo deuenuti in questa resolutione; quale etiam habbiamo espressa, & intimata à detti Oratori; che quella Magnifica Communità veda al tutto, & senza alcuno indugio di trouar habitatione in quella Città, che sia sufficiente, e commoda per alloggiar tutti tre i detti Auogadori nostri con la sua famiglia:*

glia: la qual trouata, farete poi con qualch'vno de li detti Spettabili Deputati fornir di letti, & altri fornimenti di casa necessarij, & conuenienti a le persone, & famiglie loro per via de' Giudei, ouero de' pegni, che fossero al sacro Monte, ò come meglio si potrà per il tempo, che hauranno à star de lì: oltra le qual cose essa Communità non habbia cargo alcuno. ma ben volemo, che à tempo si eßequisca quanto è detto: al qual effetto voi, accadendo, non li mancarete del brazzo vostro. Ma quando quelli Spettabili Deputati fussero pur renitenti à farlo (che non credemo) volemo, & vi commettemo, che voi in questo caso trouiate vna casa di quelle de' loro proprij Cittadini, che sia commoda à tal seruitio, facendola immediate euacuar, & fornir, come è detto, per eßer questa la costantissima intention nostra.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 25. Februarij, Indict. I. 1529.

Ducali, che il Territorio di Padoua non sia aggrauato di alcuna cosa per la venuta de li Clarissimi Sig. Sindici di Terra ferma in Padoua.

PETRVS *Lando Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Ioanni Andreæ Baduario de suo mandato Potestati, & Philippo Trono Capitaneo Paduæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Sono venuti a la presenza de la Signoria nostra li agenti di quel fedelissimo Territorio nostro à voi commesso, & n'hanno esposto, che, non ostante, che siano grauati da carichi publici, come vi è noto, con non poca difficoltà da loro sostenuti; al presente per la*

venuta

venuta de li Sindici nostri di Terra ferma in quella Città sono molestati à prouedergli di legne, paglia, & fieno, contra quello, che s'hà osseruato per il preterito; non hauendo, come dicono, in tempo alcuno sostenuto tal angarie, nè contribuito, vt supra, ad altri Sindici existenti in quella Città; supplicandone di opportuno rimedio. Perilche, parendone la dimanda sua honesta, & degna di essauditione, vi commettemo per le presenti, che in questa materia dobbiate osseruar l'antiqua consuetudine; non permettendo à modo alcuno, ch'essi fedelissimi del Territorio siano astretti à noua contributione de le predette cose, iuxta la mente, & intention de la Signoria nostra.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 13. Nouemb. Indict. 1. 1542.

Altre Ducali, che il Territorio di Padoua non sia aggrauato di cosa alcuna per la venuta de li Clariss. Signori Sindici ne la Città di Padoua.

FRANCISCVS *Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Bernardo Nauagerio de suo mandato Potestati, & Aloysio Donato Capitaneo Paduæ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Si sono doluti a la presenza de la Signoria nostra li agenti di quelli fidelissimi distrittuali, che appresso li molti carichi publici da loro con non piccola difficoltà sostenuti li sia aggionta noua grauezza; essendo per la venuta de li Sindici nostri in quella Città molestati à prouederli di legne, paglia, & feno contra quello, che s'hà osseruato per il preterito; non hauendo, come dicono, in alcun tempo sostenuto tal angarie, nè contribuito, vt supra, ad altri Sindici essistenti in quella*

Città: supplicandone però, che circa tal nouità, che li apporta pregiudicio, & non picciolo intereße, vogliamo prouedere di rimedio opportuno. Ne saria stato grato, che li detti agenti haueßero prima ricercato il suffragio vostro circa tal loro grauame; per il loco, che tenete rappresentanti nostri; a li quali haueresse prouisto con l'auttorità ordinaria, come ricerca la Giustitia; ouero, non potendo impedirui, ne haureste dato auiso de l'opinion vostra, & bisogno suo. Nondimeno; parendone questa loro dimanda molto honesta, & degna di essauditione; vi commettemo, che in questa materia dobbiate fare osseruare l'antiqua consuetudine, non permettendo per modo alcuno, ch' essi fedelissimi del Territorio siano astretti à noua contributione de le cose prefate, come è conueniente, iusta la buona mente de la Signoria nostra.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 26. Iulij, Indict. 6. 1548.

Ducali, che dechiarano l'ordine de la Banca ad vna Compagnia di fanti 50. per passaggio.

FRANCISCVS *Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Vniuersis, & singulis Potestatibus, Capitaneis, Prouisoribus, cæterisq; Ministris, & Repræsentantibus nostris, ad quos præsentes nostræ aduenerint, & earum executio spectat, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Si conferisce di ordine nostro a la custodia di Marano il strenuo fedel nostro D. Pietro Paolo Battaglia, che al presente ne serue in Padoua, & conduce seco la compagnia sua di fanti 50. per tanto commettemo à tutti & qualunque, à chi aspetta, che al predetto Capitanio, & sua compagnia dar debbano l'alloggiamen-*

to per vna notte solamente, secondo l'ordine de la banca, cioè strame, massarie, & legne senz'altra spesa de li Territorij nostri; sollecitando il detto Capitanio à far buone giornate. Et vagliano queste nostre per vna fiata solamente.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 2. Octobris, Indict. 11. 1552.

Thomas Pacis Cancell. Clarissimi D. Io. Aloysij Superantij Capitanij Paduæ ex authenticis.

Ducali, che a l'Illustriss. Pallauicino Generale de la gente di guerra sij dato habitatione, & vtensilij grossi, quando andarà da loco à loco per seruitij publici, ouero di ordine di sua Serenità, & così nel tempo de le mostre generali li sij dato quelle cose, che si dànno secondo l'ordine de la Banca.

HIERONYMVS *Priolus Dei gratia Dux Venetiarũ, &c. Vniuersis, & singulis Nobilibus, & Sapientibus Viris de suo mandato Potestatibus, Capitaneis, cæteris q; Ministris, & Repræsentantibus nostris, ad quos istæ nostræ patentes peruenerint, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd heri in Senatu nostro capta fuit Pars tenoris infrascripti. Che sempre, che occorrerà a l'Illustre Sig. Sforza Pallauicino Gouernator nostro Generale de la nostra gente di guerra andar per seruitij publici, ouero di ordine de la Signoria nostra in alcuna de le Città, ò Castelle nostre, sia fatto commodare insieme con la famiglia, che hauerà seco, di habitatione, & con li vtensilij grossi, che li saranno necessarij per vso, & bisogno suo. Et medesimamente nel tempo de le mostre generali siano date a l'Eccellentia sua*

quelle cose, che ordinariamente si danno, secondo l'ordine de la Banca, al Proueditor nostro Generale di Terra ferma. Quare authoritate eiusdem Senatus mandamus vobis, vt Decretum hoc obseruare inuiolabiliter, & ab omnibus, ad quos spectat, obseruari faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 7. Iulij, Indict. 3. 1560.

Decisione de l'Eccellentissimo Collegio, che la Città di Bressa sia obligata dar l'ordine de la Banca a li soldati Capelletti, mentre staranno ne la Città.

1587. *Adì 11. Zugno in Collegio.*

VErtendo difficoltà auanti la Signoria nostra tra la Magnifica, & fedelissima Città di Bressa da vna parte, & quel Territorio da l'altra, qual di loro douesse esser obligato per conto de l'alloggiamento, & spese fatte al Capitanio Camillo Detrico, & sua compagnia in detta Città di Bressa; la qual differenza è stata rimessa da quei Rettori a la Signoria nostra, come appar per l'atto di 26. Settembre 1586. Et essendo le predette parti state vdite con li suoi Auocati; fù posto il Bossolo bianco, che la Città di Bressa debba hauer il predetto obligo; il qual però s'intenda solamente iusta li ordeni de la Banca, & così si osserui anco ne l'auenire, mentre che la detta Caualleria si ritrouerà in Bressa: Il verde, ch'esso Territorio sia obligato: Il rosso non sincier: & fù preso nel bianco, cioè, che la Città sia obligata, vt supra.

Fabritio Vignon Nodaro Ducal.

Ducali,

Ducali, che li Capelletti non possino hauer dal Territorio di Padoua per l'ordine de la Banca feno, ma solamente li vtensilij, coperto, paglia, & legne.

PASCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Georgio Contareno de suo mandato Potestati, & Vice Capitaneo Paduæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Si sono doluti a la presentia nostra gl'interuenienti per quel fedelissimo Territorio nostro, che da le compagnie del Capitanio Theodoro Clada inuiato vltimamente a la obedientia del Proueditor General in Terraferma, sono stati tolti feni à diuersi particolari senza alcun pagamento; parendo, che si voglia astrenzer quel Territorio à pagarlo. Onde si come questo è immediate contrario a la parte del Senato di 6. Maggio passato, per la qual è chiaramente disposto, ch'essi Caualli non possino hauere da li Communi altro, che gli vtensilij col coperto, paglia, & legne; così habbiamo voluto dirui con le presenti, che non debbiate permetter in modo alcuno, ch'essi Communi siano per tal causa molestati da chi si sia; ma debbano solamente esser astretti à quello, che per la detta parte sono obligati: douendo quelli, che pretendono il pagamento ricercarlo da chi li hà leuati li loro feni, si come è conueniente; non potendo essi hauer alcuna pretensione contra quel fedelissimo Territorio.*

Dat. in nostro Duc. Palat. die 19. Augusti, Indict. 2. 1589.

Ioannes Maria Vegia Secret.

Lettere de l'Eccellentissimo Collegio a li Rettori di Vicenza, che faccino, che da quella Città sia dato l'ordine de la Banca a li Capelletti, mentre staranno in Vicenza, non lasciando dar molestia alcuna à quelli del Territorio.

1589. 3. *Ottobre in Collegio. A li Rettori di Vicenza.*

ESsendo noi stati ricercati da li agenti del Territorio de la Città nostra di Vicenza à darui ordine, che, venendo il Capitanio Oratio Detrico con la sua compagnia in detta Città, facciate, che da quelli de la Città li sia proueduto di alloggiamento senza alcuna contribution di quel Territorio per quel tempo, ch'egli con le sue genti si fermerà ne la Città, conforme à quanto è stato anco da noi terminato in simil proposito in altri luochi: & parendoci la dimanda di esso Territorio ragioneuole, vi commettemo, che a la venuta di esso Oratio Detrico procuriate, che da la Città gli sia proueduto secondo l'ordinario di quanto li farà bisogno per il sudetto alloggiamento; non lasciando per questo effetto dar alcuna molestia à quelli del Territorio. Ma, se haueste alcuna cosa in contrario, ci darete quanto prima con littere vostre auiso, acciò, &c.

Fabritio Vignon Nodaro Ducal.

Ducali a li Rettori di Padoua, che il Territorio non sia astretto dar cosa alcuna per il tempo, che staranno li Capelletti in Padoua.

M*ARINVS Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Ioanni Cornelio de*

suo

suo mandato Potestati, & Antonio Priolo Capitaneo Paduæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Stimando noi ragioneuole l'instanza, che ne hanno fatto gl'interuenienti per il Territorio di quella Magnifica Città; che, venendo la compagnia de' Capelletti in Padoua, non debba, come altre volte è stato osseruato in casi simili, esser astretto esso Territorio ad alcuna contributione per quel tempo, che si fermeranno essi Capelletti in detta Città; ma ella sia tenuta proueder loro di alloggiamento, conforme a punto ad altre terminationi nostre in tal materia, per le quali altre Città nostre hanno in così fatta occorrenza proueduto. Però vi commettemo, che, quando veniranno i detti Capelletti in quella Città, non debbiate permetter, che per conto di alloggiamento sia il detto Territorio molestato in conto alcuno. Ma, se hauete altro in contrario, ci darete auiso.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 18. Iunij, Indict. 12. 1599.

Girolamo Ramnusio Secretario.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Ioanni Cornelio Potestati, & Antonio Priolo Capitaneo Paduæ, &c.

1599. Die primo Iulij præsentatæ per D. Franciscum Paleacenum Syndicum Spectabilis Territorij.

Termination circa l'ordine de la Banca a i Capelletti.

Giouanni Malipiero Capitanio di Padoua, &c.

PEr terminare le contese, che con displicenza nostra intendemo nascer ogni giorno sopra il dar l'ordine de la Banca a li soldati Capelletti, quali capitano in questo Territorio;

rio; si come intention nostra è, che riceuano tutte le commodità di alloggiamento statuite da più deliberationi di sua Serenità; così, per rimouer ogni pretension maggiore d'essi Capelletti, terminamo, & così commettemo à tutte le Communità di qualunque Podestaria, Vicariato, & Villa del medesimo Territorio, che ne l'auenire debbano in alloggiando detti soldati seruar li quì sotto descritti Ordini, dando a loro le cose infrascritte, cioè,

Il Coperto per loro, & caualli.

Paglia per far letto a li caualli solamente, e nõ per il viuer.

Legne per abbruggiar, cioè fassine quattro per ciascun soldato tra'l giorno, & la notte; principiando dal primo giorno di Nouembre per tutto il mese di Marzo: & ne gli altri mesi fassine due; & al Capitanio il doppio di quello, che si dà al soldato: mentre però si fermino ne li Communi, & n'habbino bisogno: &, non bisognandoli, sia prohibito il dargli, & à loro riceuer per tal conto pagamento alcuno.

Pagliarizzi per li soldati.

Letti forniti al Capitanio, & Luogotenente.

Banche, ouer scagni per sedere.

Et pignatte per cucinare.

Quando essi Capelletti vorranno alcun'altra cosa, oltra le sopradette, siano tenuti pagar tutto a li prezzi correnti: Et gli agenti de le Terre, & Ville, dou'alloggieranno, procurino, che siano ben trattati, & che col loro danaro ne possino hauere; quali tutti siano auuertiti, che se gli daranno cosa alcuna, fuor che quanto sopra è specificato, non gli sarà fatta buona da gli agenti del Spett. Territorio. Et in occorrenza, ch'essi Capel-

pelletti con minaccie, ò con altro modo violento tentassero di conseguir altro contra la presente nostra terminatione, ò pur inquietassero li sudditi con minima estorsione, & non pagassero tutto quello, c'haueßero hauuto, debbano gli agenti de li Communi far ciò peruenir à notitia nostra; perche si possa contra tali temerarij disobedienti proceder à quelle pene, che la Giustitia stimarà conuenienti per raffrenarli. Et tanto ordiniamo, che sia puntualmente essequito.

Illustrissimi Præfecti Cancell. Antonius Vandinellus mandato.

Parte de l'Eccellentissimo Senato, che i soldati Capelletti habbino gli ordini de la Banca, & siano diuisi in più luoghi.

MARINVS *Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Christophoro Valerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Vi mandiamo ne le presenti la deliberatione fatta da noi col Senato à 28. del presente mese in proposito de gli alloggiamenti de le compagnie de' soldati Capelletti, & de gli ordini de la Banca, che deuono hauere, & vi commettemo con l'auttorità de l'istesso Senato, che dobbiate osseruarla, & farla osseruar da cadauno, & registrar, doue farà bisogno per la sua cõtinua essecutione. Et del riceuer de le presenti ci darete auiso.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 24. Septemb. Indict. 2. 1603.

Bartolomeo Comino Secretario.

Parte

Parte presa nel'Eccellentiss. Consiglio di Pregadi adì 23. Settembre 1603. in materia de gli alloggiamenti de' Capelletti.

SOno per deliberatione del Senato, se ben per estraordinarij accidenti, ordinariamente trattenute in Terra ferma le compagnie de' Capelletti così à cauallo, come à piedi con principal fine de la quiete de' sudditi; & è stata sempre intention de la Signoria nostra, che questa militia compartita in diuersi luoghi stia con vigilanza continua pronta per impiegarsi doue più potesse bisognar l'opera sua. Ma da gli auisi hauutisi da certo tempo in quà da' Rettori nostri, & anco da l'esser più volte comparsi gl'interuenienti d'alcune Città, e Territorij nel Collegio nostro sopra loro pretensioni in materia d'alloggiamenti, & de la commodità, che secondo gli ordini de la Banca deue esser data ad essi Capelletti, douunque gli occorre di capitare, si è facilmente compreso, che, quando non si aggiongesse qualche conueniente dechiaratione, & prouisione, si potrebbe andar diminuendo quel buon frutto, che fin quì si è riceuuto, & che si pretende di riceuer da li Capelletti. Però

L'anderà parte, che douendo li Rettori nostri doue si trouano, ò troueranno ne l'auenire compagnie de' soldati Capelletti così à piedi, come à cauallo valersi di loro, secondo che meglio li parerà ne le occorrenze di publico seruitio, habbiano sopra ogni altra cosa à far osseruar del continuo, che senza bisogno essi Capelletti, che si troueranno a l'obedienza loro, non siano alloggiati vnitamente tutti in vn sol luogo, ma siano diuisi, & fatti alloggiare in più Communi, assignando di essi di

volta

volta in volta ragioneuole quantità à cadaun luogo, doue hauranno à fermarsi; & mutandoli ancora da luogo à luogo, secondo che stimeranno di maggior seruitio; & si come doue saranno posti essi Capelletti, & doue gli occorrerà di capitare, doueranno hauer alloggiamento, & gli ordini de la Banca; così quando saranno per euidente seruitio chiamati ne le Città, ò Terre nostre da' Rettori di esse, ouero che per gli ordini loro, & non altramente in quelle capiteranno, debbano per il tempo, che si fermeranno, hauere da le medesime Città, e Terre nostre gli alloggiamenti, & gli ordini de la Banca sopradetti.

Et de la presente Parte sia dato auiso a li Rettori de le Città, e Terre nostre, perche da cadaun di loro sia fatta essequire.

Accordo de la Contadinanza de la Patria con li Borghi de la Città di Vdine, ouero la Magnifica Communità.

IN CHRISTI NOMINE AMEN. Anno ab eius Natiuitate Millesimo sexcentesimo tertio, Indictione prima, Die verò Lunæ 28. Mensis Iulij. Vtini in Castro super sala maiori coràm Illustriss. D. Locumtenente infrascripto. Essendo vertita lite fra i Sindici de la Contadinanza de la Patria da vna parte, & fra i borghi de la Città di Vdine, ouero la Magnifica Communità di essa Città per lo suo interesse publico da l'altra, per occasione d'vn Mandato leuato ad instantia di detti Sindici sotto li otto Maggio 1594. contra li habitatori del Laipaco suburbano di detta Città, che concorrer douessero a la descrittione, & compartitione dei fuoghi rurali

di

di detta Patria; sopra il qual Mandato essendo state pienamente vdite le parti in contradittorio giudicio da l'Illustrissimo Sig. Marco Quirini allhora Luogotenente meritissimo de la Patria, fù per sua sentenza di tre Giugno susseguente reuocato esso Mandato, & confermate le contradittioni dei Degani de la Città, & di essa Magnifica Communità; de la qual sentenza essi Sindici leuarono littere d'appellatione da l'Illustrissimo Auogador sotto li sei Genaro 1598. & vltimamente hanno leuate altre littere d'appellatione pur anco da l'Illustrissimo Auogador sotto li . . Maggio prossimamente passato. Onde era già stato creato li dì passati nel Magnifico maggior Consiglio di questa Città vn' Ambasciatore publico con essi Sindici per la difesa di detta causa à Venetia. Hora l'Illustriss. Sig. Christoforo Valiero presente dignissimo Luogotenente; che altro non desidera, nè altro procura con tutto lo spirito, che il bene, la pace, & la quiete de' suoi sudditi, a la religione, a la fede, a la giustitia, & carità sua commessi, & raccommandati da sua Serenità in questo suo prestantissimo, & fedelissimo Reggimento; si è di spontanea volontà, & natural benignità sua interposto in questa contesa, & hà ricercate, & con paterne ammonitioni essortate le parti ad insieme componersi, & accordarsi; fuggendo le liti, & le contese, origine, & causa di ogni male. onde è auenuto, che la Città prontissima ai paterni, & prudenti ricordi di sua Sig. Illustriss. hà li giorni prossimi passati ragunato il suo maggior Consiglio con l'interuento ancora di essi Degani à nome de' borghi, & suburbij secondo il costume; nel quale à tutte quasi le balle è stata presa Parte, che siano creati sei notabili, & prudenti Cittadini, quattro de

l'or-

l'ordine de' Nobili, & due de l'ordine de' Populari, i quali insieme con la banca dei Magnifici Sig. sette Deputati de la Città habbino piena auttorità di trattare, concludere, terminare, & fornir componimento, & accordo coi sopradetti Sindici de la Contadinanza non altramente, che se fusse trattato, concluso, terminato, et fornito da l'istesso Magnifico maggior Consiglio. Però quindi ne viene, che li Magnifici Sig. Ottauio Milliana Dottor, Eusebio Caimo Dottor, Sebastian Florio, Giouanni Strasoldo, Gio: Battista Bartolini, Gioseffo Hettoreo, Bartolomeo Galateo, sette honorandi Deputati di detta Città, & li Magnifici Sig. Nicolò Deciano Dott. Daniele Piccoli Dottor, Odorico Susanni, Antonio Brignano, quattro, come di sopra, deputati dal Consiglio publico de la Città al trattamento & conclusione di questo negotio da vna parte, & li circonspetti huomini Ser Minol Zenarola da Rizzolo, Ser Nicolò Ciponio da Lonca, Ser Marco Daneu di Merlana, Ser Gaspare Gaspardis di Seueano, Ser Marco del Cosul di Gruaro, Ser Vicenzo Pieuesana di Franzenigo, & Ser Michel Zannusso di Visinal, Sindici & rappresentanti l'vniuersità de la Contadinanza con l'interuento, & presenza de' suoi Signori Sindici, & Difensori de la Contadinanza, cioè li Magnifici Signori Seruilio Treo Dottor, Gio. Daniele Sbroiauacca Dottor, & Francesco Sforza Dottor, & del Sp. D. Gio. Antonio Longis Rasonato, & D. Bernardino Caludrio Scontro di detta Contadinanza da l'altra, hanno insieme trattato, & con l'aiuto di Dio, & col mezo, & persuasione di esso Illustrissimo Sig. Luogotenente concluso, terminato, & definito, & con solenne stipulatione stabilito quanto quì sotto si contiene.

Che

Che il Laipaco, del quale nel Mandato di 8. Maggio 1594. come suburbio di questa Città di Vdine, insieme con la Città, ò suoi suburbij, & habitatori borghesi, che sono parte & membro di essa, & altri lauoratori borghesi del Territorio chiamato tauella di Vdine, & sue pertinenze, siano del tutto essenti de le fattioni rurali con la Contadinanza, ita, che mai in alcun tempo, ò per qual si voglia imaginabile causa, color, ò pretesto siano molestati dai Sindici de la Contadinanza, ò da altri à far fattioni, ò grauezza alcuna con essa Contadinanza, nè esser descritti nei fuoghi rurali di essa; ma siano di ciò liberi, & separati, si come per l'inanzi sono sempre stati fin ab antiquo; hauendo per nullo detto Mandato, come se fatto non fusse.

Che essa Città non possa far commandare con Mandati, si come per inanzi faceua, a le tre Gastaldie di Fagagna, Tricesimo, & Sedegliano di condur pietre, & altri cementi, & materia a la Città per le occorrenti fabriche, & abbellimenti di essa; ma restino a fatto libere, & sciolte da cotal grauezza, & carico: non intendendosi però, quanto a le fabriche del Castello, oue risiede l'Illustriss. Sig. Luogotenente, & fortelitij de la Città; essendo cosa chiara, che tutti de la Patria sono obligati a le contributioni, & fattioni sudette, &c.

Che occorrendo far condur biaue per bisogno del Fontico di detta Città, non si possa aggrauare la Contadinanza per via di Mandato nel modo, che prima far si soleua di tali condutture; ma che, volendo, debbano valersi con il pagamento, che restaranno d'accordo con li carradori. & così sia osseruato in tutte l'altre cose, che facessero bisogno per seruitio di detta Città, di modo che la Contadinanza resti libera a fatto da la grauezza

uezza di poter esser astretta con Mandati: non includẽdo però le fattioni del Roiale; a le quali restino, come prima, obligati.

In luoco veramente de le predette tre Gastaldie restino, & restar debbano obligate a la conduttura di dette pietre & simili così le sette Ville del Capitaneato suddite a la Giurisdittione di questa Città, si come anco prima erano, con esse tre Gastaldie; per la limitatione però, & caratto, che sarà à dette Ville proportionatamente imposta da la buona giustitia de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, come anco i suburbij, & lauoratori borghesi de la coltura di questa Città.

Nel resto l'vna parte a l'altra s'impone perpetuo silentio. & acciochè le predette cose siano per sempre inuiolabilmente osseruate, sono conuenute le parti, che al predetto instrumento, come stà & giace, sia per maggior validità & fermezza supplicato per il decreto, & auttorità suprema de l'Eccellentissimo Senato de l'inclita Città di Venetia. Per manutentione, & osseruatione de le qual cose l'vna parte a l'altra à nome di chi interuengono, obligano i beni, &c. Præsentibus ad præmissa vocatis, & rogatis Nob. D. Ludouico de Occellis in præsentiarum Vicecollaterale Patriæ, Magnifico Domino Innocentio del Bello Iustinopolitano Cancellario prælibati Illustrissimi Domini Locumtenentis, & Nobb. DD. Horatio Merlo, & M. Iulio Rinoldo, Ciuibus Vtini, testibus, &c.

Præsens concordium à partibus suprascriptis exhibitum, lectum, & publicatum fuit per me Flaminium Calderinum Notarium Collegiatum Ciuitatis Vtini, & Sp. D. Ioannem Bottanam Ciuem, & eiusdem Collegij Notarium, ac Cancellarium Magnificæ Communitatis in consonantiam ad præsentiam

tiam ambarum partium suprascriptarum, ipsum in omnibus suis partibus, prout stat & iacet, laudantium, & approbantium; præsentibus testibus suprascriptis, &c.

Die Veneris 18. Augusti 1603.

L'Illustrissimo Sig. Christoforo Valiero dignissimo Luogotenente de la Patria del Friuli, ritrouandosi ne la Sala maggiore del Castello de la Città di Vdine per effettuatione de l'accordo seguito li 28. Luglio prossimo passato tra li suburbani, ouero la Magnifica Communità di detta Città da vna, & li Sindici de la Contadinanza de la Patria predetta da l'altra, per occasione de le fattioni, come in esso accordo; hauuta matura informatione circa il carico, che può aspettare a le Ville del Capitaneato di questa Città per le fattioni sudette; dechiarando carattò, & assignò à dette Ville del Capitaneato la quinta parte di tutte le fattioni predette, & non più oltre: & così ordinò douersi notare per noi Giouanni Bottana, & Flaminio Calderini Notari, & Cittadini di Vdine, come habbiamo notato in consonanza. Furono presenti il Reuerendo Domino Sebastiano Bortolotti Curato di S. Christoforo di Vdine, & il Sp. Capitanio de l'Ordinanza di Remanzaco, D. Scipione Buso, testimonij, &c.

Præmissum Concordium, à me in notam sumptum in consonantia cum Sp. Bottana antescripto, rogatus aliena manu publico ego Flaminius Calderinus Notarius, & Ciuis Vtinensis, & me in fidem subscribo cum solitis signo, & nomine, &c.

Let-

Lettere de l'Eccelso Consiglio di X. leuate per la Magnifica Communità di Ciuidal di Friuli, & poi reuocate in contradittorio, acciò quel Territorio concorra a le opere di Marano.

1583. a' 16. *di Febraro. Al Proueditor di Ciuidal di Friul.*

SI sono doluti dinanzi li Capi del Consiglio nostro di X. li Nontij di quella Sp. & fedelissima Communità nostra, che contra la forma dei Priuilegij ad essa Communità conceduti in prima acquisitione, & de le consuetudini sue, siano molestati nouamente i suoi Territoriali, così procurando la Contadinanza de la Patria del Friuli, à mandar opere a la fortification di Marano per communicar ad essi di Ciuidal i pesi de li presati de la Patria: ilche ciede à pregiudicio non solo dei detti suoi Priuilegij & consuetudini; per lequali è stata sempre fatta differenza da loro a gli altri de la Patria; ma etiandio de le cose altre volte terminate del 1553. a' 18. d' Aprile per il Consiglio nostro di X. & Zonta, che furono riuocati li Mandati fatti fin allhora in questa materia, nè dopo loro è stato imposto più simil peso. Però, se così è, come ne è detto; essendo mente, & ferma intention nostra, che li Priuilegij, & consuetudini predette siano ad essa fidelissima Communità nostra inuiolabilmente osseruate; tanto più, quanto ne vien detto, che i suoi Contadini fanno le fattioni occorrenti per la fortificatione di quella Città, & che l'aggionger loro anco queste grauezze, massimamente con li modi, che si procura, saria vn scemar con danno publico i presidij à quella Città nostra, essendo poueriſſimi; vi commettemo con essi Capi, che in essecution dei

predetti priuilegij, consuetudini, & deliberationi del Consiglio nostro di X. & Zonta non gli habbiate ad astringer à modo alcuno à mandar simil opere, lasciandoli ne le consuetudini loro. Ma, s'alcuno di ciò si sentisse grauato, citata parte, compara inanzi essi Capi, che non se li mancherà di giustitia, &c.

D. Aluise Foscarini.
D. Daniel de Priuli. } *Capi de l'Illustriss. Cons. di X.*
D. Marco Cornaro.

Gaspar Vidua Ducalis Notarius.

Reuocatione de le sudette lettere.

GLi Eccellentiss. Sig. Capi de l'Illustriss. Consiglio di X. sottoscritti, vditi gl'interuenienti per la Contadinanza de la Patria del Friul con li loro Auocati, dimandanti la reuocatione de le lettere de gli Eccellentiss. suoi precessori de dì 16. Febraro 1583 scritte ad instanza de la Sp. Communità di Ciuidal di Friul al Proueditor di Ciuidal di Friul per più sue ragioni & cause da vna, & da l'altra vditi gl'interuenienti per la detta Sp. Communità, & Territorio con li loro Auocati dicenti, le cose predette non douer esser fatte, imò douer esser licentiati per più ragion, & c. il tutto benissimo inteso, & considerato; sue Signorie Eccellentiss. hanno reuocato le sopradette lettere, senza pregiudicio de le ragion di tutte doi le parti.

Dat. die 20. Martij 1583.

D. Zuan Battista Querini.
D. Zorzi Corner. } *Capi de l'Illustriss. Cons. di X.*
D. Marc' Antonio Memo.

Gaspar Vidua Ducalis Notarius.

Du-

Ducali, che il Territorio di Ciuidale contribuisca a le spese di Marano.

NICOLAVS *de Ponte Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Andreæ Ioanio de suo mandato Prouisori Marani fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Essendo stato separato il Territorio di Ciuidal di Friul dal resto de la Contadinanza de la Patria per terminatione de l'officio de li sette Sauij in Rialto, come Giudici delegati da la Signoria Nostra, con dechiaratione, che habbia a far separatamente tutte le sue fattioni reali, & personali, si come gli sarà commandato dal Dominio nostro; & essendo ragioneuole, & conueniente, che a le spese, che occorreranno per bisogno di questa Fortezza, contribuisca ciascun Territorio per la sua caratta; vi commettemo, che quando vi occorrerà di ricercar spese, ò altro per seruitio di questa Fortezza, dobbiate ricercar non solum dal Luogotenente de la Patria per le Ville à lui soggette, ma anco dal Proueditor di Ciuidal di quello, che importarà il suo caratto, acciochè ogn'vno faccia la parte sua, come è giusto & honesto. Et questo vi dicemo; perche, stante la separation predetta, se solamente fusse richiesto il Luogotenente, non hauendo egli ad impedirsi ne la Giuridittion di Ciuidale, ne potria nascer qualche impedimento, che apportaria dilatione al seruitio publico. Ma quando hauesse in contrario alcuna cosa, ne darete per vostre auiso.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 12. *Nouemb. Indict.* 12. 1583.

Franciscus Merauegia Secretarius Cancell. extraxit.

Præsentatę Clariss. D. Prouisori die 21. Nouemb. 1583. per Ser Nicolaum Cyponio Syndicum Villicorum Patriæ instantem pro execut. Pomponius Ruffus Not. Cancell. extraxit, ac se subscripsit, & sigill.

Parte de l'Eccellentiss. Senato, che a la Contadinanza di questa Patria siano bonificati i danari per essa spesi in legni, & paglia per la Soldatesca di Marano, con gratia di pagare il restante del debito de le tasse in termine d'anni tre.

PASCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Federico Raynerio de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Che a la fidelissima Contadinanza de la Patria del Friul supplicante siano bonificati li danari spesi per essa ne le legne, & paglia date per il tempo adietro a li Proueditori nostri di Maran per bisogno di quelli soldati per la summa di passa ottanta legne, & carra quattro di paglia a l'anno, principiando da l'anno 1566. fino al presente, nel debito, ch'ella hà con la Signoria nostra di Ducati 5091. in circa per conto di tanse: douendo essa bonificatione esser fatta ne la portione, & sopra le tasse de' prouisionati, & benemeriti de la Signoria nostra, & non ne la portione de le tasse spettanti a le genti d'arme, che sono destinate del Quartiero, come da li Proueditori sopra le Camere è stata consigliata la Signoria nostra, & del restante debito fino a la summa sopradetta di Ducati 5091. in circa sia ad essa Contadinanza fatta habilità di anni tre prossimi venturi ogn'anno la terza parte: altramente la presente gratia sia, & s'intenda nulla, & di niun valor, & possa esser astretta à far l'intiero*

pa-

pagamento con le pene solite, & consuete: dechiarando, che il beneficio de la presente deliberatione sia de li particolari Contadini, & non de li Essattori per modo alcuno: douendo questa essecutione esser fatta da quel Luogotenente nostro. Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt supradictam Partem obseruetis, ab omnibus inuiolabiliter obseruari, in actis illius Cancellariæ registrari, ac præsentanti restitui faciatis, &c.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 11. *Septemb. Indict.* 3. 1589.

Camillo Ziliol Secretario.

Receptæ die 19. *Septembris* 1589.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Federico Raynerio Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus, &c.

1589. Adì 13. Ottobre.

IL Clarissimo Signor Fedrigo Rhenier dignissimo Luogotenente Generale de la Patria; vdito Misser Gio. Domenego Sauio de la Vistorta, & Misser Nicolò Menazzo Sindici Generali de la Contadinanza, & attesa la Parte presa ne l'Eccellentissimo Senato sotto il dì 2. *Settembre prossimo passato di bonificar à detta Contadinanza li danari spesi da l'anno* 1566. *sino al presente ne li passa* 80. *di legni, & carra quattro di paglia dati ogni anno a li Clarissimi Sig. Proueditori di Marano per bisogno di quelli soldati; deputò Misser Gio. Antonio Longis Scontro ne la Magnifica Camera Fiscale al far dei conti di essi danari; veduti per lui li libri de la cassa de la Contadinanza, & quanto si hà di veder in tal proposito; douendo esso Longis presentar poi detti conti ne la Cancel-*

laria di sua Magnificenza Clarissima, acciochè possano esser transmessi a l'Officio de li Clarissimi Signori Procuratori sopra le Camere, onde si possa far far la bonificatione in essecution di detta Parte, & giusta il tenor di quella; concedendo subinde vn Mandato, ò intimatione à detto Scontro, acciochè quanto prima faccia li detti conti. Sic, &c.

Locumtenens.

COmmettemo à D. Gio. Antonio Longis Scontro de la Magnifica Camera Fiscale, che in essecution de la prononntia nostra sotto il dì d'hoggi fatta, che quanto prima debba far il conto de li passa 80. di legni, & carra quattro di paglia dati da l'anno 1566. sin'hora presente à Marano; veduti prima per esso Scontro i libri de la cassa de la Contadinanza, & quanto si hà di veder, così instando i Sindici de la predetta Contadinanza: aliter, &c.

Vtini die 13. Octobris 1589.

Gratia fatta l'anno 1602. 21. Decembre da l'Eccellentissimo Senato.

MARINVS Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Fuscareno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet. Le molte cause d'incommodi, & interessi, che sono da qualche tempo in quà occorse a la fidelissima Contadinanza de la Patria del Friuli,

&

& quello, che vniformemente rispondeno sopra la supplicatione hora letta in proposito del debito, che si troua hauere per conto di tasse di genti d'arme, così il Luogotenente di essa Patria, come il Proueditor General Sagredo, mentre era in Palma, & anco li Proueditori nostri sopra le Camere, rendono essa pouera Contadinanza degna di qualche ragioneuole solleuamento per poter senza suo esterminio sodisfare il debito predetto, & compire insieme a la continuatione de li pagamenti correnti per conto di esse tasse. Però

L'anderà Parte, che a la sudetta fidelissima Contadinanza de la Patria del Friuli sia concesso di poter pagar in ragion di Ducati mille a l'anno il debito, che si troua hauere d'vndeci mila Ducati in circa per conto di tasse di genti d'arme ne l'Officio sopra le Camere, senza pena alcuna; oltre però le tasse correnti, & ordinarie, da esser nondimeno a' tempi debiti continuate: &, mancando di pagar alcuna de le paghe al suo tempo, la presente gratia resti di niun valore, & sia astretta pagar senz'altra dilatione tutte le susseguenti con pena di diece per cento iuxta le leggi. Quare authoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt supradictam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, ac vbi opus fuerit registrari, præsentantiq; restitui faciatis, &c.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 21. Decemb. Indict. I. 1602.

Bartholomeo Comino Secretario.

Die vltimo Decembris 1602.

Præsentatæ per Ser Nicolaum Cyponium, vnum ex Syndicis Ruralium, Illustrissimo Domino Locumtenenti; Quarum, &c.

Altra gratia concessa l'anno 1610. di 26. Luglio ad essa Contadinanza.

LEONARDVS *Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Antonio Grimano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet. Sono così graui gl'interessi sopportati in questi vltimi tempi da la fidelissima Contadinanza de la Patria del Friuli, & così fauorabili le risposte fatte sopra la supplicatione sua hora letta in proposito del debito, che si troua hauere per conto di tanse di genti d'arme, così dal Proueditor General di Palma, come dal Luogotenente di essa Patria, & anco da li Proueditori nostri sopra le Camere, che conuiene a la solita benignità di questo Consiglio concederle qualche ragioneuole solleuamento, perche possa non solo satisfare il debito predetto, ma compire ancora a la continuatione de li pagamenti correnti per conto di esse tasse. Però*

L'andarà parte, che a la sudetta fidelissima Contadinanza de la Patria del Friuli sia concesso di poter pagare in ragion di Ducati ottocento a l'anno il debito, che si troua hauere di Ducati quindeci mila e ottocento in circa per tasse di gente d'arme ne l'Officio sopra le Camere, senza pena alcuna, oltre però le tasse correnti, & ordinarie, da essere nondimeno a tempi debiti continuate: &, mancando di pagar alcuna de le rate al suo debito tempo, la presente gratia resti nulla, & di niun

va-

valore, & sia astretta di pagar senz'altra dilatione tutte le susseguenti con pena di diece per cento, giusta le leggi. Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, & vbi opus fuerit registrari, præsentantiq; restitui faciatis, &c.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 26. Iulij, Indict. 8. 1610.

Roberto Lio Secretario, &c.

Præsentatæ per Ser Matthiam Tarluppum Syndicum Ruralium Patriæ die 3. Augusti 1610. Illustrissimo D. Locumtenenti; quarum concessit executionem, &c.

Elettione del Scontro sopra le armi de la Contadinanza col salario, & oblighi suoi.

Iouis, 8. Maij, 1586. de mane.

COnstituti penès me Notarium Ser Odoricus à Cerdone de Buia, Ser Nicolaus Cyponius de Lonca, Ser Ioannes Dominicus de Sapientibus de Vistorta sub Sacilo, Ser Odoricus Durigatti de Villa Varmi, & Ser Odoricus Pilutus de Riuignano Syndici generales Patriæ, facientes nomine suo, & aliorum Syndicorum eius collegarum; à quibus dixerunt habere commissionem, & pro quibus de rato in proprijs bonis promiserunt; annotari requisiuerunt, qualiter ipsi vnanimes, & concordes elegerunt, & eligunt per biennium cum salario Ducatorum septuaginta in anno ad libras sex sol. 4. pro Ducato pro Scontro, seu Præposito negotio armorum militum Ordinantiarum Patriæ subiectorum Clarissimo Domino Locumtenenti D. Franciscum Marchettum Vtinensem;

cum

cum hoc, quòd antequam se immisceat prædicto negotio, & administrare incipiat, debeat obtinere confirmationem huiusce electionis à Clarissimo D. Locumtenente cum Decreti interpositione in forma, ac præstare fideiussionem de recta administratione; in qua debeat seruare, & inuiolabiliter exequi Capitula, Ordinationes, & obligationes factas, & facta, seu in futurum fiendas, prout opus fuerit, & ad dictum officium pertinentes: qui quidem D. Franciscus, vt supra electus ibidem præsens promisit, & se constituit tam contenta in Capitulis per eosdem Syndicos ibidem mihi exhibitis, & in filcia sub hodierno die repositis, quàm alia omnia, quæ in posterum occurrere possent pro administratione officij sibi iniuncti, rectè, fideliter, & omni prorsus negligentia remota, obseruare, & adimplere, &c.

Actum Vtini in Contrata Pij Hospitalis in Domibus per me habitatis; Præsentibus Reuerendo D. Liuio Tritonio Canonico Aquileiensi, & Ser Ioanne Baptista Fabricio eius famulo, testibus, &c.

Sequuntur Capitula.

SIa tenuto il Scontro, ouero soprastante al negotio de l'armi con salario di Ducati settanta a l'anno, senz'altra spesa, ò grauezza de la Contadinanza, così in generale, come in particolare hauer cura, & custodia de le armi, con i Capitoli, & Ordini infrascritti, oltre quelli, che occorressero esser aggionti secondo l'occasione, & bisogno, &c.

Primieramente procuri al presente di tuore in nota sopra vn libro sottoscritto di mano del Cassiero, Scontro, & dui al-

meno

meno de' Sindici de la Contadinanza, l'vno di quà, & l'altro di là del Tagliamento, tutte le armi, che si trouano ne la stanza in Castello così corsaletti, & celade, come manopole, & altre, che vi s'attrouano, acciochè di esse resti debitore, & sia tenuto in ogni tempo renderne conto sotto pena di pagare del suo quelle, che si trouassero à mancare, & di esser priuo de l'Officio suo, oltra altre pene, quando che mancassero, senza che di esse rendesse buono, & fedel conto, &c.

Et quando alcun Corsaletto sia diffettiuo, procurar debba, che effettualmente sia ridotto à perfettione per tutto il mese di Luglio. Così che vi siano interi tutti i corpi de' Corsaletti, che per le cinque compagnie de le ordinanze fanno bisogno, sotto pena, come di sopra, &c.

Ne la medesima stanza siano quanto prima ridotte tutte le armi appartenenti à dette Ordinanze così Arcobusi, come canne di Arcobusi, fiaschi, fiaschini, Morioni, & Picche; parlando di quelle, che sono in Vdine presso gli armaroli, & altri, come ne la Camera de la essattoria, & Cassa de la Contadinanza, & altroue, per tutto il mese di Giugno prossimo futuro; ricorrendo a l'auttorità de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, & facendo ogni cosa necessaria in modo, ch'egli non possa esser imputato di negligenza.

Faccia al presente l'inuentario di tutte esse armi, che si ritrouano così ne la stanza già detta, come in altro luogo quì in Vdine, & di esse resti debitore, per douerle dispensare secondo l'occorrenza, & renderne conto in ogni tempo durante il carico, & officio suo, &c.

De le due chiaui di essa stanza l'vna di esse habbia à stare

presso

presso il Scontro, & l'altra presso l'Armarolo, douendo però esse chiaui eßer differenti l'vna da l'altra.

Habbia presso di se la copia de li Capitoli, & obligbi de l'Armarolo; & sia tenuto fare, ch'egli essequisca, & sodisfi effettualmente al suo carico; auisandone i Sindici, quando esso mancasse; altramente de la negligenza di esso Armarolo s'intenda anco egli eßer partecipe, & perciò resti soggetto a la pena di priuatione de l'Officio suo, oltre ogni altra ad arbitrio del Clarissimo Signor Luogotenente.

Occorrendo comprar armi, sia tenuto, riceuute che saranno in Vdine, custodirle ne la stanza sudetta, farne inuentario, & secondo che s'anderanno dispensando tenerne conto particolare di giorno in giorno nel sudetto libro, per douerne render conto in ogni tempo.

Al presente ancora pigli in nota tutte le armi, che sono presso i soldati particolari di esse Ordinanze, facendo nota particolare di tutto ciò, che ad alcuni di essi soldati manchi per conto di quelle armi, che sono presso di loro, accioche si sappi quali, & quante siano così quelle, che sono in ordine di tutto ponto, come le diffettiue, accioche siano racconciate quelle, che ne hauranno bisogno, ouero cambiate. & siano poi essi soldati tenuti a tenersele acconcie, & a l'ordine à spese loro proprie, & senza grauezza alcuna de la Contadinanza, secondo li Decreti, & mente del Serenissimo Dominio.

Habbia anco di trouarsi à tutte le mostre intiere de' cinquecento, per vedere, se vi manca alcun soldato per morte, bando, caßatione, ò mutatione di luogo à luogo, così a fine che incontanente, finita la mostra, sia tenuto trasferirsi a la Villa

di

di quel soldato, & ricuperare le armi, ch'esso hauea, per darle à quello, che sarà rimesso in suo luogo, come anco per sollecitare, che la remissione di esso soldato sia fatta incontanente, & riempita la compagnia, secondo la forma de gli ordini del Serenissimo Dominio in tal materia. & se perauentura l'arma del sudetto soldato, che mancasse, non fosse ritrouata in casa di esso soldato morto, bandito, cassò, ò mutato di luogo, esso Scontro sia obligato auisarne il Commun di essa Villa, cioè il Podestà, ò Degano, & hauer a la noua mostra prossima fatto ritrouare essa arma, sotto pena di essere punito, cioè di douer esso Scontro pagarne il valore duplicato: salua però à lui ragione contra il Degano. Et perche si sappi di tempo in tempo quali, & quante arme andassero mancando, & per qual causa, onde insieme si sappi, se esso Scontro essequirà l'vfficio suo reale, & fidelmente, sia tenuto dopo ogni mostra senza dilatione di tempo dar in vn mezo foglio il nome del soldato, che mancasse, & parimente de l'arma: la qual scrittura habbia da esser tenuta in filza ne l'vfficio de la Cassa, & presso il Scontro del Cassiero, accioche i Sindici, & ciascun altro agente de la Contadinanza possano chiarirsi di tal negotio ad ogni loro piacere.

Sia parimente tenuto sopra ogni mostra publicamente legger per auiso de' soldati l'obligatione, ch'essi hanno di tenersi acconciate, & in punto le dette armi, & la pena, a la quale cascaranno, non venendo continuamente con le dette armi nette, & acconcie: qual pena sarà per la prima volta di lire vna soldi vndeci, & per l'altra di lire tre soldi due; la metà de la qual pena sarà del Sig. Vice Collaterale, & l'altra de-

la

la Cassa de la Contadinanza, oltra l'ordinaria mercede del Cauallaro, che essequirà. Et quando alcuno de' soldati fusse stato due volte punito, trouandosi a la terza inobediente, esso, oltra la pena predetta di lire tre soldi due, debba esser punito di pena corporale, come incorrigibile, ad arbitrio del Clarissimo Sig. Luogotenente. Nè possa esser scossa la detta pena se non intieramente, come di sopra. Douendo però il Cassiero de la Contadinanza tenere conto à parte di esso danaro, da esser speso in comprar armi, se perauentura occorresse aggiongér il numero de gli Archibusieri, ouero per cambiar quelli Archibusi, li quali fussero in fattione resi inutili con l'esser rotta, ò offesa la canna di esso, & non altramente.

Et quando occorrerà vender alcuni di quelli Archibusi, i quali al presente si ritrouano ne le compagnie giudicati non buoni, per non esser de la qualità, & conditione conforme à gli Ordini di sua Signoria, non possa esso Scontro far vendita alcuna senza saputa di due almeno de gli otto Sindici, & col consentimento del Clarissimo Sig. Luogotenente; tenendo anco di ciò particolar conto del tempo, & à cui saranno venduti, & parimente del prezzo; il qual debba esser consignato al Cassiero, & di esso tenuto conto à parte, come de l'altro danaro, che si scuode, &c.

La elettione di esso Deputato sia fatta di due in due anni; potendo però esser rieletto, & confermato il medesimo; qual elettione fatta, & confermata dal Clarissimo Sig. Luogotenente; sia tenuto esso Scontro dare idonea sicurtà di retta administratione di tutto il suo maneggio; da esser approbata per detti Sindici a la presenza del sudetto Clarissimo Sig. Luogotenente.

tenente. Douendosi intender, che il salario predetto di Ducati settanta sia, & s'intenda per ogni & qualunque sua fatica così del tenere il conto di dette armi, come del caualcare a le mostre, & altroue per il negotio di essi, &c.

Ex actis Sp. Basimonij Notarij.

Ducali, che ai conduttori de le merci di Germania sia lecito pascer i loro animali sopra i beni Communali.

PASCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Aloysio Bragadeno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Si sono modestamente doluti li Sindici de la Contadinanza di quella Patria, che li carradori, che conducono le mercantie per Germania, e per Venetia, sono impediti di poter pascer li animali loro nel viaggio, & mentre si fermano à Giemona, & à Porto sopra li beni Communali de la Signoria nostra contra l'ordinario, & antica consuetudine: & perciò ci hanno ricercati di opportuno suffragio. Onde con le presenti nostre habbiamo voluto commetterui, che con publici proclami, ò in altra maniera, che à voi parerà, dobbiate operar, che li detti carradori non siano impediti, come di sopra, ma si osserui quello, che fin' hora è stato osseruato. Et se alcuno de le presenti si sentirà grauato, citata la parte, compari auanti di noi, che non li sarà mancato di Giustitia, &c.*

Dat. in nostro Duc. Pal. die 15. Septemb. Indict. 6. 1592.

Francesco Maraucia Secretario.

Par-

Parte de l'Eccellentissimo Senato, che si debbano osseruar li Priuilegij à quelli, che si descriueranno ne le Ordinanze.

PASCHALIS *Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Bernardo Mani de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Hauendo noi hauuta matura consideratione sopra li disordini, che si attrouano ne le Ordinanze nostre di Terra ferma, & volendo rimediarli in ogni modo, si che si riducano con prestezza in quella perfettione, che ricerca il seruitio nostro, hauuto anco sopra ciò il parer de l'Illustre Capitano generale de le Fantarie; vi commettemo col Senato, che à tutti li descritti, & che ne l'auenire si descriueranno ne le Ordinanze, facciate osseruar intieramente tutti li Priuilegij loro, & specialmente quelli in materia del portar le armi; facendo immediate publicar, & essequendo intieramente le leggi in questo proposito* 1548. *vltimo Decembre,* 1551. 26. *Febraro, &* 1558. 10. *Decembre; permettendo ad essi descritti, che possino portar tutti indifferentemente ad ogni loro piacere l'Arcobugio longo di fuoco. & acciochè habbino sempre pronte l'armi loro, che le stiano bene indosso, volemo, che facciate essequir gli ordini, & leggi nostre in tal proposito, & specialmente quella del* 1558. *di* 10. *Decembre disponenti, che li corsaletti siano bollati, & segnati con li loro bollettini sopra, si che siano conosciuti distintamente l'vno da l'altro; facendo, ch'esse armi siano tenute nette & ad ordine sì le offensiue, come le defensiue, & che siano in tutto*

esse-

essequiti essi Ordini del 1558. predetti. Di più; intendendo noi, che sono stati cassi da esse Ordinanze de gli huomini migliori, & più atti, & rimessi de gl'inutili, e stroppiati; vi commettemo con ogni efficacia, che vsiate diligentia, per veder onde sia causato questo disordine; leuando gli huomini inutili, & rimettendone de' buoni, si che esse Ordinanze, secondo il desiderio nostro, si riducano à perfettione. Et accioche non habbino più à seguire li disordini già successi nel proposito di cassar, & rimettere, statuimo con l'istesso Senato, che non possano da quì innanzi esser cassati, nè rimessi gli huomini de le Ordinanze sopradette, se non per Mandato espresso de li Rettori de le Città, tolte prima le debite giustificationi in scrittura: li quali Mandati debbano esser sottoscritti di propria mano di essi Rettori, & sigillati con li loro sigilli, sotto pena a li Vicecollaterali, che facessero altramente, & non osseruassero intieramente quest'Ordine, di priuation de l'officio loro, & di pagar Ducati 50. per ciascun huomo, che rimettessero, & cassassero contra esso Ordine: restando però nel loro vigore le altre leggi nostre in materia di rimettere, ò cassare huomini di dette Ordinanze; a le quali ne le parti, che non contrauenissero à quest'Ordine, sia data per voi, & successori vostri la debita essecutione. Et la presente deliberatione nostra farete publicare al presente ne li luochi soliti de la Città, & Territorio; facendola parimente publicar ne l'auenire di sei in sei mesi. Essendo tenuti li Vicecollaterali ricordarui il far de la detta publicatione; volendo anco, che la facciate registrar ne l'officio de la V. Collaterali a, et ne la Cancellaria di voi Capitanio; perche in tutte le sue parti habbia continuamente la sua intiera essecutione, come

è nostra ferma volontà, & de l'antedetto Senato. Et del riceuer, et eßecutione de le presenti ne darete quanto prima auiso. Dat. in nostro Duc. Palat. die 21. Decemb. Indict. 1. 1587.

Terminationi, & ordini de l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani à beneficio de la Contadinanza, publicate sotto il dì 12. di Giugno 1610.

NOn si deue tolerare nel libero, & giusto gouerno di questo Serenissimo Dominio, che li sudditi suoi restino indebitamente aggrauati nè da la forza, nè da la sagacità di chi si voglia. Et perciò è tenuto inuigilare ogni publico Rappresentante, per conformarsi a la pia mente di sua Serenità, & per l'obligo del carico, che tiene; acciò siano leuati quelli abusi, & inconuenienti, quali possono ridondare à danno, & oppressione di essi fidelissimi sudditi. Mosso da questi stimoli di pietà, & di buon gouerno l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani Luogotenente Generale de la Patria del Friuli, & da le lamentationi di molti poueri Contadini pur troppo afflitti per la sterilità del paese, & per via sicura pienamente informato di altri inconuenienti, & disordini, che seguono à loro grauissimo danno; Hà deliberato di apportarle quelle prouisioni, che per giustitia gli sono parse neceßarie; prouedendo, terminando, & ordinando, come ne li sottoscritti Capitoli; quali douranno eßer inuiolabilmente eßequiti, sotto quelle pene pecuniarie, di bando, prigion, & galea, che secondo la qualità de li rei, & de le transgressioni loro parerà à sua Signoria Illustrissima, & a gl'Illustrissimi successori suoi conuenirsi. Quali Ordini, stampati che siano, douranno eßer publicati in tutti li luochi

soliti

soliti de la Patria, & in cadauna Chiesa Curata in hora de le Messe, & de la frequentia del Popolo, acciò ogn'vno possa restarne informato per l'interesse, che gli potesse aspettare.

Si sono doluti diuersi, che per questa Patria a fine di fomentare le liti, & controuersie non solo fra li Contadini priuati, ma fra li Communi, & altre Vniuersità di cose irreleuanti, alcuni Auocati, Cancellieri, Procuratori, & Nodari prestano le loro opere ne le Terre, & Ville in credenza; da che li miseri allettati, perche non spendono danaro per giornata, consumano il tempo, & la vita nel litigar, abbandonando l'essercitio de la campagna, & finalmente al tempo de li raccolti sono pegnorati ne le biaue, vini, animali, & minuti, & spogliati de li propri vestimenti; onde si vedono piene le Camere, & Cancellarie de' loro pegni, & così conuengono con interessi raddoppiati pagar le spese di simili litigij con quella poca biaua, & altro, con che dourebbono nutrir, & vestir se stessi, & le loro famiglie. Hà però sua Sig. Illustrissima ordinato, & terminato, che in ogni luogo di questa Patria sottoposto a la superiorità del Magistrato suo gli Auocati, Cancellieri, Coadiutori, & Officiali non debbano far credenza de le loro mercedi ai Contadini, per mandarli poi à pegnorar, & sualiggiar; nè per dette credenze possano far in alcun tempo alcuna pignoratione, ò essecutione nè de facto, nè per via di giustitia: saluo però quelli, che fussero salariati in ragion di anno per via di accordo in scrittura; quali solamente possano fare le solite, & legitime essecutioni. Et se alcun Auocato, Cancelliero, Coadiutore, ò Officiale ardirà di far pegnore, sequestri, ò altre essecutioni contra Contadini per causa di tali mercedi à credenza, ogni esse-

cutione s'intenda ipso iure nulla, & essi sottogiacciano ad ogni spesa di dette essecutioni; & li pegni gli debbano esser immediate restituiti, senza alcun interesse; anzi siano tenuti simili transgressori à pagar le spese, danni, & interessi, che hauessero essi Contadini patito per tal causa; & li contrafattori siano oltre di ciò condennati criminalmente di quelle pene pecuniarie, corporali, & altre, che à sua Signoria Illustrissima, & suoi successori pareranno conuenienti a le loro transgressioni.

Che ne le cause, che non eccederanno l'importanza di lire vinti fra chi si voglia, non si possa formar processo, nè scrittura alcuna, nè più di doi termini; ma quelle debbano esser decise sommariamente, a finche li Contadini lascino le liti cauillose, & impertinenti, nè consumino in quelle inutilmente le loro sostanze, & si possino adoperare con maggior diligenza ne li essercitij rurali, per mancamento de' quali vanno tanti terreni inculti, & restano abbandonate tante campagne, che coltiuate renderebbono gran frutto.

Ne le cause di maggior summa si debba venir a la espeditione ne li termini statuiti da le prudentissime Constitutioni de la Patria; ma però con maggior prontezza, & manco dilatione, che si potrà; & ritardandosi l'espeditione per mancamento di chi rendesse ragione, la causa sia auocata al Tribunale de l'Illustrissimo Sig. Luogotenente giusta gli ordini, & consuetudini antiche. Et quel giorno, che il Giudice non senterà, li termini s'intendano rimessi a la prima audienza seguente, che senterà il Giudice, senza spesa nè di Nodaro, nè di Auocato per la remissione, che si suol far di detti termini da vn giorno a l'altro.

Che li Cancellieri di cadauna Giurisdittione, quali si essercitano attualmente, debbano in termine di doi mesi prossimi far vn distinto, e particolar inuentario di tutti li volumi, registri, libri, filze, et altri libri così ciuili, come criminali, così antichi, come moderni, quali si ritrouano ne le Cancellarie situate ne le Castella, & Giurisdittioni de la Patria; & quelli per ordine de li tempi, e materie riponerli cuciti, e legati, e custodirli ne li armari di dette Cancellarie sotto chiaue: con espressa dichiaratione, che non possano in alcun tempo nè li Cancellieri, nè li Magnifici Giusdicenti, ò altri chi si siano tener alcuno di detti libri, ò scritture ne le loro case priuate, nè appresso di essi sotto pena di Ducati cento per cadauna volta, che sarà contrafatto così nel dar, come nel riceuer, & tener ne le case particolari le scritture publiche su dette. Et li Cancellieri, che non obediranno nel termine sudetto al presente Ordine, oltre la pena de li Ducati cento; da essergli tolta irremissibilmente subito, che consterà de la inobedienza, ò transgressione, & applicata a la Fortezza di Palma; siano anco priui di poter essercitar Cancellarie di alcuna sorte; Risseruandosi sua Sig. Illustriss. nel tempo de la visita di proceder anco ad altre maggior pene contra simili transgressori. Et questo, a fine che tante scritture non vadano quà, & là in mano di questo, & di quello, come al presente in alcuni luoghi è stato introdotto per le mutationi de' Cancellieri, che sono posti, e leuati secondo, che si mutano li Magnifici Signori Giusdicenti, con quelli inconuenienti, & scandali, che ogn'vno può considerare. Ma perche sua Sig. Illustriss. hà inteso, & veduto con l'occhio proprio, che in molte Giurisdittioni; oue non sono Castelli, & doue sono

distrutti quelli, che vi erano; molti Magnifici Castellani habitano in questa Città di Vdine, ò in altre Terre vicine a le loro Giurisdittioni per la loro commodità, & che di più mutandosi per caratti, questi Signori mutano a le volte, come s'è detto, anco li Cancellieri, & perciò le scritture de' contrahenti sono asportate in varij luoghi, così quelle de' Cancellieri viui, come de' morti: disordine considerabile, perche sono poste in dubbio le facoltà di chi si voglia. Perciò sua Sig. Illustriss. ordina, e terminando commette, che qual si voglia de' Sig. Giusdicenti, & cadauno, che hauesse scritto, e seruito per Cancelliero, non permetta, che le scritture, libri, filze, & originali stiano in alcun luogo, che non sia soggetto a la superiorità di questo Reggimento; anzi nel termine di mese vno cadaun Giusdicente; che non haueße Cancellaria ordinaria nel luogo, ò Castello suo, ò sua Giurisdittione; debba in termine di giorni quindeci dopo la publicatione deputar vn luogo perpetuo in questa Città, ò doue gli torna più commodo; pur che sia in questa Patria, & in luogo sottoposto a la superiorità del Reggimento suo; dando in nota à questa Cancellaria il luogo destinato; & iui procurar, che siano raccolte tutte le scritture de la sua Giurisdittione antiche, et moderne, & cucirle, legarle, & inuentariar li libri, riponerle nel luogo à ciò deputato; & così quelle, che si faranno per l'auenire; a fine che, se si muterà Cancelliero, non si muti il luogo de la Cancellaria. Il che sia essequito nel termine di mesi doi, e datone conto per lettere espresse à sua Sig. Illustriss. perche in questa sua Cancellaria si tenga dal Coadiutore ordinario vn libro à parte con nota distinta de le scritture raccolte, & cose operate giusta il presente ordine. Et se, passato detto termine, non

sarà

sarà effettuato quanto di sopra è dechiarito, sarà proceduto cõtra gl'inobedienti, & contra quelli, che ardissero, passato detto termine, tenerne appresso di se in case priuate, à pena anco di prigione, bando, & più seuere ad arbitrio de la Giustitia. Douendo questa prouisione riuscir à decoro de' Magnifici Giusdicenti, à consolatione de' priuati, e sicurtà de' possessori de' beni. Gli vtili veramente, che si caueranno di dette scritture, restino à chi aspettino di ragione giusta il solito, & ordinario.

Che non possano li Cancellieri, Cauallari, nè Officiali farsi pagar per le loro pretese mercedi più di quello, che è limitato per le tariffe approbate: le quali tariffe debbano cõtinuamente star affisse in publico ne le Cancellarie à notitia vniuersale, sotto pena di Ducati 25. per cadauna volta, che sarà trouato il Cancelliero non tener affisse dette tariffe, come di sopra. Et la copia di cadauna di esse tariffe sia mandata da cadaun Cancelliero al Sp. Marchetano Cancelliero de la Patria quì in Vdine, acciò le conserui registrate in vn libro à ciò deputato.

Che, se sarà dato alcun danno per animali, ò per la gente, debba quello, che hauerà riceuuto il danno, ricorrer al Giurato, ò Podestà de la villa; il quale sia obligato sempre, che sarà ricercato, andar immediate con due de' più vecchi à stimar con giuramento il danno, notificando essa stima al dannador, acciochè subito la possa pagar: &, non pagandola in termine di giorni tre, possa quello, che hauerà riceuuto il danno, allhora proueder per via di querela; presentando la stima ne le Cancellarie, per far castigar quel tale a le pene de li statuti, giusta l'ordinario. Et, non si trouando il dannador, sia osseruato quello, che è disposto per le leggi.

Che li danari, che si scodono a la giornata per li Communi da li Contadini per conto d'inobedientie, cõdanne, e molte, che hora vengono dissipate in bere, e mangiare da li Degani, Podestà, Merighi, et huomini di essi Communi, quali contra gli ordini publici al presente li scodono, abbandonando il lauoriero de la campagna, dissipando la giornata con occasione di risse, e scandali, siano per l'auenire posti da parte, & tenutone particolar conto da chi aspettane li Communi, e siano poi di tre mesi in tre mesi da quelli, che saranno scossi, portati in Cassa de la Contadinanza in questa Città à conto de le rate de' fuochi rurali à beneficio di quel Commune, che le hauerà scosse. Et dissipandole, ò non portandole, come di sopra, saranno di tempo in tempo, come ladri, castigati seueramente ne le persone loro ad arbitrio: & chi li denontierà guadagni il terzo de le condanne pecuniarie, ouero di quello si riscoderà, per la sua denontia.

Et perche alcuni Contadini con poca conscienza per loro interessi, & vtili particolari vanno talhora inuentando occasioni di lite, per venir in questa Città, & andar in altri luoghi de la Patria, ò ne la Città di Venetia per causa di litigij a nome de li loro Communi, gettando poi tasse, e rate per le spese, et mercedi inutili de li loro viaggi: Però hà sua Sig. Illustriss. terminato, che non possa comparer alcun Contadino per nome di Commune auanti il suo Tribunale, nè de l'Eccellentiß. suo Vicario, nè di alcun'altro Giusdicente de la Patria, ò Magistrati di Venetia, se non per deliberatione, & con auttorità espressa del suo Commune ridotto al numero da li loro ordini prefisso, et per la maggior parte de li voti in scrittura ò publica, ò priuata; nè possa venir più che vno per vn Commune; altramente s'intendano

esser

eßer venuti à spese loro, nè possino eßer reintegrati dal Commune per alcuna minima summa. Et, facendosi reintegrar, saranno seueramente castigati. & li termini, & atti siano nulli, e di niun valore, nò à tali inobedienti possano eßer tassate spese di alcuna sorte nè di viaggio, nè di palazzo: e li Nodari, che notassero alcun'atto, senza veder l'ordine del Commune in scrittura, caschi per cadauna volta in pena di lire cento, da essergli tolta irremissibilmente, & applicata ada fabrica del Castello.

In oltre; essendo stato formato processo per l'Illustrissimo suo Precessore contra alcuni così temerarij, che ardiscono di fàr riscuoter datij, pedagij, & gabelle insolite; perciò, se alcuno; sia chi si voglia, per se, ò per interposte persone; ardirà riscuoter datij, ò gabelle nuoue introdotte da 30. anni in quà, senza decreto, ò priuilegio de gli Eccellentiß. Consigli di Venetia; sarà condennato di seuere pene ad arbitrio de la Giustitia, & obligato à restituire il scosso: & chi accuserà, sarà tenuto secreto, & premiato. Et li Degani de le Ville, oue si scodessero, non accusando nel termine di giorni 15. dopo publicati questi ordini, caderanno a la pena di mesi 18. di galera, & altre pene ad arbitrio di sua Sig. Illustriss.

Elettione di D. Pietro Feltrino in Rasonato de la Contadinanza, fatta a la presenza de l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani Luogotenente con gli ordini stabiliti da sua Sig. Illustriss. in tal proposito, & col suo decreto intorno al presente libro.

Die Martis primo Iulij 1610.

Congregati li Sindici de la Contadinanza a la presenza de l'Illustriss. Sig. Antonio Grimani Luogotenente meritissimo

ritissimo de la Patria, ne la Camera de l'audienza in Castello, & intendendo prouedere a le cose de la Contadinanza, & in particolare, accioche l'administratione de li doi Cassieri di essa sia vista, & che i conti de la Cassa siano fatti con ogni integrità, & da huomini intelligenti, e sincieri; hauuto fra loro ragionamẽto, e matura consideratione sopra la persona di D. Pietro Feltrino, huomo di longa esperienza, & da loro conosciuto & pratticato; eleßero vnitamente lo predetto D. Pietro Feltrino in Rasonato di essa Contadinanza in luogo del q. Spett. D. Gio. Antonio Longis Rasonato passato, con quel salario però, che fra essi conueniranno.

Con dechiaratione espressa, così ordinando l'Illustriss. Sig. Luogotenente, che esso D. Pietro Feltrino non possa in alcun tempo de la sua vita per se, ò interposte persone, ò sotto qual si voglia preteso colore eßer ballottato, nè admeßo al carico di Scontro, ò Cassiero di essa Contadinanza di quà, nè di là del Tagliamento: non essendo conueniente, che alcuno sia ad vn tempo Rasonato, & in vn'altro tempo Scontro, ò Cassiero: essendo anco obligato esso D. Pietro, & cadaun'altro, che succedesse, sotto obligo di giuramento, ogni sei mesi portar a gl'Illustriss. Sig. Luogotenenti successori vn'estratto cauato dal libro del Cassiero dei debiti, & crediti, che per li libri appareranno così de la Casa, come de gli altri particolari; accioche il Reggimento possa esser informato, come bene sia administrato il danaro, per leuare l'abuso, che è stato visto da l'Illustrissimo Sig. Luogotenente, che non si menauano, nè si menano le partite di giorno in giorno, secondo li danari, ma solamente in capo dei due anni, che finisce l'officio.

Bal-

Ballottata la soprascritta elettione, fù presa à tutte le balle.

Et se bene sono bellissimi, & santissimi gli ordini, parti, & prouisioni in proposito del buon gouerno de le cose del Territorio de la Contadinanza, hà lo predetto Illustriss. Sig. Luogotenente con pio zelo di seruitio publico terminato, che da l'Eccell. Sig. Francesco Sforza Sindico, & altri consultori de la Contadinanza sia procurato, che si ritrouino, & mettino insieme tutte le parti, terminationi, ordini, capitoli, & lettere, che concerne quo quomodo l'interesse di essa Contadinanza: & quelle siano ordinatamente registrate sopra vn libro in bergamina; il quale debba esser custodito da me Flaminio Calderini loro confidente, & da successori miei: Et in oltre far stampare vn simil libro, il quale debba presentarsi a gl'Illustrissimi Signori Luogotenenti successori ne i primi giorni de l'ingresso loro, acciochè possano leggerlo, & bene informati prouedere, & procurare di tempo in tempo il bene, & vtile de la Contadinanza, che hà grande necessità di solleuatione.

Flamin. Cald. Not. Vtin.

Ordini, Regole, & limitationi in proposito de' Cauallari de la Patria, Vice Marescalco, Vice Capitanio, Cauaglieri, & simili Ministri, & del modo de l'essecutioni, & pagamenti, con l'auttorità de l'Eccellentissimo Senato.

ESsendo per l'Eccellentiss. Senato à supplicatione del Magnifico Parlamento de la Patria mosso da le persuasioni del Clariss. Sig. Daniel Priuli Luogotenente di essa Patria dignissimo, & richieste de gl'interuenienti per la Contadinan-

za, per le grandi estorsioni commesse da li Cauallari, che fanno l'essecutioni, stata fatta la riforma de gli ordini, e tariffe altre volte fatte circa essi Cauallari, con leuar, corregger, & aggionger molte cose, si come particolarmente appar ne le lettere Ducali di 5. Settembre prossimamente passato in questa Cancellaria registrate: il Clariss. Sig. Luogotenente predetto, per l'auttorità & commissione datali dal detto Eccellentiss. Senato; acciochè sì essi Cauallari, & altri Ministri, che hauranno à far l'essecutioni; come li creditori, & debitori, & altri vniuersalmente sappiano ne l'auenire particolarmente quanto si hauerà à fare, & osseruare ne la sopradetta materia; per se, & Clarissimi successori suoi à notitia, & intelligentia d'ogn'vno fà publicamente intendere, & sapere la summa de gli ordini, & tariffe predette nel modo infrascritto; quali debbano esser essequiti, adempiti, & osseruati inuiolabilmente.

Primo, Che li Cauallari non possano, nè debbano andare à pegnorare alcuno, se non sarà sententiato, eccetto per liuelli, & affitti.

2 Che detti Cauallari per le pegnore, che li occorreranno fare, debbano hauere per cadauna pegnora, che faranno quì in Vdine, soldi due, & nel resto de la Patria in tutto soldi sei di quà, et otto di là del Taiamento, da essergli pagati & prima, e seconda volta, et sempre per quelli, che faranno far l'essecutioni, e non per li debitori, nè per la Camera de li pegni; risseruata ragion ad essi creditori contra li debitori. Nè possano, nè debbano hauer caualcata alcuna; laqual gli è stata totalmente leuata; nè altro, eccetto li soldi due in Vdine, sei di quà, & otto di là del Taiamento per cadauna pegnora, come è detto di sopra.

3 Che

3 *Che non possano essi Cauallari nè direttamente, nè indirettamente per interposte persone, nè sotto pretesto di do natiuo mangiare, bere, ò di dar fieno, ò biaua a li loro caualli, ò altro, nè sotto qual si voglia altra coperta, ò inuentione accettar premio da alcun debitore, nè da la Camera de' pegni, nè da altri, che da quelli, che li faranno far l'essecutioni, nè maggior del sopralimitato; ma siano obligati farsi le spese à se, & caualli con il suo, & non à spese d'altri.*

4 *Che debba ciascheduno, che vorrà qualche essecutione, tener appresso di se vna copia de la poliza de li debitori, ch'egli darà al Cauallaro; facendo in quella notar da lui il giorno, nel quale gli sarà data la poliza con la vera quantità del danaro, che per sua mercede riceuerà dal creditore, accioche si possa sapere, se farà l'essecutioni in tempo, & se hauerà tolto più del giusto pagamento limitato.*

5 *Che non possa Cauallaro alcuno pegnorare alcun debitore, ilquale non sia nominato ne le polize à lui date da li creditori: et contrafacendo, la pegnora sia nulla: ma per commodità di quelli, che si ritrouassero per la Patria, possi da li creditori esser dato il carico a li Cauallari, che passeranno per quei luochi per transito; osseruando tutte le conditioni del precedente capitolo. Et se il Cauallaro pignoraße alcun debitore, che non fosse nominato ne le polize da li creditori, la pegnora sia nulla.*

6 *Che li Cauallari siano obligati in termine di giorni otto di quà, et quindeci di là del Taiamento; incominciando dal giorno, che'l creditore li hauerà consignate le polize; far l'essecutioni, & in termine di giorni tre dapoi li otto, & quindeci sopradetti far le sue relationi distinte di quanto haueranno operato*

con-

contra ciascun debitore appresso quelli Nodari, che al tempo in tempo saranno deputati per il Collegio loro ad hauere il carico di notar le relationi; portãdo di subito ritornati in Camera de' pegni li pegni, che hauranno fatto; non potendoli tenir in casa sua, nè meno altroue. Non poßano però le relationi, che occorreran farsi di pegno non condotto, mettersi in vacchetta del Vicario, se non à richiesta del creditore, sotto pena di nullità.

7 Che; non facendo li Cauallari in detti termini di giorni otto di quà, & quindeci di là del Taiamento le debite essecutioni, & poi in termine di giorni tre le sopradette relationi; siano essi obligati à pagar il debito contenuto ne le polize, real, & personalmente: eßendo obligati essi Cauallari, andando à pegnorar la seconda volta, tuor pegno sufficiente per tutto il credito, ò per quanto maggior summa potranno.

8 Che non si possi mandare vna, ò doppia fameglia ad alcuno, sia ò per liuello, ò per sequestro non condotto, se prima non sia impetrata dal Giudice, fatta fede de la inobedientia, & citata la parte. & vna fameglia s'intenda la persona del Vice Marescalco con vn compagno appresso: & in caso di doppia, ouer maggior fameglia, habbino per sua mercede il Vice Marescalco lire tre di quà, & lire sei di là del Taiamento, & gli altri ogn'vno lira vna, e soldi diece di quà, & lire tre di là del Taiamento, & non più.

9 Che li Cauallari siano obligati ad andar à pignorar ad instantia di cadauno, quando sarà richiesto con sententia, ò per credito priuilegiato, vt supra, non hauendo legitimo impedimento, da esser conosciuto per il Clarissimo Luogotenente.

10 Che essi Cauallari non possino commandar a li debitori,

che

che conducano li loro pegni; ma debbano consignarli a li Degani de le Ville, & non in altro luoco; se però saranno pegni, che non si possino portar, ò menar da essi Cauallari; & potendosi portar, ò condur, lo debbano far loro, portandoli a la Camera.

11 Che non possano essi Cauallari ad alcun modo accordarsi con alcun creditore di andar à pegnorar per la Patria con tanto al giorno; ma hauer debba la sua mercede, secondo la limitation di sopra specificata.

12 Che detti Cauallari non possano far relation de' pegni non condotti contra alcun particolar debitore.

13 Che non possino far li pegni de le relationi, se non saranno poste legitimamente in vacchetta; &, facendoli, l'atto sia nullo.

14 Che contrafacendo a li ordini sopradetti, ò ad alcun di essi, oltre la restitution del mal tolto, siano condannati la prima volta vn mese in prigione: la seconda ad hauer tratti tre di corda, & star mesi due in prigione: & la terza siano priuati perpetuamente de l'officio, & debbano seruir mesi disdotto in Galia de condennati. & se la contrafattion fosse maggiore, oltre la pena sopradetta, sia in libertà del Luogotenente, così ne la prima, seconda, & terza contrafattione, di darli maggior pena. & l'istesso ordine si debba oßeruar dal Vice Capitanio & Caualieri, se anderanno a far tal essecutione, & pegni, sotto le pene, vt supra.

Die Sabbati 15. Nouembris 1572. De mane.

Publicata fuere suprascripta Capitula, & Ordines ad scalas Palatij Vtini, hora solita, astante multitudine personarum ad audiẽdum, de mandato antelati Clariss. D. Danielis de Priolis, dignissimi Locumtenentis P. F. I. per Ser Franciscum Tubicinem, sono tubæ præmisso, legente me Nicolao de Varmo Notario Cancellariæ Vtini.

ET

ET oltre ciò; perche per il sudetto Eccellentiss. Senato viene commesso al prefato Clarissimo Sig. Luogotenente di proueder anco a li Officiali de li Giusdicenti, si come ne le già dette lettere Ducali appare sotto li 18. del passato, fece intendere in publico Parlamento, che allhora fù redutto, à tutti li Reuerendi Prelati, Magnifici Castellani, & Spettabili Communità, che hanno Giurisdittione in questa Patria, che in termine di giorni 15. douessero presentare à sua Magnificentia Clarissima tutti li ordini, osseruanze, & tariffe de li loro Officiali con quelli meglior ricordi li paressero, acciò poi esso Clarissimo Sig. Luogotenente, il tutto ben considerato, potesse fare le debite prouisioni, & regolationi; altramente, che farebbe detti ordini, & prouisioni circa essi Officiali, si come meglio giudicasse conuenire per Giustitia. Et perche fin' hora non gli è stata mostrata cosa alcuna, saluo li Ordini de li Officiali de la Magnifica Communità di Vdine; quelli ben veduti, & anco veduta vna scrittura de' grauami de' Cauallari, & il tutto maturamente considerato; essendo conueniente, che tutti ne li luochi, & Giurisdittioni sue debbano hauer quel tanto, che è giusto, & honesto; & ogn' vno sapendo quanto porta l'officio suo, debba senza intaccar quello d'altri far cosa, che se li conuiene, & massime essendo state regolate le attioni di essi Cauallari, & loro mercede, come di sopra. Perciò il prefato Clarissimo Sig. Luogotenente, per la commissione & auttorità, come di sopra concessali, oraina & commette, che tutti li Officiali, & Brichi sì de la Magnifica Communità di Vdine, come di altri Giusdicenti de la Patria debbano essequir li Ordini sottoscritti; cioè,

Pri-

Primo, Che li Officiali, & Brichi de la Magnifica Communità di Vdine possano far pegnore dentro de la Città, & per li Borghi, & Contrate di essa contra ciascun debitore ad instantia di qualunque persona, che procurasse eßecutione di atti, & sententie prouenienti sì da li Magnifici Deputati de la Città, come dal Capitaneato, & Astanti.

2 *Che per vna pegnora non possano andare più che vn'Official solo; il quale è tenuto far tre pegnore prima, che assicuri il credito, & ne la terza pegnora leuar i pegni per compita satisfattione di tutto il debito; pigliando per sua mercede soldo vno per pegnora in virtù de gli atti, & sententie, come di sopra.*

3 *Che debbano, si come sono tenuti quell'istesso giorno, che haueranno leuato il pegno, consignarlo in Camera, da esser venduto, secondo li ordini di eßa: & riceuendo da alcun debitore denari per pegno, quelli nel spacio di vn giorno debbano ò consegnare in Camera, ò esborsare al creditore.*

4 *Che, se alcun debitore sarà riuello, & perciò sarà contra di lui concessa la fameglia, di ordine però de li Magnifici Deputati, ò Officio del Capitaneato, & Astanti, ouer Zuradi di Commun, possano allhora essi Officiali leuarli vn pegno per compimento di tutto il debito: & per tale eßecutione poßano andar tre Officiali con salario di soldi quattro per ciascuno.*

5 *Che, ricusando alcuno di essi Officiali di pegnorare alcun debitore, cada a la priuatione de l'Officio.*

6 *Che possano medesimamente essercitare l'officio di pegnorare contra cadauno nel Territorio di Vdine, & in tutte le Ville soggette al Capitaneato de la Città in virtù de gli atti, & sententie, come di sopra; douendo hauer per sua mercede*

soldi sei per pegno, & non altro; essendo del tutto leuate le caualcate, si come ne li Capitoli de li Cauallari.

7 *Che possino dentro de la Città citare cadauno auanti il Clariss. Sig. Luogotenente, & suo Tribunale per la mercede di soldi due per cadauna citatione, & dinanzi il Capitanio, & Astanti, & Magnifici Deputati ad vn soldo per citatione; & così anco far Mandati à bocca contra ciascheduno in Vdine.*

8 *Item possino far stride, & incanti di beni stabili, & anco dare i possessi di quelli così in Vdine, come fuori, in essecutione però de li atti, & sententie, come è detto di sopra, prouenienti da li Magnifici Deputati, & Capitanio, & Astanti; & non altrimenti.*

9 *Item presentare ogni sorte di Mandato, citatione, intimatione, contradittione, & altro fatto in scrittura così da parte del Clariss. Sig. Luogotenente, Magnifici Deputati, Capitanio, & Astanti, come di altri Giusdicenti, & in Vdine, & fuori, per virtù de la clausula,* Per quemlibet Iur. Nunt.

10 *Li Officiali veramente, & Brichi di tutti gli altri Giusdicenti de la Patria non possano essercitarsi in fare essecutione alcuna quouismodo fuora de la Giurisdittione sua, & in virtù di atti, & sententie d'altri, che de li suoi Giusdicenti, eccetto che intimare, ò citar per cedula, che hà la clausula,* Per quemlibet Iur. Nuntium.

11 *Che per le pegnore, che faranno ne li luoghi soggetti immediate a li suoi Signori Giusdicenti, hauer debbano soldi sei per pegno, & non più; ma ben quel manco, che per gli ordini, & consuetudini de le dette Giurisdittioni si osseruasse; a le quali in tal caso debbano stare inuiolabilmente, essendo state*

anco

anco ad essi Officiali leuate le caualcate totalmente. Se veramente essi Officiali stessero di quà del Taiamento, et conuenissero andar à pignorare in qualche Villa de la sua Giurisdittione, che fosse di là del Taiamento, ouero stando di là, & venendo di quà, hauer debbano soldi otto per pegno, si come hanno li Cauallari, & non altro à modo alcuno; ma ben manco in caso, che così fosse stato oßeruato fin' hora, come è detto di sopra.

ET gli ordini predetti, & ogn'altro, che fosse stato fatto, à questi non repugnanti, per gli Officiali così de la Magnif. Comunità di Vdine, come di altri Giusdicenti de la Patria, debbano eßer oßeruati inuiolabilmente, sotto tutte le pene contenute ne li Capitoli de li Cauallari, cioè, oltra la restitutione del mal tolto, d'esser condannati la prima volta vn mese in pregione; la seconda ad hauer tratti tre di corda, & star mesi due in pregione; et la terza d'esser priuati perpetuamente de l'Officio, & di seruir mesi 18. in Galia de' condennati, & di maggior pena ad arbitrio di sua Magnificenza Clarissima.

Et, salua sempre l'auttorità in tutto, & per tutto del Clarissimo Luogotenente di aggiongere, minuire, correggere, & far altro, che meglio li parerà esser conueniente.

Die Sabbati 15. Nouembris 1572. de mane.

Publicata fuere suprascripta Capitula, & Ordines de mandato antelati Clarissimi D. Locumtenentis ad Scalas Palatij Vtini hora solita, astante multitudine personarum ad audiendum, per Ser Franciscum Tubicinem, sono tubæ præmisso, legente me Nicolao Varmo Notario Cancellariæ Vtini.

Regolatione in proposito de le relationi de' pegni non condotti, da porsi in Vacchetta.

MARINVS Grimano Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Stephano Viaro de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet. Che per regolatione de li disordini, che seguiuano ne la Patria del Friuli nostra à danno de la Contadinanza in proposito de la vacchetta de li pegni, secondo la supplicatione, i Capitoli hora letti, publicati in Vdine a' 23. di Settembre prossimamente passato, siano in tutte le sue parti approuati, & confirmati: douendo da ciascuno esser inuiolabilmente osseruato quanto per essi è particolarmente prouisto, per solleuamento, & consolatione di quei fedelissimi sudditi nostri.

Seguono li Capitoli, & la Scrittura.

Die 20. Septembris 1587. Indictione 15.

ESsendo stato sospeso ne l'Illustriss. & Eccellentiss. Collegio de la Serenissima Signoria à richiesta, & supplicatione de la Magnifica Communità di Vdine il leuar lettere del spazzo de l'Illustriss. & Eccellentiss. Senato; il qual confirmaua la termination fatta per il Clariss. Sig. Carlo Cornaro Luogot. meritiss. de la Patria del Friuli sotto 28. Genaro prossimo passato in proposito de la vacchetta de le relationi di pegni non condotti; & hauendo presa parte la Magnifica Communità

pre-

predetta nel suo Magnifico Consiglio di mandar Ambasciatori à piedi di Sua Serenità, per opporsi à detta terminatione, parendoli, che a li grauami de la Contadinanza, & a le estorsioni, che patiua sotto pretesto d'essa vacchetta, & de le sudette Relationi si potesse conuenientemente, & bene rimediare senza leuare affatto detta vacchetta, & insieme la pena solita, & antichissima con li Degani, & Podestà per l'inobedienza loro circa le condutture de' pegni necessarie al bisogno de' creditori, & de le essecutioni, che si conuengono fare contra i debitori, che non vogliono pagare li loro debiti volontariamente; & parimente senza introdurre alcuna noua grauezza, & angaria: anzi essendo già comparsi in Venetia gli Ambasciatori predetti, & hauendo sue Magnificentie hauuto più, & più volte ragionamento sopra di ciò con li Sindici de la Contadinanza; da li quali, et à suo grauame è stata principalmente procurata, e supplicata essa terminatione, & con gli Eccellentiss. suoi Auocati, mentre l'vna, & l'altra parte, come dissero, si fosse ridotta in Palazzo per procurare l'audienza di Sua Sublimità sopra la detta suspensione; finalmente le sudette parti; cioè li Magnif. & Eccellentiß. Sig. Alfonso Belgrado Dottor, Francesco Masero, & Antonio Marchesi Ambasciatori, & interuenienti per la sudetta Magnifica Communità, & Ser Nicolò Ciponio di Lonca, vno de li Sindici generali de la Contadinanza, insieme con l'Eccellentiss. D. Seruilio Treo Dottor, & Sindico Difensor di essa, con l'assenso del Clariss. Sig. Isseppo Moresini Auocato ordinario, et stipendiato de la detta Contadinanza da l'altra; per leuar ad ambe le parti le occasioni di spesa, & trauaglio di lite; volontariamente conuennero,

che il sudetto Spazzo doueße restar suspeso, com'era, & che vnitamente procurar si douesse dal Clariß. Sig. Luogotenente predetto l'approbatione, & confirmatione de gl'infrascritti Capitoli proposti & raccordati da li sudetti Mag. Ambasciatori per regolatione de li disordini, inconuenienti, & estorsioni, che seguiuano à danno de la detta Contadinanza; poiche di essi Capitoli detto Sindico, Interuenienti, & Auocati de la Contadinanza dissero restar sodisfatti: salui però sempre gli altri Capitoli fin' hora stabiliti sotto li Clarissimi Signori Luogotenenti Priuli, & Gritti ne le cose non repugnanti a li presenti Capitoli: & che, hauuta l'approbatione & confirmatione di essi da sua Signoria Clariss. la vacchetta predetta regolata nel modo, come di sopra, continuar doueße: douendo etiandio renontiar li Sindici de la Contadinanza predetta a la detta terminatione cum sequutis, in quanto fusse bisogno, & che in tal modo s'intendesse sopita la differenza, & lite predetta.

Hor hauendo il Clariss. Sig. Luogotenente predetto veduti li sopradetti Capitoli, & più volte vdito così li Magnif. Sig. Deputati de la Città, come i Sindici de la Contadinanza con li loro Auocati; e considerato quanto si deue in tal materia, e particolarmente il commune desiderio, e la commune sodisfattione d'ambe esse parti in tal negotio; essendo anco à ciò presente il Magnif. et Reu. Monsig. Raimondo Canonico d'Aquileia, vno de li Sig. Deputati de la Patria: sua Sig. Clariss. hà laudato, et approbato essi Capitoli, & Ordini: dechiarando, e terminando, che la Vacchetta, & Relationi de' pegni non condotti secondo la forma, & ordini de li sudetti Capitoli; quali commanda, & vuole, che siano publicati, & essequiti inuiolabilmente: salui sem-

sempre gli altri a li presenti non repugnanti, stabiliti sotto li sudetti Clariß. Sig. Luogotenenti Priuli, & Gritti. così, & con ogni miglior modo, & via dictus Clarissimus D. Locumtenens terminauit: præsentibus Magnificis DD. Deputatis Ciuitatis Vtini, videlicet Excellentissimis ll. Doctorib. DD. Iosepho Fabricio, & Georgio Franceschinis, D. Nicolao Saxio, D. Mario Tursio, & D. Thoma Taschiutto; necnon Magnifico & Reuerendo D. Hieronymo Raymundo Deputato Patriæ, & Ser Nicolao Cyponio, & Ser Dominico Fabris, Syndicis Generalibus Ruralium Patriæ, suo, et aliorum Syndicorum nomine cum Excellenti ll. Doctore D. Seruilio Treo Aduocato laudantibus, & alijs quamplurimis approbantibus.

Tenor Capitulorum.

CHe non si possa far, ò metter relatione alcuna di pegno non condotto ne la Vacchetta, se non legitimamente, & giusta gli Ordini, & Tariffe, cioè di commissione del creditore, ò del suo procuratore: così, che il creditor, ò procurator sij presente, ouero s'habbia poliza di sua mano propria, con il giorno, e millesimo, se saprà scriuere: ouero, se non saprà scriuere, di mano d'vn terzo a la presenza di esso creditor, fatta, e sottoscritta per dui testimoni pur con il giorno, e millesimo, vt supra: le quali polize siano tenute, & custodite da li Nodari deputati a la Vacchetta in vna poliza da parte, accioche in ogni tempo si possa conoscer la verità, & chiarirsi, se sarà fatta alcuna fraude, ò nò. Et quando li Nodari mettessero alcuna relatione in Vacchetta, non seruati li detti ordini, oltre la nullità d'esse, possa esser dimandata la restitutione contra di loro,

etiam dapoi che fusse scoßa secondo l'ordine 1436. & caschino a la pena di pergiurio, &c.

Et perche la relatione di pegno non condotto presuppone la innobedienza & proteruità del Degano, ò Podestà de la Villa: però sia, & s'intenda stabilito, che non si possa far relatione alcuna di pegno non condotto, etiandio di consentimento del creditore, se non quando i pegni saranno effettualmente tolti per li Cauallari da le mani de li debitori, & quelli consegnati con effetto, & attualmente nel cortiuo d'essi Degani: de la consignatione de' quali pegni sia fatta nota sotto la poliza del creditore, & siano chiamati due testimoni a la consignatione predetta notando in essa poliza; non potendo il Cauallaro consentire sotto qual si voglia colore, che il Degano, ò Podestà si chiami di hauer hauuto il pegno, se in effetto non l'hauerà hauuto & riceuuto attualmente, come di sopra, sotto pena di corda, galea, priuatione de l'officio, et altre corporali ad arbitrio, &c.

Che se si trouarà, che alcun Ministro, ò Cauallaro facci relatione di non hauer trouato pegni d'aßecurar in tutto, ò in parte, la qual sia falsa, sia proceduto etiam ex officio, & corporalmente ad essempio d'altri, & correttione sua, &c.

Non possano essi Cauallari sotto alcun colore scuoder, ò tentar di scuoder alcuna relatione di pegno non condotto, se non quando sarà posta in Vacchetta legitimamente in tutto, come di sopra. Et quando anderanno per scuoderle, habbiano due polize di mano del Vacchettaro, sottoscritte da quei Nodari, che saranno deputati a la Vacchetta; quali siano tenuti quelli incontrare con la sua Vacchetta, & sottoscriuere, & col bollo del Collegio sigillare, e senza premio alcuno: l'vna de le quali

restì in mano del Cauallaro, & l'altra del Degano, Podestà, ò Giurati, acciò si sappia da ogn'vno, quali si habbiano à pagare, & restino rimosse le fraudi sin'hora occorse.

Non si potendo scuoder per ciascuna relatione più di soldi trenta di quà del Tagliamento, & soldi trentadoi di là, cioè per lo Sig. Vicario con il Vacchettaro soldi vinti, per li Nodari soldi quattro, & per lo Cauallaro soldi sei di quà, & soldi otto di là del Tagliamento, sotto le pene sudette, &c.

Die Sabbati 26. Septembris 1597.

Publicata fuere supradicta Capitula mandato Clariss. D. Locumtenentis ad scalas Palatij Communis Vtini, & ad columnam Fori noui per Beltrandum Tempur Tubicinem, præmisso sono tubæ, legente me Damiano de Meliorantijs Not. Cancell. magna populi multitudine astante ad audiendum, &c.

Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt supradictam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, ac vbi opus fuerit registrari faciatis, &c.

Dat. in nostro Duc. Palat. die 16. Maij, Indict. 11. 1598.

Bortolomio Comino Secretario.

Terminatione, & Ordini fatti per l'Illustriss. Sig. Lunardo Moresini Luogotenente Generale de la Patria del Friuli, intorno il buon gouerno de la Cassa, Scontro, Deputato a l'armi, & Armarolo de la Contadinanza.

NOi Lunardo Moresini per la Serenissima Signoria di Venetia, &c. Luogotenente Generale de la Patria del Friuli: Hauendo nel progresso di questo nostro Reggimento conosciuto da molte sperienze li pregiudici importanti, che riceue

la

la pouera Contadinanza de la Patria nel modo del presente gouerno da li Cassieri, Scontro, & Soprastanti a le armi, per li molti disordini, & intacchi di essa, che vanno giornalmente crescendo: onde; sapendo la sodisfattione, che poßa riceuer Sua Serenità, & il singolar giouamento, che sia per risultare a le cose de la medesima Contadinanza; l'applicarui opportuno rimedio; così anco desiderando, & ricercando li Sindici di quella; terminamo perciò, & decretamo quanto segue ne gli ordini sottoscritti, commettendo à chi si sia, che debba darli la douuta eßecutione.

1 *Che per l'auenire non si possa, nè debba far elettione di nuouo Cassiero de la Contadinanza così di quà, come di là del Tagliamento, se prima non saranno fatti li conti con li Cassieri vecchi, & effettualmente saldato il debito loro con attual danaro, il quale sia posto ne la Cassa di essa Contadinanza, che si ritroua ne la Magnifica Camera Fiscale così da noi fatta ponerui per più sicurezza del dinaro.*

2 *Che quando si doueranno elegger nuoui Cassieri, prima far si debbano li proclami così in questa Città di Vdine, come ne le Castella principali di là del Tagliamento ad intelligenza di cadauno del giorno, che si doueranno creare; & quelli, che pretenderanno concorrere à tal carico, debbano darsi in nota con li loro piezi, che doueranno esser almeno doi, & persone sicure per tutto il maneggio d'essi Cassieri giusta la loro elettione; douendosi prima, che si faccino li detti Cassieri, eßer ballotati da li Sindici li medesimi piezi, & approuati poi con l'istesso Cassiero da l'Illustrissimo Sig. Luogotenente giusta l'ordinario; con dechiaratione, che il Cassiero, ouero Essattore oltre*

il

il Tagliamento debbano osseruare nel riscuoter il danaro da li Communi quell'istesso, che fà il Cassiero di quà, nè in altro modo, nè in altra maniera.

3 Hauendo noi veduto il gran danno, che apporta a la Contadinanza il farsi li conti de li Cassieri di anno in anno del suo maneggio, & il saldo di essi li tre sussequenti mesi conforme la terminatione de l'Illustriss. Sig. Federico Reniero Luogotenente precessore; laquale se ben ottima à quel tempo, non hà però partorito quel buon'effetto, che si speraua, non essendo mai state saldate esse casse con attual danaro. la onde, acciò si possa più facilmente vedere di tempo in tempo li conti, & maneggi di essa così de li danari di tasse, come di rate, ordinamo, che tutti li Cassieri, che de cetero saranno eletti, siano tenuti far li loro conti in capo di ogni quattro mesi a la presenza de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, Deputati de la Patria, & Sindici, conforme a l'ordinario, di tutto quel dinaro li sarà capitato ne le mani per la compartita di quel tempo, & nel termine di altri doi mesi susseguenti debba saldar la cassa, riscosso, ò nò, si come per auanti erano tenuti, giusta la decisione de l'Eccellentissimo Senato de dì 2. Decembre 1589. senza alcuna contradittione, nè maggior dilatione. & questo in pena di Ducati 200. applicati a la cassa di detta Contadinanza, l'essattione de la quale debba esser fatta dal Clariss. Sig. Tesoriero, che sarà à quel tempo, con vtile di dieci per cento, & di esser priuo di tal carico di Cassiero, & di mai più poterlo essercitare.

4 Siano medesimamente obligati detti Cassieri riponer il dinaro, che di volta in volta gli capiterà nel saldo de li suoi conti, ne la detta cassa posta ne la Magnif. Camera sudetta; la

quale

quale hauer debba tre chiaui, da esser tenute vna dal Clariss. Tesoriero, vna dal Cassiero di quà del Tagliamento, et l'altra dal Sindico, che di mese in mese sarà obligato star in Vdine: il qual ordine si debba osseruare di sei in sei mesi, sotto irremissibil pena al Cassiero, che contrafaceße, di Ducati dosento, applicati, & da esser riscossi, come di sopra, con priuatione immediate del Cassiero, che mai più in vita sua poßa essercitarlo.

5 Che li Cassieri sopradetti non possano, nè debbano riceuer in alcun tempo qual si voglia quantità di dinaro in deposito, non solo da li Rappresentanti li Communi, ma nè anco da particolari persone; douendo riponer tutto quello riscuoteranno subito in zornale à diffalco del suo debito, in pena per ogni loro mancamento di Ducati cento applicati, & riscossi, come di sopra.

6 Essendo il carico di Scontro de la Contadinanza tenuto, & obligato à scriuer solamente in conformità co'l Cassiero di essa, & hauendosi fatto lecito detto Scontro di riscuoter, & pagar molti danari in danno notabilissimo di detta Contadinanza: però, che in alcun tempo non poßa detto Scontro, nè i successori riscuoter, nè spender alcuna, benche minima, quantità di dinaro senza licenza de l'Illustriss. Sig. Luogotenente. & questo in pena di Ducati dosento, di bando, & altro ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima, da eßer applicata eßa pena pecuniaria, & riscoßa, come di sopra, & con la priuation al Scontro de l'Officio in perpetuo.

7 Per ouiar à molti disordini, che commettono li predetti Scontri de la Contadinanza; che siano obligati li Sindici di quella di doi in doi anni far la elettione del Scontro quell'istesso giorno, & ne l'istesso modo, che fanno li Cassieri; potendo

anco

anco esser ballottato quello, che al presente serue, il qual poi sia confermato da l'Illustriss. Sig. Luogotenente. & questo in pena à detti Sindici di Ducati cinquanta, applicati, & da esser riscossi, come di sopra.

8 Et perche non è stato mai essequito il capitolo de l'anno 1586. di 8. Maggio; però, che il Soprastante al negotio de le armi de la Contadinanza, che sarà eletto, sia obligato far subito vn libro, sopra il quale debba notare particolarmente tutte & cadauna sorte d'armi, che al presente si ritroueranno di ragion di essa, così in Castello, come nei luochi de le munitioni, & anco quelle, che sono in mano de' Soldati, & Capitani; & il simile di tutte le fiasche, fiaschini, manopole, & cose simili: notando anco tutte le armi, che si compreranno da detta Contadinanza per li tempi venturi, accioche l'Illustriss. Sig. Luogotenente, & i Sindici possano à loro beneplacito vedere il giusto, & real conto di tutte esse armi: non derogando in alcuna parte a gli ordini in tal materia del 1586. 8. Maggio.

9 Che esso Deputato a le armi sia tenuto, & obligato ogni anno il mese di Nouembre, finite che saranno le mostre grandi, render buon, e real conto di esse, mostrando l'inuentario di tutte & cadauna sorte d'arme a li Sindici, & a la presenza de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, denotando anco il mancamento di ciascuna di esse. & se per negligenza sua si smarrirà, ò perderà alcuna sorte d'armi, sia tenuto à reintegrar del suo proprio dinaro il valore di esse. & questo in pena di priuation de l'Officio, & di Ducati cento, applicati, e riscossi, come di sopra.

10 Che ogni mercato, che fosse fatto, & che per l'auenire si facesse col detto Deputato a le armi così di picche, casse

d'ar-

d'arcobusi, di moschetti, & altre cose, ò per accommodar alcuna sorte d'armi, s'intenda nullo, & di niun valore, se non vi sarà sempre presente il Sindico di mese, & il tutto referto a l'Illustrissimo Sig. Luogotenente, & approbato.

11 Che l'istesso giorno, che si faranno li Cassieri de la Contadinãza così di quà, come di là del Tagliamento, sia similmente da li detti Sindici ballottato il Soprastante a le armi: et così far si debba di doi, in doi anni, cõforme a li capitoli, et ordini de l'anno 1586.8. di Maggio; il qual debba poi esser confermato da l'Illustriss. Sig. Luogotenente; potendo anco esser ballottato, & confermato quello, che al presente seruirà per altri doi anni. & questo per maggior beneficio de la detta Contadinanza.

12 Per leuar le gran spese, che vengono fatte annualmente in molto danno di essa Contadinanza, & de' poueri soldati ne l'acconciar le armi; che da li Sindici sia ballottato, & da l'Illustriss. Sig. Luogotenente confermato vn' Armarolo con quel minor salario sia possibile; il quale habbia carico di tenir tutte le armi accommodate à sue spese con li patti, & obblighi, come da li sottoscritti capitoli; essendo anco esso Armarolo obligato ogni volta, che si faranno le mostre grandi, di andar con l'Illustriss. Sig. Luogotenente, portando seco quelli instromenti, che li faranno bisogno, per accommodar dette armi di quelle cose necessarie, che si possino fare in breuità di tempo. & questo senza spesa alcuna di detti soldati.

13 Che il detto Armarolo sia tenuto ad accommodar, & acconciar tutti li moschetti, & arcobusi, così le casse, come le serpe, & fogoni, raschiadori, cauaballe, & in somma tutto quello li farà bisogno; essendo anco obligato far tutte le casse

da

da nuouo, che occorreranno per li moschetti, & arcobusi, & dar, & consegnar esse armi nette, & lustre, cioè quelle, che li capiteranno ne le mani, da esser acconcie, & accommodate.

14 Che sia obligato anco ad acconciar tutti li murioni, celade, & manopole di dette cernide, così di caneuazzi a le dette manopole, & celade, come di corame a le recchiare, imbroccando, & facendo anco da nouo quello, che mancaße.

15 Che sia obligato di metter li ferri, e le vere, che mancassero a le picche di dette cernide, come anco à tutte le noue; dandoli però detta Contadinanza li ferri, e le vere, che li saranno bisogno; douendo dare di mese in mese benissimo acconcie tutte le armi, che saranno portate a la sua bottega, consignandole al Soprastante a le armi de la Contadinanza predetta. essendo però tenuto il Soprastante a le armi predetto di far portar à casa di eßo Armarolo quì in Vdine li moschetti, schioppi, fiasche, fiaschini, celade, et picche, che hauessero bisogno di esser acconciate, accioche detto Armarolo non senta per ciò alcuna spesa.

16 Dechiarando però, che se le canne così di moschetti, come di schioppi foßero ò rotte, ò crepate, in tal caso non sia detto Armarolo obligato ad acconciarle, ma darle subito al Soprastante predetto; le quali debbano esser vedute dal Sindico di mese di detta Contadinanza, & conosciute per rotte; douendo il tutto esser riferto a l'Illustriss. Sig. Luogotenente, & da lui approbato.

17 Che ogni accordo durar debba anni doi continui, al finir del quale debba esso Armarolo lasciar tutte le armi accomodate, & acconciate; & mancando di ciò, il tutto si possa far acconciar à suoi danni, spese, & interessi.

Che

18 *Che per leuar ogni fraude, che possa esser fatta ne le condotte de' roueri, essendo fino al presente passato tal maneggio con molto danno de la pouera Contadinanza; che non possa per l'auenir esser dato licenza da alcuno de li Sindici de la Cõtadinanza, nè meno dal Cassiero di essa di condur fuori de' boschi alcuna, benche minima, quantità di roueri tagliati, se non sarà prima fatto accordo coi conduttori di essi, giurato dal Sindico, Cassiero, & conduttori predetti a la presenza de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, & anco fatto il Mandato conforme a l'ordinario; il qual Mandato debba esser sottoscritto da sua Signoria Illustriss. & questo in pena di Ducati cinquanta, applicati a la cassa de la Contadinanza: & di più per ogni rouere, che fosse condotto fuori di qual si voglia bosco, il conduttor resti sottoposto a la pena di lire cinquanta; applicate, come di sopra; l'essattioni de' quali siano fatte dal Clarissimo Tesoriero con dieci per cento di pena, oltre li Ducati cinquanta.*

19 *Che detto Cassiero non possa dar fuori alcuna quantità di danaro, se non con li obblighi soprascritti; essendo tenuto nel tempo de li suoi conti portar riceuer autentico de li danari pagati à detti conduttori: & altrimenti facendo, non li debba esser bonificata alcuna quantità di danaro esborsato per tal condotte.*

Giorno di Dominica 6. Nouembre 1611.

Furono publicati li soprascritti Capitoli a la presenza de l'Illustriss. Sig. Luogotenente ne la Camera de l'audienza del suo Palazzo, essendo presenti il Molto Illustre, & Reuer. Monsig. Abbate Ruggiero Tritonio Canonico d'Aquileia, il Molto Illustre Sig. Pietro Frangipane, Deputati de la Patria, & l'Eccellentiss. Sig. Francesco Sforza Auocato de la Cõtadinanza, a la presenza anco de li Sindici di quella.

LAVS DEO.